



Documento di seduta

A9-0128/2023

5.4.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatori: Eva Maria Poptcheva, Emil Radev

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
POSIZIONE DI MINORANZA	124
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	125
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI.....	150
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI.....	200
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	254
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	256

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0421),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0340/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2022¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per gli affari costituzionali,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0128/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 210 del 25.5.2022, pag. 5.

² GU C 152 del 6.4.2022, pag. 89.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

2021/0240 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati⁴,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza con l'attuale quadro di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che si basa marcatamente sull'attuazione nazionale delle misure AML/CFT, ha rivelato debolezze non soltanto per quanto riguarda il funzionamento efficiente del quadro AML/CFT dell'Unione ma anche per quanto concerne l'integrazione delle raccomandazioni internazionali. Tali carenze determinano l'emergere di nuovi ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, tanto in ragione dei rischi nel contesto del mercato interno quanto delle minacce esterne affrontate dal mercato interno.

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo **■**.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ [aggiungere riferimento] GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) La natura transfrontaliera della criminalità, **soprattutto della criminalità organizzata**, e dei proventi di attività criminose mette in pericolo gli sforzi del sistema finanziario dell'Unione relativi alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali sforzi devono essere affrontati a livello di Unione attraverso la creazione di un'autorità incaricata di contribuire all'attuazione di norme armonizzate. Inoltre tale autorità dovrebbe perseguire un approccio armonizzato al rafforzamento dell'attuale quadro preventivo AML/CFT dell'Unione e in particolare della supervisione e della cooperazione tra le FIU in materia di antiriciclaggio. Tale approccio dovrebbe ridurre le divergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione nonché introdurre strutture che favoriscano il corretto funzionamento del mercato interno in modo determinato e dovrebbe di conseguenza essere basato sull'articolo 114 TFUE. **Dovrebbe inoltre rafforzare la resilienza del sistema finanziario affrontando i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli che hanno origine nei paesi terzi.**
- (3) Di conseguenza dovrebbe essere istituita un'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l'Autorità antiriciclaggio ("l'Autorità"). La creazione di questa nuova Autorità è fondamentale per assicurare una supervisione efficiente e adeguata dei soggetti obbligati che presentano un rischio **■** elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rafforzando gli approcci comuni di supervisione per i soggetti obbligati non selezionati e agevolando le analisi congiunte e la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU).
- (4) Questo nuovo strumento fa parte di un pacchetto completo volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Insieme, il presente strumento, la direttiva [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio], il regolamento [inserire il riferimento – proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847] e il regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio] costituiranno il quadro giuridico che disciplina i requisiti in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base di un quadro istituzionale dell'**Unione** in materia di AML/CFT **che è stato rafforzato al fine di contrastare i rischi interni e i rischi che hanno origine nei paesi terzi.**
- (5) Per portare la supervisione AML/CFT a un livello efficiente e uniforme in tutta l'Unione, è necessario fornire all'Autorità i seguenti poteri: la supervisione diretta di un determinato numero di soggetti obbligati selezionati del settore finanziario, **compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività**; il monitoraggio, l'analisi e lo scambio di informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore finanziario; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore non finanziario, compresi gli organi di autoregolamentazione e il coordinamento e il sostegno delle FIU.
- (6) Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e **coordinamento** per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione tra le FIU a livello di Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito creando un'autorità che dovrebbe combinare indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica e che dovrebbe essere stabilita in linea con la dichiarazione congiunta e l'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate⁵.
- (7) **Le disposizioni relative alla sede dell'Autorità dovrebbero essere stabilite in un accordo relativo alla sede tra l'Autorità e lo Stato membro ospitante. L'accordo sulla sede dovrebbe stipulare le**

⁵ https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf.

condizioni di stabilimento della sede e i vantaggi conferiti dallo Stato membro all'Autorità e al suo personale. ***In linea con l'approccio comune, l'Autorità dovrebbe concludere un accordo sulla sede con lo Stato membro ospitante in tempo utile prima di divenire operativa. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la scelta dell'ubicazione della sede dovrebbe essere effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria e dovrebbe essere conforme ai criteri stabiliti nel presente regolamento.***

- (8) I poteri dell'Autorità dovrebbero consentirle di migliorare la supervisione AML/CFT nell'Unione in vari modi. Per quanto concerne i soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe assicurare il rispetto a livello di gruppo degli obblighi stabiliti dal quadro AML/CFT e da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli enti finanziari obblighi in materia di AML/CFT. L'Autorità dovrebbe inoltre effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario ***svolgano i*** loro compiti in modo ***adeguato***. Dovrebbe agevolare il funzionamento dei collegi di supervisione antiriciclaggio ***e anti-finanziamento del terrorismo*** e contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione nonché alla promozione di livelli elevati di supervisione. Per quanto concerne i supervisori del settore non finanziario, compresi, se del caso, gli organi di autoregolamentazione, l'Autorità dovrebbe coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione e chiedere ai supervisori del settore non finanziario di ***garantire l'osservanza*** dei requisiti in materia di AML/CFT ***nella loro sfera di competenza***. L'Autorità dovrebbe inoltre ***essere in grado di avviare, coordinare e sostenere*** la conduzione di analisi congiunte ***insieme alle*** FIU e mettere a disposizione di queste ultime servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per una condivisione sicura delle informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net.
- (9) Con l'obiettivo di rafforzare le norme AML/CFT a livello di Unione e di migliorarne la chiarezza, assicurando nel contempo la coerenza con le norme internazionali e altre normative, è necessario stabilire il ruolo di coordinamento dell'Autorità a livello di Unione in relazione a tutti i tipi di soggetti obbligati al fine di assistere le autorità di supervisione nazionali e promuovere la convergenza della supervisione, in modo da aumentare l'efficienza dell'attuazione delle misure AML/CFT, anche nel settore non finanziario. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe essere incaricata di preparare norme tecniche di regolamentazione, di adottare orientamenti, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di fare sì che, laddove la supervisione rimanga a livello nazionale, le stesse prassi e norme di supervisione si applichino in linea di principio a tutti i soggetti comparabili. L'Autorità dovrebbe essere incaricata, grazie alle sue competenze altamente specializzate, di sviluppare una metodologia di supervisione, in linea con un approccio basato sul rischio. Alcuni aspetti della metodologia, che possono integrare parametri quantitativi armonizzati, quali gli approcci per classificare ***i profili*** di rischio ***residuo*** dei soggetti obbligati, dovrebbero essere dettagliati in misure di regolamentazione vincolanti direttamente applicabili: norme tecniche di regolamentazione o di attuazione, ***distinguendo i soggetti obbligati in base al tipo e alla natura dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti***. La metodologia di supervisione armonizzata dovrebbe tenere in debito conto e, se del caso, sfruttare le metodologie di supervisione esistenti relative ad altri aspetti della supervisione di soggetti obbligati del settore finanziario, in particolare quando vi è un'interazione tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale. In particolare la metodologia di supervisione che sarà sviluppata dall'Autorità dovrebbe essere complementare agli orientamenti e agli altri strumenti sviluppati dall'Autorità bancaria europea che specificano gli approcci delle autorità di vigilanza prudenziale in relazione alla considerazione di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di assicurare un'efficace interazione tra la vigilanza prudenziale e la supervisione AML/CFT.

- (10) All'Autorità dovrebbe essere conferito il potere di elaborare norme tecniche di regolamentazione per completare il corpus normativo armonizzato stabilito nella [inserire i riferimenti – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio, regolamento antiriciclaggio e proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847]. È opportuno che la Commissione approvi tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. Essi dovrebbero essere modificati soltanto in circostanze molto limitate e straordinarie, dal momento che l'Autorità è l'attore a stretto contatto con i mercati finanziari che ne conosce meglio il quadro AML/CFT. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione di tali norme, è opportuno imporre alla Commissione un termine per deliberare sull'approvazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.
- (11) La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE.
- (12) Poiché non esistono accordi sufficientemente efficaci per gestire gli incidenti AML/CFT che presentano aspetti transfrontalieri, è necessario mettere in atto un sistema integrato di supervisione AML/CFT a livello di Unione che assicuri un'applicazione coerente e di qualità elevata della metodologia di supervisione AML/CFT e promuova una cooperazione efficiente tra tutte le autorità competenti pertinenti. Per questi motivi, l'Autorità e le autorità nazionali di supervisione AML/CFT ("autorità di supervisione") dovrebbero costituire un sistema di supervisione AML/CFT **quale definito nel presente regolamento**. Ciò apporterebbe vantaggi anche alle autorità di supervisione nel momento in cui si trovano ad affrontare sfide specifiche, ad esempio nei confronti di un rischio maggiore di AML/CFT o in ragione di una mancanza di risorse, dato che all'interno di tale sistema, su richiesta, dovrebbe essere possibile l'assistenza reciproca. Ciò potrebbe comportare scambi e distacchi di personale, attività di formazione e scambi di buone prassi, **compresa la protezione dei dati**. La Commissione potrebbe inoltre fornire sostegno tecnico agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di promuovere riforme destinate a rafforzare la lotta al riciclaggio⁶.
- (13) Considerando l'importante ruolo delle verifiche tematiche nella supervisione AML/CFT in tutta l'Unione, in quanto consentono di individuare e confrontare il livello di esposizione ai rischi e le tendenze in relazione ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione, e che attualmente i supervisori in diversi Stati membri non beneficiano di tali verifiche, occorre che l'Autorità individui le verifiche tematiche nazionali che hanno una portata e un calendario simili e ne assicuri il coordinamento a livello di Unione. Al fine di evitare situazioni di possibili comunicazioni conflittuali con i soggetti sottoposti a supervisione, il ruolo di coordinamento dell'Autorità dovrebbe, **in linea di principio**, essere limitato all'interazione con le autorità di supervisione pertinenti e non dovrebbe contemplare alcuna interazione diretta con soggetti obbligati non selezionati, **tranne in casi debitamente giustificati**. Per lo stesso motivo, l'Autorità dovrebbe esaminare la possibilità di allineare o sincronizzare il calendario delle verifiche tematiche nazionali e agevolare qualsiasi attività che le autorità di supervisione pertinenti potrebbero voler svolgere congiuntamente o in modo analogo.
- (14) L'uso efficiente dei dati determina un monitoraggio e una conformità migliori delle aziende. Di conseguenza tanto la supervisione diretta quanto quella indiretta da parte dell'Autorità e delle autorità di supervisione di tutti i soggetti obbligati in tutto il sistema dovrebbero basarsi su un accesso rapido ai dati e alle informazioni pertinenti sui soggetti obbligati stessi così come sulle

⁶ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

azioni e sulle misure di supervisione adottate nei loro confronti, **subordinatamente a periodi di conservazione limitati in conformità del quadro normativo applicabile in materia di protezione dei dati**. A tal fine, **e tenendo conto della natura riservata e sensibile delle informazioni**, l'Autorità dovrebbe stabilire una banca dati AML/CFT centrale con informazioni raccolte da tutte le autorità di supervisione e dovrebbe rendere tali informazioni **disponibili a qualsiasi autorità di supervisione all'interno del sistema quando necessario, nel rispetto della riservatezza e in base al principio della necessità di sapere**. A tal fine, **l'Autorità dovrebbe utilizzare soluzioni tecnologiche innovative, tra cui la blockchain**. Tali dati dovrebbero riguardare anche le procedure di revoca delle autorizzazioni, le valutazioni della professionalità ed idoneità degli azionisti e dei membri dei singoli soggetti obbligati, in quanto ciò consentirà alle autorità competenti di considerare debitamente le possibili carenze di specifici soggetti e individui che potrebbero essersi concretizzate in altri Stati membri. La banca dati dovrebbe altresì comprendere **le informazioni incluse nei modelli normativi comuni presentati da soggetti obbligati selezionati e non selezionati, le informazioni consolidate provenienti da soggetti obbligati selezionati e non selezionati che potrebbero essere pertinenti ai fini dell'analisi comparativa nel processo di valutazione del rischio per la selezione dei soggetti obbligati sottoposti alla supervisione diretta, gli indicatori di rischio dei soggetti obbligati, informazioni qualitative relative ai piani di supervisione**, informazioni statistiche sulle autorità di supervisione e su altre autorità pubbliche coinvolte nella supervisione AML/CFT, **nonché informazioni relative alle carenze individuate durante le procedure di supervisione e autorizzazione**. Tali informazioni consentirebbero all'Autorità di sorvegliare efficacemente il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di supervisione AML/CFT. Le informazioni della banca dati consentirebbero all'Autorità di reagire tempestivamente a potenziali debolezze e casi di non conformità da parte di soggetti obbligati non selezionati. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939⁷ del Consiglio, l'Autorità comunicherà senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Autorità trasmetterà senza indugio all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

(14 bis) L'Autorità dovrebbe creare e tenere aggiornata una banca dati centrale di informazioni pertinenti per il sistema di supervisione AML/CFT. Tale banca dati dovrebbe includere, in particolare, informazioni riguardanti la valutazione dell'adeguatezza e dell'idoneità, le debolezze dei soggetti obbligati nel rispettare gli obblighi in materia di AML/CFT, le sanzioni e le risposte di supervisione a tali debolezze, i risultati delle ispezioni dell'Autorità, gli esiti delle attività di supervisione, i risultati delle ispezioni di supervisione e altre informazioni pertinenti ai fini della valutazione del rischio. I dati personali trattati dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di 10 anni dalla data della loro raccolta da parte dell'Autorità. Tale durata del periodo di conservazione è strettamente necessaria e proporzionata ai fini delle attività di supervisione svolte dall'Autorità e dalle autorità di supervisione. La durata del periodo di

⁷ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

conservazione dei dati garantisce che l'Autorità e le autorità di supervisione conservino l'accesso alle informazioni necessarie sulla valutazione del rischio, sulle attività commerciali, sui controlli in atto e sulle violazioni dei singoli soggetti obbligati al fine di svolgere i loro compiti, il che richiede loro di accedere alle informazioni relative ai casi per un periodo di tempo più lungo. Tale durata del periodo di conservazione si rende necessaria soprattutto perché le autorità di supervisione dovrebbero tenere conto, tra l'altro, della gravità, della durata e della ripetitività della violazione per determinare il livello delle sanzioni o delle misure da applicare, il che richiede l'analisi delle informazioni sui casi relativamente a un periodo di riferimento più lungo. Analogamente, tale durata del periodo di conservazione dei dati è necessaria anche per quanto riguarda le informazioni risultanti da valutazioni di professionalità e onorabilità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione, al fine di garantire che le autorità di supervisione dispongano di informazioni sufficienti per valutare se essi godano di buona reputazione, agiscano con onestà e integrità e possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le loro funzioni, nonché per assicurare il monitoraggio continuo di tali condizioni, come richiesto dalla [direttiva antiriciclaggio]. I dati personali dovrebbero essere cancellati qualora non sia più necessario conservarli. Caso per caso, e sulla base di una valutazione periodica della loro necessità, i dati personali possono essere cancellati prima della scadenza di tale periodo.

(14 ter) Per consentire all'Autorità di svolgere le proprie funzioni, le autorità di supervisione dovrebbero fornirle tutte le informazioni necessarie sui soggetti obbligati selezionati e non selezionati, a condizione che abbiano accesso legale alle informazioni pertinenti. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'Autorità dovrebbe poter rivolgere una richiesta direttamente ai soggetti pertinenti obbligati o ad associazioni di soggetti obbligati al fine di svolgere i suoi compiti relativi alla supervisione AML/CFT.

(14 quater) Per portare la supervisione AML/CFT a un livello efficace e coerente in tutta l'Unione e per svolgere le proprie funzioni, le autorità di supervisione e l'Autorità dovrebbero cooperare e scambiarsi tutte le informazioni necessarie sui soggetti obbligati selezionati e non selezionati. L'Autorità dovrebbe garantire che siano predisposti e attuati meccanismi di cooperazione adeguati ed efficaci in modo da poter scambiare informazioni con le autorità di supervisione, comprese le autorità non preposte all'AML/CFT, e altri portatori di interessi.

(14 quinquies) L'Autorità dovrebbe altresì promuovere gli scambi tra le autorità di supervisione e i soggetti obbligati in modo strutturato ed efficiente. A tal fine, l'Autorità dovrebbe sviluppare un sistema strutturato, comprensivo di questionari e modelli normativi comuni, a disposizione di tutte le autorità di supervisione, che consenta la raccolta di informazioni evitando la doppia segnalazione.

(14 sexies) Nell'ambito dei suoi compiti di supervisione, l'Autorità dovrebbe inoltre cooperare attivamente con le FIU competenti e con Europol. Qualora l'Autorità, nel corso della propria attività di supervisione e sorveglianza, riscontri fatti che potrebbero essere collegati al riciclaggio di denaro, a un reato presupposto o al finanziamento del terrorismo, dovrebbe provvedere affinché le informazioni siano tempestivamente messe a disposizione delle FIU competenti e, se i fatti hanno rilevanza transfrontaliera, di Europol nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.

(15) Con l'obiettivo di assicurare una tutela più efficace e meno frammentata del quadro finanziario dell'Unione, è opportuno che un numero limitato dei soggetti obbligati più a rischio sia sottoposto alla supervisione diretta dell'Autorità. Dato che i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non sono proporzionali alle dimensioni dei soggetti sottoposti a supervisione, si

dovrebbero applicare altri criteri per individuare i soggetti più a rischio. Occorre in particolare considerare due categorie: enti creditizi e finanziari transfrontalieri a rischio elevato con attività in un numero significativo di Stati membri, selezionati periodicamente; e, in casi eccezionali, qualsiasi soggetto le cui violazioni **gravi, sistematiche o ripetute** degli obblighi applicabili non siano sufficientemente o tempestivamente affrontate dal suo supervisore nazionale. ***Inoltre, per migliorare la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e assicurare l'allineamento delle prassi di supervisione in tutta l'Unione, l'Autorità garantisce di supervisionare direttamente almeno un soggetto per Stato membro.*** Tali soggetti rientrerebbero nella categoria dei "soggetti obbligati selezionati".

- (16) ***La supervisione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dovrebbe essere basata sul rischio.*** La prima categoria di enti creditizi e finanziari, ***compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività***, o gruppi di tali enti, dovrebbe essere valutata ogni tre anni, sulla base di una combinazione di criteri oggettivi relativi alla loro presenza e attività a livello transfrontaliero e di criteri relativi al loro profilo intrinseco di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. ***L'Autorità dovrebbe valutare tali enti sulla base di parametri di riferimento del rischio residuo al fine di individuare meglio i soggetti obbligati più a rischio. Al fine di garantire che la supervisione diretta da parte dell'Autorità abbia valore aggiunto, solo i soggetti transfrontalieri che operano in un numero minimo di Stati membri, o attraverso gli stabilimenti o la libera prestazione di servizi, dovrebbero rientrare nell'ambito di competenza dell'Autorità.***
- (17) Al fine di garantire che solo i soggetti obbligati più a rischio **■** siano supervisionati direttamente a livello di Unione, la valutazione del loro rischio intrinseco **e residuo** dovrebbe essere armonizzata. Attualmente esistono vari approcci nazionali e le autorità di supervisione utilizzano parametri di riferimento distinti per la valutazione e la classificazione del rischio intrinseco **e residuo** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati. L'utilizzo di tali metodologie nazionali per la selezione dei soggetti da sottoporre alla supervisione diretta a livello di Unione potrebbe portare a una disparità di condizioni tra di essi. Di conseguenza all'Autorità dovrebbe essere conferito il potere di elaborare norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano **metodologie** e parametri di riferimento armonizzati per classificare il rischio intrinseco di riciclaggio e finanziamento del terrorismo come basso, medio, sostanziale o elevato. ***L'autorità dovrebbe inoltre sviluppare parametri di riferimento comuni per il rischio residuo. Tali metodologie dovrebbero essere adattate a tipi particolari di rischio e quindi dovrebbero seguire diverse categorie di soggetti obbligati che sono enti finanziari in conformità con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo [OP inserire il numero successivo per COM(2021) 420 final], nonché fornitori di servizi per le cripto-attività. Tali metodologie dovrebbero essere sufficientemente dettagliate e dovrebbero stabilire parametri di riferimento quantitativi e qualitativi specifici considerando quanto meno i fattori di rischio relativi ai tipi di clienti serviti, ai prodotti e servizi offerti e alle zone geografiche, comprese le giurisdizioni di paesi terzi nelle quali i soggetti obbligati operano o alle quali sono collegati. In particolare, ogni soggetto obbligato valutato dovrebbe avere il suo profilo di rischio intrinseco e il suo profilo di rischio residuo classificati in ogni Stato membro in cui opera in modo coerente con la classificazione di qualsiasi altro soggetto obbligato nell'Unione. I parametri di riferimento quantitativi e qualitativi consentirebbero a tale classificazione di essere oggettiva e non dipendente dalla discrezione di una determinata autorità di supervisione in uno Stato membro oppure dalla discrezione dell'Autorità stessa.***

- (18) Il criterio di selezione finale dovrebbe garantire parità di condizioni tra i soggetti obbligati sottoposti a supervisione diretta e, a tal fine, non dovrebbe essere lasciata alcuna discrezione all'Autorità o alle autorità di supervisione nel decidere l'elenco dei soggetti obbligati che dovrebbero essere sottoposti a supervisione diretta. Di conseguenza, quando un determinato soggetto obbligato valutato opera su base transfrontaliera e rientra nella categoria di rischio elevato secondo la metodologia armonizzata in un numero minimo di Stati membri, dovrebbe essere considerato un soggetto obbligato selezionato. ■
- (19) Al fine di fornire trasparenza e chiarezza agli enti pertinenti, l'Autorità dovrebbe pubblicare un elenco dei soggetti obbligati selezionati entro un mese dall'inizio di una tornata di selezione, dopo aver verificato la corrispondenza delle informazioni fornite dai supervisori del settore finanziario rispetto ai criteri delle attività transfrontaliere e *alle metodologie* del rischio intrinseco *e residuo*. Di conseguenza è importante che all'inizio di ciascun periodo di selezione, i pertinenti supervisori del settore finanziario *e, ove necessario, gli stessi soggetti obbligati*, forniscano all'Autorità informazioni statistiche aggiornate per determinare l'elenco degli enti finanziari ammissibili alla valutazione in conformità con i criteri di accesso alla valutazione relativi alle loro transazioni transfrontaliere. In tale contesto i supervisori del settore finanziario dovrebbero informare l'Autorità in merito alla categoria di rischio intrinseco *e residuo* nella quale rientra un ente finanziario *o un fornitore di servizi per le crypto-attività* nelle loro giurisdizioni, conformemente *alle metodologie stabilite* nelle norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità dovrebbe quindi assumere i compiti relativi alla supervisione diretta cinque mesi dopo la pubblicazione di tale elenco. Tale periodo di tempo è necessario per preparare adeguatamente il trasferimento dei compiti di supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione, compresa la formazione di un gruppo di supervisione congiunto e l'adozione di eventuali accordi di lavoro pertinenti con i supervisori del settore finanziario pertinenti.
- (20) Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni tra i soggetti selezionati, ciascun soggetto selezionato dovrebbe rimanere oggetto della supervisione diretta dell'Autorità per almeno tre anni, anche se dal momento della selezione e nel corso dei tre anni esso cessa di soddisfare uno dei criteri di attività transfrontaliera o relativi al rischio in ragione ad esempio di un consolidamento, un'espansione o una riallocazione eventuale delle attività svolte attraverso gli stabilimenti o la libera prestazione di servizi. L'Autorità dovrebbe altresì assicurare che venga allocato un tempo sufficiente alla preparazione da parte dei soggetti obbligati e delle loro autorità di supervisione al trasferimento della supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione. Di conseguenza ogni selezione successiva dovrebbe iniziare sei mesi prima della data di fine del periodo di tre anni di supervisione dei soggetti precedentemente selezionati.
- (21) Gli attori pertinenti coinvolti nell'applicazione del quadro AML/CFT dovrebbero cooperare tra loro in conformità con il dovere di leale cooperazione sancito dai trattati. Al fine di assicurare che il sistema di supervisione antiriciclaggio composto dall'Autorità e dalle autorità di supervisione funzioni come un meccanismo integrato e che i rischi specifici di una giurisdizione e le competenze locali in materia di supervisione siano debitamente presi in considerazione e ben utilizzati, la supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati dovrebbe avere luogo ricorrendo a gruppi di supervisione congiunti. Tali gruppi dovrebbero essere guidati da un membro del personale dell'Autorità che coordina tutte le attività di supervisione di un gruppo. ■ L'Autorità dovrebbe essere responsabile dell'istituzione e della composizione del gruppo di supervisione congiunto e *ciascuna autorità di supervisione locale coinvolta nella supervisione di un soggetto obbligato selezionato dovrebbe* assicurare che un numero sufficiente di membri del *suo* personale

sia nominato a far parte di tale gruppo, tenendo conto del profilo di rischio del soggetto selezionato nella *sua* giurisdizione *e del suo volume complessivo di attività*.

- (22) Al fine di assicurare di poter adempiere i suoi obblighi di supervisione in maniera efficiente nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe essere in grado di ottenere tutti i documenti e le informazioni interni necessari per l'esercizio dei suoi compiti e, a tal fine, disporre di poteri generali di indagine riconosciuti a tutte le autorità di supervisione dal diritto amministrativo nazionale.
- (23) L'Autorità dovrebbe disporre del potere di richiedere azioni, da adottare in seno al soggetto, con l'obiettivo di migliorare la conformità dei soggetti obbligati rispetto al quadro AML/CFT, compreso il rafforzamento delle procedure interne e modifiche della struttura di governance, giungendo fino a sollevare dall'incarico membri dell'organo di gestione, fatti salvi i poteri di altre autorità di supervisione pertinenti dello stesso soggetto selezionato. A seguito di conclusioni pertinenti relative alla non conformità o alla conformità parziale con i requisiti applicabili da parte del soggetto obbligato, l'Autorità dovrebbe essere in grado di imporre misure o procedure specifiche per particolari clienti o categorie di clienti che presentano rischi elevati. Le ispezioni in loco dovrebbero rappresentare una caratteristica regolare di tale supervisione. Laddove un tipo specifico di ispezione in loco richieda un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria nazionale, l'Autorità dovrebbe richiedere tale autorizzazione.
- (24) L'Autorità dovrebbe disporre di una gamma completa di poteri di supervisione in relazione ai soggetti sottoposti a supervisione diretta, al fine di garantire il rispetto degli obblighi applicabili. Tali poteri dovrebbero applicarsi nei casi in cui il soggetto selezionato non soddisfi i suoi requisiti, nei casi in cui è improbabile che determinati requisiti siano soddisfatti, così come nei casi in cui *i processi* e i controlli interni non siano appropriati per assicurare una sana gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo posti dal soggetto obbligato selezionato. L'esercizio di tali poteri potrebbe avvenire per mezzo di decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati *e per mezzo di raccomandazioni*.
- (25) Oltre ai poteri di supervisione e al fine di garantire la conformità, in caso di violazioni *gravi, ripetute o sistematiche* di obblighi direttamente applicabili, l'Autorità dovrebbe essere in grado di imporre sanzioni amministrative pecuniarie *e altre misure* ai soggetti obbligati selezionati. *Tali misure dovrebbero essere definite nelle norme tecniche di regolamentazione mediante indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni e i criteri di cui tenere conto nel determinare il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie e altre misure.* Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate e dissuasive, dovrebbero avere un effetto punitivo e deterrente, e dovrebbero rispettare il principio del *ne bis in idem*. Gli importi massimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero essere in linea con quelli stabiliti da [inserire il riferimento – sesta direttiva antiriciclaggio] e disponibili per tutte le autorità di supervisione dell'Unione. Gli importi di base di tali sanzioni dovrebbero essere determinati entro i limiti stabiliti dal quadro AML/CFT, tenendo conto della natura degli obblighi che sono stati violati. Affinché l'Autorità possa prendere adeguatamente in considerazione circostanze aggravanti o attenuanti, dovrebbero essere possibili aggiustamenti del corrispondente importo di base. Con l'obiettivo di conseguire una modifica tempestiva della pratica commerciale dannosa, il comitato esecutivo dell'Autorità dovrebbe disporre del potere di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di costringere la persona fisica o giuridica interessata a cessare la condotta in questione. Al fine di aumentare la consapevolezza di tutti i soggetti obbligati, incoraggiandoli ad adottare prassi commerciali in linea con il quadro AML/CFT, tali sanzioni dovrebbero essere rese note. La Corte di giustizia dovrebbe avere competenza per esercitare il controllo di legittimità sulle decisioni

adottate dall'Autorità, dal Consiglio e dalla Commissione, in conformità dell'articolo 263 TFUE, nonché per determinare la loro responsabilità extracontrattuale.

- (26) Affinché l'Autorità e i supervisori del settore finanziario comunichino in modo rapido ed efficiente nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT così come per consentire processi decisionali più coerenti, è necessario disporre di accordi specifici per la comunicazione all'interno di tale sistema.
- (27) Per i soggetti obbligati non selezionati, la supervisione AML/CFT deve rimanere principalmente a livello nazionale; in tale contesto le autorità nazionali competenti manterrebbero la piena competenza e responsabilità per la supervisione diretta. Si dovrebbero concedere all'Autorità adeguati poteri di supervisione indiretta al fine di assicurare che le azioni di supervisione a livello nazionale siano coerenti e di alta qualità in tutta l'Unione. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe effettuare valutazioni dello stato di convergenza della supervisione e pubblicare relazioni contenenti le sue conclusioni. Dovrebbe avere il potere di emanare orientamenti e raccomandazioni, rivolti tanto ai soggetti obbligati quanto alle autorità di supervisione **e dovrebbe chiedere alle autorità competenti di adottare misure di follow-up relative alla loro applicazione**, al fine di garantire prassi di supervisione armonizzate e di alto livello in tutta l'Unione.
- (27 bis) L'Autorità dovrebbe guidare le attività volte ad assicurare un funzionamento coerente dei collegi delle autorità di supervisione per i soggetti obbligati non selezionati che operano in numerosi Stati membri, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli enti finanziari, e dovrebbe convocare all'occorrenza una riunione di collegio. L'Autorità dovrebbe inoltre svolgere un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante per risolvere le controversie tra i supervisori del settore finanziario su loro richiesta e, ove necessario, per adottare decisioni di supervisione direttamente applicabili all'ente interessato. I supervisori prudenziali, comprese la Banca centrale europea, le autorità europee di vigilanza e, ove necessario, le FIU, dovrebbero impegnarsi attivamente in tali collegi, utilizzandoli come sede di discussione e per lo scambio di informazioni pertinenti.*
- (28) Alcuni soggetti obbligati nel settore finanziario che non soddisfano i requisiti per la selezione regolare potrebbero comunque presentare un profilo ■ di rischio **residuo** dal punto di vista del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo oppure potrebbero intraprendere, modificare o espandere attività che comportano un rischio elevato, non mitigato da un livello commisurato di controlli interni, determinando così violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** dei loro obblighi AML/CFT. Eventuali indizi di possibili violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** degli obblighi AML/CFT applicabili potrebbero configurare negligenza grave da parte del soggetto obbligato. ■ L'autorità di supervisione dovrebbe essere in grado di rispondere adeguatamente a qualsiasi possibile violazione e di impedire che i rischi si concretizzino e determinino una negligenza grave rispetto agli obblighi AML/CFT. Tuttavia in alcuni casi una risposta a livello nazionale potrebbe non essere sufficiente o tempestiva, specialmente quando ci sono indizi del fatto che si siano verificate violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** a livello di soggetto. In tali casi l'Autorità dovrebbe ■ chiedere al supervisore locale di adottare misure specifiche per porre rimedio alla situazione, compresa la richiesta di comminare sanzioni finanziarie **o altre misure coercitive**. Al fine di evitare che i rischi di riciclaggio e di terrorismo si materializzino, il termine per l'azione a livello nazionale dovrebbe essere sufficientemente breve.
- (28 bis) In caso di eventuali violazioni gravi, ripetute o sistematiche, l'Autorità dovrebbe essere informata di qualsiasi deterioramento rapido e significativo della situazione di un soggetto obbligato non selezionato per quanto riguarda il rispetto dei requisiti applicabili e l'esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare quando*

tale deterioramento potrebbe causare un danno significativo alla reputazione di vari Stati membri o dell'Unione nel suo insieme.

(29) L'Autorità dovrebbe avere l'opportunità di richiedere un trasferimento di compiti e poteri di supervisione relativi a uno specifico soggetto obbligato di propria iniziativa in caso di inerzia o mancato rispetto delle sue istruzioni entro il termine previsto. Dato che il trasferimento di compiti e poteri su un soggetto obbligato senza la richiesta specifica del supervisore del settore finanziario all'Autorità richiederebbe una decisione discrezionale da parte di quest'ultima, l'Autorità dovrebbe indirizzare una richiesta specifica a tal fine alla Commissione. Affinché la Commissione possa adottare una decisione coerente con il quadro dei compiti assegnati all'Autorità nel contesto del quadro AML/CFT, la richiesta dell'Autorità dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata motivazione e dovrebbe indicare una durata precisa della riassegnazione di compiti e poteri all'Autorità. L'orizzonte temporale per la riassegnazione dei poteri dovrebbe corrispondere al tempo di cui l'Autorità necessita per affrontare i rischi a livello di soggetto e non dovrebbe superare i tre anni. La Commissione dovrebbe adottare una decisione che trasferisca i poteri e i compiti di supervisione del soggetto all'Autorità rapidamente e, in ogni caso, ***senza indebito ritardo. Tale decisione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.***

(29 bis) ***In casi specifici, a seguito di una richiesta di un supervisore del settore finanziario, l'Autorità dovrebbe valutare se sia necessario esercitare una supervisione diretta conformemente al presente regolamento nei confronti dei soggetti obbligati non selezionati al fine di garantire l'applicazione coerente di livelli elevati di supervisione. Gli Stati membri potrebbero stabilire, per quanto riguarda la delega di responsabilità, modalità specifiche che è necessario osservare prima che le rispettive autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi di delega e potrebbero limitare l'ambito di applicazione della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace dei partecipanti o dei gruppi di partecipanti transfrontalieri ai mercati finanziari. La richiesta del supervisore del settore finanziario dovrebbe essere accompagnata da una relazione che indichi i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio del pertinente soggetto obbligato non selezionato. Nei casi in cui l'Autorità non sia d'accordo con la richiesta del supervisore del settore finanziario, dovrebbe consultarsi con tale supervisore prima della sua valutazione finale in merito alla necessità di sottoporre il soggetto obbligato non selezionato alla supervisione AML/CFT dell'Autorità. Se l'Autorità è d'accordo con la richiesta del supervisore del settore finanziario, l'Autorità dovrebbe assumere i pertinenti compiti e poteri relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato non selezionato dal supervisore del settore finanziario interessato all'Autorità. Tale decisione dovrebbe inoltre essere trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.***

(29 ter) ***L'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo importante nella risoluzione delle controversie tra i supervisori del settore finanziario in situazioni transfrontaliere in relazione al presente regolamento, assistendo tali supervisori nel raggiungimento di un accordo. Tale assistenza dovrebbe avvenire su richiesta di uno o più dei supervisori del settore finanziario interessati, qualora sia possibile accertare, sulla base di ragioni oggettive, una controversia tra i supervisori del settore finanziario. I supervisori del settore finanziario interessati dovrebbero informare senza indebito ritardo l'Autorità del mancato raggiungimento di un accordo.***

(29 quater) ***Il comitato esecutivo dovrebbe valutare se l'Autorità è in grado di agire su richiesta dei supervisori del settore finanziario interessati. L'Autorità dovrebbe fissare un termine per la conciliazione tra i supervisori del settore finanziario, tenendo conto degli eventuali termini previsti in materia dal diritto dell'Unione, nonché della complessità e dell'urgenza della***

questione. In tale fase l'Autorità dovrebbe fungere da mediatore. Nei casi in cui i supervisori del settore finanziario interessati non riescano a raggiungere un accordo entro la fase di conciliazione, l'Autorità dovrebbe poter adottare una decisione per imporre a tali supervisori di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. La decisione dell'Autorità dovrebbe essere vincolante per i supervisori del settore finanziario interessati. La decisione dell'Autorità dovrebbe poter imporre ai supervisori del settore finanziario di revocare o di modificare una decisione da essi adottata o di fare uso dei poteri di cui essi dispongono a norma del pertinente diritto dell'Unione. L'Autorità dovrebbe notificare ai supervisori del settore finanziario interessati la conclusione della procedura. Il presidente dell'Autorità dovrebbe esporre, nella relazione annuale dell'Autorità, la natura e il tipo di controversie fra supervisori del settore finanziario, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per risolverle.

(30) Al fine di migliorare le prassi di supervisione nel settore non finanziario, l'Autorità dovrebbe effettuare verifiche inter pares delle autorità di supervisione nel settore non finanziario, comprese le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione, e pubblicare relazioni contenenti le sue conclusioni; tali relazioni potrebbero essere accompagnate da orientamenti o raccomandazioni indirizzati alle autorità pubbliche competenti, comprese le autorità pubbliche che supervisionano gli organi di autoregolamentazione. *Nell'effettuare tali verifiche inter pares, l'Autorità non dovrebbe duplicare le valutazioni esistenti e dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni pertinenti.* Gli organi di autoregolamentazione dovrebbero essere in grado di partecipare alle verifiche inter pares.

(30 bis) La cooperazione tra i supervisori nazionali è essenziale per garantire un approccio comune in materia di supervisione in tutta l'Unione. Per essere efficace, è altresì essenziale che tale cooperazione sia sfruttata nella massima misura possibile. Di conseguenza, è opportuno incaricare l'Autorità di decidere se sia necessario istituire collegi di supervisione AML/CFT per quanto riguarda i soggetti obbligati del settore non finanziario che operano in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in diversi Stati membri e che hanno un fatturato annuo significativo a livello dell'UE. L'Autorità dovrebbe, inoltre, agevolare il funzionamento dei collegi di supervisione AML/CFT e contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione nonché alla promozione di livelli elevati di supervisione.

(31) Con l'obiettivo di aumentare l'efficacia dell'attuazione delle misure AML/CFT anche nel settore non finanziario, l'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di indagare in merito a eventuali violazioni o applicazioni scorrette del diritto dell'Unione da parte delle autorità di supervisione di tale settore, comprese le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione. *L'autorità nazionale di vigilanza dovrebbe poter chiedere una deroga a tale norma qualora vi sia un rischio di interferenza con l'indipendenza della magistratura.*

(31 bis) Tenendo conto della natura transfrontaliera del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il coordinamento e la cooperazione tra le FIU sono estremamente importanti. Al fine di migliorare tale coordinamento e tale cooperazione e, in particolare, per garantire che i soggetti di interesse per la FIU in altri Stati membri siano identificati, insieme ai loro proventi e ai loro fondi, l'Autorità e le FIU dovrebbero costituire un meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU. L'obiettivo del meccanismo dovrebbe essere quello di prevenire, individuare e combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel mercato interno, facilitare la cooperazione tra le FIU, sostenere e, in alcuni casi, avviare analisi congiunte al fine di raccogliere tutte le informazioni pertinenti,

individuare tendenze e fattori rilevanti nella valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a livello nazionale e dell'Unione, come pure scambiare pareri su questioni legate alla cooperazione, come ad esempio la cooperazione efficace tra le FIU, nonché tra le FIU e le unità di informazione finanziaria di paesi terzi. A tal fine, Europol, Eurojust e l'EPPO dovrebbero disporre di funzionari di collegamento presenti nei locali dell'Autorità, in modo da garantire una cooperazione agevole.

- (31 ter)** *L'Autorità dovrebbe sostenere le FIU in relazione ai compiti seguenti: sostenere, coordinare e, se necessario, dirigere le analisi congiunte da svolgere con le FIU pertinenti, nonché sviluppare metodi e procedure per coordinarne e facilitarne la pianificazione, l'organizzazione e lo svolgimento; sostenere la cooperazione tra le FIU, in particolare sviluppando le migliori prassi, i metodi e i formati; sviluppare le conoscenze di esperti sui metodi di rilevamento, analisi e divulgazione; sviluppare criteri per l'individuazione di casi transfrontalieri che le FIU sono tenute a condividere; preparare indicatori, formati e contenuti per il rilevamento e la comunicazione delle segnalazioni di operazioni sospette e di altre informazioni ricevute dalle FIU; seguire la gestione, la manutenzione e l'aggiornamento di FIU.net e lo sviluppo di strumenti informatici e di intelligenza artificiale per la condivisione sicura di informazioni; seguire i lavori dei consessi internazionali ed europei sulle questioni relative alle FIU. Nello svolgimento di tali compiti, l'Autorità dovrebbe disporre di risorse umane, finanziarie e informatiche dedicate e dovrebbe garantire la loro indipendenza dalle funzioni di supervisione di cui al capo II, sezioni da 2 a 6.*
- (32)** *Al fine di analizzare le attività sospette che interessano più giurisdizioni, le FIU pertinenti che hanno ricevuto segnalazioni collegate dovrebbero essere in grado di condurre in modo efficiente analisi congiunte di casi di interesse comune. A tal fine l'Autorità dovrebbe essere in grado di avviare, proporre, coordinare e sostenere con tutti i mezzi adeguati le analisi congiunte di operazioni o attività transfrontaliere sospette, nonché di adottare procedure interne sui metodi e i criteri per la selezione e la definizione delle priorità dei casi rilevanti per le analisi congiunte. Le FIU pertinenti dovrebbero partecipare allo svolgimento di analisi congiunte. Eccezionalmente, una FIU potrebbe rifiutarsi di partecipare allo svolgimento dell'analisi congiunta, spiegando e motivando debitamente il rifiuto per iscritto all'Autorità. L'Autorità dovrebbe fornire senza indugio tali spiegazioni e motivazioni alle altre FIU coinvolte.*
- (32 bis)** *Le analisi congiunte dovrebbero essere avviate con l'obiettivo di stabilire collegamenti transfrontalieri tra operazioni sospette e possibili attività criminali sottostanti, al fine di prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nell'effettuare le analisi, l'Autorità e le FIU dovrebbero divulgare i loro risultati nonché ulteriori informazioni alle autorità competenti, compreso, se del caso, a Europol, ove vi siano motivi per sospettare il riciclaggio di denaro, reati presupposti associati o il finanziamento del terrorismo. I delegati delle FIU che partecipano all'analisi congiunta dovrebbero avere accesso, direttamente o indirettamente, a tutti i dati relativi all'oggetto dell'analisi congiunta e dovrebbero essere in grado di trattare tali dati ai fini dello svolgimento dell'analisi congiunta in conformità con le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la ricezione e l'analisi di operazioni sospette e altre informazioni in conformità dell'articolo 17 [inserire il riferimento alla proposta di sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final]. Su esplicito consenso delle FIU che partecipano alle analisi congiunte, il personale dell'Autorità che sostiene lo svolgimento di tali analisi dovrebbe essere in grado di ricevere e trattare i dati necessari relativi ai casi analizzati. Al fine di facilitare la cooperazione con Europol, ove pertinente, Europol dovrebbe*

poter partecipare all'analisi congiunta, previo accordo delle FIU partecipanti, se tale analisi congiunta è richiesta da una FIU. Europol dovrebbe avere accesso a una parte o alla totalità dei dati con il consenso esplicito delle FIU partecipanti e i dati di Europol dovrebbero essere trattati conformemente al [inserire il riferimento al regolamento (UE) 2016/794 (rifusione)].

- (33) Al fine di migliorarne l'efficacia, l'Autorità dovrebbe essere in grado di **stabilire e riesaminare i** metodi, **le** procedure e **lo** svolgimento delle analisi congiunte, allo scopo di individuare gli insegnamenti tratti e di migliorare e promuovere tali analisi. Il riscontro ottenuto in merito all'analisi congiunta dovrebbe consentire all'Autorità di emanare conclusioni e raccomandazioni che, in ultima analisi, porterebbero al regolare perfezionamento e miglioramento dei metodi e delle procedure per lo svolgimento di analisi congiunte.
- (34) Al fine di agevolare e migliorare la cooperazione tra le FIU e l'Autorità, anche con l'obiettivo di condurre analisi congiunte, le FIU dovrebbero essere in grado di delegare un membro del personale per ciascuna FIU all'Autorità ■ . I delegati delle FIU nazionali dovrebbero sostenere il personale dell'Autorità nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle FIU, compresi lo svolgimento di analisi congiunte e la preparazione di valutazioni delle minacce e analisi strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. **A tale proposito, le FIU deleganti dovrebbero facilitare l'esercizio delle funzioni dei delegati FIU interessati e astenersi da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla loro carriera o sul loro status nel sistema nazionale. In particolare, le FIU dovrebbero fornire ai delegati FIU interessati le risorse e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni, assicurando che siano pienamente integrate nella FIU delegante e che continuino a essere in grado di ricevere e analizzare le operazioni sospette e altre informazioni in conformità dell'articolo 17 [inserire il riferimento – proposta di sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final].** Oltre alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe incoraggiare e agevolare varie forme di assistenza reciproca tra le FIU, compresa la formazione e gli scambi di personale al fine di migliorare lo sviluppo di capacità e consentire lo scambio di conoscenze e buone prassi tra le FIU. **L'Autorità dovrebbe inoltre facilitare lo sviluppo o l'acquisizione di strumenti e servizi informatici per potenziare le proprie capacità di analisi e quelle delle FIU, ad esempio riguardo all'analisi della blockchain e ai dati commerciali, ove opportuno.**
- (35) L'Autorità dovrebbe gestire, ospitare e sottoporre a manutenzione FIU.net, il sistema informatico dedicato che consente alle FIU di cooperare e scambiarsi informazioni tra di loro e, se del caso, con le loro controparti di paesi terzi e con terze parti. ■ L'Autorità dovrebbe mantenere il sistema aggiornato, **tenendo conto delle esigenze espresse dalle FIU.** A tal fine l'Autorità, **in consultazione con il garante europeo della protezione dei dati,** dovrebbe garantire che in ogni momento, per lo sviluppo di FIU.net, venga utilizzata la tecnologia allo stato dell'arte più avanzata disponibile, **comprese soluzioni basate sulla tecnologia blockchain.**
- (36) Al fine di stabilire prassi uniformi, efficienti ed efficaci in materia di supervisione e di FIU e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe poter emanare orientamenti e formulare raccomandazioni indirizzate a tutti i soggetti obbligati o a una categoria di essi e a tutte le autorità di supervisione e le FIU o a una categoria di esse. Tali orientamenti e raccomandazioni potrebbero essere emanati in virtù di un conferimento specifico di poteri negli atti applicabili dell'Unione, oppure su iniziativa dell'Autorità, laddove vi sia la necessità di rafforzare il quadro AML/CFT a livello di Unione.
- (36 bis) **Al fine di migliorare le pratiche delle FIU, l'Autorità dovrebbe effettuare verifiche inter pares e pubblicare relazioni che ne illustrino i risultati. Tali relazioni potrebbero essere**

accompagnate da orientamenti o raccomandazioni rivolte alle FIU pertinenti. Le FIU dovrebbero poter partecipare a verifiche inter pares caso per caso. L'Autorità dovrebbe stabilire norme dettagliate sulla riservatezza degli scambi con le FIU e altri attori pertinenti nel contesto delle verifiche inter pares, ivi compresi i risultati di tali verifiche.

- (36 ter) L'Autorità dovrebbe essere responsabile della supervisione efficace e coerente dei soggetti obbligati e delle autorità competenti per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione di sanzioni finanziarie mirate e dovrebbe fungere da punto di contatto centrale, assicurando la sensibilizzazione dei soggetti obbligati e una comunicazione ininterrotta con gli stessi al fine di migliorare la conformità. A tal proposito, l'Autorità dovrebbe monitorare l'attuazione e l'applicazione di sanzioni finanziarie mirate in tutti gli Stati membri, sostenendo le autorità competenti nei loro sforzi per applicare sanzioni finanziarie mirate, anche fungendo da punto di contatto centrale per le autorità competenti per la condivisione di informazioni sulle persone designate, sul loro patrimonio e sulle persone giuridiche controllate. L'Autorità dovrebbe inoltre fornire orientamenti e assistenza nell'applicazione delle sanzioni finanziarie mirate.*
- (36 quater) Un'attuazione incoerente delle misure restrittive ostacola la capacità dell'Unione di parlare con una sola voce. È quindi fondamentale che le misure restrittive dell'Unione siano attuate in modo completo e che qualsiasi violazione di tali misure non apporti alcun beneficio. È inoltre necessario garantire che i beni di persone e soggetti che violano le misure restrittive possano essere efficacemente confiscati in futuro. Il bilancio dell'Unione può svolgere un ruolo importante a tale riguardo. L'Autorità dovrebbe altresì cooperare con gli uffici per il recupero dei beni negli Stati membri e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella [inserire il riferimento – proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni, COM(2022) 245 final].*
- (36 quinquies) L'Autorità dovrebbe specificare il formato da utilizzare per richiedere, raccogliere o scambiare informazioni al fine di migliorare la comparabilità delle informazioni e garantire l'efficienza della segnalazione.*
- (37) L'istituzione di una struttura di governance solida all'interno dell'Autorità è essenziale per assicurare l'esercizio efficace dei compiti assegnati all'Autorità e un processo decisionale efficiente ed obiettivo. In ragione della complessità e della varietà dei compiti conferiti all'Autorità tanto nel settore della supervisione quanto in quello delle FIU, le decisioni non possono essere prese da un unico organo direttivo, come spesso accade in seno alle agenzie decentrate. Mentre alcuni tipi di decisioni, come le decisioni sull'adozione di strumenti comuni, devono essere prese dai rappresentanti delle autorità competenti o delle FIU, e rispettare le modalità di voto di cui al TFUE, alcune altre decisioni, quali quelle indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati o singole autorità, richiedono un organo decisionale più ridotto, i cui membri dovrebbero essere soggetti a disposizioni adeguate di materia di responsabilità. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe comprendere un consiglio generale e un comitato esecutivo composto da cinque membri indipendenti a tempo pieno e dal presidente dell'Autorità.
- (38) Al fine di garantire la competenza pertinente, il consiglio generale dovrebbe disporre di due composizioni. Per tutte le decisioni sull'adozione di atti di applicazione generale quali le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e i pareri relativi alle FIU, dovrebbe essere composto dai capi delle FIU degli Stati membri ("consiglio generale nella composizione FIU"). Per gli stessi tipi di atti relativi alla supervisione diretta o indiretta di soggetti obbligati finanziari e non finanziari, tale consiglio dovrebbe essere composto dai capi dei supervisori AML/CFT che sono autorità pubbliche ("consiglio generale nella composizione di supervisione"). Tutte le parti rappresentate nel consiglio generale si

dovrebbero sforzare di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori di tale consiglio. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne in seno al consiglio generale.

- (39) Ai fini di un processo decisionale agevole, si dovrebbero suddividere i compiti in maniera chiara: il consiglio generale nella composizione FIU dovrebbe pronunciarsi in merito alle misure pertinenti per le FIU, mentre il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe emettere una decisione in merito agli atti delegati, agli orientamenti e alle misure analoghe rivolti ai soggetti obbligati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe inoltre essere in grado di formulare il proprio parere e fornire la propria consulenza al comitato esecutivo in relazione a tutti i progetti di decisione rivolti a singoli soggetti obbligati selezionati proposti dai gruppi di supervisione congiunti. In assenza di tale parere o consulenza, le decisioni dovrebbero essere prese dal comitato esecutivo. Ogni volta che, nella decisione finale, il comitato esecutivo si discosta da quanto consigliato dal consiglio generale nella composizione di supervisione, esso dovrebbe spiegarne i motivi per iscritto.
- (40) Ai fini delle operazioni di voto e dell'adozione di decisioni, ogni Stato membro dovrebbe disporre di un rappresentante votante. Di conseguenza i capi delle autorità pubbliche dovrebbero nominare un rappresentante permanente in veste di membro votante in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. In alternativa, a seconda dell'oggetto della decisione o dell'ordine del giorno di una determinata riunione del consiglio generale, le autorità pubbliche di uno Stato membro possono decidere di nominare un rappresentante ad hoc. Le disposizioni pratiche relative al processo decisionale e al voto da parte dei membri del consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del consiglio generale, che sarà elaborato dall'Autorità.
- (41) Il presidente dell'Autorità dovrebbe presiedere le riunioni del consiglio generale e avere diritto di voto quando le decisioni sono prese a maggioranza semplice. La Commissione dovrebbe fungere da membro senza diritto di voto in seno al consiglio generale. Al fine di stabilire una buona cooperazione con altre istituzioni pertinenti, il consiglio generale dovrebbe altresì essere in grado di ammettere altri osservatori senza diritto di voto, quali un rappresentante del meccanismo di vigilanza unico e di ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza (l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)) per il consiglio generale nella sua composizione di supervisione e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), della Procura europea (EPPO) e di Eurojust per il consiglio generale nella sua composizione FIU, quando vengono discusse o decise questioni rientranti nei loro rispettivi mandati. Al fine di consentire un processo decisionale agevole, le decisioni del consiglio generale dovrebbero essere prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le decisioni riguardanti i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni che dovrebbero essere prese a maggioranza qualificata dei rappresentanti degli Stati membri conformemente alle modalità di voto del TFUE.
- (42) L'organo direttivo dell'Autorità dovrebbe essere il comitato esecutivo composto dal presidente dell'Autorità e da cinque membri a tempo pieno, nominati dal **Parlamento europeo e dal Consiglio** sulla base di un elenco ristretto **di candidati qualificati elaborato dalla** Commissione. Al fine di assicurare un processo decisionale rapido ed efficiente, il comitato esecutivo dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di tutti i compiti dell'Autorità, fatta eccezione nei casi in cui l'adozione di decisioni specifiche è esplicitamente

assegnata al consiglio generale. Al fine di garantire l'obiettività e l'adeguata rapidità del processo decisionale nel settore della supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati, il comitato esecutivo dovrebbe prendere tutte le decisioni vincolanti indirizzate ai soggetti obbligati selezionati. Inoltre, unitamente a un rappresentante della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere collettivamente responsabile delle decisioni amministrative e di bilancio dell'Autorità. ■

- (43) Al fine di consentire decisioni rapide, tutte le decisioni del comitato esecutivo, comprese quelle in cui la Commissione ha diritto di voto, dovrebbero essere prese a maggioranza semplice e il voto del presidente dovrebbe essere decisivo in caso di parità. ■
- (44) Al fine di assicurare il funzionamento indipendente dell'Autorità, i cinque membri del comitato esecutivo e il presidente dell'Autorità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Tanto durante quanto in seguito al loro mandato, dovrebbero comportarsi con integrità e discrezione per quanto concerne l'accettazione di determinate funzioni o di determinati vantaggi. Al fine di evitare di dare l'impressione che un membro del comitato esecutivo possa sfruttare la propria posizione di membro del comitato esecutivo dell'Autorità per ottenere una nomina di alto livello nel settore privato in seguito al suo mandato e per prevenire qualsiasi conflitto di interessi dopo l'impiego pubblico, dovrebbe essere introdotto un periodo di riflessione per i cinque membri del comitato esecutivo, compreso il presidente dell'Autorità.
- (45) Il presidente dell'Autorità dovrebbe essere nominato sulla base di criteri oggettivi dal Consiglio in seguito ad approvazione da parte del Parlamento europeo. La persona scelta dovrebbe rappresentare l'Autorità nei confronti dell'esterno e dovrebbe riferire sull'esecuzione dei compiti dell'Autorità.
- (46) Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere nominato ■ sulla base di ***criteri oggettivi dal comitato esecutivo, previa approvazione del Parlamento europeo***. Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere un alto funzionario amministrativo dell'Autorità, incaricato della gestione quotidiana della stessa e responsabile dell'amministrazione del bilancio, degli appalti, delle assunzioni e del personale.
- (47) Al fine di tutelare efficacemente i diritti delle parti interessate, per ragioni di semplificazione delle procedure e per ridurre l'onere della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Autorità dovrebbe riconoscere alle persone fisiche e giuridiche la possibilità di ***presentare un ricorso contro le*** decisioni prese in virtù dei poteri di supervisione diretta conferiti all'Autorità dal presente regolamento e adottate nei loro confronti o che le riguardano direttamente e individualmente. L'indipendenza e l'obiettività delle decisioni prese dalla commissione amministrativa del ***ricorso*** dovrebbero essere garantite tra l'altro dalla sua composizione di cinque persone indipendenti e adeguatamente qualificate. Le decisioni della commissione amministrativa del ***ricorso*** dovrebbero a loro volta essere impugnabili adendo la Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (48) ***È necessario che l'Autorità sia dotata delle risorse umane e finanziarie necessarie affinché possa adempiere agli obiettivi, ai compiti e alle responsabilità di cui al presente regolamento. Al fine di garantire che l'Autorità possa rispondere in modo flessibile alle esigenze in materia di risorse umane, è opportuno, in particolare, che essa goda di autonomia per quanto riguarda l'assunzione di agenti contrattuali.*** Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Autorità, il finanziamento dovrebbe essere assicurato, ***a seconda dei compiti e delle funzioni***, da una combinazione di commissioni imposte a determinati soggetti obbligati e da un

contributo del bilancio dell'Unione. Il bilancio dell'Autorità dovrebbe far parte del bilancio dell'Unione. **Il contributo a carico del bilancio dell'Unione deve essere deciso** dall'autorità di bilancio **mediante la procedura di bilancio**. **A tal fine**, l'Autorità dovrebbe presentare alla Commissione **uno stato di previsione**. **Essa dovrebbe inoltre adottare le norme finanziarie previa consultazione della Commissione**.

- (49) Al fine di assicurare che l'Autorità possa altresì adempiere i suoi compiti di supervisore diretto e indiretto dei soggetti obbligati, dovrebbe essere introdotto un meccanismo adeguato per la determinazione e la riscossione delle commissioni. Per quanto concerne le commissioni riscosse presso i soggetti obbligati selezionati e alcuni soggetti obbligati non selezionati, la metodologia per il loro calcolo e il processo per la loro riscossione dovrebbero essere stabiliti in un atto delegato della Commissione. La metodologia dovrebbe essere basata sul rischio dei soggetti sottoposti a supervisione diretta e indiretta nonché sul loro fatturato o sulle loro entrate. **La metodologia stabilita dovrebbe garantire entrate sufficienti e stabili per l'Autorità, assicurando la prevedibilità del contributo a carico del bilancio dell'Unione, in modo da permettere all'Autorità di svolgere le proprie funzioni**.
- (50) Le norme sull'istituzione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, così come sulla presentazione dei conti annuali della stessa, dovrebbero rispettare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione⁹ per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
- (51) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente le frodi interne, la corruzione o qualsiasi altra attività illegale in seno all'Autorità, quest'ultima dovrebbe essere soggetta al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). L'Autorità dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne dell'OLAF, che dovrebbe essere in grado di effettuare controlli in loco nel suo settore di competenza.
- (52) Come dichiarato nella strategia dell'Unione europea per la cibersecurity¹⁰, è essenziale garantire un livello elevato di ciberresilienza presso tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi dell'UE in ragione del contesto sempre più ostile in termini di minacce. Il direttore esecutivo dovrebbe quindi garantire un'adeguata gestione del rischio informatico, una solida governance informatica interna e un finanziamento sufficiente della sicurezza informatica. L'Autorità dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea (CERT-UE) e segnalare gli incidenti gravi entro 24 ore a tale squadra e alla Commissione.
- (53) L'Autorità dovrebbe rispondere tanto al Parlamento europeo quanto al Consiglio dell'esecuzione dei suoi compiti e dell'attuazione del presente regolamento. Il presidente dell'Autorità dovrebbe presentare ogni anno una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
- (54) Il personale dell'Autorità dovrebbe essere composto da agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, nonché da delegati nazionali messi a disposizione dell'Autorità dalle FIU dell'Unione. L'Autorità, in accordo con la Commissione, dovrebbe adottare le misure di esecuzione pertinenti a norma delle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei

⁹ Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1*).

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001>.

funzionari¹¹.

- (55) Al fine di assicurare che le informazioni riservate siano trattate di conseguenza, tutti i membri degli organi direttivi dell'Autorità, tutto il personale dell'Autorità, compreso quello distaccato e quello messo a disposizione dell'Autorità, nonché tutte le persone che svolgono compiti per conto dell'Autorità su base contrattuale, dovrebbero essere soggetti all'obbligo del segreto professionale, compresi gli obblighi e le restrizioni di riservatezza derivanti dalle pertinenti disposizioni della legislazione dell'Unione e relativi ai compiti specifici dell'Autorità. Tuttavia, gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale non dovrebbero impedire all'Autorità di cooperare con, scambiare informazioni con o divulgarle ad altre autorità od organismi nazionali o dell'Unione pertinenti, laddove ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e qualora tale cooperazione e tali obblighi di scambio di informazioni siano previsti dal diritto dell'Unione.
- (56) Fatti salvi gli obblighi di riservatezza che si applicano al personale e ai rappresentanti dell'Autorità conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe essere soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². In linea con le restrizioni relative alla riservatezza e al segreto professionale concernenti i compiti di supervisione nonché di sostegno e coordinamento delle FIU dell'Autorità, tale accesso non dovrebbe essere esteso alle informazioni riservate trattate dal personale dell'Autorità. In particolare tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU dell'UE che sono in possesso dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU dovrebbero essere considerati riservati. Per quanto concerne i compiti di supervisione, in linea di principio, l'accesso alle informazioni o ai dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti nel processo di svolgimento dei compiti e delle attività relativi alla supervisione diretta dovrebbe essere trattato come riservato e non soggetto ad alcuna divulgazione. Tuttavia le informazioni riservate elencate che si riferiscono a una procedura di supervisione possono essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo delle persone fisiche e giuridiche diverse dalla parte in questione alla protezione dei loro segreti commerciali.
- (57) Fatto salvo qualsiasi regime linguistico specifico che potrebbe essere adottato nell'ambito del sistema di supervisione antiriciclaggio e con soggetti obbligati selezionati, il regolamento n. 1 del Consiglio¹³ dovrebbe applicarsi all'Autorità e i servizi di traduzione eventualmente necessari per il funzionamento dell'Autorità dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
- (58) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e delle loro autorità, il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dovrebbe essere considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell'articolo 5, **paragrafo 1, lettera a)**, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo

¹¹ Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385).

¹² Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

¹³ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

e del Consiglio¹⁴ e dell'articolo 6, **paragrafo 1, lettera b)**, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, **o, se necessario, per il rispetto di un obbligo giuridico al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725 o dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679.** Nello sviluppare qualsiasi strumento o nell'adottare qualsiasi decisione che possa incidere sulla protezione dei dati personali, l'Autorità dovrebbe **consultare** il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 e con il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 al fine di evitare duplicazioni di sforzi.

(58 bis) L'Autorità dovrebbe predisporre meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali ed effettive del regolamento [inserire il riferimento al regolamento sui trasferimenti di fondi] o del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final] da parte dei soggetti obbligati o di violazioni potenziali ed effettive della [inserire il riferimento – proposta di sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final] da parte dei soggetti obbligati, delle autorità di supervisione, delle FIU o delle autorità competenti dell'attuazione di sanzioni finanziarie mirate. A tal fine, l'Autorità dovrebbe garantire un livello elevato di protezione delle persone che segnalano tali violazioni, almeno equivalente al livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione previsto dalla direttiva (UE) 2019/1937.

(58 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone, compresi i dipendenti e i rappresentanti del soggetto obbligato, le autorità di supervisione, le FIU o le autorità competenti dell'attuazione di sanzioni finanziarie mirate, che segnalano all'Autorità violazioni effettive o potenziali del regolamento [inserire il riferimento al regolamento sui trasferimenti di fondi] o del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final] o violazioni della [inserire il riferimento – proposta di sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final], siano tutelate legalmente da qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le persone esposte a minacce, atti ostili o atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo per aver segnalato all'Autorità violazioni potenziali o effettive del regolamento [inserire il riferimento al regolamento sui trasferimenti di fondi] o del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final] o violazioni della [inserire il riferimento – proposta di sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final], abbiano il diritto di sporgere denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti. Fatta salva la riservatezza delle informazioni raccolte dalle FIU, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali persone godano del diritto a un ricorso effettivo per tutelare i propri diritti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile. Conformemente all'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero inoltre prevedere sanzioni proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false.

¹⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

¹⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (59) L'Autorità dovrebbe stabilire relazioni di cooperazione con le agenzie e gli organi dell'Unione pertinenti, tra i quali Europol, Eurojust, la Procura europea e le autorità europee di vigilanza, ossia l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. Al fine di migliorare la supervisione intersettoriale e conseguire una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e i supervisori AML/CFT, l'Autorità dovrebbe inoltre stabilire relazioni di cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza prudenziale dei soggetti obbligati del settore finanziario, compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹⁶, nonché con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e le autorità designate dei sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di concludere accordi o protocolli d'intesa con tali organismi, anche per quanto concerne qualsiasi scambio di informazioni necessario all'adempimento dei rispettivi compiti dell'Autorità e di tali organismi. L'Autorità dovrebbe fare del suo meglio per condividere le informazioni con tali organismi su loro richiesta, entro i limiti posti dai vincoli giuridici, compresa la normativa in materia di protezione dei dati. Inoltre l'Autorità dovrebbe consentire un efficace scambio di informazioni tra tutti i supervisori del settore finanziario nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT e le suddette autorità; tale cooperazione e scambio di informazioni dovrebbe avvenire in modo strutturato ed efficiente.
- (60) I partenariati pubblico-privato ("PPP") sono diventati consessi sempre più importanti per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le FIU, varie autorità nazionali di supervisione e di contrasto e i soggetti obbligati in alcuni Stati membri. Qualora l'Autorità agisca in veste di supervisore diretto di soggetti obbligati selezionati che fanno parte di un partenariato pubblico-privato in uno Stato membro, potrebbe essere utile che anche l'Autorità vi partecipi, alle condizioni stabilite dalla o dalle autorità pubbliche nazionali pertinenti che hanno istituito il partenariato in questione e con il loro esplicito accordo.
- (60 bis) L'Autorità dovrebbe essere in grado di stringere accordi di cooperazione con le FIU e i soggetti obbligati selezionati nonché altri soggetti obbligati nel settore finanziario e non finanziario. Tali accordi di cooperazione dovrebbero inoltre poter prevedere la partecipazione delle autorità di supervisione, delle FIU, di Europol e delle autorità di protezione dei dati a livello nazionale e dell'Unione.***
- (61) Considerando che la cooperazione tra le autorità di supervisione, amministrative e di contrasto è fondamentale per contrastare con successo il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e che alcune autorità e organismi dell'Unione svolgono compiti o mandati specifici in questo settore, l'Autorità dovrebbe assicurarsi di essere in grado di cooperare con tali autorità e organismi, in

¹⁶ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

¹⁷ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

¹⁸ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

particolare con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. Laddove sia necessario stabilire accordi di lavoro specifici o concludere protocolli d'intesa tra l'Autorità e tali organismi e autorità, l'Autorità dovrebbe essere in grado di procedere in tal senso. L'accordo dovrebbe avere natura strategica e tecnica, non dovrebbe comportare la condivisione di informazioni riservate od operative in possesso dell'Autorità e dovrebbe tener conto dei compiti già svolti dalle altre istituzioni, dagli altri organi od organismi dell'Unione in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

(62) Poiché tanto i reati presupposti quanto il reato stesso di riciclaggio hanno spesso natura globale e dato che i soggetti obbligati dell'Unione operano anche con e in paesi terzi, una cooperazione efficace con tutte le autorità pertinenti di paesi terzi nei settori di supervisione e funzionamento delle FIU è fondamentale per rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Data la combinazione unica della supervisione diretta e indiretta e di compiti e poteri legati alla cooperazione con le FIU, l'Autorità dovrebbe essere in grado di assumere un ruolo attivo in tali accordi di cooperazione esterna. In particolare l'Autorità dovrebbe avere il potere di sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU. Il ruolo dell'Autorità potrebbe essere particolarmente utile nei casi in cui l'interazione di diverse autorità pubbliche e FIU dell'Unione con le autorità di paesi terzi riguardi questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità. In tali casi l'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nell'agevolare tale interazione.

(62 bis) È essenziale che l'Unione si unisca agli sforzi globali per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in particolare al lavoro svolto da organizzazioni internazionali attive nell'ambito dell'AML/CFT come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Nella riunione ministeriale del GAFI del 12 aprile 2019, la Commissione ha approvato, a nome dell'Unione, la dichiarazione ministeriale del GAFI e il mandato rivisto del GAFI. In quanto membro del GAFI, la Commissione deve garantire una rappresentanza unita, comune, coerente ed efficace degli interessi dell'Unione in seno al GAFI. Dati i suoi compiti e poteri in materia di AML/CFT, l'Autorità dovrebbe contribuire alla rappresentanza dell'Unione e alla difesa dei suoi interessi nelle sedi internazionali, anche assistendo la Commissione nei suoi compiti relativi all'adesione dell'Unione al GAFI e sostenendo il lavoro e gli obiettivi del gruppo Egmont delle FIU e di MONEYVAL, tra gli altri.

(63) Dato che l'Autorità disporrà di una gamma completa di poteri e compiti relativi alla supervisione diretta e indiretta e alla sorveglianza di tutti i soggetti obbligati, è necessario che tali poteri rimangano consolidati all'interno di un unico organismo dell'Unione e non diano luogo a competenze in conflitto con quelle di altri organismi dell'Unione. Di conseguenza l'Autorità bancaria europea non dovrebbe mantenere i suoi compiti e poteri relativi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e i rispettivi articoli del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ dovrebbero essere soppressi. Le risorse assegnate all'Autorità bancaria europea per l'adempimento di tali compiti dovrebbero essere trasferite all'Autorità. Considerando che tutte e tre le autorità europee di vigilanza (ABE, ESMA ed EIOPA) collaboreranno con l'Autorità e potranno partecipare alle riunioni del consiglio generale nella composizione di supervisione in qualità di osservatori, occorre conferire all'Autorità la stessa possibilità di partecipare alle riunioni del consiglio di ciascuna delle

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

autorità europee di vigilanza. Nei casi in cui i rispettivi consigli delle autorità europee di vigilanza discutono o decidono in merito a questioni rilevanti per l'esecuzione dei compiti e dei poteri dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe poter partecipare alle loro riunioni in veste di osservatore. Gli articoli sulla composizione del consiglio delle autorità europee di vigilanza contenuti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, nel regolamento (UE) n. 1094/2010²⁰ e nel regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

- (64) L'Autorità dovrebbe essere pienamente operativa entro l'inizio del 2024. Tale termine dovrebbe conferire all'Autorità il tempo sufficiente per stabilire la propria sede nello Stato membro, come stabilito dal presente regolamento.
- (65) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 [e ha espresso un parere il ...],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE, STATUS GIURIDICO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Istituzione e ambito di intervento

1. L'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("l'Autorità") è istituita a partire dal 1° gennaio 2023.
2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento, in particolare quelli di cui all'articolo 6, e nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio²², della direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 [OP: inserire il numero successivo di COM(2021) 423 final] e del regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo [OP: inserire il numero successivo di COM(2021) 422 final], comprese tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, quelli di cui a qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che conferisca compiti all'Autorità nonché quelli di cui alla legislazione nazionale di attuazione della direttiva antiriciclaggio [OP: inserire il numero successivo di COM(2021) 423 final] o quelli di cui ad altre direttive che conferiscono compiti alle autorità di supervisione.
3. L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico, la stabilità *e l'integrità* del sistema

²⁰ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

²¹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

²² Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

finanziario dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno:

- (a) prevenendo l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- (b) contribuendo ad individuare e valutare i rischi *e le minacce* di riciclaggio, *in particolare dei sistemi più ampi e complessi associati alle organizzazioni criminali*, e di finanziamento del terrorismo in tutto il mercato interno, nonché i rischi e le minacce provenienti dall'esterno dell'Unione che incidono o sono suscettibili di incidere sul mercato interno;
- (c) assicurando una supervisione di qualità elevata nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AML/CFT") in tutto il mercato interno;
- (d) contribuendo a una convergenza in materia di supervisione nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in tutto il mercato interno;
- (e) contribuendo all'armonizzazione delle prassi nell'individuazione di flussi di denaro o attività transfrontalieri sospetti da parte delle unità di informazione finanziaria ("FIU");
- (f) sostenendo e coordinando lo scambio di informazioni tra le FIU e tra le FIU e altre autorità competenti.

Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell'articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del [OP: inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio COM(2021) 420] e all'articolo 2 del [OP: inserire il riferimento alla sesta direttiva antiriciclaggio COM(2021) 423], si applicano le seguenti definizioni:
 - (1) "soggetto obbligato selezionato": ente creditizio, ente finanziario o gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione che è soggetto alla supervisione diretta dell'Autorità ai sensi dell'articolo 13;
 - (2) "soggetto obbligato non selezionato": ente creditizio, ente finanziario o gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione che non è un soggetto obbligato selezionato;
 - (2 bis) "soggetto obbligato nel settore non finanziario": un soggetto obbligato elencato all'articolo 3 del [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio], diverso da un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione;**
 - (3) "sistema di supervisione AML/CFT": l'Autorità e le autorità di supervisione degli Stati membri;
 - (3 bis) "supervisore del settore finanziario": supervisore incaricato degli enti creditizi e degli enti finanziari;**

- (4) "supervisore del settore non finanziario": supervisore incaricato dei soggetti obbligati elencati all'articolo 3 del [regolamento antiriciclaggio] che non sono enti creditizi e enti finanziari;
- (5) "autorità non preposta all'AML/CFT":
 - (a) autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²³;
 - (b) la Banca centrale europea, quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;
 - (c) autorità di risoluzione designata in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - (d) autorità designata per i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5 bis) "massimo livello di consolidamento nell'Unione": il livello più elevato al quale un gruppo, comprese tutte le sue succursali o filiali all'interno e all'esterno dell'Unione, è consolidato nell'Unione, come determinato conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

Articolo 3

Status giuridico

1. L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Autorità è rappresentata dal suo presidente.

Articolo 4

Sede

L'Autorità ha sede a [...].

[La scelta dell'ubicazione della sede dell'Autorità è effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria, sulla base dei seguenti criteri:

- (a) non pregiudica l'esecuzione dei compiti e dei poteri dell'Autorità, l'organizzazione della sua struttura di governance, il funzionamento della sua organizzazione principale o il finanziamento principale delle sue attività;***

²³ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- (b) *assicura che l'Autorità sia in grado di assumere il personale altamente qualificato e specializzato necessario per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento;*
- (c) *assicura che l'Autorità possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;*
- (d) *garantisce un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi;*
- (e) *assicura una distribuzione geografica equilibrata delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE in tutta l'Unione;*
- (f) *garantisce che il suo quadro nazionale in materia di AML/CFT sia di comprovata qualità e reputazione e tragga vantaggio dall'esperienza delle autorità nazionali;*
- (g) *offre adeguate opportunità di formazione per le attività di AML/CFT;*
- (h) *consente una stretta cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione;*
- (i) *garantisce la sostenibilità e la sicurezza e la connettività digitali per quanto riguarda le infrastrutture fisiche e informatiche e le condizioni di lavoro.]*

CAPO II

COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

SEZIONE 1

COMPITI E POTERI

Articolo 5

Compiti

1. L'Autorità svolge i seguenti compiti in relazione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto il mercato interno:
 - (a) monitorare gli sviluppi nel mercato interno, ***rispondervi*** e valutare le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ***comprese le operazioni transfrontaliere***;
 - (b) monitorare gli sviluppi in paesi terzi, ***rispondervi*** e valutare le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione ai loro sistemi AML/CFT;
 - (b bis) ***contribuire alla compilazione degli elenchi dei paesi terzi ad alto rischio di cui al [inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio]***;
 - (c) raccogliere informazioni ***da soggetti obbligati selezionati e non selezionati***, dalle proprie attività di supervisione e da quelle dei supervisori e delle autorità di supervisione

in merito alle carenze individuate nell'applicazione delle norme AML/CFT da parte dei soggetti obbligati, la loro esposizione al rischio, le sanzioni comminate e le azioni correttive applicate;

- (d) istituire una banca dati centrale AML/CFT di informazioni raccolte da **soggetti obbligati selezionati e non selezionati**, supervisori e autorità di supervisione e tenerla aggiornata;
- (e) analizzare le informazioni raccolte nella banca dati centrale e condividere tali analisi con i supervisori e le autorità di supervisione su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere;
- (f) monitorare e sostenere l'attuazione **di sanzioni finanziarie mirate**, dei congelamenti e **confische** di beni nel contesto delle misure restrittive dell'Unione in tutto il mercato interno, **nonché pubblicare informazioni sui congelamenti, sui sequestri e sulle confische di beni**;
- (g) sostenere, agevolare e rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i soggetti obbligati e le autorità pubbliche al fine di sviluppare una comprensione comune dei rischi e delle minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui il mercato interno è esposto, **anche partecipando a partenariati pubblico-privato o ad accordi di collaborazione analoghi**;
- (g bis) rilasciare pubblicazioni e offrire formazione e altri servizi ai soggetti obbligati e non obbligati al fine di sensibilizzare e affrontare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i rischi legati alle sanzioni finanziarie mirate;**
- (g ter) condurre le verifiche inter pares del rispetto, da parte dei soggetti responsabili dei registri centrali dei titolari effettivi, dei requisiti di cui al capo II, sezione 1, della direttiva [inserire il riferimento – proposta di sesta direttiva antiriciclaggio];**
- (h) intraprendere ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento e da altri atti legislativi.

2. L'Autorità svolge i seguenti compiti nei confronti di soggetti obbligati selezionati:

- (a) garantire il rispetto a livello di gruppo degli obblighi applicabili ai soggetti obbligati selezionati ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e di qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli istituti finanziari obblighi in materia di AML/CFT, **compresi gli obblighi relativi a sanzioni finanziarie mirate**;
- (b) effettuare revisioni e valutazioni della supervisione a livello di singolo soggetto e di gruppo per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dai soggetti obbligati selezionati siano adeguati per mitigare i loro rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, **nonché per attuare efficacemente sanzioni finanziarie mirate**, e sulla base di tali revisioni della supervisione imporre obblighi specifici, misure di supervisione e sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli articoli 20, 21 e 22;
- (c) partecipare alla supervisione a livello di gruppo, in particolare nei collegi dei supervisori, anche quando un soggetto obbligato selezionato fa parte di un gruppo che ha sede, filiazioni o succursali al di fuori dell'Unione;
- (d) sviluppare e mantenere aggiornato un sistema di valutazione dei rischi e delle

vulnerabilità dei soggetti obbligati selezionati per informare le attività di supervisione dell'Autorità e delle autorità di supervisione, anche attraverso la raccolta di dati da tali soggetti, **e includere tale raccolta di dati nella relazione periodica di informazioni nel quadro dell'articolo 11.**

3. L'Autorità svolge i seguenti compiti nei confronti dei supervisori del settore finanziario:
- (a) tenere un elenco aggiornato dei supervisori del settore finanziario all'interno dell'Unione;
 - (b) effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT **e di sanzioni finanziarie mirate;**
 - (b bis) chiedere ai supervisori del settore finanziario di indagare su eventuali violazioni dei requisiti applicabili ai soggetti obbligati;**
 - (c) svolgere valutazioni delle strategie, delle capacità e delle risorse dei supervisori del settore finanziario in materia di AML/CFT **e di sanzioni finanziarie mirate** e rendere i risultati di tali valutazioni disponibili a tutti i supervisori del settore finanziario;
 - (d) agevolare il funzionamento dei collegi di supervisori del settore finanziario in materia di AML/CFT **per garantire un livello sufficiente di coordinamento tra le autorità di supervisione;**
 - (e) contribuire, **in collaborazione con i supervisori del settore finanziario**, alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione in materia di AML/CFT **e di sanzioni finanziarie mirate, compresi lo sviluppo e l'attuazione, per i soggetti obbligati selezionati e non selezionati, di una metodologia comune di segnalazione AML/CFT che comprenda modelli normativi comuni;**
 - (f) coordinare gli scambi di personale e di informazioni tra i supervisori del settore finanziario dell'Unione;
 - (g) fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario, in seguito alle loro richieste specifiche, comprese le richieste **di mediazione tra supervisori del settore finanziario;**
 - (g bis) risolvere, con effetto vincolante, i disaccordi tra i supervisori del settore finanziario sulle misure che questi devono adottare in relazione a un soggetto obbligato, anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT, a seguito di una richiesta di cui alla lettera g);**
 - (g ter) segnalare alla Commissione i casi in cui l'assenza di pratiche e attività di supervisione efficaci ed efficienti deriva da un recepimento inadeguato o carente del diritto dell'Unione nel diritto nazionale.**
4. L'Autorità svolge i seguenti compiti nei confronti dei supervisori del settore non finanziario:
- (a) tenere un elenco aggiornato dei supervisori del settore non finanziario all'interno dell'Unione;
 - (b) coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione in materia di AML/CFT;
 - (c) richiedere ai supervisori del settore non finanziario di indagare in merito a possibili violazioni degli obblighi applicabili ai soggetti obbligati, nonché di considerare l'eventualità di imporre sanzioni o azioni correttive in relazione a tali violazioni;

- (d) effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore non finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT;
- (e) contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione in materia di AML/CFT;
- (e bis) agevolare il funzionamento dei collegi di supervisori del settore non finanziario in materia di AML/CFT per garantire un livello sufficiente di coordinamento tra le autorità di supervisione;***
- (f) fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario, in seguito alle loro richieste specifiche, comprese le richieste di risolvere eventuali disaccordi sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato.

Laddove la supervisione in merito a settori specifici sia delegata a livello nazionale a organi di autoregolamentazione, l'Autorità esercita i compiti di cui al primo comma in relazione alle autorità di supervisione che sorvegliano l'attività di tali organi;

4 bis. *L'Autorità svolge i seguenti compiti nei confronti dei soggetti obbligati e delle autorità competenti responsabili della preparazione, dell'adozione, della supervisione e dell'applicazione delle sanzioni finanziarie mirate:*

- (a) garantire attività di sensibilizzazione e comunicare ai soggetti obbligati le informazioni fornite sulle misure dell'Unione in materia di sanzioni finanziarie mirate, anche gestendo un elenco consolidato di persone, gruppi ed entità soggetti a sanzioni finanziarie dell'Unione;***
- (b) fungere da punto di contatto centrale per le autorità competenti degli Stati membri in materia di esecuzione di sanzioni finanziarie mirate, in particolare per lo scambio di informazioni sulle persone designate, sui beni detenuti da persone designate ed entità giuridiche controllate da persone designate;***
- (c) ricevere dagli informatori informazioni in merito alla mancata attuazione o all'elusione di sanzioni finanziarie mirate;***
- (d) fornire orientamenti e assistenza nell'applicazione degli obblighi relativi alle sanzioni finanziarie mirate;***
- (e) raccogliere statistiche sui beni congelati dalle autorità competenti relativi a persone soggette a sanzioni finanziarie mirate.***

5. L'Autorità svolge i seguenti compiti per quanto concerne le FIU e le loro attività negli Stati membri:

- (-a) tenere un elenco aggiornato dei supervisori del settore finanziario all'interno dell'Unione;***
- (-a bis) monitorare i cambiamenti nello status giuridico e nel quadro delle FIU, nonché nei loro compiti, poteri e organizzazione, concentrandosi sulle risorse e sui poteri per lo svolgimento dei loro compiti;***
- (a) sostenere e coordinare il lavoro delle FIU e contribuire a migliorare la cooperazione tra le FIU;
- (b) contribuire all'individuazione e alla selezione di casi pertinenti per lo svolgimento di

analisi congiunte da parte delle FIU;

- (c) sviluppare metodi e procedure adeguati per lo svolgimento di tali analisi congiunte ■ ;
- (c bis) formulare orientamenti e raccomandazioni nei casi in cui individua carenze o vulnerabilità non sufficientemente affrontate;**
- (d) istituire, coordinare, organizzare e agevolare lo svolgimento di analisi congiunte effettuate dalle FIU;
- (d bis) fornire assistenza alle FIU, a seguito delle loro richieste specifiche, comprese le richieste di mediazione in caso di disaccordo tra le FIU;**
- (d ter) coordinare le verifiche inter pares del rispetto da parte delle FIU dei requisiti di cui al capo III della direttiva [inserire il riferimento — proposta di sesta direttiva antiriciclaggio];**
- (e) sviluppare e mettere a disposizione delle FIU servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per la condivisione sicura di informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net;
- (f) sviluppare, condividere e promuovere le conoscenze di esperti sui metodi di rilevamento, analisi e disseminazione relativi alle operazioni sospette;
- (g) fornire formazione e assistenza specializzata alle FIU, anche mediante sostegno finanziario, nel contesto dell'ambito di applicazione dei suoi obiettivi e in funzione delle risorse in termini di personale e di bilancio di cui dispone;
- (h) sostenere **l'effettivo rispetto da parte dei soggetti obbligati e la loro** interazione con le FIU fornendo formazione specializzata ai soggetti obbligati, compreso il miglioramento della loro consapevolezza e delle procedure per rilevare attività e operazioni finanziarie sospette e la loro segnalazione alle FIU;
- (i) preparare e coordinare le valutazioni di minacce, le verifiche strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi individuati dalle FIU in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- (i bis) segnalare alla Commissione i casi in cui l'assenza di cooperazione tra le FIU deriva dall'inadeguatezza o dalla mancanza di recepimento del diritto dell'UE nella legislazione nazionale.**

6. Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, l'Autorità applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.

Articolo 6

Poteri dell'Autorità

1. Nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dispone dei poteri di supervisione e di indagine di cui agli articoli da 16 a 20 e del potere di imporre sanzioni amministrative

pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento di cui agli articoli 21 e 22.

Ai fini dell'esercizio di tali poteri, l'Autorità può emettere decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti selezionati. L'Autorità ha il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni prese nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 20, conformemente all'articolo 21.

2. Per quanto concerne i supervisori e le autorità di supervisione, l'Autorità dispone dei seguenti poteri:

(a) richiedere la presentazione di qualsiasi informazione o documento, comprese spiegazioni scritte o orali, necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, nonché informazioni statistiche, **modelli normativi comuni presentati da soggetti obbligati selezionati e non selezionati** e informazioni riguardanti i processi o le disposizioni interni delle autorità nazionali;

(b) emanare orientamenti e raccomandazioni;

(c) emettere **■** istruzioni sulle misure da adottare nei confronti di soggetti obbligati non selezionati ai sensi del capo II, sezione 4;

(c bis) effettuare una mediazione su richiesta di un supervisore del settore finanziario a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera g);

(c ter) risolvere le controversie tra supervisori del settore finanziario con effetto vincolante su richiesta a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera g bis), anche nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT;

(c quater) adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili ai soggetti obbligati a norma del presente regolamento.

2 bis. Per quanto riguarda le autorità competenti incaricate della preparazione, dell'adozione, della supervisione e dell'applicazione delle sanzioni finanziarie mirate, l'Autorità ha i seguenti poteri:

(a) ricevere dati e analisi dalle autorità competenti, dai paesi terzi, dalle organizzazioni internazionali e da altre fonti affidabili al fine di preparare nuove sanzioni finanziarie mirate;

(b) raccogliere informazioni e statistiche in relazione ai compiti e alle attività delle autorità competenti responsabili della supervisione e dell'applicazione delle sanzioni finanziarie mirate;

(c) ricevere informazioni su possibili violazioni, elusione ed evasione di sanzioni finanziarie mirate;

(d) emanare orientamenti e raccomandazioni come previsto all'articolo 43;

3. Per quanto concerne le FIU negli Stati membri, l'Autorità dispone dei seguenti poteri:

(a) richiedere alle FIU **di rendere disponibili** dati e analisi che siano pertinenti per la valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi che il mercato interno si trova ad affrontare in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

(b) raccogliere informazioni e statistiche in relazione ai compiti e alle attività delle FIU;

(c) ottenere e trattare le informazioni e i dati necessari per **l'avvio, l'istituzione e il**

coordinamento di analisi congiunte, come specificato all'articolo 33;

(d) emanare orientamenti e raccomandazioni *come previsto all'articolo 43*.

3 bis. *Per quanto concerne i soggetti responsabili dei registri centrali dei titolari effettivi, l'Autorità dispone del potere di effettuare verifiche inter pares del rispetto dei requisiti di cui al capo II, sezione I, della direttiva [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio].*

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'Autorità dispone dei seguenti poteri:

- a) elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nei casi specifici di cui all'articolo 38;
- b) elaborare progetti di norme tecniche di attuazione nei casi specifici di cui all'articolo 42;
- c) emanare orientamenti e raccomandazioni come previsto all'articolo 43;
- d) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all'articolo 44.

4 bis. *Nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, l'Autorità comunica senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale le è consentito di esercitare la sua competenza conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013^{1 bis}, l'Autorità trasmette senza ritardo all'OLAF qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.*

Dopo aver trasmesso le informazioni di cui al primo comma, l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'EPPO o alla competente autorità giudiziaria o di contrasto nazionale ogni altra informazione pertinente, come previsto dai rispettivi quadri giuridici nazionali.

4 ter. *Nei casi in cui sia debitamente giustificato per preservare la riservatezza di un'indagine penale in corso o futura, l'Autorità tiene conto degli eventuali motivi adottati dall'EPPO, o dalla competente autorità giudiziaria o di contrasto nazionale, per il rinvio dell'avvio o il proseguimento di un'indagine o di misure di supervisione, l'imposizione di sanzioni pecuniarie o penali da parte dell'Autorità o l'esecuzione di determinati atti che li riguardano. Le modalità sono stabilite nell'accordo di lavoro con l'EPPO a norma dell'articolo 80, paragrafo 2.*

SEZIONE 2

SISTEMA DI SUPERVISIONE AML/CFT

Articolo 7

Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT

1. L'Autorità è responsabile del funzionamento efficace e coerente del sistema di supervisione AML/CFT.
2. Tanto l'Autorità quanto le autorità di supervisione sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni **ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in conformità del presente regolamento e del diritto dell'Unione applicabile.**

Le autorità di supervisione assistono l'Autorità nel tener conto delle specificità dei rispettivi quadri giuridici nazionali, in particolare quando l'Autorità agisce in relazione a questioni disciplinate da disposizioni del diritto nazionale che recepiscono il diritto dell'Unione come indicato all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 8

Metodologia di supervisione AML/CFT

1. ***In cooperazione con le autorità di supervisione***, l'Autorità elabora e gestisce una metodologia di supervisione AML/CFT aggiornata e armonizzata che descrive in dettaglio l'approccio basato sul rischio per la supervisione di soggetti obbligati nell'Unione. Tale metodologia comprende orientamenti, raccomandazioni, **pareri** e altre misure e strumenti adeguati, tra cui in particolare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, sulla base dei poteri conferiti negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. Nell'elaborare la metodologia di supervisione, l'Autorità opera una distinzione tra i soggetti obbligati in base ai settori in cui operano, **al loro tipo e alla natura dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti**. La metodologia di supervisione **è basata sul rischio** e contiene come minimo i seguenti elementi:
 - a) parametri di riferimento e metodologia per la classificazione dei soggetti obbligati in categorie di rischio sulla base del loro profilo di rischio residuo, separatamente per ogni categoria di soggetti obbligati;
 - b) approcci alla revisione della supervisione delle autovalutazioni del rischio di riciclaggio **e di finanziamento del terrorismo** dei soggetti obbligati;
 - c) approcci alla revisione della supervisione delle politiche e procedure interne dei soggetti obbligati, nonché delle politiche **e delle procedure** in materia di adeguata verifica della clientela, **in linea con un approccio alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo basato sul rischio**;
 - d) approcci alla valutazione della supervisione dei fattori di rischio inerenti o collegati a clienti, rapporti d'affari, operazioni e canali di distribuzione dei soggetti obbligati, così

come dei fattori di rischio geografici.

d bis) l'uso e il tipo di informazioni contenute nei modelli normativi comuni per i soggetti obbligati selezionati e non selezionati, che devono essere basati su dati AML oggettivi e comparabili incentrati su indicatori chiave di attività ai fini dell'AML/CFT, adeguata verifica, controlli interni e obblighi di segnalazione.

3. La metodologia riflette gli standard elevati di supervisione a livello di Unione e si basa su norme e orientamenti internazionali pertinenti. L'Autorità riesamina e aggiorna periodicamente la sua metodologia di supervisione, tenendo conto dell'evoluzione dei rischi che incidono sul mercato interno, ***e, per quanto possibile, delle migliori prassi e degli orientamenti elaborati dagli organismi di normazione internazionali, dalle autorità nazionali di contrasto e dalle FIU.***

Articolo 9

Verifiche tematiche

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le autorità di supervisione presentano all'Autorità i loro programmi di lavoro annuali per l'anno successivo. Qualora tali programmi di lavoro comprendano revisioni della supervisione effettuate su base tematica allo scopo di valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o un aspetto specifico di tali rischi cui sono esposti contemporaneamente più soggetti obbligati, le autorità di supervisione forniscono le seguenti informazioni:
 - a) l'ambito di applicazione di ciascuna verifica tematica prevista in termini di categoria e numero di soggetti obbligati inclusi nonché l'argomento o gli argomenti della verifica;
 - b) l'arco di tempo di ciascuna verifica tematica prevista;
 - c) i tipi, la natura e la frequenza previsti delle attività di supervisione da svolgere in relazione a ciascuna verifica tematica, comprese eventuali ispezioni in loco o altri tipi di interazione diretta con i soggetti obbligati, se del caso.
2. Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità presenta al consiglio generale nella composizione di supervisione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, una pianificazione consolidata delle verifiche tematiche che le autorità di supervisione intendono effettuare nell'anno successivo.
3. Quando l'ambito di applicazione e la rilevanza a livello di Unione delle verifiche tematiche giustificano un coordinamento a livello di Unione, tali analisi sono condotte congiuntamente dalle autorità di supervisione pertinenti e sono coordinate dall'Autorità. ***Il comitato esecutivo può proporre verifiche tematiche congiunte, sulla base di un'analisi interna dei rischi e delle vulnerabilità condotta dall'Autorità.*** Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige un elenco di verifiche tematiche congiunte. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige una relazione in merito allo svolgimento, all'oggetto e all'esito di ciascuna verifica tematica congiunta. L'Autorità pubblica le relazioni sul proprio sito web.
4. L'Autorità coordina le attività delle autorità di supervisione e agevola la pianificazione e l'esecuzione delle verifiche tematiche congiunte selezionate di cui al paragrafo 3. Qualsiasi interazione diretta con i soggetti obbligati non selezionati nel contesto di qualsiasi verifica

tematica rimane soggetta alla responsabilità esclusiva dell'autorità di supervisione competente per la supervisione dei soggetti obbligati non selezionati e non è interpretata come un trasferimento di compiti e poteri relativi a tali soggetti all'interno del sistema di supervisione AML/CFT.

5. Quando le verifiche tematiche previste a livello nazionale non sono oggetto di un approccio coordinato a livello di Unione, l'Autorità, insieme alle autorità di supervisione, esamina la necessità e la possibilità di allineare o sincronizzare il calendario di tali verifiche tematiche e agevola lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra le autorità di supervisione che effettuano tali verifiche tematiche. L'Autorità agevola inoltre le attività che le autorità di supervisione pertinenti possono voler svolgere congiuntamente o in modo analogo nel contesto delle loro rispettive verifiche tematiche.
6. L'Autorità assicura la condivisione con tutte le autorità di supervisione degli esiti e delle conclusioni delle verifiche tematiche condotte a livello nazionale da diverse autorità di supervisione, fatta eccezione per le informazioni riservate relative a singoli soggetti obbligati. La condivisione delle informazioni comprende qualsiasi conclusione comune derivante da scambi di informazioni o qualsiasi attività congiunta o coordinata tra più autorità di supervisione.

Articolo 10

Assistenza reciproca all'interno del sistema di supervisione AML/CFT

1. L'Autorità può elaborare, se del caso:
 - a) nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di supervisione;
 - b) strumenti e metodi pratici per l'assistenza reciproca a seguito di:
 - i) richieste specifiche delle autorità di supervisione;
 - ii) rinvio di disaccordi tra le autorità di supervisione sulle misure che devono essere adottate congiuntamente da diverse autorità di supervisione in relazione a un soggetto obbligato.
2. L'Autorità agevola e incoraggia almeno le attività che seguono:
 - a) programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica;
 - b) scambi di personale e ricorso a regimi di distacco, gemellaggi e visite di breve termine;
 - c) scambi di **migliori** prassi di supervisione tra le autorità di supervisione, quando un'autorità ha sviluppato competenze in un settore specifico delle prassi di supervisione AML/CFT.
3. Ogni autorità di supervisione può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai suoi compiti di supervisione, specificando il tipo di assistenza che può essere fornita dal personale dell'Autorità, dal personale di una o più autorità di supervisione o da una combinazione di entrambi. Se la richiesta riguarda attività che si riferiscono alla supervisione di soggetti obbligati specifici, l'autorità di supervisione richiedente **trasmette all'Autorità** tutte le informazioni e **i** dati necessari per la prestazione di assistenza **in conformità del presente**

regolamento e del diritto dell'Unione applicabile. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle autorità di supervisione di prestare assistenza reciproca.

4. Laddove all'Autorità pervenga una richiesta di assistenza per lo svolgimento di compiti specifici di supervisione a livello nazionale nei confronti di soggetti obbligati non selezionati, l'autorità di supervisione richiedente precisa nella sua richiesta i compiti per i quali è richiesto tale sostegno. L'assistenza non è interpretata come il trasferimento di compiti di supervisione, poteri o responsabilità per la supervisione di soggetti obbligati non selezionati dall'autorità di supervisione richiedente all'Autorità.
5. L'Autorità compie ogni sforzo per prestare l'assistenza richiesta, **se ritiene che la richiesta sia opportuna**, anche mobilitando **le proprie** risorse umane e assicurando la mobilitazione di risorse presso le autorità di supervisione su base volontaria.
6. Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità informa il consiglio generale nella composizione di supervisione in merito alle risorse che l'Autorità destinerà alla prestazione di tale assistenza.
7. Qualsiasi interazione tra il personale dell'Autorità e il soggetto obbligato rimane soggetta alla responsabilità esclusiva dell'autorità di supervisione competente per la supervisione del soggetto in questione e non è interpretata come un trasferimento di compiti e poteri relativi a tali singoli soggetti obbligati all'interno del sistema di supervisione AML/CFT.

Articolo 11

Banca dati centrale AML/CFT

1. L'Autorità crea e aggiorna una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi del **presente articolo**. L'Autorità analizza le informazioni ricevute e assicura che siano messe a disposizione in via riservata alle autorità di supervisione **e alle autorità non preposte all'AML/CFT come pure ad altre autorità e organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza delle direttive 2014/17/UE [direttiva sul credito ai consumatori], (UE) 2015/2366 [direttiva sui servizi di pagamento], 2009/110/CE [direttiva sulla moneta elettronica], 2009/138/CE [solvibilità II] e 2014/65/UE [MiFID II] e del regolamento [MiCa] nonché alle autorità europee di vigilanza** che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. L'Autorità **può** condividere i risultati della sua analisi **e delle sue ispezioni** di propria iniziativa con le autorità di supervisione, **includere le autorità non preposte all'AML/CFT**, al fine di agevolare le loro attività di supervisione.
2. Le **autorità di vigilanza e le** autorità di supervisione trasmettono all'Autorità quanto meno le informazioni che seguono, nonché i dati relativi ai singoli soggetti obbligati:
 - a) un elenco di tutte le autorità di supervisione e degli organi di autoregolamentazione incaricati della supervisione di soggetti obbligati, comprese informazioni sul loro mandato, sui loro compiti e sui loro poteri;
 - b) informazioni statistiche sul tipo e sul numero di soggetti obbligati sottoposti a supervisione in ogni Stato membro e informazioni di base sul profilo di rischio;
b bis) le informazioni incluse nei modelli normativi comuni trasmessi dai soggetti obbligati selezionati e non selezionati;
 - c) misure vincolanti e sanzioni adottate durante la supervisione dei singoli soggetti

obbligati;

c bis) informazioni consolidate provenienti da soggetti obbligati selezionati e non selezionati che potrebbero essere pertinenti ai fini dell'analisi comparativa nel processo di valutazione dei rischi di cui agli articoli 12 e 13, o per altri fini di supervisione;

- d) qualsiasi consulenza fornita ad altre autorità in relazione alle procedure di autorizzazione, alla revoca delle procedure di autorizzazione e alle valutazioni di professionalità e idoneità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione dei singoli soggetti obbligati;
- e) relazioni sugli esiti delle attività di supervisione;
- f) risultati delle ispezioni di supervisione di fascicoli riguardanti persone politicamente esposte, i loro familiari e le persone con le quali intrattengono notoriamente stretti legami;
- g) informazioni statistiche riguardanti le attività di supervisione svolte durante l'anno civile trascorso, compreso il numero di ispezioni extra loco e in loco;
- h) informazioni statistiche sul personale e su altre risorse delle autorità pubbliche;

h bis) informazioni provenienti dalle autorità competenti sulle carenze individuate nel corso della vigilanza e delle procedure di autorizzazione per quanto riguarda i processi e le procedure, i dispositivi di governance, i requisiti di professionalità e onorabilità, l'acquisizione di partecipazioni qualificate, i modelli di business e le attività degli operatori del settore finanziario per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

h ter) misure adottate della autorità competenti per colmare le seguenti carenze che incidono su uno o più obblighi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di qualsiasi normativa nazionale che li recepisca, per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:

- a) ***una violazione o una potenziale violazione di tali obblighi da parte di un operatore del settore finanziario;***
- b) ***un'applicazione inadeguata o inefficace di tali obblighi da parte di un operatore; o***
- c) ***un'applicazione inadeguata o inefficace, delle politiche e procedure interne intese ad assicurare il rispetto di tali obblighi da parte di un operatore del settore finanziario;***

h quater) carenze e lacune da parte dei soggetti obbligati nel rispettare il [regolamento antiriciclaggio] e altre misure adottate dalle autorità di supervisione per colmare le carenze che incidono su uno o più obblighi del [regolamento antiriciclaggio].

2 bis. L'Autorità pubblica le informazioni raccolte a norma del paragrafo 2, lettere a), b), g) e h). Una sintesi delle conclusioni non riservate relative alle informazioni raccolte a norma del paragrafo 2, lettere c), d), e), f), h bis), h ter) e h quater), è messa a disposizione dei soggetti obbligati.

3. L'Autorità può chiedere alle autorità di supervisione *e alle autorità non preposte all'AML/CFT* di fornire altre informazioni oltre a quelle di cui al paragrafo 2. *In risposta alla richiesta dell'Autorità, le autorità di supervisione o le autorità non preposte all'AML/CFT aggiornano le informazioni che hanno precedentemente fornito.*

Le autorità non preposte all'AML/CFT come pure le altre autorità e gli altri organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti delle direttive 2014/17/UE [direttiva sul credito ai consumatori], (UE) 2015/2366 [direttiva sui servizi di pagamento], 2009/110/CE [direttiva sulla moneta elettronica], 2009/138/CE [solvibilità II] e 2014/65/UE [MiFID II] e del regolamento [MiCa] e le autorità europee di vigilanza trasmettono all'Autorità informazioni sulle carenze individuate nel corso della vigilanza su base continuativa e delle procedure di autorizzazione per quanto riguarda i processi e le procedure, i dispositivi di governance, i requisiti di professionalità e onorabilità, l'acquisizione di partecipazioni qualificate, i modelli di business e le attività degli enti creditizi e finanziari definiti all'articolo 2 del [regolamento antiriciclaggio] per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come pure le misure adottate da tali autorità per colmare le carenze rilevanti che incidono su uno o più obblighi degli atti legislativi di cui, rispettivamente, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di qualsiasi normativa nazionale che li recepisca, per quanto riguarda la capacità dell'istituzione di affrontare in modo efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, pertanto, incidono sull'integrità e sulla trasparenza del sistema finanziario dell'Unione.

Le autorità non preposte all'AML/CFT possono condividere con l'Autorità, entro i limiti dei loro mandati e dei loro compiti, informazioni supplementari che ritengono pertinenti per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

- 3 bis. *Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità rileva la banca dati centrale AML/CFT creata in conformità dell'articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010 (EuReCA) e diventa proprietaria del suo contenuto e del sistema tecnico che assicura il funzionamento di EuReCA.*

Al fine di garantire un'agevole transizione fino a quando l'Autorità sarà in grado sul piano operativo di rilevare completamente la banca dati EuReCA e di tenerla aggiornata, l'Autorità bancaria europea continua a ricevere le informazioni, ad analizzarle e a metterle a disposizione in conformità dell'articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010 fino al [inserire la data nel formato gg/mm/aaaa corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

4. Ogni autorità di supervisione, ogni autorità non preposta all'AML/CFT *come pure altre autorità e altri organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti delle direttive 2014/17/UE [direttiva sul credito ai consumatori], (UE) 2015/2366 [direttiva sui servizi di pagamento], 2009/110/CE [direttiva sulla moneta elettronica], 2009/138/CE [solvibilità II] e 2014/65/UE [MiFID II] e del regolamento [MiCa] possono* rivolgere all'Autorità una richiesta motivata in merito a informazioni raccolte ai sensi del **presente articolo** che siano pertinenti per le loro attività di supervisione. L'Autorità valuta le richieste e fornisce in modo tempestivo le informazioni richieste ■ sulla base di un interesse a conoscerle e in via riservata. L'Autorità comunica all'autorità che ha inizialmente fornito le informazioni richieste l'identità dell'autorità di supervisione richiedente o di qualsiasi altra autorità, l'identità del soggetto obbligato interessato, il motivo della richiesta di informazioni e se le informazioni

siano state fornite all'autorità richiedente. *Laddove decida di non fornire le informazioni richieste, l'Autorità fornisce una giustificazione motivata per tale decisione.*

- 4 bis.** *L'Autorità mette a disposizione di tutte le autorità di vigilanza le informazioni consolidate provenienti da soggetti obbligati selezionati e non selezionati che potrebbero essere pertinenti ai fini della vigilanza o che potrebbero costituire la base per i parametri di riferimento e la metodologia per la classificazione nel processo di valutazione dei rischi.*
- 4 ter.** *L'Autorità elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente le carenze di cui al paragrafo 2, lettere h bis), h ter) e h quater), anche fornendo una casistica delle situazioni in cui possono verificarsi, la loro rilevanza e le modalità pratiche con cui attuare la raccolta di informazioni da parte dell'Autorità, nonché il tipo di informazioni che dovrebbero essere fornite a norma di tali disposizioni. L'Autorità specifica altresì il formato, la procedura di trasmissione e le informazioni incluse nei modelli normativi comuni di cui al paragrafo 2, lettera b bis).*

A tal fine, l'Autorità prende in considerazione il volume delle informazioni da fornire e la necessità di evitare duplicazioni. Essa definisce inoltre le modalità per garantire l'efficacia, la riservatezza e la protezione dei dati personali, specificando i tipi di dati e le finalità per le quali i dati personali sono trattati e raccolti.

L'Autorità presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 38 del presente regolamento.

- 4 quater.** *I dati personali raccolti in conformità del presente articolo possono essere conservati in una forma identificabile per un periodo massimo di 10 anni dopo la data della raccolta dei dati, al termine del quale i dati personali sono cancellati. Sulla base di una valutazione periodica della loro necessità, i dati personali possono essere cancellati prima della scadenza di tale periodo, caso per caso.*

Articolo 11 bis

Richieste di informazioni direttamente ai soggetti obbligati

- 1.** *Le autorità di supervisione e l'Autorità si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie sui soggetti obbligati selezionati e non selezionati, affinché possano svolgere i rispettivi compiti, poteri e mandati giuridici, a condizione che le autorità di supervisione e l'Autorità abbiano accesso legale alle informazioni pertinenti.*
- 2.** *Qualora le informazioni non siano disponibili o non siano rese disponibili in conformità del paragrafo 1 in modo tempestivo, l'Autorità può trasmettere una richiesta direttamente ai soggetti obbligati interessati o alle associazioni di soggetti obbligati. La richiesta è debitamente motivata, include la base giuridica, precisa quali sono le informazioni richieste e fissa un termine ragionevole entro il quale devono essere fornite. L'autorità di supervisione riceve una copia della richiesta.*

I destinatari di tale richiesta forniscono all'Autorità informazioni chiare, accurate e complete, entro il termine indicato nella richiesta, purché abbiano accesso legale alle informazioni pertinenti. Su richiesta debitamente motivata all'Autorità, i destinatari

possono chiedere un'unica proroga del termine.

La richiesta è trasmessa secondo le modalità linguistiche stabilite, mutatis mutandis, all'articolo 27.

3. *L'Autorità utilizza le informazioni riservate ottenute in conformità del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti in conformità del presente regolamento e delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione.*
4. *L'Autorità elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le modalità in relazione alle richieste di informazioni rivolte ai soggetti obbligati come previsto al paragrafo 1.*

L'Autorità presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [1° gennaio 2025]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 38.

Articolo 11 ter

Condivisione delle informazioni con le FIU ed Europol

Qualora l'Autorità, nel corso delle proprie attività di supervisione riguardanti soggetti obbligati in conformità delle sezioni 3, 4 e 5 del presente capo, sospetti che dei fatti che ha esaminato nel quadro di tali attività di supervisione potrebbero essere riconducibili al riciclaggio, a un reato presupposto o al finanziamento del terrorismo, trasmette tempestivamente tali informazioni alle FIU competenti.

Qualora i fatti di cui al primo comma abbiano rilevanza transfrontaliera, l'Autorità trasmette tempestivamente le informazioni a Europol.

Fatti salvi [il GDPR, la LED e il regolamento (UE) 2018/1725], qualora le informazioni di cui al primo e secondo comma contengano dati personali ai sensi di tali atti legislativi, l'Autorità trasmette tali dati personali alle FIU competenti e a Europol solamente se tale trasmissione è strettamente necessaria affinché le FIU competenti possano svolgere i rispettivi mandati in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale applicabili o affinché Europol possa svolgere il proprio mandato in conformità del [regolamento Europol].

Ai fini del secondo comma, l'Autorità può basarsi sugli accordi di lavoro conclusi con Europeo in conformità dell'articolo 80 del presente regolamento.

SEZIONE 3

SUPERVISIONE DIRETTA DI SOGGETTI OBBLIGATI SELEZIONATI

Articolo 12

Valutazione di soggetti obbligati del settore finanziario ai fini della selezione per la supervisione

diretta

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'Autorità, **con la collaborazione dei supervisori del settore finanziario in conformità del paragrafo 1 ter del presente articolo**, effettua una valutazione periodica dei soggetti obbligati **elencati al paragrafo 3 del presente articolo**, sulla base dei criteri e seguendo il processo specificato nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e nell'articolo 13, **ove operino tramite gli stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della [proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final], o come conseguenza della libera prestazione di servizi, in almeno quattro Stati membri, compreso lo Stato membro di stabilimento.**

■

■

- 1 bis.* **Nei casi in cui tutti i soggetti obbligati stabiliti in un determinato Stato membro operino in meno di quattro Stati membri, tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi, la valutazione periodica di cui al paragrafo 1 è effettuata in relazione ai soggetti obbligati elencati al paragrafo 3 che sono stabiliti in tale Stato membro.**

- 1 ter.* **L'Autorità riceve tutte le informazioni necessarie dalle autorità di supervisione e, in casi eccezionali, dai soggetti obbligati, al fine di effettuare la valutazione periodica dei singoli soggetti obbligati. Tali informazioni sono incluse nei modelli di segnalazione comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera e).**

- 1 quater.* **L'Autorità tiene informate le pertinenti autorità non preposte all'AML/CFT delle valutazioni di cui a paragrafi 1, 1 bis e 1 ter nei casi in cui i soggetti obbligati rientrano nelle loro competenze in materia di supervisione.**

2. **Dopo aver valutato il profilo di rischio *residuo* dei soggetti obbligati valutati di cui al paragrafo 1, l'Autorità lo classifica** come basso, medio, sostanziale o elevato in ciascuna giurisdizione in cui operano, sulla base dei parametri di riferimento e secondo la metodologia stabilita nella norma tecnica di regolamentazione di cui al paragrafo 5.

3. La metodologia per la classificazione del profilo di rischio ***residuo*** è stabilita separatamente almeno per le seguenti categorie di soggetti obbligati, **tenendo conto delle specificità di ciascun settore:**

- a) enti creditizi;
- b) cambiavalute (bureau de change);
- c) organismi d'investimento collettivo ■ ;
- d) fornitori di credito diversi dagli enti creditizi;
- e) istituti di moneta elettronica;
- f) imprese di investimento;
- g) prestatori di servizi di pagamento;
- h) imprese di assicurazione vita;
- i) intermediari assicurativi vita;
- j) altri enti finanziari;

j bis) prestatori di servizi per le cripto-attività.

4. Per ciascuna categoria di soggetti obbligati di cui al paragrafo 3, i parametri di riferimento nella metodologia di valutazione si basano sulle categorie di fattori di rischio relativi a clienti, prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione, zone geografiche **e i sistemi di gestione dei rischi istituiti dai soggetti obbligati**. I parametri di riferimento sono stabiliti almeno per i seguenti indicatori di rischio **residuo** in ogni Stato membro in cui detti soggetti operano:
- a) in relazione al rischio legato ai clienti: la quota di clienti **di paesi terzi** non residenti, la presenza e la quota di clienti identificati come persone politicamente esposte, **nonché la presenza e la quota di clienti situati in giurisdizioni inserite nell'Allegato I dell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, in giurisdizioni elencate nell'Allegato II dell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali per un periodo continuativo superiore a tre anni e in giurisdizioni identificate e designate di cui al capo III, sezione 2, del [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio]**;
 - b) in relazione ai prodotti e ai servizi offerti:
 - i) l'importanza e il volume degli scambi di prodotti e servizi identificati come i più potenzialmente vulnerabili ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello del mercato interno nella valutazione sovranazionale del rischio o a livello di paese nella valutazione nazionale del rischio;
 - ii) il volume dei servizi di deposito e di conto di pagamento forniti in regime di libera prestazione dei servizi, **insieme ad altri prodotti e servizi identificati come potenzialmente vulnerabili ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**;
 - iii) per i prestatori di servizi di rimessa di denaro, l'importanza dell'attività aggregata annua di emissione e ricezione di ogni prestatore in una giurisdizione, **in particolare quelle con debolezze strutturali nei loro sistemi di individuazione e prevenzione AML/CFT in conformità delle norme internazionali**;
 - iii bis) il volume dei prodotti o delle transazioni che potrebbero favorire l'anonimato, incluse le cripto-attività che hanno un'anonimizzazione intrinseca;**
 - iii ter) l'importanza di portafogli privacy, mixer e tumbler e di altri software o tecniche di anonimato utilizzati per nascondere le transazioni;**
 - c) in relazione alle zone geografiche:
 - i) il volume annuo di servizi bancari di corrispondenza, **o di servizi per le cripto-attività di corrispondenza**, forniti da soggetti del settore finanziario dell'Unione in paesi terzi, **in particolare quelli identificati come vulnerabili nei suoi sistemi di individuazione e prevenzione AML/CFT in conformità delle norme internazionali**;
 - ii) il numero e la quota di clienti di banche **o di cripto-attività** corrispondenti di paesi terzi che presentano debolezze strutturali nei loro sistemi antiriciclaggio individuate da organismi globali di definizione di norme;
 - iii) il volume di attività di fornitori di servizi per cripto-attività registrati o autorizzati in paesi terzi e che operano in veste di enti finanziari nell'Unione.

5. L'Autorità elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono la metodologia con i parametri di riferimento di cui al paragrafo 4 per classificare il profilo di rischio **residuo dei soggetti obbligati elencati al paragrafo 3** in ciascuno Stato membro in cui **essi operano** come basso, medio, sostanziale o elevato.

L'Autorità presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [1° gennaio 2025].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 38 del presente regolamento.

6. L'Autorità riesamina i parametri di riferimento e la metodologia almeno ogni tre anni. Laddove si rendano necessarie modifiche, l'Autorità presenta alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione modificate.

Articolo 13

Il processo di definizione dell'elenco dei soggetti obbligati selezionati

1. ***Per il primo processo di selezione, i 40 soggetti obbligati valutati in conformità dell'articolo 12 che presentano il profilo di rischio residuo più elevato in almeno due Stati membri si qualificano come soggetti obbligati selezionati.***

A partire dal secondo processo di selezione, il numero di soggetti obbligati che si qualificano come soggetti obbligati selezionati può essere aumentato fino al 10 % in ogni processo di selezione successivo, fino ad arrivare a un massimo di 60 soggetti obbligati selezionati. A tal fine, la Commissione presenta una valutazione d'impatto che tiene conto dell'impatto di tale aumento sul bilancio.



- 1 bis. Se in uno Stato membro nessun soggetto obbligato stabilito, registrato o autorizzato o un suo gruppo si qualifica come soggetto obbligato selezionato in conformità del paragrafo 1, il soggetto obbligato o un suo gruppo che presenta il profilo di rischio residuo più elevato in base alla metodologia di cui all'articolo 12, paragrafo 3, è designato come soggetto obbligato selezionato.***

Se vari soggetti obbligati o loro gruppi presentano un profilo di rischio residuo elevato, i soggetti obbligati selezionati sono quelli che operano nel maggior numero di Stati membri tramite stabilimenti o come conseguenza della libera prestazione di servizi. Se vari soggetti obbligati o loro gruppi operano nello stesso numero di Stati membri, i soggetti obbligati selezionati sono quelli che presentano il rapporto più elevato tra il volume delle operazioni con paesi terzi e il volume totale delle operazioni misurato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario di riferimento.

2. L'Autorità avvia il primo processo di selezione il 1° luglio 2025 e lo conclude entro un mese. La selezione viene effettuata ogni tre anni a partire dalla data di avvio della prima selezione e, per ogni periodo di selezione, si conclude entro un mese. L'elenco dei soggetti obbligati selezionati viene pubblicato dall'Autorità senza indebito ritardo una volta completato il processo di selezione. L'Autorità inizia la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati cinque mesi dopo la pubblicazione di tale elenco.

3. Un soggetto obbligato selezionato rimane soggetto a supervisione diretta da parte dell'Autorità finché **il soggetto figura nell'elenco di cui al paragrafo 2.**

Articolo 14

Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT ai fini della supervisione diretta

1. Fatto salvo il potere dell'Autorità ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera g), di ricevere direttamente o di avere accesso diretto alle informazioni comunicate su base continuativa da soggetti obbligati selezionati, i supervisori del settore finanziario forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti **in conformità del presente regolamento e di altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione.**
- 1 bis. Se un soggetto obbligato diventa un soggetto obbligato selezionato, l'Autorità e l'autorità nazionale competente del soggetto obbligato concordano accordi di lavoro per garantire una transizione agevole e lo svolgimento dei rispettivi compiti di supervisione.**
2. Se del caso, i supervisori del settore finanziario sono competenti per assistere l'Autorità nella preparazione e nell'attuazione di qualsiasi atto relativo ai compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), per quanto concerne tutti i soggetti obbligati selezionati, compresa l'assistenza nelle attività di verifica. Essi seguono le istruzioni fornite dall'Autorità nell'assolvimento di tali compiti.
3. L'Autorità elabora norme tecniche di attuazione che specifichino le condizioni alle quali i supervisori del settore finanziario devono prestare assistenza all'Autorità ai sensi del paragrafo 2.
4. L'Autorità presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 42.

Articolo 15

Gruppi di supervisione congiunti

1. Un gruppo di supervisione congiunto è istituito per la supervisione di ogni soggetto obbligato selezionato. Ogni gruppo di supervisione congiunto è composto da personale dell'Autorità e dei supervisori del settore finanziario competenti per la supervisione del soggetto obbligato selezionato a livello nazionale. I membri del gruppo di supervisione congiunto sono nominati conformemente al paragrafo 4 e lavorano sotto il coordinamento di un membro del personale designato dell'Autorità ("coordinatore del gruppo di supervisione congiunto").
2. Il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto **è insediato nei locali dell'Autorità e** assicura il coordinamento del lavoro all'interno di tale gruppo. A tale scopo i membri del gruppo di supervisione congiunto si attengono alle istruzioni di tale coordinatore per quanto attiene ai loro compiti in seno a detto gruppo. Ciò non pregiudica i loro compiti e doveri all'interno dei rispettivi supervisori del settore finanziario. **Salvo ove giustificato, il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto non deve provenire dallo Stato membro**

in cui è stabilito il soggetto obbligato selezionato. ■

3. I compiti di un gruppo di supervisione congiunto comprendono quanto segue:
 - (a) svolgimento di revisioni e valutazioni della supervisione per i soggetti obbligati selezionati;
 - (b) svolgimento e coordinamento di ispezioni in loco presso i soggetti obbligati selezionati e preparazione di relazioni, comprese le proposte per l'adozione di misure di supervisione a seguito di tali relazioni, se necessario;
 - (c) tenendo conto delle revisioni, delle valutazioni e delle ispezioni in loco di cui alle lettere a) e b), partecipazione alla preparazione di progetti di decisioni applicabili al rispettivo soggetto obbligato selezionato da proporre al consiglio generale e al comitato esecutivo;
 - (d) gestione dei contatti con i supervisori del settore finanziario, se necessario, per l'esercizio dei compiti di supervisione in qualsiasi Stato membro in cui è stabilito un soggetto obbligato selezionato.
4. L'Autorità è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di supervisione congiunti. ***L'Autorità e i rispettivi supervisori del settore finanziario nominano una o più persone del loro personale come membro o membri di un gruppo di supervisione congiunto. Un membro del personale del supervisore del settore finanziario può essere nominato a più di un gruppo di supervisione congiunto.***
5. L'Autorità e i supervisori del settore finanziario si consultano e si accordano in merito all'uso del personale per quanto concerne i gruppi di supervisione congiunti.
- 5 bis. L'Autorità elabora procedure interne che stabiliscono la composizione dei gruppi di supervisione congiunti, in particolare per quanto riguarda il personale di ciascun supervisore del settore finanziario nel contesto del paese di origine e del paese ospitante, lo status del personale delle autorità di supervisione nazionali, l'assegnazione delle risorse umane da parte dell'Autorità per partecipare a gruppi di supervisione congiunti e le necessarie regole operative e procedurali. L'Autorità assicura che i supervisori del settore finanziario degli Stati membri in cui opera il soggetto obbligato selezionato siano adeguatamente rappresentati nel gruppo di supervisione congiunto e che il gruppo di supervisione congiunto sia composto da personale con un livello sufficiente e una varietà sufficiente di conoscenze, preparazione, competenze ed esperienza.***

Articolo 16

Richiesta di informazioni

1. L'Autorità può chiedere ai soggetti obbligati selezionati, alle persone giuridiche ad essi appartenenti e, ***se necessario, alle persone fisiche, inclusi i loro dipendenti, nonché*** a terzi ai quali i soggetti obbligati selezionati abbiano esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone fisiche o giuridiche ad essi affiliate, di fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti conferite dal presente regolamento ***e da altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione.***
2. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono ***tempestivamente*** le informazioni richieste. Avvocati

debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

I destinatari di una richiesta formulata conformemente al paragrafo 1 trasmettono all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.

3. Qualora ottenga informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, l'Autorità mette tali informazioni a disposizione del supervisore del settore finanziario interessato.

Articolo 17

Indagini generali

1. Al fine di svolgere i compiti che le sono conferiti dal presente regolamento, l'Autorità può effettuare tutte le indagini necessarie in merito a qualsiasi soggetto obbligato selezionato o a qualsiasi persona fisica o giuridica impiegata da un soggetto obbligato selezionato o appartenente allo stesso e stabilita o situata in uno Stato membro.

A tal fine, l'Autorità può:

- (a) richiedere l'esibizione di documenti;
- (b) esaminare i libri e i documenti contabili di persone e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
- (c) ottenere accesso alle relazioni di audit interno, alla certificazione dei conti e a qualsiasi software, banca dati, strumento informatico o altro mezzo elettronico di registrazione di informazioni;
- (c bis) ottenere l'accesso ai documenti e alle informazioni concernenti i processi decisionali, ivi compresi quelli sviluppati da algoritmi o altri processi digitali;***
- (d) ottenere spiegazioni scritte od orali dai soggetti di cui all'articolo 16 o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
- (e) organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interpellate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.

2. Le persone di cui all'articolo 16 sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'Autorità. Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro nel quale sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l'assistenza necessaria, anche agevolando l'accesso dell'Autorità ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 16, in modo che i predetti diritti di cui al paragrafo 1 possano essere esercitati.

Articolo 18

Ispezioni in loco

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può, previa notifica al supervisore del settore finanziario interessato, effettuare tutte le ispezioni in

loco necessarie nei locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 16. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'Autorità può svolgere l'ispezione in loco senza darne preavviso alle suddette persone giuridiche.

2. Il personale dell'Autorità e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall'Autorità e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 20.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 16, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco decise dall'Autorità.
4. I membri del personale del supervisore del settore finanziario e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dal supervisore stesso dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prestano, sotto la supervisione e il coordinamento dell'Autorità, attivamente assistenza ai funzionari di quest'ultima e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche il personale dei supervisori del settore finanziario dello Stato membro interessato ha diritto di partecipare alle ispezioni in loco.
5. Qualora i membri del personale dell'Autorità e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dall'Autorità stessa constatino che una persona si oppone ad un'ispezione in loco ordinata a norma del presente articolo, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Se il supervisore del settore finanziario interessato non dispone di tale potere, utilizza i propri poteri per chiedere l'assistenza necessaria di altre autorità nazionali.

Articolo 19

Autorizzazione di un'autorità giudiziaria

1. Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 18 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, l'Autorità richiede tale autorizzazione.
2. Qualora sia richiesta un'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'Autorità e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali essa sospetta una violazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'Autorità. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione dell'Autorità.

Poteri di supervisione

1. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'Autorità dispone dei poteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo per imporre a qualsiasi soggetto obbligato selezionato di adottare le misure necessarie qualora:
 - (a) il soggetto obbligato selezionato non soddisfi i requisiti degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - (b) l'Autorità disponga di prove del fatto che il soggetto obbligato selezionato rischia di violare i requisiti degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, entro **un termine ragionevole**;
 - (c) i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dal soggetto obbligato selezionato non garantiscono, sulla base di una determinazione **debitamente giustificata** dell'Autorità, una sana gestione e la copertura dei suoi rischi **di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**.
2. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, l'Autorità ha, in particolare, i seguenti poteri:
 - (a) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, dei processi, dei meccanismi e delle strategie;
 - (a bis) formulare raccomandazioni;**
 - (b) esigere la presentazione di un piano per ripristinare **e assicurare** la conformità ai requisiti in materia di supervisione a norma degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fissare un termine per la sua attuazione, compresi i miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
 - (c) richiedere l'applicazione di una politica specifica o di un trattamento specifico di clienti, operazioni o canali di distribuzione;
 - (d) restringere o limitare l'attività, le operazioni o la rete di enti che compongono il soggetto obbligato selezionato oppure richiedere la cessione di attività che presentano rischi **evidenti o** eccessivi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - (e) esigere l'attuazione di misure volte a ridurre i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo intrinseci alle attività, ai prodotti e ai sistemi dei soggetti obbligati selezionati;
 - (f) esigere modifiche della struttura di governance;
 - (g) esigere la fornitura di qualsiasi dato necessario o informazione necessaria per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché richiedere la presentazione di qualsiasi documento o imporre obblighi di segnalazione aggiuntivi o più frequenti;
 - (h) imporre requisiti specifici in relazione a singoli clienti, operazioni o attività che presentano rischi elevati;
 - (h bis) ordinare alla persona fisica o giuridica di cessare la condotta e di astenersi dal ripeterla;**

(h ter) rilasciare una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all'articolo 24;

(i) se un soggetto selezionato è soggetto ad autorizzazione, raccomandare il ritiro o la sospensione dell'autorizzazione del soggetto obbligato selezionato all'autorità che ha concesso tale autorizzazione o ritirare l'autorizzazione se è stata concessa. L'autorità che ha concesso tale autorizzazione si adopera per ottemperare alla sospensione o al ritiro raccomandato dall'Autorità. Nel caso in cui un'autorità non ottemperi o non intenda ottemperare, ne informa l'Autorità motivando la decisione;

(i bis)imporre un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali nel soggetto obbligato selezionato alle persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato selezionato o a qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione.

3. L'Autorità ha inoltre i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'Unione conferisce alle autorità di supervisione, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. Nella misura necessaria ad assolvere i compiti attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità di supervisione di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non attribuisca tali poteri all'Autorità, in particolare nel caso in cui tali poteri derivino dall'articolo 41, paragrafo 1, lettere da a) ad f) e paragrafi 2 e 3 [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423]. Tali autorità di supervisione informano l'Autorità in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri.

All'Autorità è concesso l'accesso alle informazioni disponibili nei registri, nei sistemi di reperimento dei dati e nei meccanismi di cui al capo II della [inserire il riferimento alla direttiva antiriciclaggio] ai fini dello svolgimento dei compiti di vigilanza attribuiti dal presente regolamento.

3 bis. *Le misure amministrative di cui al paragrafo 1 sono accompagnate da un termine vincolante per la loro effettiva attuazione. L'Autorità segue e valuta l'effettiva attuazione delle azioni richieste da parte del soggetto obbligato selezionato.*

Articolo 21

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, se un soggetto obbligato selezionato **commette una violazione grave, ripetuta o sistematica** di un obbligo di cui all'allegato II in virtù di atti direttamente applicabili del diritto dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure non si conforma a una decisione vincolante di cui all'articolo 6, paragrafo 1, l'Autorità può imporre sanzioni amministrative pecuniarie alle condizioni specificate ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Se il comitato esecutivo dell'Autorità ritiene che un soggetto obbligato selezionato abbia commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione **grave, ripetuta o sistematica** degli obblighi direttamente applicabili contenuti in [OP inserire il numero successivo al regolamento antiriciclaggio (COM(2021) 420] o [OP inserire il numero successivo al regolamento sui trasferimenti di fondi, COM(2021) 422], adotta una decisione che impone sanzioni amministrative pecuniarie conformemente al paragrafo 3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle

misure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o in luogo di tali misure.

3. L'importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è compreso entro i seguenti limiti:
 - (a) per violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** di uno o più obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, alle politiche e alle procedure di gruppo e/o agli obblighi di segnalazione, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, la sanzione ammonta ad almeno 1 000 000 EUR e non supera 2 000 000 EUR oppure l'1 % del fatturato annuo, se superiore;
 - (b) per violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** di uno o più obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, alle politiche, ai controlli e alle procedure interni e/o agli obblighi di segnalazione, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, la sanzione ammonta ad almeno 500 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR oppure lo 0,5 % del fatturato annuo, se superiore;
 - (c) per violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** di tutti gli altri obblighi, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, la sanzione ammonta ad almeno 1 000 000 EUR e non supera 2 000 000 EUR;
 - (d) per violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** di tutti gli altri obblighi, individuate in uno Stato membro la sanzione ammonta ad almeno 500 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR;
 - (e) per violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** delle decisioni dell'Autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la sanzione ammonta ad almeno 100 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR.
4. Gli importi di base definiti entro i limiti di cui al paragrafo 3 sono adeguati, se necessario, tenendo conto delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato I. I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base. Quando è possibile determinare il profitto ricavato dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile oppure i danni a terzi causati dalla violazione, tali importi sono aggiunti all'ammontare totale della sanzione, dopo l'applicazione dei coefficienti.
5. I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo di base. Se sono applicabili più coefficienti attenuanti, la differenza tra l'importo di base e quello risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente attenuante è sottratta dall'importo di base.
6. L'importo massimo di una sanzione per violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non supera il 10 % del fatturato annuo totale del soggetto obbligato nell'esercizio finanziario precedente, previa applicazione dei coefficienti di cui ai paragrafi 4 e 5.
7. L'importo massimo di una sanzione per violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), non supera il 10 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale, previa applicazione dei coefficienti di cui ai paragrafi 4 e 5.
8. Se il soggetto obbligato selezionato è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre

che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, in conformità delle norme contabili pertinenti applicabili agli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre apicale;

9. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, laddove necessario all'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità può chiedere ai supervisori del settore finanziario di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano imposte sanzioni amministrative pecuniarie appropriate in virtù degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e di qualsiasi pertinente disposizione legislativa nazionale che conferisca specifici poteri attualmente non previsti dal diritto dell'Unione. Le sanzioni applicate dai supervisori del settore finanziario sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Il primo comma si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie da imporre ai soggetti obbligati selezionati per le violazioni del diritto nazionale che recepisce [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423] e alle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie da imporre ai membri del consiglio di amministrazione dei soggetti obbligati selezionati che, in base al diritto nazionale, sono responsabili di una violazione commessa da un soggetto obbligato.

10. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 22

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Il comitato esecutivo impone, mediante decisione, una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento volta ad obbligare:
- (a) un soggetto obbligato selezionato a porre fine a una violazione, conformemente a una decisione presa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1;
 - (b) una persona di cui all'articolo 16, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;
 - (c) una persona di cui all'articolo 16, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata a norma dell'articolo 17.
2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è efficace e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che il soggetto obbligato selezionato o la persona interessata non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2, l'importo di una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento corrisponde al 3 % del fatturato medio giornaliero realizzato dell'esercizio finanziario

²⁴ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. *Sei mesi dopo la notifica della decisione dell'Autorità di irrogare una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento, il comitato esecutivo riesamina la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento e decide se prorogarla una volta.*

Articolo 22 bis

Metodologia per la valutazione delle violazioni e l'imposizione di sanzioni e altre misure amministrative

1. *Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni o misure amministrative, l'Autorità tiene conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:*
 - (a) *la gravità e la durata della violazione;*
 - (b) *il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;*
 - (c) *la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, anche alla luce del suo fatturato totale o del suo reddito annuo;*
 - (d) *il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;*
 - (e) *le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;*
 - (f) *il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;*
 - (g) *le precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;*
 - (h) *la reiterazione di analoghe violazioni da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.*
2. *Entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'Autorità elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione definiscono gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni e i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle sanzioni amministrative o nell'adottare misure amministrative a norma della presente sezione nonché le conseguenze in caso di reiterazione delle violazioni. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione comprendono inoltre fasce di sanzioni pecuniarie collegate al fatturato del soggetto responsabile della violazione, applicate secondo gli indicatori per classificare il livello di gravità della violazione, quali riferimenti per sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nei casi di violazioni reiterate.*
3. *Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformemente agli articoli da 38 a 41.*

Audizione di persone interessate dal procedimento

1. Prima di prendere qualsiasi decisione che imponga una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma degli articoli 21 e 22, il comitato esecutivo dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere ascoltate in merito alle conclusioni dell'Autorità. Il comitato esecutivo basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell'Autorità, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'Autorità.

Divulgazione, natura, applicazione e allocazione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'Autorità divulga al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione per la reiterazione dell'inadempimento che è stata inflitta a un soggetto obbligato selezionato a norma degli articoli 21 e 22, ***nonché le misure amministrative imposte a un soggetto obbligato selezionato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), dopo che la persona sanzionata è stata informata di tale decisione e che la decisione non più oggetto di riesame interno. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità dei soggetti obbligati selezionati.***

Le informazioni divulgate sono almeno disponibili sul sito web dell'Autorità.

- 1 bis. L'Autorità trasmette senza indugio, in via riservata, almeno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, tutte le informazioni pertinenti sulle misure amministrative che sono state inflitte a un soggetto obbligato selezionato a norma dell'articolo 20. Le informazioni condivise contengono quanto meno il tipo e la natura della violazione e l'identità dei soggetti obbligati selezionati responsabili.***

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte a norma degli articoli 21 e 22 sono esecutive.

L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone l'Autorità e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo il diritto nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

3. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 25

Norme procedurali per l'adozione di misure di supervisione e l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all'allegato II, l'Autorità nomina al suo interno un gruppo investigativo incaricato delle indagini in merito alla questione. Tale gruppo investigativo non è coinvolto o non deve essere stato coinvolto nella supervisione diretta relativa al soggetto obbligato selezionato interessato e svolge le sue funzioni in maniera indipendente dal comitato esecutivo dell'Autorità.

L'Autorità elabora procedure interne per determinare le norme che disciplinano la selezione dei membri delle squadre investigative indipendenti, in particolare per quanto riguarda le qualifiche, le conoscenze specialistiche, l'esperienza professionale e la garanzia di indipendenza da essi attese.

2. Il gruppo investigativo indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni presentate dalle persone soggette all'indagine e invia al comitato esecutivo dell'Autorità un fascicolo completo sull'esito delle indagini.

Nello svolgimento dei propri compiti, il gruppo investigativo può avvalersi del potere di esigere informazioni in forza dell'articolo 16 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 17 e 18.

Nello svolgimento dei propri compiti, il gruppo investigativo ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dal gruppo di supervisione congiunto durante le sue attività di supervisione.

3. Al termine della propria indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le relative conclusioni al comitato esecutivo dell'Autorità, il gruppo investigativo dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il gruppo investigativo basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

4. Al momento della presentazione del fascicolo con le relative conclusioni al comitato esecutivo dell'Autorità, il gruppo investigativo notifica tale circostanza alle persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

5. In base al fascicolo contenente le conclusioni dei lavori del gruppo investigativo e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 23, l'Autorità decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato II, e in questo caso adotta una misura di supervisione conformemente all'articolo 20 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 21.

6. Il gruppo investigativo non può partecipare alle delibere del comitato esecutivo o intervenire in qualsiasi altro modo nel processo decisionale di quest'ultimo.
7. La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.
Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 85.
8. L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. ***Le informazioni comunicate alle autorità nazionali competenti sono trasmesse anche a Europol nei casi in cui due o più Stati membri siano coinvolti in fatti che possono costituire reato. L'Autorità trasmette anche alla Procura europea le informazioni che riguardano reati per i quali questa esercita o le è consentito di esercitare la competenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.*** Inoltre l'Autorità si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 26

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale illimitata anche di merito al controllo giurisdizionale delle decisioni dell'Autorità che impongono una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento comminata.

Articolo 27

Regime linguistico nel contesto della supervisione diretta

1. L'Autorità e i supervisori del settore finanziario adottano accordi per la loro comunicazione nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT, anche per quanto concerne la lingua o le lingue da utilizzare.
2. Qualsiasi documento che un soggetto obbligato selezionato o qualsiasi altra persona fisica o giuridica sottoposta individualmente alle procedure di supervisione dell'Autorità presenta a quest'ultima può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, scelta dal soggetto obbligato selezionato o dalla persona fisica o giuridica interessata.
3. L'Autorità, i soggetti obbligati selezionati e qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta individualmente alle procedure di supervisione dell'Autorità possono convenire di utilizzare esclusivamente una delle lingue ufficiali dell'Unione nelle loro comunicazioni scritte, anche

per quanto concerne le decisioni di supervisione dell'Autorità.

4. La revoca di tale accordo sull'uso di una lingua ha effetto sui soli aspetti della procedura di supervisione dell'Autorità che non sono stati ancora trattati.
5. Ove i partecipanti a un'audizione richiedano di essere sentiti in una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla lingua della procedura di supervisione dell'Autorità, la richiesta è comunicata a quest'ultima con sufficiente preavviso in modo da consentirle di predisporre quanto necessario.

SEZIONE 4

SUPERVISIONE INDIRETTA DI SOGGETTI OBBLIGATI NON SELEZIONATI

Articolo 28

Valutazioni dello stato di convergenza della supervisione

1. L'Autorità effettua valutazioni periodiche di una parte o della totalità delle attività di una, di più o di tutti i supervisori del settore finanziario, **compresi** i loro strumenti e le loro risorse. ***Nell'ambito di ciascuna valutazione, l'Autorità esamina in che misura un supervisore del settore finanziario effettua un monitoraggio efficace e adotta le misure necessarie per assicurare un livello elevato e coerente delle norme e delle prassi di supervisione e l'effettiva applicazione degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché il rispetto del diritto dell'Unione applicabile da parte dei soggetti obbligati che supervisiona. A tale scopo l'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto coerenti dei supervisori del settore finanziario verificati.*** Le valutazioni comprendono una revisione dell'applicazione della metodologia di supervisione AML/CFT sviluppata ai sensi dell'articolo 8 e coprono tutti i supervisori del settore finanziario in un unico ciclo di valutazione. La durata di ogni ciclo di valutazione è determinata dall'Autorità e non supera i sette anni. ***Alla fine di ogni ciclo di valutazione, l'Autorità presenta le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.***
2. Le valutazioni sono effettuate dal personale dell'Autorità con la partecipazione volontaria del personale dei supervisori del settore finanziario non soggetti a revisione, previo accordo in merito a tale partecipazione da parte del comitato esecutivo. Le valutazioni ***possono tenere debitamente conto delle informazioni contenute nella banca dati centrale AML/CFT istituita conformemente all'articolo 11, nonché*** di tutte le valutazioni, gli accertamenti o le relazioni pertinenti elaborati da organizzazioni internazionali e organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati di ciascuna valutazione. ***L'Autorità condivide tempestivamente il progetto di relazione con il supervisore del settore finanziario sottoposto a revisione. Entro un termine stabilito dall'Autorità, il supervisore del settore finanziario sottoposto a revisione presenta osservazioni sul progetto di relazione.*** La relazione ***finale*** è adottata dal comitato esecutivo, tenendo conto delle osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione ***ed è condivisa tempestivamente con il supervisore del settore finanziario sottoposto a revisione. Il comitato esecutivo garantisce, in particolare, la coerenza tra le sue relazioni e l'applicazione della metodologia di***

valutazione. La relazione spiega e indica le eventuali misure specifiche di follow-up che il supervisore o i supervisori del settore finanziario sottoposti a valutazione devono adottare e che sono ritenute adeguate, proporzionate e necessarie a seguito della valutazione. Le misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 43, comprese raccomandazioni indirizzate a tutti o a diversi supervisori del settore finanziario o a uno specifico supervisore del settore finanziario, se del caso.

4. I supervisori del settore finanziario compiono ogni sforzo per rispettare le misure specifiche di follow-up loro indirizzate a seguito della valutazione. ***I supervisori del settore finanziario forniscono aggiornamenti regolari all'Autorità sul tipo di misure che hanno attuato in risposta alla relazione di cui al paragrafo 3.***

4 bis. Qualora il supervisore del settore finanziario non attui le misure specifiche di follow-up a lui indirizzate a seguito della valutazione, l'Autorità adotta le misure necessarie conformemente all'articolo 10. Se ritiene che l'attuazione delle misure di follow-up sia inadeguata o insufficiente, l'Autorità può esercitare i poteri conferiti dall'articolo 30, paragrafo 2, o avviare un'indagine su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione da parte del supervisore del settore finanziario verificato conformemente all'articolo 30 quater.

Articolo 29

Coordinamento e agevolazione dei lavori dei collegi di supervisione AML/CFT

1. Nel contesto dei suoi poteri e fatti salvi i poteri dei pertinenti supervisori del settore finanziario ai sensi dell'articolo 36 [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423], l'Autorità assicura che i collegi di supervisione ***AML/CFT*** siano istituiti e funzionino in modo uniforme per i soggetti obbligati non selezionati che operano in vari Stati membri conformemente all'articolo 36 di detta direttiva. A tal fine, l'Autorità:
- a) ***mantiene i contatti con i supervisori del settore finanziario competenti per garantire l'istituzione dei collegi che non sono stati istituiti*** sebbene siano soddisfatte le condizioni pertinenti per la ***loro*** istituzione di cui all'articolo 36 [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423];
 - b) ***fornisce*** assistenza nell'organizzazione delle riunioni del collegio, se richiesto dai supervisori del settore finanziario competenti, ***o convoca una riunione del collegio a propria discrezione, se lo ritiene necessario***;
 - c) ***fornisce*** assistenza nell'organizzazione di piani di supervisione congiunta e di esami congiunti;
 - d) ***assicura che*** tutte le informazioni pertinenti ***siano raccolte e condivise dai*** supervisori del settore finanziario, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili alle autorità ***competenti*** nel collegio;
 - e) ***promuove prassi*** di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati sono o potrebbero essere esposti;
 - f) ***supervisiona***, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dai supervisori del settore finanziario;

f bis) fornisce assistenza ai supervisori del settore finanziario, in seguito alle loro richieste specifiche, comprese le richieste di mediazione tra supervisori del settore finanziario, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera g);

f ter) risolve, con effetto vincolante, i disaccordi tra supervisori del settore finanziario sulle misure che questi devono adottare in relazione a un soggetto obbligato, a seguito di una richiesta di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera g bis);

f quater) segnala alla Commissione i casi in cui l'assenza di prassi e attività di supervisione effettive ed efficaci nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT deriva dall'inadeguatezza o dalla mancanza di recepimento del diritto dell'Unione nella legislazione nazionale.

- 1 bis. I collegi di supervisione AML/CFT sono composti da membri permanenti e, se ritenuto necessario dai membri permanenti, da osservatori. L'Autorità e i supervisori del settore finanziario sono membri permanenti. Gli osservatori possono includere autorità di vigilanza prudenziali, tra cui la Banca centrale europea, le autorità europee di vigilanza, se del caso, supervisori AML/CFT di paesi terzi, le FIU e qualsiasi altra autorità ritenuta necessaria dai membri permanenti.*
2. Ai fini del paragrafo 1, il personale dell'Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione *AML/CFT* e può partecipare alle loro attività, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più supervisori del settore finanziario.
- 2 bis. Un collegio di supervisione AML/CFT che è già stato istituito a norma dell'articolo 36 [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423] sospende i propri lavori per il periodo in cui l'Autorità esercita una supervisione diretta sul pertinente soggetto obbligato selezionato. Il collegio di supervisione AML/CFT riprende i lavori non appena il soggetto obbligato pertinente non è più selezionato dall'Autorità.*

Articolo 30

Richieste di agire in circostanze eccezionali a seguito della segnalazione di violazioni gravi, ripetute o sistematiche

1. I supervisori del settore finanziario notificano all'Autorità le circostanze in cui la situazione di qualsiasi soggetto obbligato non selezionato per quanto concerne l'osservanza degli obblighi applicabili e la sua esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si deteriora rapidamente *o* significativamente, in particolare se tale deterioramento potrebbe causare un danno significativo *all'integrità del sistema finanziario o* alla reputazione ■ di vari Stati membri o dell'Unione nel suo insieme.
2. Laddove disponga di indizi di violazioni *gravi, ripetute o sistematiche* da parte di un soggetto obbligato non selezionato, l'Autorità può chiedere al suo supervisore del settore finanziario di:
- (a) indagare su *tali* violazioni, da parte di un soggetto obbligato non selezionato, del diritto dell'Unione e, se tale diritto è composto di direttive o concede espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri; e
 - (b) prendere in considerazione l'imposizione di sanzioni conformemente al diritto dell'Unione direttamente applicabile o al diritto nazionale che recepisce le direttive su

tale soggetto in relazione a dette violazioni.

Se necessario, l'Autorità può altresì chiedere ad un supervisore del settore finanziario di adottare una decisione individuale che imponga a tale soggetto di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione direttamente applicabile o della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

2 bis. *L'Autorità può avviare tali richieste qualora disponga di indizi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche sulla base delle informazioni fornite dai supervisori del settore finanziario conformemente al paragrafo 1, dal meccanismo di segnalazione di cui all'articolo 76 bis, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione, mediante la propria raccolta di informazioni a norma dell'articolo 11, dell'articolo 11 bis o dell'articolo 28, o da qualsiasi altra fonte di informazioni credibile.*

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione stabilisce una procedura per definire le condizioni e le modalità secondo le quali può chiedere all'Autorità di esercitare i poteri di cui al presente articolo alla luce delle informazioni in possesso della Commissione.

3. Il supervisore del settore finanziario interessato si conforma alle richieste ad esso rivolte in conformità del paragrafo 2 e informa l'Autorità, il più presto possibile e al più tardi entro **cinque** giorni lavorativi dalla data della notifica di tale richiesta, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi alla richiesta.
4. Se il supervisore del settore finanziario interessato non dà seguito alla richiesta di cui al paragrafo 2 e non informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per soddisfare la richiesta entro **cinque** giorni dalla data di notifica della richiesta, l'Autorità può chiedere alla Commissione di autorizzare il trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato non selezionato dal supervisore del settore finanziario interessato all'Autorità.
5. La richiesta dell'Autorità **alla Commissione a norma del paragrafo 3** contiene:
 - a) una descrizione delle violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** degli obblighi direttamente applicabili da parte di un soggetto obbligato non selezionato identificato e la giustificazione del fatto che tali violazioni rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità, ai sensi del paragrafo 2;
 - b) una giustificazione del motivo per cui la richiesta indirizzata al supervisore del settore finanziario di cui al paragrafo 2 non ha dato luogo ad alcuna azione entro il termine fissato al paragrafo 3;
 - c) un termine, non superiore a tre anni, per il trasferimento richiesto dei compiti e dei poteri pertinenti;
 - d) una descrizione delle misure che l'Autorità intende adottare nei confronti del soggetto obbligato non selezionato al momento del trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti per affrontare le violazioni rilevanti di cui al paragrafo 2.
6. La Commissione dispone di **10 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento della richiesta dell'Autorità per adottare una decisione che autorizza o meno il trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti oppure opporsi ad esso. **Qualsiasi decisione di opporsi alla richiesta**

dell'Autorità e qualsiasi decisione che autorizza il trasferimento è debitamente motivata dalla Commissione. La decisione è notificata all'Autorità, che ne informa immediatamente il supervisore del settore finanziario e il soggetto obbligato non selezionato. ***La decisione è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualsiasi decisione che autorizza il trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti dal supervisore del settore finanziario all'Autorità è resa pubblica.***

7. ***24 ore dopo la*** notifica della decisione che autorizza il trasferimento di compiti e poteri in relazione al soggetto obbligato non selezionato, quest'ultimo soggetto di cui al paragrafo 2 è considerato un soggetto obbligato selezionato ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 16 a 22. La decisione della Commissione fissa un termine per l'esercizio di tali compiti e poteri, alla scadenza del quale essi sono automaticamente ritrasferiti al supervisore del settore finanziario interessato.

Articolo 30 bis

Richieste di agire in circostanze eccezionali su richiesta di un supervisore del settore finanziario

1. ***Su richiesta di un supervisore del settore finanziario, l'Autorità valuta se sia o meno necessario esercitare una supervisione diretta dei soggetti obbligati non selezionati conformemente al presente regolamento al fine di garantire l'applicazione coerente di livelli elevati di supervisione.***

Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace dei partecipanti o gruppi di partecipanti transfrontalieri ai mercati finanziari.

2. ***La richiesta del supervisore del settore finanziario:***
- a) ***identifica il soggetto obbligato non selezionato rispetto al quale il supervisore del settore finanziario ritiene che l'Autorità debba assumere la supervisione diretta;***
 - b) ***indica i motivi per cui è necessaria la supervisione diretta AML/CFT del soggetto obbligato non selezionato al fine di garantire l'applicazione coerente di livelli elevati di supervisione;***
 - c) ***identifica la durata proposta per il trasferimento richiesto dei compiti e dei poteri pertinenti.***
3. ***La richiesta del supervisore del settore finanziario è accompagnata da una relazione che indica i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio del soggetto obbligato non selezionato identificato nella richiesta del supervisore del settore finanziario.***
4. ***Se non concorda con la richiesta del supervisore del settore finanziario, l'Autorità consulta tale supervisore finanziario prima della sua valutazione finale in merito alla necessità di sottoporre il soggetto obbligato non selezionato alla supervisione AML/CFT dell'Autorità al fine di garantire l'applicazione coerente di livelli elevati di supervisione.***

Risoluzione di controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere

1. *Fatti salvi i poteri di cui alla sezione III e quelli specificati nella direttiva [inserire il riferimento alla sesta direttiva antiriciclaggio], l'Autorità può aiutare i supervisori del settore finanziario a raggiungere un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, su richiesta di uno o più supervisori del settore finanziario, qualora un supervisore del settore finanziario sia in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un altro supervisore del settore finanziario, con la misura da esso proposta o con la sua assenza di intervento.*
2. *I supervisori del settore finanziario informano senza indebito ritardo l'Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei casi seguenti:*
 - a) *se il termine per il raggiungimento di un accordo tra i supervisori del settore finanziario è stabilito dal diritto dell'Unione e si verifica uno dei seguenti eventi:*
 - i) *il termine è scaduto; o*
 - ii) *almeno due supervisori del settore finanziario stabiliscono l'esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;*
 - b) *se il termine per il raggiungimento di un accordo tra i supervisori del settore finanziario non è stabilito dagli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:*
 - i) *almeno due supervisori del settore finanziario stabiliscono l'esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive; o*
 - ii) *sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un supervisore del settore finanziario di una richiesta di un altro supervisore del settore finanziario di adottare determinate misure per conformarsi a tali atti legislativi e il supervisore interpellato non ha adottato una decisione che soddisfi la richiesta.*
3. *Il comitato esecutivo valuta se l'Autorità debba agire in conformità del paragrafo 1.*
4. *L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra i supervisori del settore finanziario tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia nel diritto dell'Unione nonché della complessità e dell'urgenza della questione. Ai fini della fase di conciliazione l'Autorità funge da mediatore.*
5. *Quando i supervisori del settore finanziario non riescono a trovare un accordo durante la fase di conciliazione di cui al paragrafo 4, l'Autorità può adottare una decisione per imporre a tali supervisori di adottare misure specifiche o di astenersi dall'adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. La decisione dell'Autorità è vincolante per i supervisori del settore finanziario. La decisione dell'Autorità può imporre ai supervisori del settore finanziario di revocare o di modificare una decisione da essi adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell'Unione.*

L'Autorità informa i supervisori del settore finanziario della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 e, se del caso, della decisione presa a norma del paragrafo 5.
6. *Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un supervisore del*

settore finanziario non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario o, nel contesto di questioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, un operatore del settore finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario o operatore del settore finanziario imponendogli di intraprendere le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

L'Autorità può altresì adottare una decisione a norma del primo comma del presente paragrafo qualora i requisiti pertinenti del diritto dell'Unione non siano direttamente applicabili agli operatori del settore finanziario. A tal fine l'Autorità applica il pertinente diritto dell'Unione e, se questo è composto di direttive, il diritto nazionale nella misura in cui recepisce tali direttive. Qualora il pertinente diritto dell'Unione sia composto di regolamenti e qualora tali regolamenti concedano espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l'Autorità applica anche la normativa nazionale nella misura in cui siano state esercitate tali opzioni.

- 7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dai supervisori del settore finanziario sulla stessa materia. Ogni misura adottata dai supervisori del settore finanziario in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 5 o 6 è compatibile con dette decisioni.*
- 8. Nella relazione di cui all'articolo 72, il presidente dell'Autorità espone la natura e il tipo di controversie fra i supervisori finanziari, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.*

Articolo 30 quater

Violazione del diritto dell'Unione

- 1. Se un'autorità di supervisione non ha applicato le misure di cui alla direttiva [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final] o le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono tale direttiva o ha applicato le misure in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, in particolare omettendo di assicurare che un soggetto sottoposto alla sua supervisione soddisfi gli obblighi stabiliti nel regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final], l'Autorità agisce conformemente ai poteri di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 6 e 7 del presente articolo.*
- 2. Su richiesta di una o più autorità di supervisione o del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l'autorità di supervisione interessata, l'Autorità indica il modo in cui intende procedere e ove opportuno effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.*

L'autorità di supervisione fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che quest'ultima considera necessarie per le sue indagini, incluse le informazioni sulle modalità di applicazione degli atti di cui al paragrafo 1 in conformità al diritto dell'Unione.

Se la richiesta di informazioni all'autorità di supervisione si è rivelata o è considerata essere insufficiente per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'indagine su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione, l'Autorità, dopo averne informato l'autorità di supervisione, può rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità di supervisione. I destinatari di detta richiesta trasmettono senza indebito ritardo all'Autorità informazioni chiare, precise e complete.

3. *Non oltre sei mesi dalla data di avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere all'autorità di supervisione sottoposta all'indagine una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione.*

Prima di emettere tale raccomandazione, l'Autorità interagisce con l'autorità di supervisione, laddove reputi appropriata tale interazione per superare una violazione del diritto dell'Unione, nell'intento di trovare un accordo sulle azioni necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità di supervisione informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell'Unione.

4. *Se l'autorità di supervisione non si conforma al diritto dell'Unione entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata di tale situazione dall'Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità di supervisione di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.*

La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dalla data di adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare detto termine di un mese.

L'Autorità e l'autorità di supervisione forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5. *Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità di supervisione informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.*

6. *Se un'autorità di supervisione non si conforma al parere formale entro il termine ivi specificato e se necessario per rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare l'integrità, la stabilità e la reputazione del sistema finanziario, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti di un singolo soggetto obbligato non selezionato, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione. A tal fine l'Autorità applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se questo è composto di direttive, la normativa nazionale nella misura in cui recepisce tali direttive. Qualora il pertinente diritto dell'Unione sia composto di regolamenti e qualora tali regolamenti concedano espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l'Autorità applica anche la normativa nazionale nella misura in cui siano state esercitate tali opzioni.*

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7. ***Le decisioni adottate in conformità del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dall'autorità di supervisione sulla stessa materia.***

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 5 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità di supervisione si conformano al parere formale o alla decisione, a seconda dei casi.

SEZIONE 5

SORVEGLIANZA DEL SETTORE NON FINANZIARIO

Articolo 31

Verifiche inter pares

1. L'Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività dei supervisori del settore non finanziario o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità e l'efficacia degli esiti in materia di supervisione. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi dei supervisori del settore non finanziario verificati.■
2. ***Le verifiche inter pares sono effettuate dal personale dell'Autorità in collaborazione con il personale competente dei supervisori del settore non finanziario.***
3. La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:
 - a) l'adeguatezza dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche, il grado di indipendenza, gli accordi di governance e le norme professionali del supervisore del settore non finanziario per garantire l'applicazione effettiva del capo IV [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423];
 - b) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di supervisione, nonché la misura in cui le pratiche di supervisione conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
 - c) l'applicazione delle migliori prassi sviluppate da supervisori del settore non finanziario la cui adozione potrebbe essere utile per altri supervisori del settore non finanziario;
 - d) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all'osservanza delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, comprese le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.
4. L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione di verifica inter pares è preparata dal ***personale dell'Autorità, in collaborazione con il personale competente dei supervisori del settore non finanziario***, e adottata dal comitato esecutivo, ***che la condivide tempestivamente con il supervisore del settore non finanziario sottoposto a verifica***■. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 43 e di pareri a norma dell'articolo 44. I supervisori del settore non finanziario compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni emanate,

conformemente all'articolo 43. ***L'Autorità trasmette tali relazioni senza indugio, in via riservata, almeno al Parlamento europeo.***

5. L'Autorità pubblica le conclusioni della verifica inter pares sul proprio sito web e presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito di tale verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili ai soggetti obbligati nel settore non finanziario o ai supervisori del settore non finanziario.
6. L'Autorità fornisce una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. Tale relazione è preparata dal ***personale dell'Autorità, in collaborazione con il personale competente dei supervisori del settore non finanziario, e adottata dal comitato esecutivo, che la condivide tempestivamente con il supervisore del settore non finanziario sottoposto a verifica*** . La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese dai supervisori del settore non finanziario che erano soggetti alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares. L'Autorità pubblica le conclusioni della relazione di follow-up sul proprio sito web.
7. Ai fini del presente articolo, il comitato esecutivo adotta un piano di lavoro concernente le verifiche inter pares ogni due anni, che riflette gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni tenute in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale ed è incluso nel documento unico di programmazione. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l'Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.
8. Quando la supervisione è esercitata dagli organi di autoregolamentazione, la verifica inter pares comprende la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure ai sensi dell'articolo 38 del [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423] che sono adottate dall'autorità pubblica incaricata della sorveglianza in merito a tali organi per garantire che svolgano la loro funzione secondo le norme richieste dal diritto dell'Unione.
9. ***Quando una revisione inter pares riguarda*** gli organi di autoregolamentazione ■ , i rappresentanti di tali organi ***sono*** invitati a partecipare a tale verifica.

Articolo 31 bis

Istituzione di collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario

1. ***Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della direttiva [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final], l'Autorità può, nell'ambito dei suoi poteri e fatti salvi i poteri delle autorità di supervisione pertinenti a norma degli articoli 34 e 34 bis della direttiva [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final], decidere di istituire collegi di supervisione AML/CFT e garantire il loro funzionamento coerente per i soggetti obbligati nel settore non finanziario che operano in almeno quattro Stati membri e con un fatturato annuo a livello dell'UE di almeno 200 milioni di EUR.***
2. ***A tal fine, l'Autorità può:***

- a) *convocare e organizzare le riunioni di collegi di supervisione AML/CFT, se del caso;*
 - b) *fornire assistenza nell'organizzazione delle riunioni del collegio di supervisione AML/CFT, se richiesto dalle pertinenti autorità di supervisione, o convocare una riunione del collegio a propria discrezione, se del caso;*
 - c) *assicurare che tutte le informazioni pertinenti siano raccolte e condivise dalle autorità di supervisione, in modo da facilitare i lavori del collegio di supervisione AML/CFT e rendere tali informazioni accessibili alle autorità competenti nel collegio;*
 - d) *promuovere prassi di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati sono o potrebbero essere esposti;*
 - e) *mediare e assistere nella risoluzione dei conflitti tra le autorità di supervisione partecipanti, su richiesta di queste ultime;*
 - f) *supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dalle autorità di supervisione;*
 - g) *individuare i casi in cui l'assenza di prassi e attività di supervisione effettive ed efficaci nel contesto dei collegi di supervisione AML/CFT deriva dall'inadeguatezza o dalla mancanza di recepimento del diritto dell'Unione nella legislazione nazionale, e segnalare debitamente tali casi alla Commissione.*
3. *I collegi di supervisione AML/CFT possono essere utilizzati per scambiare informazioni, prestarsi assistenza reciproca e, se del caso, coordinare l'approccio di supervisione del soggetto obbligato, compresa l'adozione di misure proporzionate per rimediare a gravi violazioni degli obblighi del regolamento [inserire il riferimento – proposta di direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 420 final] rilevate nella giurisdizione di un supervisore che partecipa al collegio di supervisione AML/CFT.*
4. *I collegi di supervisione AML/CFT sono composti da membri permanenti, compresi l'Autorità e i supervisori del settore non finanziario, e, ove da loro concordato all'unanimità, da osservatori.*
- Se, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva [inserire il riferimento alla sesta direttiva antiriciclaggio], gli Stati membri autorizzano gli organi di autoregolamentazione a esercitare la supervisione dei soggetti di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a) e b), del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final], le rispettive autorità nazionali di vigilanza, a norma dell'articolo 38 della direttiva [inserire il riferimento alla sesta direttiva antiriciclaggio], sono membri permanenti.*
5. *Il presente articolo non si applica agli organi di autoregolamentazione, compresi gli organi di autoregolamentazione che sorvegliano enti obbligati che esercitano una professione giuridica indipendente o sono titolari di cariche pubbliche e sono nominati dal governo per esercitare funzioni giudiziarie.*

Articolo 32

Poteri sulle autorità di supervisione nel settore non finanziario

1. Se un'autorità di supervisione del settore non finanziario non ha applicato gli atti dell'Unione o

la legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, in particolare omettendo di assicurare che un soggetto sottoposto alla sua supervisione o sorveglianza soddisfi gli obblighi stabiliti in detti atti o in detta legislazione, l'Autorità agisce conformemente ai poteri di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 6 e 7 del presente articolo.

2. Su richiesta di una o più autorità di supervisione nel settore non finanziario, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l'autorità di supervisione nel settore non finanziario interessata, l'Autorità indica il modo in cui intende procedere e ove opportuno effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

L'autorità di supervisione fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che quest'ultima considera necessarie per le sue indagini, incluse le informazioni sulle modalità di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità al diritto dell'Unione.

Se la richiesta di informazioni all'autorità di supervisione interessata si è rivelata o è considerata essere insufficiente per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'indagine su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione, l'Autorità, dopo averne informato l'autorità di supervisione, può rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità di supervisione.

Il destinatario di detta richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.

3. Non oltre sei mesi dall'avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere all'autorità di supervisione nel settore non finanziario una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione.

Prima di emettere tale raccomandazione, l'Autorità interagisce con l'autorità di supervisione interessata, laddove reputi appropriata tale interazione per superare una violazione del diritto dell'Unione, nell'intento di trovare un accordo sulle azioni necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità di supervisione nel settore non finanziario informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell'Unione.

4. Se l'autorità di supervisione nel settore non finanziario non si conforma al diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità di supervisione nel settore non finanziario di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare detto termine di un mese.

L'Autorità e l'autorità di supervisione nel settore non finanziario forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 5, l'autorità

di supervisione nel settore non finanziario informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.

6. Se il parere formale di cui al paragrafo 4 è indirizzato a un'autorità di supervisione che è un'autorità pubblica che sorveglia un organo di autoregolamentazione e se quest'ultimo non si conforma al parere formale entro il termine ivi specificato, ***in particolare se la sua inazione comporta un grave rischio al sistema di supervisione dell'Unione***, per porre rimedio in modo tempestivo a tale inosservanza, l'Autorità può adottare una decisione ■ indirizzata a un organo di autoregolamentazione ***per garantire la conformità al diritto dell'Unione applicabile***.

Se gli Stati membri autorizzano gli organi di autoregolamentazione a esercitare la supervisione dei soggetti di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a) e b), del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio (COM(2021)0420 final)], la rispettiva autorità nazionale di vigilanza può inviare una richiesta debitamente motivata di deroga al primo comma del presente paragrafo se ritiene che la sua applicazione interferisca con l'indipendenza della magistratura. La richiesta ha effetto sospensivo sulla decisione dell'Autorità fino all'adozione di una risposta formale da parte della Commissione. La richiesta è indirizzata alla Commissione ed è condivisa con l'Autorità. La Commissione risponde formalmente entro 10 giorni lavorativi.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7. Le decisioni adottate in conformità del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dall'autorità di supervisione sulla stessa materia.
In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 5 o di una decisione a norma del paragrafo 7, le autorità di supervisione si conformano al parere formale o alla decisione, a seconda dei casi.

SEZIONE 6

MECCANISMO DI SOSTEGNO E COORDINAMENTO DELLE FIU

Articolo -33

Meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU

1. ***L'Autorità e le FIU costituiscono un meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU. L'Autorità e le FIU lavorano insieme e collaborano nella massima misura possibile per prevenire, individuare e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel mercato interno.***
Le FIU e l'Autorità svolgono i loro compiti e le loro attività in conformità del presente regolamento e del diritto nazionale e dell'Unione applicabili.
2. ***Le FIU partecipano e contribuiscono alle attività del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU in conformità del presente regolamento e di altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. In particolare:***

- (a) *possono partecipare ad analisi congiunte quale parte integrante dei loro compiti, nonché ad altre attività svolte dall'Autorità in virtù del suo mandato;*
- (b) *forniscono all'Autorità i dati e le informazioni rilevanti necessari per l'espletamento dei suoi compiti, nonché per l'attuazione delle indicazioni dell'Autorità in conformità del presente regolamento e di altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione.*

Tutte le informazioni ottenute attraverso la partecipazione alle attività dell'Autorità sono coperte dagli obblighi più rigorosi di riservatezza.

3. *L'Autorità promuove la cooperazione tra le FIU mediante orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 43 o, se del caso, modalità pratiche.*

Una FIU può informare l'Autorità in caso di disaccordo con un'altra FIU. In tal caso l'Autorità funge da mediatore.

Articolo -33 bis

Cooperazione nell'ambito del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU

1. *L'Autorità sostiene le FIU nell'ambito dei seguenti compiti:*

- (a) *sostenere, coordinare e, se necessario, dirigere le analisi congiunte da svolgere con le FIU pertinenti a norma dell'articolo 33 e dell'articolo 5, paragrafo 5, lettere da a) a d), e sviluppare metodi e procedure per coordinare e facilitare la loro pianificazione, organizzazione e conduzione;*
- (b) *sostenere la cooperazione tra le FIU, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 36 del presente regolamento e dell'articolo 24 del [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423], in particolare sviluppando le migliori prassi, i metodi e i formati;*
- (c) *sviluppare le conoscenze di esperti sui metodi di rilevamento, analisi e disseminazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera f);*
- (d) *sviluppare criteri per l'individuazione di casi transfrontalieri che le FIU sono tenute a condividere, a norma dell'articolo 24 del [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423];*
- (e) *preparare indicatori, formati e contenuti per il rilevamento e la comunicazione delle segnalazioni di operazioni sospette a norma dell'articolo 50 del regolamento [OP inserire il numero successivo al regolamento antiriciclaggio, COM(2021) 420] e di altre informazioni ricevute dalle FIU;*
- (f) *seguire la gestione, la manutenzione e l'aggiornamento di FIU.net e lo sviluppo di servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per la condivisione sicura di informazioni, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera e), e dell'articolo 37;*
- (g) *seguire i lavori dei consessi internazionali ed europei sulle questioni relative alle FIU.*

2. *Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, l'Autorità dispone di risorse umane, finanziarie e informatiche dedicate e ne garantisce l'indipendenza dalle funzioni di supervisione di cui al capo II, sezioni da 2 a 6. Esse sono sostenute da delegati nazionali delle FIU, a norma dell'articolo 35.*

Conduzione di analisi congiunte

-1. L'Autorità adotta procedure interne che definiscono metodi e criteri per l'individuazione, la selezione e la definizione delle priorità dei casi rilevanti per le analisi congiunte.

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 25 del [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423] e tenendo conto dei criteri elencati al paragrafo 1 bis del presente articolo, una FIU di uno Stato membro individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta con una o più FIU di altri Stati membri, ne informa l'Autorità.

La notifica della necessità di un'analisi congiunta di cui al primo comma è registrata dall'Autorità. L'Autorità valuta la rilevanza dei casi registrati rispetto ai criteri elencati al paragrafo 1 bis. A tal fine, l'Autorità redige e aggiorna regolarmente un elenco di casi che potrebbero essere oggetto di un'analisi congiunta. In base al livello di priorità, all'urgenza dei casi e alle risorse disponibili, l'Autorità stabilisce un piano di lavoro e avvia l'analisi congiunta.

Al momento di avviare l'analisi congiunta, l'Autorità informa le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti e le invita a partecipare all'analisi congiunta entro cinque giorni dalla valutazione iniziale. A tal fine l'Autorità utilizza canali di comunicazione sicuri. Le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti considerano la possibilità di partecipare all'analisi congiunta.

Se almeno un'altra FIU accetta di partecipare all'analisi congiunta, l'Autorità assicura che l'analisi congiunta sia istituita entro 20 giorni dalla valutazione iniziale, salvo che l'urgenza del caso giustifichi l'imposizione di un termine più breve secondo i criteri elencati al paragrafo 1 bis.

Se nessuna FIU accetta di partecipare all'analisi congiunta, l'Autorità può, di sua iniziativa, scegliere di istituire un'analisi congiunta.

1 bis. Ove una FIU non abbia presentato una richiesta per istituire un'analisi congiunta, l'Autorità può, di sua iniziativa, istituire un'analisi congiunta qualora individui casi in cui:

- (a) le analisi operative della FIU richiedono analisi difficili e impegnative che presentano collegamenti con altri Stati membri;**
- (b) alcune FIU stanno conducendo analisi operative in cui le circostanze del caso richiedono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati;**
- (c) ha ricevuto direttamente informazioni che indicano un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che potrebbe avere ripercussioni sul mercato interno o riguardare attività transfrontaliere.**

L'Autorità è responsabile dell'istituzione e della composizione del gruppo incaricato dell'analisi congiunta nonché del suo coordinamento.

1 ter. Nei limiti delle sue responsabilità e per lo svolgimento dei suoi compiti, Europol può partecipare all'analisi congiunta, previo accordo delle FIU partecipanti, se del caso.

I paragrafi 1 ter, 2 ter e 2 quater entrano in vigore solo dopo il loro recepimento nell'atto giuridico appropriato.

1 quater. Eurojust può partecipare all'analisi congiunta previo accordo delle FIU partecipanti,

se del caso.

2. ***Le FIU interessate da un'analisi congiunta hanno il dovere di partecipare alla conduzione di tale analisi congiunta. Eccezionalmente, una FIU potrebbe rifiutarsi di partecipare all'analisi congiunta spiegando e motivando debitamente il rifiuto per iscritto all'Autorità, entro cinque giorni dal ricevimento dell'invito. L'Autorità fornisce senza indugio tale spiegazione alle altre FIU interessate da un'analisi congiunta.***
- 2 bis. ***Al fine di raccogliere tutte le informazioni pertinenti in una fase iniziale dell'analisi congiunta e con l'obiettivo di individuare meglio attività od operazioni sospette, l'analisi congiunta può comprendere per impostazione predefinita l'abbinamento anonimo dei dati relativi all'oggetto dell'analisi congiunta con quelli di altre FIU.***
- 2 ter. ***Al fine di raccogliere tutte le informazioni pertinenti in una fase iniziale dell'analisi congiunta e con l'obiettivo di effettuare analisi finanziarie a livello transfrontaliero, Europol adotta tutte le misure appropriate per consentire all'Autorità di avere un accesso indiretto ai dati relativi ai reati di competenza dell'Autorità sulla base di un sistema di riscontro positivo o negativo. Tale sistema di riscontro positivo o negativo notifica un eventuale riscontro positivo solo a Europol e fatte salve le eventuali restrizioni indicate dallo Stato membro, dall'organismo dell'Unione o dall'organizzazione internazionale che fornisce le informazioni in questione, in conformità con [inserire il riferimento al regolamento (UE) 2016/ 794 (rifusione)].***

In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato il riscontro può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell'informazione a Europol e solo nella misura in cui i dati che lo hanno generato siano necessari per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità.
- 2 quater. ***Al fine di raccogliere tutte le informazioni pertinenti allo scopo di individuare soggetti di interesse per la FIU in altri Stati membri e identificarne i proventi e i fondi, l'Autorità adotta tutte le misure appropriate per consentire a Europol di avere accesso indiretto ai dati relativi a informazioni e analisi finanziarie nei limiti del [inserire il riferimento al regolamento Europol], sulla base di un sistema di riscontro positivo o negativo, in conformità con il mandato dell'Autorità. Tale sistema di riscontro positivo o negativo notifica un eventuale riscontro positivo solo all'Autorità e fatte salve le eventuali restrizioni indicate dalla FIU, dallo Stato membro, dall'organismo dell'Unione o dall'organizzazione internazionale che fornisce le informazioni in questione.***

In caso di riscontro positivo, l'Autorità avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato il riscontro può essere condivisa, conformemente al mandato dell'Autorità e solo nella misura in cui i dati che lo hanno generato siano necessari per lo svolgimento dei compiti di Europol.
3. ***L'analisi congiunta è sostenuta dai delegati delle FIU partecipanti a norma dell'articolo 35 del presente regolamento. I delegati delle FIU che sostengono l'analisi congiunta hanno accesso, direttamente o indirettamente, a tutti i dati relativi all'oggetto dell'analisi congiunta e sono in grado di trattare tali dati ai fini della conduzione dell'analisi congiunta in conformità con le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la ricezione e l'analisi di operazioni sospette e di altre informazioni a norma dell'articolo 17 [inserire il riferimento – proposta di sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final].***

Su esplicito consenso delle FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene l'analisi congiunta ha accesso a tutti i dati relativi all'oggetto dell'analisi congiunta e può trattarli *ai fini della conduzione dell'analisi congiunta in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. In caso di mancato consenso unanime, il personale dell'Autorità può fornire altri tipi di sostegno all'analisi congiunta. Le FIU rimangono gli unici titolari delle informazioni operative che scambiano con altre FIU, l'Autorità, Europol, EPPO ed Eurojust.*

3 bis. L'Autorità può richiedere qualsiasi informazione alle FIU partecipanti al fine di garantire una migliore conduzione dell'analisi congiunta. Se una FIU partecipante respinge la richiesta dell'Autorità, tale FIU ne fornisce la motivazione all'Autorità.

3 ter. All'Autorità è concesso un accesso diretto, immediato, senza restrizioni e libero alle informazioni disponibili nei registri, nei sistemi di reperimento dei dati e nei meccanismi di cui al capo II della [inserire il riferimento alla direttiva antiriciclaggio] ai fini della conduzione delle analisi congiunte di cui al presente articolo.

3 quater. L'Autorità può trasmettere i risultati di un'analisi congiunta avviata su richiesta di una FIU o di propria iniziativa, e qualsiasi informazione aggiuntiva relativa a tale analisi congiunta, previo consenso delle FIU partecipanti, a Europol e alle autorità di contrasto e doganali ove vi siano motivi per sospettare il riciclaggio di denaro, i reati presupposto o il finanziamento del terrorismo.

L'Autorità e le autorità competenti concludono un protocollo d'intesa che stabilisce le modalità pratiche di cooperazione nell'assolvimento dei rispettivi compiti a norma del diritto dell'Unione.

4. L'Autorità fornisce tutti gli strumenti necessari e il sostegno operativo richiesto per lo svolgimento della particolare analisi congiunta, in conformità con i metodi e le procedure sviluppate. In particolare l'Autorità istituisce un canale di comunicazione dedicato e sicuro per lo svolgimento dell'analisi congiunta e fornisce l'adeguato coordinamento tecnico, compreso il sostegno informatico, di bilancio e logistico.

Articolo 34

Riesame dei metodi, delle procedure e della conduzione di analisi congiunte

1. L'Autorità assicura che i metodi e le procedure stabiliti per la conduzione delle analisi congiunte *di cui all'articolo 33* siano periodicamente rivisti e aggiornati, se del caso.
2. Le FIU che hanno partecipato o sono state altrimenti coinvolte in una o più analisi congiunte possono fornire il loro riscontro *all'Autorità* sulla conduzione dell'analisi, anche in merito al sostegno operativo fornito dall'Autorità nel processo di analisi congiunta, così come il riscontro sull'esito dell'analisi, sui metodi di lavoro e sui dispositivi in vigore, sugli strumenti disponibili e sul coordinamento tra le FIU partecipanti. Tale riscontro può essere etichettato come confidenziale, nel qual caso non sarà condiviso con altre FIU.
3. Sulla base del riscontro di cui al paragrafo 2 oppure di propria iniziativa, l'Autorità può pubblicare relazioni di follow-up relative alla conduzione di analisi congiunte, compresi suggerimenti specifici sugli adeguamenti relativi ai metodi e alle procedure per la conduzione delle analisi congiunte, nonché conclusioni sull'esito delle analisi congiunte. Gli aspetti procedurali e operativi della relazione di follow-up sono condivisi con tutte le FIU, senza

rivelare informazioni confidenziali o riservate in merito al caso. Le conclusioni e le raccomandazioni relative alla conduzione delle analisi congiunte sono condivise con le FIU che hanno partecipato alle analisi congiunte pertinenti e con tutte le altre FIU nella misura in cui tali conclusioni non contengano informazioni confidenziali o riservate.

Articolo 35

Delegati nazionali delle FIU

1. La FIU di ogni Stato membro **delega uno o più membri** del personale all'Autorità. **Il posto di lavoro regolare del delegato nazionale della FIU è presso la sede dell'Autorità.**
2. I delegati delle FIU hanno lo status di personale della FIU delegante al momento della loro nomina e per tutta la durata della loro delega. **La FIU delegante facilita l'esercizio delle funzioni del proprio delegato e si astiene da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla carriera o sullo status del proprio delegato nel sistema nazionale. In particolare, la FIU delegante fornisce al proprio delegato le risorse e le attrezzature necessarie per esercitare le sue funzioni a norma del presente regolamento e garantisce che il delegato rimanga pienamente integrato nella sua FIU.**

Gli Stati membri nominano il loro delegato della FIU sulla base di una comprovata esperienza pratica di alto livello pertinente nel settore dei compiti delle FIU. **I delegati delle FIU offrono tutte le garanzie di indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione, né da governi o altri organismi pubblici o privati nell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.** Gli stipendi e gli emolumenti del delegato della FIU sono a carico della FIU delegante.

3. **Il consiglio generale nella composizione FIU può rigettare una designazione qualora la persona designata quale delegato della FIU non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2.** Il mandato dei delegati delle FIU è di tre anni, rinnovabile una volta con il consenso della FIU delegante.
4. I delegati delle FIU sostengono l'Autorità nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5. A tal fine i delegati delle FIU nazionali hanno accesso ai dati e alle informazioni dell'Autorità necessari allo svolgimento dei loro compiti per la durata della delega.
5. I delegati delle FIU **hanno** accesso a tutti i dati accessibili dalla loro FIU delegante ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 4.
6. Il comitato esecutivo determina i diritti e gli obblighi dei delegati delle FIU in relazione all'Autorità. **Sono predisposte adeguate misure per garantire il mantenimento dei diritti del delegato delle FIU in materia di sicurezza sociale, pensione e copertura assicurativa nell'ambito del regime nazionale. La retribuzione totale del delegato delle FIU non è inferiore a quella che avrebbe percepito se avesse scelto di restare un semplice membro del personale della FIU delegante.**

Articolo 36

Assistenza reciproca nel settore della cooperazione tra FIU

1. Nel contesto della promozione della cooperazione e del sostegno al lavoro delle FIU **e tenuto**

conto delle loro esigenze, l'Autorità organizza e agevola quanto meno le seguenti attività:

- (a) programmi di formazione, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica;
- (b) scambi di personale e regimi di distacco, compreso il distacco di personale delle FIU da uno Stato membro all'Autorità;
- (c) scambi di prassi tra le FIU, compresa la condivisione di competenze in un settore specifico.

(c bis) accesso agli strumenti di analisi operativa e ai dati commerciali e offerta di formazioni al personale dell'Autorità e delle FIU su come utilizzarli;

(c ter) sviluppo o acquisizione di strumenti e servizi informatici per migliorare le metodologie di analisi delle FIU.

2. Ogni FIU può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai compiti della FIU stessa, specificando il tipo di assistenza che può essere fornita dal personale dell'Autorità, dal personale di una o più FIU o da una combinazione di entrambi. La FIU che richiede assistenza garantisce accesso a tutte le informazioni e ai dati necessari per la prestazione di tale assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle FIU di prestare assistenza reciproca *relativa ai compiti delle FIU*.
3. L'Autorità compie ogni sforzo per fornire l'assistenza richiesta, anche considerando il sostegno da fornire con le proprie risorse umane, nonché coordinando e agevolando la prestazione di qualsiasi forma di assistenza da parte di altre FIU su base volontaria.
4. All'inizio di ogni anno, il presidente dell'Autorità informa il consiglio generale nella composizione FIU in merito alle risorse che l'Autorità può destinare alla prestazione dell'assistenza di cui al paragrafo precedente. Quando si verificano variazioni in relazione alla disponibilità di risorse umane in ragione dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, il presidente dell'Autorità ne informa il consiglio generale nella composizione FIU.

Articolo 37

FIU.net

1. L'Autorità assicura l'hosting, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo adeguati, senza interruzioni *e sicuri* di FIU.net. ***Tenendo conto delle esigenze delle FIU***, l'Autorità, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che per FIU.net sia utilizzata la tecnologia più avanzata *e sicura* disponibile ■ .
2. L'Autorità assicura il funzionamento senza interruzioni di FIU.net e la mantiene aggiornata. Se necessario al fine di sostenere o rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le FIU e sulla base delle esigenze delle FIU, l'Autorità, ***previa consultazione del GEPD***, progetta e attua, o rende altrimenti disponibili, funzionalità aggiornate o aggiuntive di FIU.net.
3. L'Autorità è competente ***anche*** per i seguenti compiti relativi alla FIU.net:
 - (a) ***attuare*** misure tecniche e organizzative adeguate per ***garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi*** relativi alla protezione dei dati ***al fine di garantire i diritti degli interessati, compresa la conservazione delle opportune informazioni e degli idonei***

registri di accesso e file di registro;

- (b) *pianificare*, coordinare, gestire e sostenere qualsiasi attività di prova;
 - (c) assicurare risorse finanziarie adeguate;
 - (d) fornire formazione sull'utilizzo dal punto di vista tecnico di FIU.net da parte degli utenti finali.
4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, all'Autorità è conferito il potere di concludere o stipulare contratti o accordi giuridicamente vincolanti con terzi prestatori di servizi, *dopo opportuni audit delle loro norme di sicurezza*.
5. L'Autorità adotta e attua le misure necessarie all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro per la FIU.net.
- 5 bis.** *Il consiglio generale nella composizione FIU può decidere all'unanimità di sospendere l'accesso di una specifica FIU a FIU.net qualora la relazione sulla verifica inter pares a norma dell'articolo 37 bis concluda che gli obblighi in materia di indipendenza, integrità, professionalità, riservatezza o sicurezza di tale FIU, quali previsti all'articolo 17 della [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final], non sono stati rispettati. La FIU interessata non vota. Quando emette la decisione di sospensione, l'Autorità emette anche una valutazione che spiega e indica le misure di follow-up da rispettare ai fini della revoca della sospensione. L'Autorità valuta le misure adottate dalla FIU interessata entro tre mesi dall'emissione della decisione di sospensione.*

Articolo 37 bis

Verifica inter pares

1. *L'Autorità effettua periodicamente verifiche inter pares sull'adempimento da parte delle FIU degli obblighi di cui al capo III della direttiva [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final]. A tale scopo l'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto oggettivi delle FIU sottoposte alla verifica.*
2. *Le verifiche inter pares sono effettuate dal personale dell'Autorità in collaborazione con il personale delle FIU.*
3. *La verifica inter pares può includere una valutazione di:*
 - (a) *l'adeguatezza dei poteri e delle risorse umane e tecniche, gli accordi di governance e le norme professionali della FIU sottoposta alla verifica;*
 - (b) *l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche delle FIU relative alle funzioni e alla divulgazione delle analisi, nonché la misura in cui le pratiche della FIU sottoposta a verifica conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione a tale riguardo;*
 - (c) *l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda i metodi e le procedure alla luce delle funzioni e della divulgazione delle analisi;*
 - (d) *l'efficacia e il grado di cooperazione e coordinamento con altre FIU;*

- (e) *l'applicazione di migliori prassi sviluppate dalle FIU la cui adozione potrebbe essere utile per altre FIU.*
4. *L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione di verifica inter pares è preparata dal personale dell'Autorità, in collaborazione con il personale delle FIU, e adottata dal comitato esecutivo, che la condivide tempestivamente con la FIU interessata. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 43 e di pareri a norma dell'articolo 44. La FIU compie ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni emanate, conformemente all'articolo 43. L'Autorità trasmette tali relazioni senza indugio, in via riservata, almeno al Parlamento europeo.*
 5. *L'Autorità pubblica una sintesi delle conclusioni della verifica inter pares sul proprio sito web e presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito di tale verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili ai soggetti obbligati o alle FIU.*
 6. *L'Autorità fornisce una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. La relazione di follow-up è preparata dal personale dell'Autorità, in collaborazione con il personale delle FIU, e adottata dal comitato esecutivo, che la condivide tempestivamente con la FIU sottoposta a verifica. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese dalle FIU soggette alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares. L'Autorità pubblica le conclusioni della relazione di follow-up sul proprio sito web.*
 7. *Ai fini del presente articolo, il comitato esecutivo adotta un piano di lavoro concernente le verifiche inter pares ogni due anni, che riflette gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni tenute in seno al consiglio generale nella composizione FIU. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale ed è incluso nel documento unico di programmazione. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l'Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.*

SEZIONE 6 BIS

COMPETENZE RELATIVE ALLE SANZIONI FINANZIARIE MIRATE

Articolo -38

Cooperazione con le autorità responsabili delle sanzioni finanziarie mirate

1. *L'Autorità è responsabile della supervisione efficace e coerente sia dei soggetti obbligati sia delle autorità competenti per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione di sanzioni finanziarie mirate.*
2. *L'Autorità e le autorità competenti dell'attuazione e dell'applicazione di sanzioni finanziarie mirate cooperano in buona fede e si scambiano informazioni.*

Articolo -38 bis

Poteri relativi alle sanzioni finanziarie mirate

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 bis, l'Autorità:

- (a) assicura la fornitura di attività di sensibilizzazione e comunica ai soggetti obbligati le informazioni relative alle sanzioni finanziarie mirate al fine di migliorarne l'osservanza, anche attraverso la gestione di un elenco consolidato di persone, gruppi ed entità oggetto di sanzioni finanziarie mirate;*
- (b) monitora l'attuazione e l'applicazione di sanzioni finanziarie mirate in tutti gli Stati membri, sostenendo le autorità competenti nei loro sforzi per applicare sanzioni finanziarie mirate, anche fungendo da punto di contatto centrale per le autorità competenti per la condivisione di informazioni sulle persone designate, sul loro patrimonio e sulle persone giuridiche controllate;*
- (c) fornisce orientamenti e assistenza nell'applicazione degli obblighi in materia di sanzioni finanziarie mirate.*

Articolo -38 ter

Scambio di informazioni

- 1. L'Autorità e le autorità competenti dell'attuazione e dell'applicazione di sanzioni finanziarie mirate scambiano, spontaneamente o su richiesta, eventuali informazioni che possano essere pertinenti ai fini della preparazione, dell'adozione, della supervisione o dell'applicazione di sanzioni finanziarie mirate.*

La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui s'intende utilizzare le informazioni. Tutte le informazioni trasmesse o ottenute conformemente al presente paragrafo sono coperte dagli obblighi più rigorosi di riservatezza.

- 2. L'Autorità elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure da attuare per trasmettere e ricevere le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché il formato da utilizzare per il loro scambio. L'Autorità presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].*
- 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformemente all'articolo 42.*
- 4. Laddove l'Autorità o un'autorità competente dell'attuazione e dell'applicazione di sanzioni finanziarie mirate sia tenuta a fornire informazioni a norma del paragrafo 1, risponde alla richiesta quanto prima.*

Articolo -38 quater

Statistiche

- 1. L'Autorità tiene statistiche complete su questioni attinenti all'efficacia delle sanzioni*

finanziarie mirate al fine di riesaminare l'efficacia dei quadri per l'attuazione e l'applicazione di sanzioni finanziarie mirate.

2. *Le statistiche di cui al paragrafo 1 includono:*
 - (a) *i dati che misurano le fasi di segnalazione, indagine e procedimenti giudiziari delle sanzioni finanziarie mirate, tra cui il numero di casi oggetto di indagini, il numero di persone perseguite, il numero di persone condannate per mancata attuazione, elusione o altri reati presupposti relativi a sanzioni finanziarie mirate, nonché il valore in euro dei beni che sono stati congelati, sequestrati o confiscati in relazione alle persone designate da sanzioni finanziarie mirate;*
 - (b) *il numero di conti, importi e risorse economiche congelati a seguito di sanzioni finanziarie mirate;*
 - (c) *i dati relativi al numero di richieste transfrontaliere di informazioni che sono state presentate, ricevute e respinte e alle quali le autorità competenti dell'attuazione e dell'applicazione di sanzioni finanziarie mirate hanno risposto in tutto o in parte, ripartite per paese controparte, compresi i paesi terzi;*
 - (d) *le risorse umane e finanziarie assegnate alle autorità competenti dell'attuazione e dell'applicazione di sanzioni finanziarie mirate;*
 - (e) *il numero di azioni di supervisione in loco ed extra loco, il numero di violazioni individuate sulla base di azioni di supervisione e di sanzioni o misure amministrative applicate dalle autorità di supervisione e dagli organi di autoregolamentazione a norma della sezione 4 del capo IV [inserire il riferimento alla direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423] e relative a sanzioni finanziarie mirate;*
 - (f) *il numero e il tipo di casi rilevati di violazione, elusione e tentativi di violazione o elusione in relazione alle sanzioni finanziarie mirate, e le sanzioni o le misure amministrative applicate in relazione a tali violazioni, nonché il numero di ispezioni effettuate dal soggetto incaricato del registro centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, della [inserire il riferimento alla direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423].*
3. *Le autorità competenti dell'attuazione e dell'applicazione di sanzioni finanziarie mirate provvedono affinché le statistiche di cui al paragrafo 2 siano raccolte e trasmesse annualmente alla Commissione e all'Autorità. L'Autorità archivia tali statistiche nella banca dati di cui all'articolo 11.*
4. *L'Autorità sviluppa progetti di norme tecniche di attuazione per elaborare la metodologia per la raccolta delle statistiche di cui al paragrafo 2. Essa presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].*
5. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo conformemente all'articolo 42.*

SEZIONE 7

STRUMENTI COMUNI

Articolo 38

Norme tecniche di regolamentazione

1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.

Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche, **anche con la società civile**, sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se approvarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate.

La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione può modificare il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il

termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L'Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.

3. Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche, ***anche con la società civile***, sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dell'Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione "norma tecnica di regolamentazione". Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.

Articolo 39

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 38 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal [OP inserire la data = dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata.
2. Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione la notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare norme tecniche di regolamentazione è

soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 38, 40 e 41.

Articolo 40

Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.
2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest'ultima è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza **del termine di cui al paragrafo 1** se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione nel termine di cui al paragrafo 1, essa non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione ne illustra le ragioni.

Articolo 41

Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione

1. Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all'articolo 38, la Commissione ne informa l'Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.
2. Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a un'apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.

Articolo 42

Norme tecniche di attuazione

1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione alla

Commissione al fine della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche, **anche con la società civile**, e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottare in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2. Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L'Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.
3. Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche, **anche con la società civile**, sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio **per la consultazione**.

La Commissione invia il progetto di norma tecnica di attuazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e

presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti.

La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione "norma tecnica di attuazione". Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.

Articolo 43

Orientamenti e raccomandazioni

1. Al fine di istituire prassi di supervisione e relative alle FIU uniformi, efficienti ed efficaci, e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti rivolti a tutte le autorità di supervisione, alle FIU o a tutti i soggetti obbligati e formula raccomandazioni indirizzate a una o più autorità di supervisione o a uno o più soggetti obbligati.
2. L'Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche, ***anche con la società civile, su tali orientamenti e raccomandazioni*** e analizza i potenziali costi e benefici ***correlati***. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Se non effettua consultazioni pubbliche aperte, l'Autorità fornisce le proprie motivazioni ***e le rende pubbliche***.
3. Le autorità di supervisione, ***le FIU*** e i soggetti obbligati compiono ogni sforzo per conformarsi a tali orientamenti e a tali raccomandazioni.

Entro due mesi dall'emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità di supervisione ***o FIU*** conferma se è conforme o intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un'autorità di supervisione ***o una FIU*** non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l'Autorità motivando la decisione.

Dopo aver consultato l'autorità di supervisione o la FIU in questione, l'Autorità pubblica l'informazione secondo cui ***tale*** autorità di supervisione ***o FIU*** non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L'Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un'autorità di supervisione ***o da una FIU*** riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione. L'autorità di supervisione ***o la FIU*** riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, i soggetti obbligati riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla

raccomandazione in parola.

Nella relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, lettera c), l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che sono stati emessi e che illustrano il modo in cui l'Autorità intende garantire che l'autorità di supervisione o il soggetto obbligato interessato si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.

- 3 bis.** *Gli orientamenti e le raccomandazioni emanate dall'Autorità sostituiscono gli orientamenti e le raccomandazioni precedentemente emanati dall'ABE o dalle autorità competenti sulla stessa materia. Gli orientamenti e le raccomandazioni emanati dall'ABE o dalle autorità competenti restano applicabili fino a quando entreranno in vigore i nuovi orientamenti e raccomandazioni emanati dall'Autorità. L'Autorità prevede un adeguato periodo di transizione affinché i soggetti obbligati si conformino ai nuovi orientamenti e raccomandazioni.*

Articolo 44

Pareri

1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con il suo settore di competenza.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione pubblica, *anche con la società civile*, o un'analisi tecnica. *Può inoltre includere la consultazione di altri organismi dell'Unione coinvolti nel quadro in materia di AML/CFT, tra cui Europol, Eurojust, EPPO, OLAF, la Banca centrale europea, il Comitato di risoluzione unico, le autorità europee di vigilanza, il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati.*
3. L'Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 44 bis

Norme che disciplinano il formato degli scambi di informazioni

L'Autorità elabora modelli, formati comuni di segnalazione o qualsiasi altra misura pertinente da usare al fine di richiedere, raccogliere o scambiare informazioni, anche per quanto riguarda almeno le seguenti situazioni:

- (a) *l'Autorità o le autorità di supervisione richiedono, raccolgono o scambiano informazioni provenienti da altre autorità di supervisione, FIU o soggetti obbligati nell'ambito dei compiti di cui al presente regolamento e altre normative dell'Unione applicabili;*
- (b) *l'Autorità, le FIU o le autorità competenti richiedono, raccolgono o scambiano informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai reati presupposti o al finanziamento del terrorismo provenienti da altre autorità competenti, FIU o soggetti obbligati*

nell'ambito dei compiti di cui al presente regolamento e ad altre normative dell'Unione applicabili.

L'Autorità e le autorità competenti interessate si avvalgono dei formati elaborati dall'Autorità ai sensi del presente articolo. La procedura per l'adozione di tali formati segue la procedura applicabile a seconda del tipo di atto previsto dal diritto dell'Unione applicabile.

I formati emanati dall'Autorità sostituiscono quelli precedentemente emanati dall'ABE o dalle autorità competenti in materia. I formati precedentemente emanati dall'ABE o dalle autorità competenti restano applicabili fino a quando entreranno in vigore i nuovi formati emanati dall'Autorità. L'Autorità prevede un adeguato periodo di transizione affinché i soggetti obbligati, le autorità di supervisione competenti, le FIU e le altre autorità competenti si conformino ai nuovi formati.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

Articolo 45

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura dell'Autorità prevede:

- (1) un consiglio generale, che svolge i compiti di cui all'articolo 49;
- (2) un comitato esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 53;
- (3) un presidente dell'Autorità, che svolge i compiti di cui all'articolo 57;
- (4) un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 59;
- (5) una commissione amministrativa del *ricorso*, che svolge i compiti di cui all'articolo 62.

SEZIONE 1

CONSIGLIO GENERALE

Articolo 46

Composizione del consiglio generale

1. Il consiglio generale assume, alternativamente, la composizione di supervisione di cui al paragrafo 2 o la composizione FIU di cui al paragrafo 3.
2. Il consiglio generale nella composizione di supervisione è composto da:
 - (a) il presidente dell'Autorità, avente diritto di voto;
 - (b) i capi delle autorità di supervisione dei soggetti obbligati in ogni Stato membro, aventi diritto di voto;

(c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto.

I capi delle autorità di supervisione di cui al primo comma, lettera b), in ogni Stato membro condividono un unico voto e **nominano** un unico rappresentante comune, **che è un rappresentante permanente o un rappresentante** votante ad-hoc, ai fini di **ogni specifica** riunione e procedura di voto. ■ Se i temi che il consiglio generale nella composizione di supervisione deve discutere riguardano la competenza di più autorità pubbliche, **il rappresentante comune unico** può essere accompagnato da un rappresentante al massimo di fino a due altre autorità pubbliche, senza diritto di voto. **Nell'accordarsi sul loro unico rappresentante comune presso il consiglio generale, le autorità di supervisione di ogni Stato membro tengono conto del principio dell'equilibrio di genere.**

Ogni autorità pubblica che abbia un membro votante in virtù di un accordo ad hoc o permanente è competente per la nomina di un supplente di alto livello della sua autorità, che può sostituire il membro votante in seno al consiglio generale di cui al secondo comma in caso di impedimento a partecipare di tale persona.

3. Il consiglio generale nella composizione FIU è composto da:
 - (a) il presidente dell'Autorità, avente diritto di voto;
 - (b) i capi delle FIU, aventi diritto di voto;
 - (c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto.
4. Il consiglio generale può decidere di ammettere osservatori. ■ **Il consiglio generale nella composizione FIU ammette in modo permanente almeno** un rappresentante dell'OLAF, di Eurojust e della Procura europea **come osservatori** alle proprie riunioni laddove le questioni da trattare rientrano nei loro rispettivi mandati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione ammette **in modo permanente almeno** un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea e un rappresentante di ciascuna delle autorità europee di vigilanza **come osservatori**. **Altri osservatori possono essere ammessi su base ad hoc se approvati a maggioranza di due terzi dei membri votanti del consiglio generale nella composizione pertinente.**
5. I membri del comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni del consiglio generale in entrambe le composizioni, senza diritto di voto, quando vengono discussi temi che rientrano nei loro settori di competenza, come stabilito dal presidente dell'Autorità e di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 47

Comitati interni del consiglio generale

Il consiglio generale può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente dell'Autorità, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Il consiglio generale può prevedere la delega di taluni compiti ■ ben definiti ai comitati interni, al comitato esecutivo o al presidente. Il consiglio generale può revocare tale delega in qualsiasi momento. **Il consiglio generale resta responsabile di tutte le sue decisioni ed esercita il controllo definitivo in merito. I membri del comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni dei comitati interni a norma dell'articolo 46, paragrafo 5.**

Indipendenza del consiglio generale

1. Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri del consiglio generale in entrambe le composizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 46, paragrafo 3, lettere a) e b), agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi od organismi dell'Unione, né da governi o da altri soggetti pubblici o privati.
2. Né gli Stati membri, né le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio generale nell'assolvimento dei loro compiti.
3. Il consiglio generale stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.

Compiti del consiglio generale

1. Il consiglio generale nella composizione di supervisione adotta le decisioni relative ai compiti di cui agli articoli da 7 a 10, nonché le decisioni esplicitamente previste dal presente regolamento per il consiglio generale nella composizione di sorveglianza.
2. Il consiglio generale nella composizione di supervisione può fornire la propria consulenza e il proprio parere in merito a qualsiasi progetto di decisione preparato dal comitato esecutivo nei confronti di soggetti obbligati selezionati in conformità con la sezione 3 del capo II.
3. Il consiglio generale nella composizione FIU svolge i compiti e adotta le decisioni di cui alla sezione 6 del capo II.
4. Il consiglio generale adotta i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell'Autorità di cui alla sezione 7 del capo II, in una composizione adeguata, a seconda dell'oggetto dello strumento. Quando un determinato strumento riguarda questioni relative tanto alle FIU quanto a quelle concernenti la supervisione, l'adozione è richiesta da entrambe le composizioni del consiglio generale in modo indipendente. I progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, i pareri, le raccomandazioni e gli orientamenti sono adottati sulla base di una proposta del comitato interno pertinente.
5. Il consiglio generale, nell'una o nell'altra composizione, è consultato in merito ai progetti di decisione che il comitato esecutivo deve adottare ai sensi **dell'articolo 53, paragrafo 3, e dell'articolo 53, paragrafo 4, lettere a), c), e) ed m)**. Laddove la conseguente decisione presa dal comitato esecutivo si discosti dal parere del consiglio generale, il comitato esecutivo ne fornisce le motivazioni per iscritto.
6. Il consiglio generale adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
7. Fatti salvi l'articolo 52, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 56, paragrafi 1 e 2, i poteri dell'autorità investita del potere di nomina sul presidente e sui cinque membri permanenti del comitato esecutivo per tutta la durata del loro mandato sono esercitati dal consiglio generale.

Articolo 50

Modalità di voto in seno al consiglio generale

1. Le decisioni del consiglio generale sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro avente diritto di voto come stabilito dall'articolo 46, paragrafo 2, dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente dell'Autorità è determinante.
2. Per quanto concerne gli atti di cui agli articoli 38, 42, 43 e 44 del presente regolamento e in deroga al paragrafo 1, il consiglio generale adotta decisioni a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, TUE.
Il presidente dell'Autorità non vota in relazione alle decisioni di cui al primo comma e alle decisioni relative alla valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo di cui all'articolo 52, paragrafo 4.
3. I membri senza diritto di voto e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio generale nella composizione di supervisione relative a singoli soggetti obbligati, salvo se diversamente disposto negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
4. Il paragrafo 3 non si applica ai membri del comitato esecutivo e al rappresentante della Banca centrale europea nominato dal suo consiglio di vigilanza.
5. Il presidente dell'Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità, il consiglio generale si adopera per giungere all'adozione delle decisioni per consenso.

Articolo 51

Riunioni del consiglio generale

1. Il presidente dell'Autorità convoca le riunioni del consiglio generale.
2. Il consiglio generale tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del suo presidente, su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Il consiglio generale può invitare ad assistere alle proprie riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.
4. I membri del consiglio generale e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
5. L'Autorità provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio generale.
6. Il presidente dell'Autorità e i cinque membri permanenti del comitato esecutivo non partecipano alle riunioni del consiglio generale in cui vengono discusse o decise questioni relative all'esercizio del loro mandato.

Articolo 51 bis

Trasparenza delle decisioni adottate dal consiglio generale

Entro sei settimane da ogni riunione del consiglio generale, l'Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto chiaro e completo dei lavori di tale riunione che consenta una piena

comprensione delle discussioni e che comprenda un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio generale relative a singoli soggetti, salvo se diversamente disposto negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

SEZIONE 2

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 52

Composizione e nomina del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto da:
 - (a) il presidente dell'Autorità;
 - (b) cinque membri a tempo pieno, **compreso il vicepresidente;**
 - (c) un rappresentante della Commissione quando il comitato esecutivo svolge i compiti di cui all'articolo 53, paragrafo 4, lettere da a) a l). Il rappresentante della Commissione è autorizzato a partecipare alle discussioni e ha accesso solo ai documenti relativi a tali compiti.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
3. I cinque membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti mediante una procedura di selezione aperta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. **La Commissione stila un elenco ristretto di candidati qualificati per le posizioni dei cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo, che trasmette alla commissione competente del Parlamento europeo. La commissione competente del Parlamento europeo può condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto. In base ai risultati ottenuti in seno al Parlamento europeo, la Commissione presenta a quest'ultimo per approvazione una proposta relativa alla nomina dei cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo. A seguito dell'approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per la nomina dei cinque membri a tempo pieno del comitato esecutivo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.**

La selezione **tiene in considerazione** i principi di **equilibrio di genere**, esperienza, qualifica e, per quanto possibile, **equilibrio geografico.**
4. La durata del mandato dei cinque membri del comitato esecutivo è di quattro anni. Nel corso dei 12 mesi che precedono la fine del mandato quadriennale del presidente dell'Autorità e dei cinque membri del comitato esecutivo, **la Commissione, tenendo conto del parere del consiglio generale in entrambe le composizioni o un comitato più ristretto scelto tra i membri del consiglio generale, compreso un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo. La valutazione tiene conto del rendimento dei membri del comitato esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'Autorità. Sulla base della valutazione, la Commissione può proporre al Parlamento europeo di rinnovare il loro mandato una volta. La commissione competente del Parlamento europeo può condurre audizioni dei membri del comitato esecutivo. A seguito dell'approvazione della proposta della Commissione da parte del Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per il rinnovo del mandato di tali membri del comitato esecutivo. Il**

Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. I membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi od organismi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri e qualsiasi altro organo rispettano detta indipendenza.
6. Se uno o più membri del comitato esecutivo, ad eccezione del presidente dell'Autorità, non soddisfano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni o si sono resi colpevoli di una colpa grave, il consiglio generale può, su proposta della Commissione, rimuovere qualsiasi membro del comitato esecutivo dal suo incarico.
7. Per un periodo di **due anni** dopo la cessazione del mandato, gli ex membri del comitato esecutivo, **compresi il presidente e il vicepresidente** dell'Autorità, non possono esercitare un'attività professionale lucrativa presso
 - (a) un soggetto obbligato selezionato;
 - (b) qualsiasi altro soggetto **connesso ai compiti, ai poteri e agli obiettivi dell'Autorità**, nel quale esiste un conflitto di interessi o **un rischio eccessivo di conflitto di interessi**.

Nelle sue norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri di cui all'articolo 53, paragrafo 4, lettera e), il comitato esecutivo specifica le circostanze in cui tale conflitto di interessi esiste o potrebbe essere percepito come tale.

Articolo 53

Compiti del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è competente per la pianificazione generale e l'esecuzione dei compiti conferiti all'Autorità ai sensi dell'articolo 5. Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni dell'Autorità, ad eccezione di quelle prese dal consiglio generale conformemente all'articolo 49.
2. Il comitato esecutivo adotta tutte le **decisioni indirizzate ai soggetti obbligati selezionati ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 16 a 22. Il comitato esecutivo adotta** decisioni indirizzate ai soggetti obbligati selezionati su proposta del gruppo di supervisione congiunto dei soggetti obbligati selezionati di cui all'articolo 15 e tenendo conto del parere fornito dal consiglio generale su tale proposta di decisione. Se il comitato esecutivo **decide di discostarsi** da tale parere, ne fornisce le motivazioni per iscritto.

Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni indirizzate ai soggetti obbligati selezionati di cui all'articolo 30 quater.
3. Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni indirizzate a singole autorità pubbliche ai sensi degli articoli 28, **30, 30 bis, 30 ter**, 31 e 32.
4. Il comitato esecutivo svolge inoltre i seguenti compiti:
 - (a) entro il 30 novembre di ogni anno, adotta su proposta del direttore esecutivo, il progetto di documento unico di programmazione **in conformità dell'articolo 54** e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31

gennaio dell'anno successivo, così come qualsiasi altra versione aggiornata del documento;

- (b) adotta il progetto di bilancio annuale dell'Autorità ed esercita altre funzioni relative al bilancio dell'Autorità;
 - (c) valuta e adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Autorità, compresa una panoramica dell'esecuzione dei compiti che le spettano, e la trasmette entro il 1° luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;
 - (d) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
 - (e) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri nonché ai membri della commissione amministrativa del *ricorso*;
 - (f) adotta il proprio regolamento interno;
 - (g) esercita, nei confronti del personale dell'Autorità, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
 - (h) adotta le opportune norme di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;
 - (i) nomina il direttore esecutivo e lo rimuove dal suo incarico, in conformità con l'articolo 58;
 - (j) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;
 - (k) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;
 - (l) adotta le regole finanziarie applicabili all'Autorità;
 - (m) prende ogni decisione relativa alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Autorità.
5. Il comitato esecutivo sceglie un vicepresidente dell'Autorità tra i suoi membri votanti. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.
6. Per quanto concerne i poteri di cui al paragrafo 4, lettera h), il comitato esecutivo adotta, conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
7. In circostanze eccezionali il comitato esecutivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità investita del potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a

uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 54

Programmazione annuale e pluriennale

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il comitato esecutivo adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale e annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. **Qualora decida di non tener conto di alcun elemento del parere della Commissione, il comitato esecutivo fornisce una giustificazione dettagliata per tale decisione. L'obbligo di fornire una giustificazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo quando viene consultato. Il comitato esecutivo trasmette il documento unico di programmazione** al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3. Quando all'Autorità è assegnato un nuovo compito, il comitato esecutivo modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il comitato esecutivo può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso presenta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ogni anno.

Articolo 55

Modalità di voto in seno al comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo decide a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro del comitato esecutivo, **in conformità dell'articolo 52, paragrafo 1**, dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente dell'Autorità, **o del vicepresidente quando sostituisce il presidente**, è decisivo.

2. Un rappresentante della Commissione ha diritto di voto ogni volta che vengono discusse e decise questioni relative all'articolo 53, paragrafo 4, lettere da a) a l). █
3. Il regolamento interno del comitato esecutivo stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

Articolo 55 bis

Responsabile dei diritti fondamentali

1. *Il comitato esecutivo, su proposta del direttore esecutivo, designa un responsabile dei diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali può essere un membro del personale attuale dell'Autorità che ha ricevuto una specifica formazione su normativa e prassi in materia di diritti fondamentali.*
2. *Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i compiti seguenti:*
 - (a) *fornire consulenza all'Autorità, ove lo ritenga necessario o su richiesta, su qualsiasi attività della medesima, senza impedire o ritardare tali attività;*
 - (b) *monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Autorità;*
 - (c) *formulare pareri non vincolanti sugli accordi di lavoro;*
 - (d) *informare il direttore esecutivo in merito a eventuali violazioni dei diritti fondamentali nel corso delle attività dell'Autorità;*
 - (e) *promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Autorità durante lo svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività;*
 - (f) *svolgere qualsiasi altro compito, ove previsto dal presente regolamento.*
3. *L'Autorità provvede affinché il responsabile dei diritti fondamentali non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti.*
4. *Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce direttamente al direttore esecutivo e prepara relazioni annuali sulle proprie attività, compreso il livello di rispetto dei diritti fondamentali da parte delle attività dell'Autorità. Tali relazioni sono messe a disposizione del comitato esecutivo.*

SEZIONE 3

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ

Articolo 56

Nomina del presidente dell'Autorità

1. Il presidente dell'Autorità è scelto in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, **all'integrità**, al prestigio riconosciuto e all'esperienza nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta, che **tiene conto del principio dell'equilibrio di genere** ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione **fornisce al Parlamento europeo** un

elenco ristretto di █ candidati qualificati per la posizione di presidente dell'Autorità *e ne informa il Consiglio. Il Parlamento europeo può condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto. A seguito dell'esito in seno al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo per approvazione una proposta relativa alla nomina del presidente dell'Autorità. A seguito dell'approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo, il Consiglio █ adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente dell'Autorità. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Qualora il Parlamento europeo ritenga che nessuno nella rosa dei candidati risponda sufficientemente ai criteri di cui al presente paragrafo, si avvia una nuova procedura di selezione aperta.*

2. Qualora il presidente dell'Autorità non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, *di propria iniziativa o* a seguito di una proposta *del Parlamento europeo o* del consiglio generale in una delle sue composizioni, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
3. Se il presidente si dimette o non è in grado di adempiere le sue funzioni per qualsiasi altra ragione, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Articolo 57

Responsabilità del presidente dell'Autorità

1. Il presidente dell'Autorità rappresenta l'Autorità ed è competente per la preparazione dei lavori del consiglio generale e del comitato esecutivo, compresa la fissazione dell'ordine del giorno, la convocazione e la presidenza di tutte le riunioni e la presentazione di questioni da decidere.
2. Il presidente assegna ai cinque membri del comitato esecutivo settori specifici di competenza nel contesto dei compiti dell'Autorità per la durata del loro mandato.

SEZIONE 4

IL DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 58

Nomina del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni nell'interesse dell'Unione e indipendentemente da qualsiasi interesse specifico.
3. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Autorità. Il direttore esecutivo risponde al comitato esecutivo. Fatte salve le competenze della Commissione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
4. Il direttore esecutivo è scelto in base al merito e a documentate capacità amministrative, di bilancio e di gestione di alto livello, mediante una procedura di selezione aperta che *tiene*

conto del principio dell'equilibrio di genere ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, se del caso, su altri organi di stampa o siti internet. La Commissione stila un elenco ristretto di █ candidati qualificati per la posizione di direttore esecutivo e trasmette tale elenco ristretto al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto. A seguito dell'esito in seno al Parlamento europeo, il comitato esecutivo nomina il direttore esecutivo, previa approvazione del Parlamento europeo. Qualora il Parlamento europeo ritenga che nessuno nella rosa dei candidati risponda sufficientemente ai criteri di cui al presente paragrafo, si avvia una nuova procedura di selezione aperta.

5. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Nel corso dei nove mesi che precedono la fine del mandato del direttore esecutivo, il comitato esecutivo effettua una valutazione che tiene conto delle prestazioni del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'agenzia. Il comitato esecutivo, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico dal comitato esecutivo su proposta *del Parlamento europeo, del Consiglio o* della Commissione.

6. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato rinnovato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto al termine del mandato prorogato.

Articolo 59

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione quotidiana dell'Autorità e si adopera per ***rispettare i più elevati standard professionali e*** garantire un equilibrio di genere in seno ad essa. In particolare il direttore esecutivo è competente per:
 - (a) attuare le decisioni adottate dal comitato esecutivo;
 - (b) preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al comitato esecutivo previa consultazione della Commissione;
 - (c) attuare il documento unico di programmazione e riferire al comitato esecutivo in merito alla sua attuazione;
 - (d) redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata dell'Autorità e presentarla al comitato esecutivo per valutazione e adozione;
 - (e) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e riferire in merito ai progressi compiuti, due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio generale e al comitato esecutivo;
 - (f) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;

- (g) elaborare una strategia antifrode per l'Autorità e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;
 - (h) predisporre il progetto di regole finanziarie applicabili all'Autorità;
 - (i) predisporre, ***nell'ambito del progetto di documento unico di programmazione***, il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità ***a norma dell'articolo 66*** e dare esecuzione al bilancio ***a norma dell'articolo 67***;
 - (j) preparare e attuare una strategia di sicurezza informatica, assicurando un'adeguata gestione dei rischi per tutte le infrastrutture, i sistemi e i servizi informatici, che sono sviluppati o acquistati dall'Autorità, nonché un sufficiente finanziamento della sicurezza informatica;
 - (k) attuare il programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto il controllo del comitato esecutivo;
-
- (m) preparare un progetto di relazione che descriva tutte le attività dell'Autorità con una sezione sulle questioni finanziarie e amministrative.
2. Il direttore esecutivo prende altre misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.
 3. Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Autorità in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del comitato esecutivo e degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Autorità. Può essere concluso ***di conseguenza*** un accordo ■ con gli Stati membri interessati.

SEZIONE 5

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RICORSO

Articolo 60

Creazione e composizione della commissione amministrativa del ricorso

1. L'Autorità istituisce una commissione amministrativa del ***ricorso*** incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dall'Autorità nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 20, 21, 22 e 65. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.
2. La commissione amministrativa del ***ricorso*** è composta da cinque persone di indubbio prestigio, in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della supervisione nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, escluso il personale in servizio dell'Autorità nonché quello delle autorità di supervisione AML/CFT e delle FIU e di altre istituzioni, altri organi e organismi nazionali o

dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti all'Autorità dal presente regolamento. La commissione amministrativa del **ricorso** dispone di risorse e competenze sufficienti per valutare l'esercizio dei poteri dell'Autorità a norma del presente regolamento.

3. La commissione amministrativa del **ricorso** decide a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.

Articolo 61

Membri della commissione amministrativa del ricorso

1. I membri della commissione amministrativa del **ricorso** e due membri supplenti sono nominati dal consiglio generale nella composizione di supervisione per un mandato di cinque anni, che può essere rinnovato una volta, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione.

La selezione tiene in considerazione i principi di equilibrio di genere, esperienza, qualifica e, per quanto possibile, equilibrio geografico.

2. I membri della commissione amministrativa del **ricorso** agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse e non esercitano altre funzioni all'interno dell'Autorità. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica d'impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con la quale indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.
3. I membri della commissione amministrativa del **ricorso** non possono essere rimossi dalle loro funzioni o dall'elenco dei candidati qualificati durante il loro mandato, fatto salvo il caso in cui vi siano motivi gravi per tale rimozione ■ .

Articolo 62

Decisioni soggette a ricorso

1. Una richiesta di **ricorso** rispetto a decisioni adottate dall'Autorità a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 20, 21, 22 e 65 può essere presentata alla commissione amministrativa del **ricorso** da qualsiasi persona fisica o giuridica cui sia rivolta la decisione o che sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione. ***La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.***
2. La richiesta di **ricorso** è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, all'Autorità entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il **ricorso** o, in assenza di notificazione, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.
3. Dopo essersi pronunciata sull'ammissibilità del **ricorso**, la commissione amministrativa del **ricorso** esprime un parere entro un termine adeguato all'urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al comitato esecutivo affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il comitato esecutivo tiene conto del parere della commissione amministrativa del **ricorso** e adotta senza indugio una nuova decisione. La nuova decisione abroga la decisione iniziale ***del comitato esecutivo***, la sostituisce con una decisione di

contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata.

4. Il parere espresso dalla commissione amministrativa del **ricorso** e la nuova decisione adottata dal comitato esecutivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti.
5. L'Autorità adotta una decisione che stabilisce il regolamento interno operativo della commissione amministrativa del **ricorso**.

Articolo 62 bis

Azioni dinanzi alla Corte di giustizia

1. *Le azioni per l'annullamento di decisioni dell'Autorità adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 20, 21 e 22 possono essere presentate alla Corte di giustizia dell'Unione europea solo dopo che siano state esperite le procedure di ricorso all'interno dell'Autorità di cui all'articolo 62.*
2. *Un'azione intrapresa a norma del paragrafo 1 può essere presentata per incompetenza, decisione inesatta o irregolare, violazione di un obbligo procedurale essenziale, violazione dei trattati, del presente regolamento o di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione o all'abuso di potere.*
3. *L'Autorità è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.*

Articolo 63

Esclusione e ricusazione

1. I membri della commissione amministrativa del **ricorso** non partecipano al procedimento di **ricorso** se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata.
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro della commissione amministrativa del **ricorso** ritiene di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di **ricorso**, tale membro ne informa la commissione amministrativa del **ricorso**.
3. Qualsiasi membro della commissione amministrativa del **ricorso** può essere ricusato da una delle parti del procedimento di **ricorso** per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora la parte del procedimento di **ricorso** abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza di un motivo per la ricusazione. La ricusazione non può essere basata sulla cittadinanza dei membri.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, la commissione amministrativa del **ricorso** decide come procedere senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini dell'adozione della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione amministrativa del **ricorso** dal suo supplente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 64

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Autorità formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Autorità sono in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Autorità sono costituite da una combinazione dei seguenti elementi:
 - (a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;
 - (b) le commissioni versate dai soggetti obbligati selezionati e non selezionati conformemente all'articolo 65, per i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c);
 - (c) gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri, ***anche dello Stato membro in cui si trova la sede dell'Autorità;***

(c bis) gli oneri concordati per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi forniti dall'Autorità laddove specificamente richiesti da un soggetto obbligato o non obbligato.

L'importo e l'origine delle eventuali entrate di cui al primo comma, lettere b), c bis), del presente paragrafo sono inclusi nei conti annuali dell'Autorità e chiaramente specificati nella relazione annuale sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'Autorità di cui all'articolo 68, paragrafo 2.
4. Le spese dell'Autorità comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e i costi di esercizio.

Articolo 65

Commissioni applicate ai soggetti obbligati selezionati e non selezionati

1. L'Autorità impone una commissione annuale per le attività di supervisione a tutti i soggetti obbligati selezionati di cui all'articolo 13 e ai soggetti obbligati non selezionati che soddisfano i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e non soddisfano i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in uno Stato membro. Le commissioni coprono le spese sostenute dall'Autorità in relazione ai compiti di supervisione di cui alle sezioni 3 e 4 del capo II. Tali commissioni non superano le spese relative a detti compiti. Qualora detti criteri non siano pienamente rispettati in un dato anno, gli aggiustamenti necessari vengono apportati al momento del calcolo delle commissioni per i due anni successivi.
- 1 bis. Le commissioni da riscuotere sono calcolate in modo tale da garantire entrate sufficienti e stabili per l'Autorità.***

2. L'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato di cui al paragrafo 1 è calcolato secondo le modalità stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 6.
3. Le commissioni sono calcolate al livello di consolidamento più elevato dell'Unione.
4. La base di calcolo della commissione annuale per le attività di supervisione per un dato anno civile è la spesa relativa alla supervisione diretta e indiretta dei soggetti obbligati selezionati e non selezionati tenuti a corrispondere detta commissione nell'anno in questione. L'Autorità può richiedere pagamenti anticipati della commissione annuale per le attività di supervisione, basati su stime ragionevoli. L'Autorità comunica con il supervisore del settore finanziario pertinente prima di decidere in merito al livello definitivo della commissione così da assicurare che i costi della supervisione restino sostenibili e ragionevoli per tutti i soggetti obbligati del settore finanziario. L'Autorità comunica ai rispettivi soggetti obbligati del settore finanziario la base di calcolo della commissione annuale per le attività di supervisione. Gli Stati membri provvedono a che l'obbligo di versare le commissioni previste nel presente articolo sia opponibile a norma del diritto nazionale e che le commissioni siano versate integralmente.
5. Il presente articolo non pregiudica il diritto dei supervisori del settore finanziario di imporre il pagamento di commissioni conformemente al diritto nazionale, nella misura in cui non siano stati attribuiti compiti di supervisione all'Autorità, o relativamente ai costi di cooperazione con l'Autorità e di assistenza a questa fornita e di intervento su istruzioni della stessa, conformemente al pertinente diritto dell'Unione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 86 per integrare il presente regolamento specificando la metodologia di calcolo dell'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato selezionato e non selezionato tenuto a versare commissioni conformemente al paragrafo 1, nonché la procedura di riscossione di tali commissioni. Nell'elaborare la metodologia per determinare l'importo individuale delle commissioni, la Commissione tiene conto di quanto segue:
 - (a) il fatturato annuo totale o il tipo di reddito corrispondente dei soggetti obbligati al livello più alto di consolidamento nell'Unione, conformemente alle norme contabili pertinenti;
 - (b) la classificazione del profilo di rischio intrinseco AML/CFT dei soggetti obbligati conformemente alla metodologia di cui all'articolo 12, paragrafo 5;
 - (c) l'importanza del soggetto obbligato per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia di uno o più Stati membri o dell'Unione;
 - (d) l'ammontare della commissione da riscuotere da qualsiasi soggetto obbligato non selezionato in proporzione al suo reddito o fatturato di cui alla lettera a), che non supera 1/5 dell'importo della commissione da riscuotere da qualsiasi soggetto obbligato selezionato in relazione allo stesso livello di reddito o fatturato.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui al primo comma entro il 1° gennaio 2025.

Articolo 66

Formazione del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella

dell'organico, e lo trasmette al comitato esecutivo.

2. Sulla base di tale progetto, il comitato esecutivo adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo.
3. Il progetto definitivo di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Autorità.
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Autorità.
8. Il comitato esecutivo adotta il bilancio dell'Autorità. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Articolo 67

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Autorità rispettando i principi di economia, efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 68

Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N+1), il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, l'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.
3. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del

Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, il comitato esecutivo formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

4. Entro il 1° luglio dell'anno N+1 il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del comitato esecutivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
5. Un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi dell'Autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N+1.
6. Entro il 30 settembre dell'anno N+1 il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al comitato esecutivo.
7. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario N, in conformità dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
8. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 69

Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal comitato esecutivo previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione.

Articolo 70

Misure antifrode

1. Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali, si applica all'Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché l'articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2019/715.
2. L'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di attuazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l'OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità.

²⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Articolo 71

Sicurezza informatica

1. L'Autorità istituisce una governance informatica interna a livello del direttore esecutivo che stabilisce e gestisce il bilancio per le tecnologie dell'informazione e assicura la presentazione di relazioni periodiche al comitato esecutivo in merito al rispetto delle regole e delle norme applicabili in materia di sicurezza informatica.
2. L'Autorità assicura che almeno il 10 % della sua spesa in tecnologie dell'informazione sia assegnata in modo trasparente alla sicurezza informatica diretta. Il contributo alla squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea (CERT-UE) può essere conteggiato in questo obbligo di spesa minima.
3. È istituito un servizio adeguato di monitoraggio, rilevamento e risposta in materia di sicurezza informatica, utilizzando i servizi del CERT-UE. Eventuali incidenti gravi devono essere comunicati al CERT-UE e alla Commissione entro 24 ore dal rilevamento.

Articolo 72

Responsabilità e relazioni

1. L'Autorità risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento. ***L'Autorità rende altresì conto del proprio operato in materia finanziaria alla Corte dei conti europea.***
2. L'Autorità trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei compiti attribuiti dal presente regolamento ***e pubblica tale relazione***, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo delle commissioni per le attività di supervisione di cui all'articolo 66, ***nonché sugli orientamenti e le raccomandazioni da essa emanati a norma dell'articolo 43. La relazione è resa pubblica e include tutte le informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su base ad hoc.*** Il presidente dell'Autorità presenta tale relazione in pubblico al Parlamento europeo.
3. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente dell'Autorità partecipa ad audizioni riguardo all'esecuzione dei compiti di supervisione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo. ***L'audizione ha luogo almeno una volta l'anno. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente dell'Autorità fa una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai loro membri ogniqualvolta gli sia richiesto.***
4. L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni presentate dal Parlamento europeo ***entro quattro settimane dal loro ricevimento.***
- 4 bis. ***Su richiesta, il presidente dell'Autorità tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con i membri delle commissioni competenti del Parlamento europeo, qualora tali discussioni siano necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo a norma dei trattati. Tutti i partecipanti rispettano l'obbligo del segreto professionale.***
- 4 ter. ***Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti dalla partecipazione ai consessi internazionali, l'Autorità informa su richiesta il Parlamento europeo del contributo che apporta in tali sedi a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell'Unione.***

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE 1

PERSONALE

Articolo 73

Disposizione generale

1. Al personale dell'Autorità, in relazione a tutte le questioni non disciplinate nel presente regolamento, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.
2. In deroga al paragrafo 1, il presidente dell'Autorità e i cinque membri del comitato esecutivo di cui all'articolo 53 sono equiparati rispettivamente a un membro e al cancelliere del Tribunale per quanto riguarda gli emolumenti e l'età pensionabile, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio²⁶. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento o dal regolamento 2016/300, si applicano per analogia lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.
3. Il comitato esecutivo, in accordo con la Commissione, adotta le misure di esecuzione necessarie a norma delle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. L'Autorità può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Autorità, compresi delegati delle FIU.
5. Il comitato esecutivo adotta norme relative al personale degli Stati membri da distaccare presso l'Autorità e le aggiorna se necessario. Tali norme comprendono, in particolare, le disposizioni finanziarie connesse a tali distacchi, ivi compresa l'assicurazione, nonché gli accordi di finanziamento connessi alla formazione. Dette norme tengono conto del fatto che il personale è distaccato e deve essere impiegato come personale dell'Autorità. Sono incluse disposizioni sulle condizioni di impiego. Se del caso, il comitato esecutivo mira a garantire la coerenza con le regole applicabili al rimborso delle spese di missione del personale statutario.

Articolo 73 bis

Disposizioni transitorie relative al personale

1. ***Al personale che ha sottoscritto un contratto con l'ABE e che svolge compiti nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è offerta la possibilità di***

²⁶ Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell'organico dell'Autorità.

2. *Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'autorità autorizzata a concludere contratti effettua una selezione interna riservata al personale che ha sottoscritto un contratto con l'ABE, al fine di verificare le capacità, l'efficienza e l'integrità dei candidati. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell'esperienza di ciascuna persona.*
3. *A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione è offerto un contratto di agente temporaneo che termina alla stessa data del contratto precedente o in una data successiva.*

Articolo 74

Privilegi e immunità

All'Autorità e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità del TUE e del TFUE.

Articolo 75

Obbligo del segreto professionale

1. I membri del consiglio generale e del comitato esecutivo e tutto il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e all'articolo 50 [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423], anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
2. Il comitato esecutivo garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari del comitato esecutivo e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità pubbliche e dalle FIU a tale fine, siano vincolati a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli che figurano al paragrafo 1.
3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, l'Autorità è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell'Unione nei casi in cui tali atti consentano ai supervisori del settore finanziario di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione.
4. L'Autorità definisce disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. L'Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione²⁷.

Articolo 76

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L'Autorità adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443²⁸ e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Le norme di sicurezza dell'Autorità comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni. Il comitato esecutivo adotta le norme di sicurezza dell'Autorità, previa approvazione della Commissione.
2. Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità è approvato dalla Commissione in via preliminare.

Articolo 76 bis

Protezione degli informatori

1. ***Al fine di rafforzare l'applicazione [del regolamento sui trasferimenti di fondi, della sesta direttiva antiriciclaggio e della direttiva antiriciclaggio], l'Autorità adotta norme che istituiscono meccanismi efficaci e affidabili volti a garantire un livello elevato di protezione delle persone che segnalano violazioni del regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM/2021/420 final] o del regolamento [inserire il riferimento al regolamento sui trasferimenti di fondi] da parte dei soggetti obbligati, o violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio – COM/2021/423 final] da parte delle autorità competenti.***
I meccanismi di cui al primo comma garantiscono un livello di protezione delle persone che segnalano violazioni [del regolamento sui trasferimenti di fondi, della sesta direttiva antiriciclaggio e della direttiva antiriciclaggio] equivalente al livello di protezione garantito alle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione a norma della direttiva (UE) 2019/1937.
2. ***Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che:***
 - a) ***ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;***
 - b) ***attuano atti di ritorsione contro le persone segnalanti di cui al paragrafo 1;***
 - c) ***intendono procedimenti vessatori contro le persone segnalanti di cui al paragrafo 1;***
 - d) ***violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti.***

²⁷ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

²⁸ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

3. *Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false. Gli Stati membri prevedono anche misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni conformemente al diritto nazionale.*

SEZIONE 2

COOPERAZIONE

Articolo 77

Cooperazione con le autorità europee di vigilanza, il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati

1. L'Autorità istituisce e mantiene una stretta cooperazione con l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e *l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in particolare nell'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti o raccomandazioni nell'ambito dei loro rispettivi compiti.*
- 1 bis. Entro il ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'Autorità conclude un protocollo d'intesa con le autorità di cui al paragrafo 1 che stabilisca in termini generali le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni nell'esecuzione dei loro compiti di supervisione ai sensi del diritto dell'Unione in relazione a soggetti obbligati selezionati e non selezionati.*
2. Nell'elaborazione *di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione*, di orientamenti e raccomandazioni **■** aventi un impatto **■** sulla protezione dei dati personali, l'Autorità collabora strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 e il *garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725* al fine di evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nella sfera della protezione dei dati.

Articolo 78

Cooperazione con autorità non preposte all'AML/CFT

1. **■** *L'Autorità coopera e scambia informazioni con le autorità non preposte all'AML/CFT e, su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere, con altre autorità e organi nazionali competenti ad assicurare l'osservanza delle direttive 2014/17/UE [direttiva sul credito ai consumatori], (UE) 2015/2366 [direttiva sui servizi di pagamento], 2009/110/CE [direttiva sulla moneta elettronica], 2009/138/CE [solvibilità II] e 2014/65/UE [MiFID II] e del regolamento [MiCa], e con le autorità europee di vigilanza, entro i limiti dei loro rispettivi mandati.*
2. **■** *L'Autorità conclude un protocollo d'intesa con le autorità non preposte all'AML/CFT, con le autorità europee di vigilanza e con le altre autorità e organi nazionali competenti ad assicurare la conformità al regolamento [MiCa] che stabilisca in termini generali le modalità*

di cooperazione e di scambio di informazioni nell'esecuzione dei loro compiti di supervisione ai sensi del diritto dell'Unione in relazione a soggetti obbligati selezionati *e non selezionati*.

Se necessario l'Autorità può altresì concludere un protocollo d'intesa con qualsiasi altra autorità di cui al paragrafo 1 che stabilisca in termini generali le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni nell'esecuzione dei loro compiti di supervisione ai sensi del diritto dell'Unione in relazione a soggetti obbligati selezionati e non selezionati.

- 2 bis.** *Entro il ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'Autorità e la Banca centrale europea concludono un protocollo d'intesa che stabilisca le modalità pratiche di cooperazione e di scambio di informazioni nell'esecuzione dei rispettivi compiti ai sensi del diritto dell'Unione.*
- 3.** L'Autorità assicura una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra **tutte le autorità di supervisione** nel sistema di supervisione AML/CFT e le pertinenti autorità **■** di cui al paragrafo 1, anche per quanto concerne l'accesso alle informazioni e ai dati della banca dati centrale AML/CFT di cui all'articolo 11.

Articolo 79

Cooperazione nel contesto dei partenariati **■ per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT**

- 1.** *Ove pertinente per l'adempimento dei compiti di cui alle sezioni 3 e 6 del capo II, l'Autorità può stringere accordi di cooperazione con soggetti obbligati selezionati nonché con altri soggetti obbligati nel settore finanziario e non finanziario. Tali accordi di cooperazione possono inoltre prevedere la partecipazione delle autorità di supervisione, delle FIU, di Europol, delle autorità di protezione dei dati a livello nazionale e dell'Unione, se del caso, nonché, su esplicito consenso delle parti partecipanti, di altri portatori di interessi pertinenti. L'Autorità garantisce che tali accordi di cooperazione rispettino le norme applicabili in materia di protezione dei dati.*
- 1.** Se pertinente per l'adempimento dei compiti di cui alle sezioni 3 e 6 del capo II, l'Autorità può **istituire o** partecipare ad accordi di cooperazione esistenti conclusi in uno o più Stati membri dalle autorità di supervisione o dalle FIU, qualora tali accordi comportino, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le suddette autorità e soggetti obbligati selezionati. La partecipazione dell'Autorità è soggetta al consenso della pertinente autorità **■** che ha stabilito detto accordo *e in linea con le norme applicabili in materia di protezione dei dati.*
- 1 bis.** *Se pertinente per l'adempimento dei compiti di cui alle sezioni 3 e 6 del capo II, l'Autorità può partecipare ad accordi di cooperazione analoghi istituiti dalla Banca centrale europea o da altri organismi dell'Unione, tra cui Europol, Eurojust, la Procura europea, l'OLAF, il Comitato di risoluzione unico, le autorità europee di vigilanza, il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati, al fine di prevenire e combattere il riciclaggio, i reati presupposto e il finanziamento del terrorismo.*

Cooperazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea

1. L'Autorità può concludere accordi di lavoro con le istituzioni dell'Unione, le agenzie decentrate dell'Unione e altri organismi dell'Unione che operano nel settore del contrasto e della cooperazione giudiziaria. Tali accordi di lavoro possono essere di carattere strategico o tecnico e hanno, in particolare, l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Tali accordi di lavoro non costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.
2. L'Autorità stabilisce e mantiene una stretta relazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. A tal fine, l'Autorità conclude accordi di lavoro separati con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea che stabiliscono i dettagli della loro cooperazione. Tale rapporto mira in particolare a garantire lo scambio di informazioni e tendenze strategiche in relazione alle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta l'Unione.

A tal fine, Europol, Eurojust e la Procura europea dispongono di funzionari di collegamento presenti nei locali dell'Autorità al fine di garantire loro una cooperazione agevole.

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità competenti in materia di AML/CFT di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché con organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali **o multilaterali** con tali paesi terzi.
2. L'Autorità **elabora** un modello di accordi amministrativi per istituire prassi uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e per rafforzare il coordinamento e la cooperazione internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le autorità pubbliche e le FIU si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi.
3. Nei casi in cui l'interazione di varie autorità pubbliche e FIU dell'Unione con le autorità di paesi terzi riguarda questioni che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Autorità di cui all'articolo 5, quest'ultima svolge un ruolo guida nell'agevolare tale interazione, se del caso. Tale ruolo dell'Autorità lascia impregiudicata la normale interazione fra le autorità competenti e **le FIU** e le autorità dei paesi terzi.
4. Nel contesto dei poteri conferitile dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità contribuisce a rappresentare in maniera unitaria, comune, coerente ed efficace gli interessi dell'Unione nei consessi internazionali, anche assistendo la Commissione nei suoi compiti relativi all'adesione di quest'ultima al Gruppo di azione finanziaria internazionale e sostenendo i lavori e gli obiettivi del gruppo Egmont delle unità di informazione finanziaria.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 82

Accesso ai documenti

1. Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Le decisioni adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.
3. Il diritto di accesso ai documenti non si estende alle informazioni riservate tra le quali figurano:
 - a) informazioni o dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti nel processo di svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e al capo II, sezione 3;
 - b) tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU che sono in possesso dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e al capo II, sezione 6.
4. Le informazioni riservate di cui al paragrafo 3, lettera a), che si riferiscono a una procedura di supervisione possono essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo delle persone fisiche e giuridiche diverse dalla parte in questione alla protezione dei loro segreti commerciali. Tale accesso non si estende ai documenti interni dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o alla corrispondenza tra di essi.
5. Il comitato esecutivo adotta misure pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle norme relative alla divulgazione delle informazioni concernenti procedure di supervisione.

Articolo 83

Regime linguistico generale

1. All'Autorità si applica il regolamento n. 1 del Consiglio.
2. Il comitato esecutivo decide in merito al regime linguistico interno dell'Autorità, che è coerente con il regime linguistico della supervisione diretta adottato ai sensi dell'articolo 27.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94

del Consiglio²⁹.

Articolo 84

Protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 53 [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423] e all'articolo 55 del [OP inserire il numero successivo al regolamento antiriciclaggio, COM(2021) 420] è considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento e di altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, aventi un impatto ■ sulla protezione dei dati personali, l'Autorità ■ consulta il garante europeo della protezione dei dati ■. L'Autorità può altresì invitare ***il comitato europeo per la protezione dei dati*** e le ***singole*** autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al processo di elaborazione di ■ orientamenti e raccomandazioni in veste di ***osservatori a norma dell'articolo 43***.

2. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, l'Autorità ***può adottare*** norme interne che possono limitare l'applicazione dei diritti degli interessati laddove tali restrizioni siano necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 53 [direttiva antiriciclaggio] e all'articolo 55 del [regolamento antiriciclaggio].

Articolo 85

Responsabilità dell'Autorità

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

Articolo 86

Atti delegati

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 25 e 65 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP inserire la data = 6 mesi dall'entrata in vigore del

²⁹ Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

presente regolamento].

3. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 25 e 65 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 25 e 65 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre mesi** dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre mesi** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 87

Accordo sulla sede e condizioni operative

1. Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede **da concludere**, previa approvazione del comitato esecutivo, tra l'Autorità e **lo** Stato membro.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 88

Valutazione e riesame

3. Entro il 31 dicembre 2029, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati dell'Autorità in relazione agli obiettivi, al mandato **e** ai compiti **■** di questa **sulla base di criteri oggettivi da includere in una valutazione**. La valutazione considera in particolare:
 - a) l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità e le implicazioni finanziarie di tale modifica;
 - b) l'impatto di tutte le attività e di tutti i compiti di supervisione dell'Autorità sugli interessi dell'Unione nel suo complesso, e in particolare l'efficacia di:
 - i) compiti e attività di supervisione relativi alla supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati;

- ii) supervisione indiretta dei soggetti obbligati non selezionati;
- iii) sorveglianza indiretta di altri soggetti obbligati;
- c) l'impatto delle attività e **delle tecnologie** relative al sostegno e al coordinamento delle FIU **per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**, e in particolare il coordinamento delle analisi congiunte delle attività e delle operazioni transfrontaliere condotte dalle FIU **e il seguito positivo dato a tali analisi congiunte nella prevenzione e nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo**;
- c bis) l'opportunità di estendere il campo di applicazione della supervisione al settore non finanziario, in particolare alle procedure e alle soglie per i collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario, e l'istituzione di una procedura di intervento per i soggetti non finanziari analoga a quella di cui agli articoli 30 e 30 bis**;
- d) l'imparzialità, l'obiettività e l'autonomia dell'Autorità;
- e) l'adeguatezza delle disposizioni di governance, compresa la composizione e le disposizioni di voto del comitato esecutivo e la sua relazione con il consiglio generale;
- f) l'efficacia dei costi dell'Autorità, se del caso, separatamente in relazione alle sue fonti distinte di finanziamento;
- g) l'efficacia del meccanismo di ricorso nei confronti di decisioni dell'Autorità e degli accordi di indipendenza e responsabilità applicabili all'Autorità;
- h) l'efficacia degli accordi di cooperazione e di condivisione delle informazioni tra l'Autorità e le autorità non preposte all'AML;
- i) l'interazione tra l'Autorità e le altre autorità e gli altri organismi di vigilanza e supervisione dell'Unione, compresi l'Autorità bancaria europea, Europol, Eurojust, l'OLAF e la Procura europea;
- i bis) l'ambito di applicazione della supervisione diretta e i relativi criteri, compresa l'adeguatezza delle procedure e delle soglie, per la selezione diretta dei soggetti obbligati sottoposti alla supervisione**;
- j) l'efficacia dei poteri di supervisione e sanzionatori dell'Autorità;
- k) l'efficacia e la convergenza delle prassi di supervisione raggiunte dalle autorità di supervisione e il ruolo dell'Autorità in tale contesto.

4. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:

- a) se le risorse dell'Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere le sue responsabilità;
- b) se sia opportuno conferire ulteriori compiti di supervisione in merito a soggetti obbligati del settore non finanziario, specificando i tipi di soggetti che dovrebbero essere sottoposti a compiti aggiuntivi di supervisione;
- c) se sia opportuno conferire ulteriori compiti nel settore del sostegno e del coordinamento del lavoro delle FIU, **compreso il mandato per l'ulteriore sviluppo di una piattaforma che funga da sportello unico nell'ambito di FIU.net per la segnalazione da parte dei soggetti obbligati di operazioni e attività sospette alle FIU interessate**;
- d) se sia opportuno conferire all'Autorità ulteriori poteri sanzionatori.

5. ***In una*** valutazione su due, ***la Commissione dovrebbe effettuare un esame approfondito*** dei risultati ottenuti dall'Autorità, tenuto conto degli obiettivi, del mandato, **■** dei compiti ***e dei poteri di quest'ultima*** **■**. ***L'esame tiene debitamente conto dell'efficacia del quadro dell'Unione in materia di AML/CFT nel suo complesso e della cooperazione dell'Autorità con altri organismi e agenzie.***
6. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 89

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:
 - a) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
 - b) al paragrafo 5, la lettera h) è soppressa;
- 2) l'articolo 4 è così modificato:
 - a) il punto 1 bis) è soppresso;
 - b) al punto 2), il punto iii) è soppresso;
- 3) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera l) è soppressa;
- 4) gli articoli 9 bis e 9 ter sono soppressi;
- 5) all'articolo 17, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6.
"6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.";
- 6) all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.";

- 7) all'articolo 33, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;
- 8) all'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):
"g) un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, senza diritto di voto.";
- 9) all'articolo 81, il paragrafo 2 ter è soppresso.

Articolo 90

Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
- 2) all'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
"f) un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, senza diritto di voto.";
- 3) all'articolo 54, il paragrafo 2 bis è soppresso.

Articolo 91

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
- 2) all'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
"f) un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, senza diritto di voto.";
- 3) all'articolo 54, il paragrafo 2 bis è soppresso.

Articolo 92

Inizio delle attività dell'Autorità

La Commissione è competente per l'istituzione e il funzionamento iniziale dell'Autorità fino alla data in cui essa diventa operativa, ossia il 1° gennaio 2024 a norma dell'articolo 93. A tal fine:

- a) la Commissione può designare un funzionario della Commissione affinché funga da direttore esecutivo ad interim ed eserciti le funzioni assegnate al direttore esecutivo fino a quando l'Autorità non sia in grado di dare esecuzione al proprio bilancio e il direttore esecutivo non abbia assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del comitato esecutivo a norma dell'articolo 58;
- b) in deroga all'articolo 53, paragrafo 4, e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 58, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell'autorità investita del potere di nomina;

- c) la Commissione può offrire assistenza all'Autorità, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;
- d) il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del comitato esecutivo, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.

Articolo 93

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio **2025**.

Tuttavia, gli articoli 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 e 87 si applicano a decorrere dal 1° gennaio **2024**.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

I. ALLEGATO I

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 20.

I seguenti coefficienti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all'articolo 20, paragrafo 6, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti.

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

- 1. se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1;
- 2. se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi, si applica un coefficiente di 1,5;
- 3. in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione del soggetto obbligato selezionato, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni dello stesso, si applica un coefficiente di 2,2;
- 4. se la violazione è stata commessa intenzionalmente, si applica un coefficiente di 3;
- 5. se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione, si applica un coefficiente di 1,7;
- 6. se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato non ha cooperato con l'Autorità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente di 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

- 1. se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, si applica un coefficiente di 0,7;
- 2. se il soggetto obbligato selezionato ha portato rapidamente, efficacemente e completamente all'attenzione dell'Autorità la violazione, si applica un coefficiente di 0,4;
- 3. se il soggetto obbligato selezionato ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro, si applica un coefficiente di 0,6.

2. ALLEGATO II

Elenco degli obblighi direttamente applicabili di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 3

1. Gli obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b), sono quelli previsti agli: articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 e 37 del [regolamento antiriciclaggio].

Gli obblighi relativi alle politiche e alle procedure di gruppo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), sono quelli previsti agli: articoli 13 e 14 del [regolamento antiriciclaggio].

Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b), sono quelli previsti agli: articoli 50, 51 e 52 del [regolamento antiriciclaggio] e agli articoli 9, 13 e 18 della [rifusione del regolamento sui trasferimenti di fondi].

Gli obblighi relativi alle politiche, ai controlli e alle procedure interni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), sono quelli previsti agli: articoli 7, 8, 9, 38, 39 e 40 del [regolamento antiriciclaggio].

Altri obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere c) e d), sono quelli previsti agli: articoli 54, 56, 57 e 58 del [regolamento antiriciclaggio] e articoli 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 e 21 del [regolamento sui trasferimenti di fondi].

POSIZIONE DI MINORANZA

Gunnar BECK

**Posizione di minoranza a norma dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità
per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010**

Ritengo che il modo migliore per migliorare la vigilanza e il coordinamento antiriciclaggio sia fornire all'Autorità bancaria europea gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali e future in materia di antiriciclaggio. A mio parere, l'istituzione di un'altra autorità porterà a sovrapposizioni normative e strutture di governance poco trasparenti. Piuttosto che creare nuove agenzie, vi è la necessità di un quadro normativo più snello e in grado di operare in modo rapido e trasparente.

17.5.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Relatore per parere: Niclas Herbst

BREVE MOTIVAZIONE

Secondo Europol¹ circa l'1 % del PIL dell'UE è coinvolto in attività finanziarie sospette. Il riciclaggio di denaro e l'uso di proventi illeciti riciclati per finanziare il terrorismo rappresentano una grave minaccia per l'economia dell'UE, per il sistema finanziario in generale e per la sicurezza dei cittadini dell'Unione. Sono pertanto essenziali misure efficaci a livello di UE per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La proposta della Commissione di istituire una nuova agenzia decentrata — l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) — deriva dal "Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo"² del maggio 2020 e fa parte di un pacchetto di quattro proposte legislative presentato nel luglio 2021. In base alla proposta, l'AMLA sarebbe responsabile del coordinamento delle autorità nazionali di supervisione per garantire un'applicazione corretta e coerente delle norme dell'UE e del sostegno alle unità di informazione finanziaria per rafforzarne la capacità analitica e di fornire informazioni finanziarie efficaci da utilizzare nelle attività di contrasto. Eserciterebbe inoltre una vigilanza diretta su alcuni degli istituti finanziari più rischiosi che operano in diversi Stati membri o che richiedono un'azione immediata per far fronte a rischi imminenti.

Il relatore accoglie con favore gli obiettivi centrali della proposta ed è convinto che l'AMLA possa contribuire a migliorare l'individuazione delle transazioni sospette e a colmare le lacune attualmente sfruttate da criminali e terroristi. Tuttavia, in linea con il suo approccio ai fascicoli delle agenzie decentrate, ritiene che la sostanza politica della proposta debba essere trattata dalle commissioni competenti per il merito.

¹ L'intervallo indicato è dello 0,7-1,28 % del PIL -

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c_pf_final.pdf

² Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo 2020/C 164/06; C/2020/2800: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03))

Di conseguenza, il progetto di parere si concentra sui settori in cui la commissione per i bilanci può apportare un valore aggiunto, in particolare sulle disposizioni finanziarie, sulle norme di governance e sulle disposizioni relative alla rendicontazione e alla valutazione, al fine di garantire un adeguato controllo parlamentare. Il relatore valuta la proposta in particolare alla luce della relazione Schoepflin del 2019³, della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 e dell'approccio comune⁴ e del regolamento finanziario quadro che disciplina le agenzie decentrate⁵.

Impatto di bilancio e disposizioni finanziarie

Secondo la proposta della Commissione, l'AMLA dovrà essere dotata di tutte le risorse entro la fine del 2025 per consentire l'avvio della vigilanza diretta all'inizio del 2026. L'AMLA avrebbe quindi stimato spese annuali pari a 45,6 milioni di EUR e un effettivo di 250 dipendenti. L'agenzia sarebbe parzialmente autofinanziata mediante commissioni, come nel caso di un numero limitato di agenzie esistenti, come l'Agenzia europea per i medicinali. La Commissione auspica che il 75 % delle entrate dell'agenzia provenga da commissioni applicate a entità soggette alle norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ("soggetti obbligati") e il restante 25 % dal bilancio dell'UE. Il contributo del bilancio dell'UE deve provenire dal margine della rubrica 1, che va accolto con favore in quanto la creazione dell'AMLA non dovrebbe pertanto avere un impatto diretto sui programmi esistenti o su altre linee di spesa.

Il relatore introduce una serie di emendamenti mirati: a) sottolineare la necessità che l'agenzia sia dotata di risorse commisurate ai suoi compiti e alle sue responsabilità e abbia la necessaria autonomia in materia di assunzione di agenti contrattuali, traendo insegnamenti dalle prime sfide in materia di personale della Procura europea, b) garantire che le commissioni siano calcolate in modo tale da fornire un flusso di entrate stabile e quindi prevedibilità per il bilancio dell'UE e c) migliorare la trasparenza per quanto riguarda tutte le entrate dell'AMLA. Nelle discussioni sulla portata del mandato dell'AMLA sarà essenziale tenere presente l'impatto di bilancio di eventuali modifiche e valutare dove trovare potenziali risorse aggiuntive.

Governance, controllo parlamentare e valutazione

Il relatore introduce una serie di modifiche più tecniche per garantire che le disposizioni del regolamento AMLA siano pienamente conformi ai principi dell'approccio comune. Ciò comprende l'eliminazione del diritto di veto della Commissione sulle decisioni amministrative e di bilancio adottate dal comitato esecutivo, dal momento che ha comunque diritto di voto conformemente alla prassi abituale in materia di governance delle agenzie. L'autonomia decisionale in materia di bilancio e di amministrazione è importante per l'efficacia dell'Autorità.

Altri emendamenti mirano a rafforzare il controllo parlamentare e la responsabilità per quanto riguarda la programmazione pluriennale e la nomina del presidente dell'Autorità e a garantire che le prestazioni dell'agenzia siano pienamente valutate su base quinquennale per garantire che i fondi dell'UE siano spesi in modo efficace.

³ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_IT.html

⁴ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf>

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715>

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

2) La natura transfrontaliera della criminalità e dei proventi di attività criminose mette in pericolo gli sforzi del sistema finanziario dell'Unione relativi alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali sforzi devono essere affrontati a livello di Unione attraverso la creazione di un'autorità incaricata di contribuire all'attuazione di norme armonizzate. Inoltre tale autorità dovrebbe perseguire un approccio armonizzato al rafforzamento dell'attuale quadro preventivo AML/CFT dell'Unione e in particolare della supervisione e della cooperazione tra le FIU in materia di antiriciclaggio. Tale approccio dovrebbe ridurre le divergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione nonché introdurre strutture che favoriscano il corretto funzionamento del mercato interno in modo determinato e dovrebbe di conseguenza essere basato sull'articolo 114 TFUE.

Emendamento

2) La natura transfrontaliera della criminalità e dei proventi di attività criminose mette in pericolo gli sforzi del sistema finanziario dell'Unione relativi alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo **e della criminalità organizzata**. Tali sforzi devono essere affrontati a livello di Unione attraverso la creazione di un'autorità incaricata di contribuire all'attuazione di norme armonizzate. Inoltre tale autorità dovrebbe perseguire un approccio armonizzato al rafforzamento dell'attuale quadro preventivo AML/CFT dell'Unione e in particolare della supervisione e della cooperazione tra le FIU in materia di antiriciclaggio. Tale approccio dovrebbe ridurre le divergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione nonché introdurre strutture che favoriscano il corretto funzionamento del mercato interno in modo determinato e dovrebbe di conseguenza essere basato sull'articolo 114 TFUE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) In particolare nel contesto

dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle decisioni adottate per imporre sanzioni finanziarie, congelamento dei beni e altre misure restrittive nei confronti di persone ed entità della Federazione russa e in tutte le eventuali situazioni future in cui tali misure possono essere adottate nei confronti di persone ed entità di un paese terzo, l'Autorità dovrebbe monitorare e sostenere l'attuazione di tali misure in tutto il mercato interno, con particolare attenzione ai trasferimenti di criptoattività, data la loro importanza nei possibili sforzi per eludere le misure restrittive.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

6) Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e cooperazione per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione tra le FIU a livello di Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito creando un'autorità che dovrebbe combinare indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica *e che* dovrebbe essere stabilita in linea con *la* dichiarazione congiunta e *l'approccio* comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate³.

³ https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.

Emendamento

6) Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e cooperazione per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione tra le FIU a livello di Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito creando un'autorità che dovrebbe combinare indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica. *L'Autorità* dovrebbe essere stabilita *e governata* in linea con *i principi di cui alla* dichiarazione congiunta e *all'approccio* comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate³².

³ https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.

pdf.

pdf.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

7) ***L'Autorità e lo Stato membro ospitante*** dovrebbero ***concludere*** un accordo ***relativo alla sede che stipuli*** le condizioni di stabilimento della sede e ***i vantaggi conferiti dallo*** Stato membro all'Autorità e al suo personale.

Emendamento

7) ***Le disposizioni relative alla sede dell'Autorità*** dovrebbero ***essere stabilite in*** un accordo ***di sede tra l'Autorità e lo Stato membro ospitante. Tale accordo dovrebbe stabilire*** le condizioni di stabilimento della sede e ***delle strutture che lo*** Stato membro ***deve fornire*** all'Autorità e al suo personale. ***Conformemente alla dichiarazione congiunta e all'orientamento comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, la decisione sulla sede dell'Autorità dovrebbe tenere conto dell'opportunità di una distribuzione geografica delle agenzie decentrate.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

8) I poteri dell'Autorità dovrebbero consentirle di migliorare la supervisione AML/CFT nell'Unione in vari modi. Per quanto concerne i soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe assicurare il rispetto a livello di gruppo degli obblighi stabiliti dal quadro AML/CFT e da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli enti finanziari obblighi in materia di AML/CFT. L'Autorità dovrebbe inoltre effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario

Emendamento

8) I poteri dell'Autorità dovrebbero consentirle di migliorare la supervisione AML/CFT nell'Unione in vari modi. Per quanto concerne i soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe assicurare il rispetto a livello di gruppo degli obblighi stabiliti dal quadro AML/CFT e da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli enti finanziari obblighi in materia di AML/CFT. L'Autorità dovrebbe inoltre effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario

dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti. Dovrebbe agevolare il funzionamento dei collegi di supervisione antiriciclaggio e contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione nonché alla promozione di livelli elevati di supervisione. Per quanto concerne i supervisori del settore non finanziario, compresi, se del caso, gli organi di autoregolamentazione, l'Autorità dovrebbe coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione e chiedere ai supervisori del settore non finanziario di indagare in merito a eventuali violazioni dei requisiti in materia di AML/CFT. L'Autorità dovrebbe inoltre coordinare la conduzione di analisi congiunte da parte delle FIU e mettere a disposizione di queste ultime servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per una condivisione sicura delle informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net.

dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti. Dovrebbe agevolare il funzionamento dei collegi di supervisione antiriciclaggio e contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione nonché alla promozione di livelli elevati di supervisione. Per quanto concerne i supervisori del settore non finanziario, compresi, se del caso, gli organi di autoregolamentazione, l'Autorità dovrebbe coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione e chiedere ai supervisori del settore non finanziario di indagare in merito a eventuali violazioni dei requisiti in materia di AML/CFT. L'Autorità dovrebbe inoltre coordinare la conduzione di analisi congiunte da parte delle FIU e mettere a disposizione di queste ultime servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per una condivisione sicura delle informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net. ***La capacità dell'Autorità di espletare il proprio mandato dipende dalla collaborazione con le FIU negli Stati membri. Al fine di garantire che le FIU possano svolgere il proprio lavoro in modo efficace, è importante che siano dotate delle risorse e delle capacità necessarie. L'Autorità dovrebbe pertanto essere in grado di organizzare visite in loco negli Stati membri, caso per caso, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, per fornire ulteriore sostegno e orientamenti alle FIU.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

37) L'istituzione di una struttura di governance solida all'interno dell'Autorità è essenziale per assicurare l'esercizio efficace dei compiti assegnati all'Autorità e

Emendamento

37) L'istituzione di una struttura di governance solida all'interno dell'Autorità è essenziale per assicurare l'esercizio efficace dei compiti assegnati all'Autorità e

un processo decisionale efficiente ed obiettivo. In ragione della complessità e della varietà dei compiti conferiti all'Autorità tanto nel settore della supervisione quanto in quello delle FIU, le decisioni non possono essere prese da un unico organo direttivo, come spesso accade in seno alle agenzie decentrate. Mentre alcuni tipi di decisioni, come le decisioni sull'adozione di strumenti comuni, devono essere prese dai rappresentanti delle autorità competenti o delle FIU, e rispettare le modalità di voto di cui al TFUE, **alcune** altre decisioni, quali quelle indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati o singole autorità, **richiedono** un organo decisionale più ridotto, i cui membri dovrebbero essere soggetti a disposizioni adeguate di materia di responsabilità. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe comprendere un consiglio generale e un comitato esecutivo composto da cinque membri indipendenti a tempo pieno e dal presidente dell'Autorità.

un processo decisionale efficiente ed obiettivo. In ragione della complessità e della varietà dei compiti conferiti all'Autorità tanto nel settore della supervisione quanto in quello delle FIU, le decisioni non possono essere prese da un unico organo direttivo, come spesso accade in seno alle agenzie decentrate. Mentre alcuni tipi di decisioni, come le decisioni sull'adozione di strumenti comuni, devono essere prese dai rappresentanti delle autorità competenti o delle FIU, e rispettare le modalità di voto di cui al TFUE, altre decisioni, quali quelle indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati o singole autorità, **dovrebbero essere adottate da** un organo decisionale più ridotto, i cui membri dovrebbero essere soggetti a disposizioni adeguate di materia di responsabilità. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe comprendere un consiglio generale e un comitato esecutivo composto da cinque membri indipendenti a tempo pieno e dal presidente dell'Autorità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

39) Ai fini di un processo decisionale agevole, si dovrebbero suddividere i compiti in maniera chiara: il consiglio generale nella composizione FIU dovrebbe pronunciarsi in merito alle misure pertinenti per le FIU, mentre il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe emettere una decisione in merito agli atti delegati, agli orientamenti e alle misure analoghe rivolti ai soggetti obbligati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe inoltre essere in grado di formulare il proprio parere e fornire la propria consulenza al comitato esecutivo **in relazione a tutti i progetti di decisione**

Emendamento

39) Ai fini di un processo decisionale agevole, si dovrebbero suddividere i compiti in maniera chiara: il consiglio generale nella composizione FIU dovrebbe pronunciarsi in merito alle misure pertinenti per le FIU, mentre il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe emettere una decisione in merito agli atti delegati, agli orientamenti e alle misure analoghe rivolti ai soggetti obbligati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe inoltre essere in grado di formulare il proprio parere e fornire la propria consulenza al comitato esecutivo **prima di adottare decisioni rivolte a**

rivolti a singoli soggetti obbligati selezionati proposti dai gruppi di supervisione congiunti. In assenza di tale parere o consulenza, le decisioni dovrebbero essere prese dal comitato esecutivo. Ogni volta che, nella decisione finale, il comitato esecutivo si discosta da quanto consigliato dal consiglio generale nella composizione di supervisione, esso dovrebbe spiegarne i motivi per iscritto.

singoli soggetti obbligati selezionati proposti dai gruppi di supervisione congiunti. In assenza di tale parere o consulenza, le decisioni dovrebbero essere prese dal comitato esecutivo. Ogni volta che, nella decisione finale, il comitato esecutivo si discosta da quanto consigliato dal consiglio generale nella composizione di supervisione, esso dovrebbe spiegarne i motivi per iscritto.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

40) Ai fini delle operazioni di voto e dell'adozione di decisioni, ogni Stato membro dovrebbe disporre di un rappresentante votante. Di conseguenza i capi delle autorità pubbliche dovrebbero nominare un rappresentante permanente in veste di membro votante in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. In **alternativa**, a seconda dell'oggetto della decisione o dell'ordine del giorno di una determinata riunione del consiglio generale, **le autorità pubbliche di uno Stato membro possono decidere di nominare un rappresentante ad hoc**. Le disposizioni pratiche relative al processo decisionale e al voto da parte dei membri del consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del consiglio generale, che sarà elaborato dall'Autorità.

Emendamento

40) Ai fini delle operazioni di voto e dell'adozione di decisioni, ogni Stato membro dovrebbe disporre di un rappresentante votante. Di conseguenza i capi delle autorità pubbliche dovrebbero nominare un rappresentante permanente in veste di membro votante in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione **o decidere in merito a un rappresentante ad-hoc**, a seconda dell'oggetto della decisione o dell'ordine del giorno di una determinata riunione del consiglio generale. Le disposizioni pratiche relative al processo decisionale e al voto da parte dei membri del consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del consiglio generale, che sarà elaborato dall'Autorità.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

41) Il presidente dell'Autorità dovrebbe presiedere le riunioni del consiglio generale e avere diritto di voto quando le decisioni sono prese a maggioranza semplice. La Commissione dovrebbe fungere da membro senza diritto di voto in seno al consiglio generale. Al fine di stabilire una buona cooperazione con altre istituzioni pertinenti, il consiglio generale dovrebbe altresì essere in grado di ammettere altri osservatori senza diritto di voto, **quali** un rappresentante del meccanismo di vigilanza unico e di ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza (l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)) per il consiglio generale nella sua composizione di supervisione e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), della Procura europea (EPPO) e di Eurojust per il consiglio generale nella sua composizione FIU, quando vengono discusse o decise questioni rientranti nei loro rispettivi mandati. Al fine di consentire un processo decisionale agevole, le decisioni del consiglio generale dovrebbero essere prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le decisioni riguardanti i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni che dovrebbero essere prese a maggioranza qualificata dei rappresentanti degli Stati membri conformemente alle modalità di voto del TFUE.

Emendamento

41) Il presidente dell'Autorità dovrebbe presiedere le riunioni del consiglio generale e avere diritto di voto quando le decisioni sono prese a maggioranza semplice. La Commissione dovrebbe fungere da membro senza diritto di voto in seno al consiglio generale. Al fine di stabilire una buona cooperazione con altre istituzioni pertinenti, il consiglio generale dovrebbe altresì essere in grado di ammettere altri osservatori senza diritto di voto. ***In particolare, il consiglio generale dovrebbe invitare*** un rappresentante del meccanismo di vigilanza unico e di ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza (l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)) per il consiglio generale nella sua composizione di supervisione e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), della Procura europea (EPPO) e di Eurojust per il consiglio generale nella sua composizione FIU, quando vengono discusse o decise questioni rientranti nei loro rispettivi mandati. Al fine di consentire un processo decisionale agevole, le decisioni del consiglio generale dovrebbero essere prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le decisioni riguardanti i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni che dovrebbero essere prese a maggioranza qualificata dei rappresentanti degli Stati membri conformemente alle modalità di voto del TFUE.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

42) L'organo direttivo dell'Autorità dovrebbe essere il comitato esecutivo composto dal presidente dell'Autorità e da cinque membri a tempo pieno, nominati dal consiglio generale sulla base di un elenco ristretto **presentato** dalla Commissione. Al fine di assicurare un processo decisionale rapido ed efficiente, il comitato esecutivo dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di tutti i compiti dell'Autorità, fatta eccezione nei casi in cui l'adozione di decisioni specifiche è esplicitamente assegnata al consiglio generale. Al fine di garantire ***l'obiettività e l'adeguata rapidità del*** processo decisionale nel settore della supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati, il comitato esecutivo dovrebbe prendere tutte le decisioni vincolanti indirizzate ai soggetti obbligati selezionati. Inoltre, unitamente a un rappresentante della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere collettivamente responsabile delle decisioni amministrative e di bilancio dell'Autorità. ***Il comitato esecutivo dovrebbe richiedere il consenso della Commissione quando prende decisioni relative all'amministrazione del bilancio, ad appalti, ad assunzioni e all'audit dell'Autorità, dato che una parte del finanziamento dell'Autorità sarà fornita dal bilancio dell'Unione.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

43) Al fine di consentire decisioni rapide, tutte le decisioni del comitato esecutivo, comprese quelle in cui la Commissione ha diritto di voto, dovrebbero essere prese a maggioranza

Emendamento

42) L'organo direttivo dell'Autorità dovrebbe essere il comitato esecutivo composto dal presidente dell'Autorità e da cinque membri a tempo pieno, nominati dal consiglio generale sulla base di un elenco ristretto **elaborato** dalla Commissione. Al fine di assicurare un processo decisionale rapido ed efficiente, il comitato esecutivo dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di tutti i compiti dell'Autorità, fatta eccezione nei casi in cui l'adozione di decisioni specifiche è esplicitamente assegnata al consiglio generale. Al fine di garantire ***che il*** processo decisionale nel settore della supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati ***sia obiettivo e rapido***, il comitato esecutivo dovrebbe prendere tutte le decisioni vincolanti indirizzate ai soggetti obbligati selezionati. Inoltre, unitamente a un rappresentante della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere collettivamente responsabile delle decisioni amministrative e di bilancio dell'Autorità.

Emendamento

43) Al fine di consentire decisioni rapide, tutte le decisioni del comitato esecutivo, comprese quelle in cui la Commissione ha diritto di voto, dovrebbero essere prese a maggioranza

semplice e il voto del presidente dovrebbe essere decisivo in caso di parità. ***Al fine di assicurare una sana gestione finanziaria dell'Autorità, si dovrebbe richiedere il consenso della Commissione per le decisioni relative al bilancio, all'amministrazione e alle assunzioni. I membri votanti del comitato esecutivo diversi dal presidente dovrebbero essere selezionati dal consiglio generale, sulla base di un elenco ristretto definito dalla Commissione.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

44) Al fine di assicurare il funzionamento indipendente dell'Autorità, i cinque membri del comitato esecutivo e il presidente dell'Autorità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Tanto durante quanto in seguito al loro mandato, dovrebbero comportarsi con integrità e discrezione per quanto concerne l'accettazione di determinate funzioni o di determinati vantaggi. Al fine di evitare ***di dare l'impressione*** che un membro del comitato esecutivo ***possa sfruttare la propria posizione di membro del comitato esecutivo dell'Autorità*** per ottenere una nomina di alto livello nel settore privato in seguito al suo mandato e per prevenire qualsiasi conflitto di interessi dopo l'impiego pubblico, dovrebbe essere introdotto un periodo di riflessione per i cinque membri del comitato esecutivo, compreso il presidente dell'Autorità.

semplice e il voto del presidente dovrebbe essere decisivo in caso di parità.

Emendamento

44) Al fine di assicurare il funzionamento indipendente dell'Autorità, i cinque membri del comitato esecutivo e il presidente dell'Autorità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Tanto durante quanto in seguito al loro mandato, dovrebbero comportarsi con integrità e discrezione per quanto concerne l'accettazione di determinate funzioni o di determinati vantaggi. Al fine di evitare che un membro del comitato esecutivo ***si avvalga potenzialmente della*** propria posizione per ottenere una nomina di alto livello nel settore privato in seguito al suo mandato e per prevenire qualsiasi conflitto di interessi dopo l'impiego pubblico, dovrebbe essere introdotto un periodo di riflessione per i cinque membri del comitato esecutivo, compreso il presidente dell'Autorità ***affinché essi non assumano un'attività retribuita in un soggetto obbligato selezionato o in qualsiasi altro ruolo che possa dar luogo a un conflitto di interessi o a una situazione che possa oggettivamente essere percepita come conflitto di interessi. Le disposizioni per la prevenzione e la gestione dei conflitti di***

interesse che devono essere adottate dal consiglio generale dovrebbero garantire in particolare che gli alti rappresentanti dell'Autorità non pregiudichino la sua integrità durante o dopo il mandato. Nell'adottare tali modalità, il consiglio generale dovrebbe tenere in debita considerazione le raccomandazioni del Mediatore europeo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

46) Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere nominato dal comitato esecutivo sulla base di un elenco ristretto presentato dalla Commissione. Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere ***un alto funzionario amministrativo dell'Autorità***, incaricato della gestione quotidiana della stessa e responsabile dell'amministrazione del bilancio, degli appalti, delle assunzioni e del personale.

Emendamento

46) Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere nominato dal comitato esecutivo sulla base di un elenco ristretto presentato dalla Commissione ***che rispetti il principio dell'equilibrio di genere***. Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere incaricato della gestione quotidiana della stessa e responsabile dell'amministrazione del bilancio, degli appalti, delle assunzioni e del personale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

48) ***Al*** fine di assicurare il buon funzionamento dell'Autorità, il finanziamento dovrebbe essere assicurato da una combinazione di commissioni imposte a determinati soggetti obbligati e da un contributo del bilancio dell'Unione, ***a seconda dei compiti e delle funzioni***. Il bilancio dell'Autorità dovrebbe far parte del bilancio dell'Unione, ***confermato*** dall'autorità di bilancio ***sulla base di una proposta della Commissione***. L'Autorità

Emendamento

48) ***È necessario che l'Autorità sia dotata delle risorse e delle attrezzature umane e finanziarie necessarie affinché possa adempiere ai nuovi obiettivi, ai compiti e alle responsabilità ad essa affidati dal presente regolamento. Al fine di garantire che l'Autorità possa rispondere in modo flessibile alle esigenze in materia di risorse umane, è in particolare opportuno che essa goda di autonomia per quanto riguarda***

dovrebbe presentare alla Commissione **un progetto di bilancio e un regolamento finanziario interno per l'approvazione.**

l'assunzione di agenti contrattuali. Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Autorità, il finanziamento dovrebbe essere assicurato da una combinazione di commissioni imposte a determinati soggetti obbligati e da un contributo del bilancio dell'Unione. Il bilancio dell'Autorità dovrebbe far parte del bilancio dell'Unione. ***Il contributo a carico del bilancio dell'Unione deve essere deciso*** dall'autorità di bilancio ***mediante la procedura di bilancio.*** ***A tal fine,*** l'Autorità dovrebbe presentare alla Commissione ***uno stato di previsione.*** ***Essa dovrebbe inoltre adottare le norme finanziarie previa consultazione della Commissione.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

49) Al fine di assicurare che l'Autorità possa altresì adempiere i suoi compiti di supervisore diretto e indiretto dei soggetti obbligati, dovrebbe essere introdotto un meccanismo adeguato per la determinazione e la riscossione delle commissioni. Per quanto concerne le commissioni rimosse presso i soggetti obbligati selezionati e alcuni soggetti obbligati non selezionati, la metodologia per il loro calcolo e il processo per la loro riscossione dovrebbero essere stabiliti in un atto delegato della Commissione. La metodologia dovrebbe essere basata sul rischio dei soggetti sottoposti a supervisione diretta e indiretta nonché sul loro fatturato o sulle loro entrate.

Emendamento

49) Al fine di assicurare che l'Autorità possa altresì adempiere i suoi compiti di supervisore diretto e indiretto dei soggetti obbligati, dovrebbe essere introdotto un meccanismo ***trasparente,*** adeguato per la determinazione e la riscossione delle commissioni. Per quanto concerne le commissioni rimosse presso i soggetti obbligati selezionati e alcuni soggetti obbligati non selezionati, la metodologia per il loro calcolo e il processo per la loro riscossione dovrebbero essere stabiliti in un atto delegato della Commissione. La metodologia dovrebbe essere basata sul rischio dei soggetti sottoposti a supervisione diretta e indiretta nonché sul loro fatturato o sulle loro entrate. ***La metodologia stabilita dovrebbe garantire entrate sufficienti e stabili per l'Autorità e quindi prevedibilità del contributo a carico del bilancio dell'Unione.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

50) Le norme sull'istituzione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, così come sulla presentazione dei conti annuali della stessa, dovrebbero rispettare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715⁷ della Commissione per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

⁷ Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

Emendamento

50) Le norme sull'istituzione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, così come sulla presentazione dei conti annuali della stessa, dovrebbero rispettare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715⁷ della Commissione **anche** per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

⁷ Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

51) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente le frodi interne, la corruzione o qualsiasi altra attività illegale in seno all'Autorità, quest'ultima dovrebbe essere soggetta al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 **per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)**. L'Autorità dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne dell'OLAF, che dovrebbe essere in grado di effettuare controlli in

Emendamento

51) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente le frodi interne, la corruzione o qualsiasi altra attività illegale in seno all'Autorità, quest'ultima dovrebbe essere soggetta al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. L'Autorità dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne dell'OLAF, che dovrebbe essere in grado di effettuare controlli in loco nel suo settore di competenza.

loco nel suo settore di competenza.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

64 bis) A intervalli quinquennali, una volta istituita l'Autorità, la Commissione dovrebbe valutare i risultati dell'Autorità in relazione al suo mandato, ai suoi obiettivi, ai suoi compiti e alla/alle sua/sue ubicazione/ubicazioni. La valutazione dovrebbe, tra l'altro, esaminare se le risorse finanziarie e umane dell'Autorità siano adeguate, tenendo conto dell'effetto sulla criminalità organizzata e sui gruppi terroristici della privazione dei loro beni e liquidità. In occasione di una valutazione su due, la Commissione dovrebbe effettuare un esame approfondito dei risultati conseguiti dall'Autorità. Il riesame dovrebbe tenere conto dell'efficacia del sistema antiriciclaggio dell'Unione nel suo complesso e della cooperazione dell'Autorità con altri organismi e agenzie.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) contribuendo a una convergenza in materia di supervisione nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in tutto il mercato interno;

d) contribuendo a una convergenza in materia di supervisione nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo **e della criminalità organizzata** in tutto il mercato interno;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) monitorare e sostenere l'attuazione dei congelamenti di beni nel contesto delle misure restrittive dell'Unione in tutto il mercato interno;

Emendamento

f) monitorare e sostenere l'attuazione dei congelamenti di beni nel contesto delle misure restrittive dell'Unione in tutto il mercato interno, **con particolare attenzione ai trasferimenti di cripto-attività**;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) organizza visite in loco negli Stati membri, caso per caso, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, per fornire ulteriore sostegno e orientamenti alle FIU;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I capi delle autorità di supervisione di cui al primo comma, lettera b), in ogni Stato membro condividono un unico voto e **si accordano su** un unico rappresentante comune **per ogni riunione e procedura di voto. Tale rappresentante comune è il membro** votante **ad hoc** ai fini di **tale** riunione **o** procedura di voto. **Le autorità pubbliche di uno Stato membro possono anch'esse concordare un unico rappresentante comune permanente che è un membro votante permanente.** Se i temi che il consiglio generale nella composizione di supervisione deve

I capi delle autorità di supervisione di cui al primo comma, lettera b), in ogni Stato membro condividono un unico voto e **nominano** un unico rappresentante comune, **sia esso un rappresentante votante permanente o un rappresentante votante ad-hoc**, ai fini di **una specifica** riunione **e** procedura di voto. Se i temi che il consiglio generale nella composizione di supervisione deve discutere riguardano la competenza di più autorità pubbliche, **l'unico rappresentante comune** può essere accompagnato da un rappresentante al massimo di fino a due altre autorità

discutere riguardano la competenza di più autorità pubbliche, **il membro con diritto di voto ad hoc o permanente** può essere accompagnato da un rappresentante al massimo di fino a due altre autorità pubbliche, senza diritto di voto.

pubbliche, senza diritto di voto.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ogni autorità pubblica che abbia un membro votante in virtù di un accordo ad hoc o permanente è competente per la nomina di un supplente **di alto livello** della sua autorità, che può sostituire il membro votante in seno al consiglio generale di cui al secondo comma in caso di impedimento a partecipare di tale persona.

Emendamento

Ogni autorità pubblica che abbia un membro votante in virtù di un accordo ad hoc o permanente è competente per la nomina di un supplente della sua autorità, che può sostituire il membro votante in seno al consiglio generale di cui al secondo comma in caso di impedimento a partecipare di tale persona.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La durata del mandato dei cinque membri del comitato esecutivo è di quattro anni. Nel corso dei 12 mesi che precedono la fine del mandato quadriennale del presidente dell'Autorità e dei cinque membri del comitato esecutivo, il consiglio generale in entrambe le composizioni o un comitato più ristretto scelto tra i membri del consiglio generale, compreso un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo. La valutazione tiene conto del rendimento dei membri del comitato esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'Autorità. Sulla base della valutazione, il consiglio generale in

Emendamento

4. La durata del mandato dei cinque membri del comitato esecutivo è di quattro anni. Nel corso dei 12 mesi che precedono la fine del mandato quadriennale del presidente dell'Autorità e dei cinque membri del comitato esecutivo, il consiglio generale in entrambe le composizioni o un comitato più ristretto scelto tra i membri del consiglio generale, **e** compreso un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo. La valutazione tiene conto del rendimento dei membri del comitato esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'Autorità. Sulla base della valutazione, il consiglio generale in

entrambe le composizioni può rinnovare il loro mandato una volta.

entrambe le composizioni può rinnovare il loro mandato una volta.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. Per un periodo di **un anno** dopo la cessazione del mandato, gli ex membri del comitato esecutivo, compreso il presidente dell'Autorità, non possono esercitare un'attività professionale lucrativa presso

Emendamento

7. Per un periodo di **due anni** dopo la cessazione del mandato, gli ex membri del comitato esecutivo, compreso il presidente dell'Autorità, non possono esercitare un'attività professionale lucrativa presso

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) entro il 30 novembre di ogni anno, adotta su proposta del direttore esecutivo, il progetto di documento unico di programmazione e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, così come qualsiasi altra versione aggiornata del documento;

Emendamento

a) entro il 30 novembre di ogni anno, adotta su proposta del direttore esecutivo, il progetto di documento unico di programmazione **ai sensi dell'articolo 54** e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, così come qualsiasi altra versione aggiornata del documento;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il comitato esecutivo adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale e annuale, sulla base di un progetto presentato dal

Emendamento

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il comitato esecutivo adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale e annuale, sulla base di un progetto presentato dal

direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. **Lo** trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. **Qualora decida di non tener conto di elementi del parere della Commissione, il comitato esecutivo fornisce una giustificazione dettagliata in merito. L'obbligo di fornire una motivazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo quando viene consultato. Il comitato esecutivo trasmette il documento unico di programmazione** al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un rappresentante della Commissione ha diritto di voto ogni volta che vengono discusse e decise questioni relative all'articolo 53, paragrafo 4, lettere da a) a l). ***Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 53, paragrafo 4, lettere f) e g), il rappresentante della Commissione dispone di un voto. Le decisioni di cui all'articolo 53, paragrafo 4, lettere da b) a e) e da h) a l), possono essere adottate soltanto se il rappresentante della Commissione esprime un voto favorevole. Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 53, paragrafo 4, lettera a), il consenso del rappresentante della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Autorità.***

Emendamento

2. Un rappresentante della Commissione ha diritto di voto ogni volta che vengono discusse e decise questioni relative all'articolo 53, paragrafo 4, lettere da a) a l).

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presidente dell'Autorità è scelto in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, al prestigio riconosciuto e all'esperienza nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione stila un elenco ristretto di due candidati qualificati per la posizione di presidente dell'Autorità. **Il Consiglio, previa approvazione** del Parlamento europeo, adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente dell'Autorità.

Emendamento

1. Il presidente dell'Autorità è scelto in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, al prestigio riconosciuto e all'esperienza nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***Il presidente dell'Autorità non ha precedenti condanne penali.*** La Commissione stila un elenco ristretto, ***equilibrato sotto il profilo del genere,*** di due candidati qualificati per la posizione di presidente dell'Autorità, ***tenendo debito conto del principio dell'equilibrio di genere. I candidati preselezionati sono invitati a comparire dinanzi al Consiglio e alle commissioni competenti*** del Parlamento europeo. ***Il Consiglio*** adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente dell'Autorità ***previa approvazione del Parlamento europeo. Qualora il Parlamento europeo ritenga che nessuno nella rosa dei candidati risponda sufficientemente ai requisiti di cui al presente paragrafo, si avvia una nuova procedura di selezione aperta.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni nell'interesse dell'Unione e indipendentemente da qualsiasi interesse specifico.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità e dare esecuzione al bilancio;

Emendamento

i) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità, **come parte del documento unico di programmazione, a norma dell'articolo 66**, e dare esecuzione al bilancio **a norma dell'articolo 67**;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

l) redigere un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità nel quadro del documento unico di programmazione dell'Autorità a norma dell'articolo 66 e dare esecuzione al bilancio dell'Autorità a norma dell'articolo 67;

Emendamento

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Autorità in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del comitato esecutivo e degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio

Emendamento

3. Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Autorità in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del comitato esecutivo e degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio

locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Autorità. Può essere concluso **un accordo di sede** con gli Stati membri interessati.

locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Autorità. Può essere concluso **di conseguenza un accordo** con gli Stati membri interessati.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo e l'origine delle eventuali entrate di cui al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo sono inclusi nei conti annuali dell'Autorità e chiaramente specificati nella relazione annuale sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'Autorità di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le commissioni da riscuotere sono calcolate in modo tale da garantire entrate sufficienti e stabili per l'Autorità.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. ***Una*** valutazione su due ***comprende una valutazione*** dei risultati ottenuti dall'Autorità, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti, e una valutazione della giustificazione del

3. ***In una*** valutazione su due, ***la Commissione effettua un riesame approfondito*** dei risultati ottenuti dall'Autorità, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti, e una

mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato e *compiti*.

valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato, *compiti* e *poteri*. ***Il riesame tiene debitamente conto dell'efficacia del sistema antiriciclaggio dell'Unione nel suo complesso e della cooperazione dell'Autorità con altri organismi e agenzie.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e modifica dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010	
Riferimenti	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 4.10.2021	
Relatore(trice) per parere Nomina	Niclas Herbst 20.12.2021	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	20.1.2022	
Esame in commissione	28.2.2022	
Approvazione	17.5.2022	
Esito della votazione finale	+: 36 -: 2 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larroustourou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Olbrycht	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

36	+
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt
ID	Anna Bonfrisco, Valentino Grant
NI	Andor Deli
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds
S&D	Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrourou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
The Left	Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro

2	-
ID	Joachim Kuhs
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

18.5.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Relatore per parere: José Manuel Fernandes

BREVE MOTIVAZIONE

Come recentemente rilevato dalla Corte dei conti¹, l'azione a livello di Unione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo presenta carenze significative. Vi è una frammentazione istituzionale e uno scarso coordinamento a livello dell'UE per quanto riguarda le azioni volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e a intervenire laddove sia individuato un rischio. Gli organismi dell'Unione che la Corte ha controllato dispongono attualmente di strumenti limitati per garantire un'applicazione sufficiente dei quadri AML/CFT a livello nazionale. Non esiste un'unica autorità di vigilanza dell'UE in materia di ML/TF e i poteri dell'Unione in materia di ML/TF sono ripartiti tra diversi organismi e il coordinamento con gli Stati membri avviene separatamente.

Inoltre, l'Autorità bancaria europea (ABE) ha recentemente sottolineato² che gli approcci adottati dalle autorità competenti per individuare e affrontare i rischi di ML/TF differivano in modo significativo tra loro e variavano ben oltre di quanto ci si sarebbe atteso nel quadro di un approccio basato sul rischio. Secondo l'ABE, vi è il rischio che le esposizioni al rischio pertinenti negli Stati membri non siano state individuate. Inoltre, l'ABE ha rilevato che non tutte le autorità competenti si sono avvalse dei canali di cooperazione esistenti per scambiare informazioni e migliorare la comprensione dei rischi cui il loro settore era esposto.

I lavori della commissione CONT si sono sempre concentrati sull'esame delle frodi e delle irregolarità nell'esecuzione del bilancio dell'Unione, sulle misure volte a prevenire e

¹ Relazione speciale della Corte dei conti europea "Gli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente", disponibile all'indirizzo https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13/SR_AML_IT.pdf

² Relazione dell'ABE sulle risposte delle autorità competenti al Luanda Leaks del 2020, 22 febbraio 2022, disponibile all'indirizzo https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1027361/Report%20Risk%20assessment%20on%20Luanda%20Leaks%20under%20art%209a.pdf.

perseguire tali casi, sulla rigorosa tutela degli interessi finanziari dell'Unione e sulle pertinenti azioni della Procura europea in questo settore, nonché sulle relazioni con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). I recenti lavori della commissione sulla valutazione dell'impatto della criminalità organizzata sulle risorse proprie dell'Unione e sull'uso improprio dei fondi dell'UE, con particolare attenzione alla gestione condivisa dal punto di vista dell'audit e del controllo, hanno portato all'individuazione del riciclaggio di denaro come un elemento di rischio, oltre che come facilitatore della criminalità organizzata. Vi sono solidi argomenti che dimostrano che la lotta contro il riciclaggio di denaro è fondamentale per prevenire l'uso improprio dei fondi da parte delle organizzazioni criminali; In tal senso, l'operazione Sentinel³, avviata di recente, prenderà di mira le frodi nei confronti dei fondi dell'Unione per la ripresa dalla COVID-19 offerti nel quadro dell'iniziativa NextGenerationEU e sarà concentrata sulla frode, l'evasione fiscale, la frode in materia di accise, la corruzione, la malversazione, l'appropriazione indebita, e il riciclaggio di denaro.

Per questo motivo, accogliamo favorevolmente l'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, chiamata ad affrontare alcune delle lacune identificate. Il presente parere, basato sulle competenze della commissione CONT in questo settore, si concentra su diversi settori nei quali vi sono ulteriori opzioni possibili per rafforzare l'efficacia della nuova Autorità.

In tal senso, il presente progetto di parere si concentra sui suggerimenti volti a migliorare la trasparenza e la governance dell'Autorità, compreso il rafforzamento del ruolo di Europol, dell'OLAF e della Procura europea. Esso contiene inoltre suggerimenti per rafforzare il ruolo delle unità di informazione finanziaria, anche per quanto riguarda la formazione e l'assistenza complessive fornite dall'Autorità. Infine, si presentano anche suggerimenti relativi al ruolo della Corte dei conti europea e alla procedura di discarico.

³ <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/new-operation-to-protect-next-generation-eu-recovery-funds>

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La natura transfrontaliera della criminalità e dei proventi di attività criminose mette in pericolo gli sforzi del sistema finanziario dell'Unione relativi alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali sforzi devono essere affrontati a livello di Unione attraverso la creazione di un'autorità incaricata di contribuire all'attuazione di norme armonizzate. Inoltre tale autorità dovrebbe perseguire un approccio armonizzato al rafforzamento dell'attuale quadro preventivo AML/CFT dell'Unione e in particolare della supervisione e della cooperazione tra le FIU in materia di antiriciclaggio. Tale approccio dovrebbe ridurre le divergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione nonché introdurre strutture che favoriscano il corretto funzionamento del mercato interno in modo determinato e dovrebbe di conseguenza essere basato sull'articolo 114 TFUE.

Emendamento

(2) La natura transfrontaliera della criminalità, ***in particolare della criminalità organizzata***, e dei proventi di attività criminose mette in pericolo gli sforzi del sistema finanziario dell'Unione relativi alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ***e alla lotta alla criminalità organizzata***. Tali sforzi devono essere affrontati a livello di Unione attraverso la creazione di un'autorità incaricata di contribuire all'attuazione di norme armonizzate. Inoltre tale autorità dovrebbe perseguire un approccio armonizzato al rafforzamento dell'attuale quadro preventivo AML/CFT dell'Unione e in particolare della supervisione e della cooperazione tra le FIU in materia di antiriciclaggio. Tale approccio dovrebbe ridurre le divergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione nonché introdurre strutture che favoriscano il corretto funzionamento del mercato interno in modo determinato e dovrebbe di conseguenza essere basato sull'articolo 114 TFUE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) La relazione speciale della Corte dei conti 13/2021 intitolata "Gli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente" ha riscontrato una frammentazione istituzionale e uno scarso coordinamento a livello dell'UE per quanto riguarda l'azione di prevenzione del riciclaggio di denaro e ha evidenziato che, nella pratica, la vigilanza AML/CFT è ancora attuata principalmente a livello nazionale, con un quadro di supervisione dell'UE insufficiente a garantire condizioni di parità. La relazione speciale ha inoltre individuato elementi attestanti attività di lobbying nei confronti del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE, i cui membri erano coinvolti in un processo deliberativo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e cooperazione per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione tra le FIU a livello di Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito creando un'autorità che dovrebbe combinare indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica e che dovrebbe essere stabilita ***in linea con la*** dichiarazione congiunta e l'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate³².

Emendamento

(6) Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e cooperazione per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione tra le FIU a livello di Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito creando un'autorità che dovrebbe combinare indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica e che dovrebbe essere stabilita ***e gestita in conformità dei principi formulati nella*** dichiarazione congiunta e nell'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Con l'obiettivo di rafforzare le norme AML/CFT a livello di Unione e di migliorarne la chiarezza, assicurando nel contempo la coerenza con le norme internazionali e altre normative, è necessario stabilire il ruolo di coordinamento dell'Autorità a livello di Unione in relazione a tutti i tipi di soggetti obbligati al fine di assistere le autorità di supervisione nazionali e promuovere la convergenza della supervisione, in modo da aumentare l'efficienza dell'attuazione delle misure AML/CFT, anche nel settore non finanziario. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe essere incaricata di preparare norme tecniche di regolamentazione, di adottare orientamenti, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di fare sì che, laddove la supervisione rimanga a livello nazionale, le stesse prassi e norme di supervisione si applichino in linea di principio a tutti i soggetti comparabili. L'Autorità dovrebbe essere incaricata, grazie alle sue competenze altamente specializzate, di sviluppare una metodologia di supervisione, in linea con un approccio basato sul rischio. Alcuni aspetti della metodologia, che possono integrare parametri quantitativi armonizzati, quali gli approcci per classificare il profilo di rischio intrinseco dei soggetti obbligati, dovrebbero essere dettagliati in misure di regolamentazione vincolanti direttamente

Emendamento

(9) Con l'obiettivo di rafforzare le norme AML/CFT a livello di Unione e di migliorarne la chiarezza, assicurando nel contempo la coerenza con le norme internazionali e altre normative, è necessario stabilire il ruolo di coordinamento dell'Autorità a livello di Unione in relazione a tutti i tipi di soggetti obbligati al fine di assistere le autorità di supervisione nazionali e promuovere la convergenza della supervisione, in modo da aumentare l'efficienza dell'attuazione delle misure AML/CFT, anche nel settore non finanziario. ***L'Autorità assicurerà la coesione e il coordinamento tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione coinvolti nel quadro in materia di AML/CFT per migliorare l'efficienza ed evitare sovrapposizioni.*** Di conseguenza l'Autorità dovrebbe essere incaricata di preparare norme tecniche di regolamentazione, di adottare orientamenti, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di fare sì che, laddove la supervisione rimanga a livello nazionale, le stesse prassi e norme di supervisione si applichino in linea di principio a tutti i soggetti comparabili. L'Autorità dovrebbe essere incaricata, grazie alle sue competenze altamente specializzate, di sviluppare una metodologia di supervisione, in linea con un approccio basato sul rischio. Alcuni aspetti della metodologia, che possono

applicabili: norme tecniche di regolamentazione o di attuazione. Altri aspetti, che richiedono una più ampia discrezione di supervisione, come gli approcci destinati a valutare il profilo di rischio residuo e i controlli interni in seno ai soggetti obbligati, dovrebbero essere oggetto di orientamenti, raccomandazioni e pareri non vincolanti dell'Autorità. La metodologia di supervisione armonizzata dovrebbe tenere in debito conto e, se del caso, sfruttare le metodologie di supervisione esistenti relative ad altri aspetti della supervisione di soggetti obbligati del settore finanziario, in particolare quando vi è un'interazione tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale. In particolare la metodologia di supervisione che sarà sviluppata dall'Autorità dovrebbe essere complementare agli orientamenti e agli altri strumenti sviluppati dall'Autorità bancaria europea che specificano gli approcci delle autorità di vigilanza prudenziale in relazione alla considerazione di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di assicurare un'efficace interazione tra la vigilanza prudenziale e la supervisione AML/CFT.

integrare parametri quantitativi armonizzati, quali gli approcci per classificare il profilo di rischio intrinseco dei soggetti obbligati, dovrebbero essere dettagliati in misure di regolamentazione vincolanti direttamente applicabili: norme tecniche di regolamentazione o di attuazione. Altri aspetti, che richiedono una più ampia discrezione di supervisione, come gli approcci destinati a valutare il profilo di rischio residuo e i controlli interni in seno ai soggetti obbligati, dovrebbero essere oggetto di orientamenti, raccomandazioni e pareri non vincolanti dell'Autorità. La metodologia di supervisione armonizzata dovrebbe tenere in debito conto e, se del caso, sfruttare le metodologie di supervisione esistenti relative ad altri aspetti della supervisione di soggetti obbligati del settore finanziario, in particolare quando vi è un'interazione tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale. In particolare la metodologia di supervisione che sarà sviluppata dall'Autorità dovrebbe essere complementare agli orientamenti e agli altri strumenti sviluppati dall'Autorità bancaria europea che specificano gli approcci delle autorità di vigilanza prudenziale in relazione alla considerazione di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di assicurare un'efficace interazione tra la vigilanza prudenziale e la supervisione AML/CFT.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) È necessario sviluppare meccanismi di cooperazione, ad esempio tra le autorità di supervisione finanziaria, e delimitare con chiarezza le competenze delle autorità dello Stato di origine e

quelle dello Stato ospitante nel caso di operatori transfrontalieri che si avvalgono della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) *L'Autorità dovrebbe disporre di una capacità autonoma di informazione finanziaria per contribuire in modo decisivo alla lotta contro la criminalità finanziaria. Le FIU nazionali dovrebbero cooperare ampiamente, condividendo tutte le informazioni pertinenti al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e i suoi reati presupposto. Un sistema unionale delle FIU potrebbe essere istituito come FIU dell'Unione dopo una delle valutazioni e revisioni periodiche delle prestazioni dell'Autorità effettuate dalla Commissione.*

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Al fine di analizzare le attività sospette che interessano più giurisdizioni, le FIU pertinenti che hanno ricevuto segnalazioni collegate dovrebbero essere in grado di condurre in modo efficiente analisi congiunte di casi di interesse comune. A tal fine l'Autorità dovrebbe essere in grado di **proporre**, coordinare e sostenere con tutti i mezzi adeguati le analisi congiunte di operazioni o attività transfrontaliere sospette. Le analisi congiunte dovrebbero essere attivate

(32) Al fine di analizzare le attività sospette che interessano più giurisdizioni, le FIU pertinenti che hanno ricevuto segnalazioni collegate dovrebbero essere in grado di condurre in modo efficiente analisi congiunte di casi di interesse comune. A tal fine l'Autorità dovrebbe essere in grado di **organizzare**, coordinare e sostenere con tutti i mezzi adeguati le analisi congiunte di operazioni o attività transfrontaliere sospette. Le analisi congiunte dovrebbero essere attivate

quando vi è la necessità di condurre specificamente tali analisi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione. ***Su esplicito consenso delle FIU che partecipano alle analisi congiunte***, il personale dell'Autorità che ***sostiene*** lo svolgimento di tali analisi dovrebbe poter ricevere ed elaborare tutti i dati e tutte le informazioni necessari, compresi i dati e le informazioni relativi ai casi analizzati.

quando vi è la necessità di condurre specificamente tali analisi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione. Il personale dell'Autorità che ***coordina*** lo svolgimento di tali analisi dovrebbe poter ricevere ed elaborare tutti i dati e tutte le informazioni necessari, compresi i dati e le informazioni relativi ai casi analizzati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Occorre adottare un approccio prudente in relazione ai poteri operativi delle FIU di sospendere le transazioni e i conti bancari e di pagamento; a tal fine, dovrebbero essere predisposti meccanismi efficaci per sostenere i diritti fondamentali, compreso il diritto alla proprietà, e prevenire gli abusi di potere.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Al fine di agevolare e migliorare la cooperazione tra le FIU e l'Autorità, anche con l'obiettivo di condurre analisi congiunte, le FIU dovrebbero ***essere in grado di*** delegare un membro del personale per ciascuna FIU all'Autorità ***su base volontaria***. I delegati delle FIU nazionali dovrebbero sostenere il personale dell'Autorità nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle FIU, compresi lo svolgimento di analisi congiunte e la

(34) Al fine di agevolare e migliorare la cooperazione tra le FIU e l'Autorità, anche con l'obiettivo di condurre analisi congiunte, le FIU dovrebbero delegare un membro del personale per ciascuna FIU all'Autorità. I delegati delle FIU nazionali dovrebbero sostenere il personale dell'Autorità nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle FIU, compresi lo svolgimento di analisi congiunte e la preparazione di valutazioni delle minacce e

preparazione di valutazioni delle minacce e analisi strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Oltre alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe incoraggiare e agevolare varie forme di assistenza reciproca tra le FIU, compresa la formazione e gli scambi di personale al fine di migliorare lo sviluppo di capacità e consentire lo scambio di conoscenze e buone prassi tra le FIU.

analisi strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Oltre alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe incoraggiare e agevolare varie forme di assistenza reciproca tra le FIU, compresa la formazione e gli scambi di personale al fine di migliorare lo sviluppo di capacità e consentire lo scambio di conoscenze e buone prassi tra le FIU.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'Autorità dovrebbe gestire, ospitare e sottoporre a manutenzione FIU.net, il sistema informatico dedicato che consente alle FIU di cooperare e scambiarsi informazioni tra di loro e, se del caso, con le loro controparti di paesi terzi e con terze parti. In cooperazione con gli Stati membri, l'Autorità dovrebbe mantenere il sistema aggiornato. A tal fine l'Autorità dovrebbe garantire che in ogni momento, per lo sviluppo di FIU.net, venga utilizzata la tecnologia allo stato dell'arte più avanzata disponibile, previo svolgimento di un'analisi costi-benefici.

Emendamento

(35) L'Autorità dovrebbe gestire, ospitare e sottoporre a manutenzione FIU.net, il sistema informatico dedicato che consente alle FIU di cooperare e scambiarsi informazioni tra di loro e, se del caso, con le loro controparti di paesi terzi e con terze parti. In cooperazione con gli Stati membri, l'Autorità dovrebbe mantenere il sistema aggiornato. A tal fine l'Autorità dovrebbe garantire che in ogni momento, per lo sviluppo di FIU.net, venga utilizzata la tecnologia allo stato dell'arte più avanzata disponibile, previo svolgimento di un'analisi costi-benefici.
L'Autorità dovrebbe assicurare che FIU.net mantenga il carattere di una rete informatica decentralizzata.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) L'organo direttivo dell'Autorità dovrebbe essere il comitato esecutivo composto dal presidente dell'Autorità e da

Emendamento

(42) L'organo direttivo dell'Autorità dovrebbe essere il comitato esecutivo composto dal presidente dell'Autorità e da

cinque membri a tempo pieno, nominati dal consiglio generale sulla base di un elenco ristretto presentato dalla Commissione. Al fine di assicurare un processo decisionale rapido ed efficiente, il comitato esecutivo dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di tutti i compiti dell'Autorità, fatta eccezione nei casi in cui l'adozione di decisioni specifiche è esplicitamente assegnata al consiglio generale. Al fine di garantire ***l'obiettività e l'adeguata rapidità del*** processo decisionale nel settore della supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati, il comitato esecutivo dovrebbe prendere tutte le decisioni vincolanti indirizzate ai soggetti obbligati selezionati. Inoltre, unitamente a un rappresentante della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere collettivamente responsabile delle decisioni amministrative e di bilancio dell'Autorità. ***Il comitato esecutivo dovrebbe richiedere il consenso della Commissione quando prende decisioni relative all'amministrazione del bilancio, ad appalti, ad assunzioni e all'audit dell'Autorità, dato che una parte del finanziamento dell'Autorità sarà fornita dal bilancio dell'Unione.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Al fine di assicurare il funzionamento indipendente dell'Autorità, i cinque membri del comitato esecutivo e il presidente dell'Autorità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Tanto durante quanto in seguito al loro mandato, dovrebbero comportarsi con integrità e discrezione per quanto concerne l'accettazione di determinate funzioni o di determinati vantaggi. Al fine di evitare ***di dare l'impressione che un membro del***

cinque membri a tempo pieno, nominati dal consiglio generale sulla base di un elenco ristretto ***equilibrato sotto il profilo del genere*** presentato dalla Commissione, ***previa approvazione del Parlamento europeo***. Al fine di assicurare un processo decisionale rapido ed efficiente, il comitato esecutivo dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di tutti i compiti dell'Autorità, fatta eccezione nei casi in cui l'adozione di decisioni specifiche è esplicitamente assegnata al consiglio generale. Al fine di garantire ***che il*** processo decisionale nel settore della supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati ***sia obiettivo e rapido***, il comitato esecutivo dovrebbe prendere tutte le decisioni vincolanti indirizzate ai soggetti obbligati selezionati. Inoltre, unitamente a un rappresentante della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere collettivamente responsabile delle decisioni amministrative e di bilancio dell'Autorità.

Emendamento

(44) Al fine di assicurare il funzionamento indipendente dell'Autorità, i cinque membri del comitato esecutivo e il presidente dell'Autorità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Tanto durante quanto in seguito al loro mandato, dovrebbero comportarsi con integrità e discrezione per quanto concerne l'accettazione di determinate funzioni o di determinati vantaggi. Al fine di evitare che ***i membri*** del comitato esecutivo ***possano***

comitato esecutivo *possa* sfruttare la propria posizione di membro del comitato esecutivo dell'Autorità per ottenere *una nomina* di alto livello nel settore privato in seguito al *suo* mandato e per prevenire qualsiasi conflitto di interessi dopo l'impiego pubblico, dovrebbe essere introdotto un periodo di riflessione per i cinque membri del comitato esecutivo, compreso il presidente dell'Autorità.

sfruttare la propria posizione di membro del comitato esecutivo dell'Autorità per ottenere *nomine* di alto livello nel settore privato in seguito al *loro* mandato e per prevenire qualsiasi conflitto di interessi dopo l'impiego pubblico, dovrebbe essere introdotto un periodo di riflessione per i cinque membri del comitato esecutivo, compreso il presidente dell'Autorità. *Durante il periodo di riflessione, si dovrebbe vietare alle persone interessate di assumere presso un soggetto obbligato qualsiasi ruolo suscettibile di dare adito a conflitti di interessi o a situazioni che possano obiettivamente essere percepite come un conflitto di interessi.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) Tutte le assunzioni dovrebbero essere basate sulla competenza, assicurando nel contempo l'equilibrio di genere e rispettando la necessità di un equilibrio geografico di tutti gli Stati membri a tutti i livelli del personale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Autorità, il finanziamento dovrebbe essere assicurato da una combinazione di commissioni imposte a determinati soggetti obbligati e da un contributo del bilancio dell'Unione, a seconda dei compiti e delle funzioni. Il bilancio dell'Autorità dovrebbe far parte

(48) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Autorità *e consentirle di svolgere tutti i compiti che le sono assegnati nel quadro del presente regolamento, l'Autorità dovrebbe disporre di personale e di risorse finanziarie adeguati*; il finanziamento dovrebbe essere assicurato da una combinazione di

del bilancio dell'Unione, confermato dall'autorità di bilancio sulla base di una proposta della Commissione. L'Autorità dovrebbe presentare alla Commissione un progetto di bilancio e un regolamento finanziario interno per l'approvazione.

commissioni imposte a determinati soggetti obbligati e da un contributo del bilancio dell'Unione, a seconda dei compiti e delle funzioni. Il bilancio dell'Autorità dovrebbe far parte del bilancio dell'Unione, confermato dall'autorità di bilancio sulla base di una proposta della Commissione. L'Autorità dovrebbe presentare alla Commissione un progetto di bilancio e un regolamento finanziario interno per l'approvazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Le norme sull'istituzione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, così come sulla presentazione dei conti annuali della stessa, dovrebbero rispettare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715³⁶ della Commissione per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

³⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

Emendamento

(50) Le norme sull'istituzione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, così come sulla presentazione dei conti annuali della stessa, dovrebbero rispettare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715³⁶ della Commissione *anche* per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

³⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

Motivazione

La cooperazione con l'EPPO e l'OLAF sono due delle numerose disposizioni del regolamento finanziario delegato, che si applica integralmente.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 58

(58) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e delle loro autorità, il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dovrebbe essere considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴². Nello sviluppare qualsiasi strumento o nell'adottare qualsiasi decisione che possa incidere in maniera significativa sulla protezione dei dati personali, l'Autorità dovrebbe **cooperare strettamente, se del caso, con** il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 e con il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 al fine di evitare duplicazioni di sforzi.

⁴¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁴² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del

(58) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e delle loro autorità, il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dovrebbe essere considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴². Nello sviluppare qualsiasi strumento o nell'adottare qualsiasi decisione che possa incidere in maniera significativa sulla protezione dei dati personali, l'Autorità dovrebbe **consultare** il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 e con il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 al fine di evitare duplicazioni di sforzi.

⁴¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁴² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del

Emendamento 17**Proposta di regolamento****Considerando 59***Testo della Commissione*

(59) L'Autorità dovrebbe **stabilire relazioni di cooperazione con** le agenzie e gli organi dell'Unione pertinenti, tra i quali Europol, Eurojust, la Procura europea e le autorità europee di vigilanza, ossia l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. Al fine di migliorare la supervisione intersettoriale e conseguire una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e i supervisori AML/CFT, l'Autorità dovrebbe inoltre stabilire relazioni di cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza prudenziale dei soggetti obbligati del settore finanziario, compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013⁴³ del Consiglio, nonché con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e le autorità designate dei sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵. A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di concludere accordi o protocolli d'intesa con tali organismi, anche per quanto concerne qualsiasi scambio di informazioni necessario all'adempimento dei rispettivi compiti dell'Autorità e di tali organismi. L'Autorità dovrebbe fare del suo meglio per condividere le informazioni con tali organismi su loro richiesta, entro i limiti posti dai vincoli giuridici, compresa la

Emendamento

(59) L'Autorità dovrebbe **svolgere un ruolo centrale nel rafforzare la cooperazione e nell'agevolare i flussi di informazioni tra** le agenzie e gli organi dell'Unione pertinenti, tra i quali Europol, Eurojust, la Procura europea, **il GEPD, la FRA** e le autorità europee di vigilanza, ossia l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. Al fine di migliorare la supervisione intersettoriale e conseguire una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e i supervisori AML/CFT, l'Autorità dovrebbe inoltre stabilire relazioni di cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza prudenziale dei soggetti obbligati del settore finanziario, compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013⁴³ del Consiglio, nonché con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e le autorità designate dei sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, **di modo che le autorità di vigilanza prudenziale possano utilizzare le informazioni in possesso delle autorità competenti in materia di AML/CFT nei loro processi di vigilanza e i supervisori in materia di AML/CFT possano utilizzare le informazioni delle autorità di vigilanza prudenziale per adattare il loro approccio**

normativa in materia di protezione dei dati. Inoltre l'Autorità dovrebbe consentire un efficace scambio di informazioni tra tutti i supervisori del settore finanziario nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT e le suddette autorità; tale cooperazione e scambio di informazioni dovrebbe avvenire in modo strutturato ed efficiente.

alla supervisione AML/CFT delle istituzioni. A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di concludere accordi o protocolli d'intesa con tali organismi, anche per quanto concerne qualsiasi scambio di informazioni necessario all'adempimento dei rispettivi compiti dell'Autorità e di tali organismi. ***Detti accordi dovrebbero consentire un flusso di informazioni semplificato, senza interruzioni e digitale, nonché rafforzare l'interoperabilità di sistemi e dati.*** L'Autorità dovrebbe fare del suo meglio per condividere le informazioni con tali organismi su loro richiesta, entro i limiti posti dai vincoli giuridici, compresa la normativa in materia di protezione dei dati. Inoltre, l'Autorità dovrebbe consentire un efficace scambio di informazioni tra tutti i supervisori del settore finanziario nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT e le suddette autorità; e tale cooperazione e scambio di informazioni dovrebbe avvenire in modo strutturato ed efficiente ***così da basarsi sull'esperienza di altre istituzioni, organi, uffici e agenzie pertinenti dell'Unione. L'Autorità dovrebbe inoltre stabilire un punto di contatto e un protocollo per gli informatori, nel rispetto dei necessari requisiti di riservatezza.***

⁴³ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁴⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e

⁴³ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁴⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e

2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁴⁵ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁴⁵ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 63

Testo della Commissione

(63) Dato che l'Autorità disporrà di una gamma completa di poteri e compiti relativi alla supervisione diretta e indiretta e alla sorveglianza di tutti i soggetti obbligati, è necessario che tali poteri rimangano consolidati all'interno di un unico organismo dell'Unione e non diano luogo a competenze in conflitto con quelle di altri organismi dell'Unione. Di conseguenza l'Autorità bancaria europea non dovrebbe mantenere i suoi compiti e poteri relativi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e i rispettivi articoli del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ dovrebbero essere soppressi. Le risorse assegnate all'Autorità bancaria europea per l'adempimento di tali compiti dovrebbero essere trasferite all'Autorità. Considerando che tutte e tre le autorità europee di vigilanza (ABE, ESMA ed EIOPA) collaboreranno con l'Autorità e potranno partecipare alle riunioni del consiglio generale nella composizione di supervisione in qualità di osservatori, occorre conferire all'Autorità la stessa possibilità di partecipare alle riunioni del consiglio di ciascuna delle autorità europee di vigilanza. Nei casi in cui i rispettivi consigli delle autorità europee di vigilanza discutono o decidono in merito a questioni

Emendamento

(63) Dato che l'Autorità disporrà di una gamma completa di poteri e compiti relativi alla supervisione diretta e indiretta e alla sorveglianza di tutti i soggetti obbligati, è necessario che tali poteri rimangano consolidati all'interno di un unico organismo dell'Unione e non diano luogo a competenze in conflitto con quelle di altri organismi dell'Unione. Di conseguenza l'Autorità bancaria europea non dovrebbe mantenere i suoi compiti e poteri relativi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e i rispettivi articoli del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ dovrebbero essere soppressi. Le risorse assegnate all'Autorità bancaria europea per l'adempimento di tali compiti dovrebbero essere trasferite all'Autorità. Considerando che tutte e tre le autorità europee di vigilanza (ABE, ESMA ed EIOPA) collaboreranno con l'Autorità e potranno partecipare alle riunioni del consiglio generale nella composizione di supervisione in qualità di osservatori, occorre conferire all'Autorità la stessa possibilità di partecipare alle riunioni del consiglio di ciascuna delle autorità europee di vigilanza, ***al fine di consentire un agevole scambio di informazioni e attingere alle pertinenti esperienze.*** Nei

rilevanti per l'esecuzione dei compiti e dei poteri dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe poter partecipare alle loro riunioni in veste di osservatore. Gli articoli sulla composizione del consiglio delle autorità europee di vigilanza contenuti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, nel regolamento (UE) n. 1094/2010⁴⁷ e nel regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁴⁸ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

casi in cui i rispettivi consigli delle autorità europee di vigilanza discutono o decidono in merito a questioni rilevanti per l'esecuzione dei compiti e dei poteri dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe poter partecipare alle loro riunioni in veste di osservatore. Gli articoli sulla composizione del consiglio delle autorità europee di vigilanza contenuti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, nel regolamento (UE) n. 1094/2010⁴⁷ e nel regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

⁴⁶ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁴⁸ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(64 bis) È necessaria un'equa distribuzione, in termini geografici e di altro tipo, dei compiti di supervisione finanziaria. La creazione dell'Autorità può contribuire a ridurre le disparità tra gli Stati membri in termini di capacità di supervisione in materia di AML/CFT, con evidenti benefici ai fini di una più efficace lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(64 bis) Cinque anni dopo la piena operatività dell'Autorità, la Commissione dovrebbe effettuare un esame dei risultati dell'Autorità in relazione al suo mandato, ai suoi obiettivi e ai suoi compiti, nonché al suo contributo all'obiettivo non quantificabile di affrontare i gruppi della criminalità organizzata privandoli del loro patrimonio.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) fornire formazione e assistenza adeguate ai soggetti obbligati selezionati, ai supervisori del settore finanziario e non finanziario e alle unità di informazione finanziaria.

Motivazione

L'ABE ha recentemente rilevato che le autorità competenti, tra le altre carenze, hanno

talvolta difficoltà a comprendere le strutture di proprietà dei beneficiari finali degli enti soggetti alla loro vigilanza. Una formazione e un'assistenza adeguate da parte dell'Autorità potrebbero essere d'aiuto.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. "cliente": qualsiasi persona fisica o giuridica avente una relazione commerciale contrattuale diretta con l'ente obbligato;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) istituire e tenere aggiornato un registro interconnesso dei beni a livello di Unione, che fornisca informazioni sui proprietari effettivi di un ventaglio esteso e chiaramente definito di beni e ne consenta l'identificazione;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) monitorare e sostenere l'attuazione dei congelamenti di beni nel contesto delle misure restrittive dell'Unione in tutto il mercato interno;

f) monitorare e sostenere l'attuazione dei congelamenti di beni, **tra cui le cripto-attività e le criptovalute**, nel contesto delle misure restrittive dell'Unione in tutto il mercato interno;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) fornire pubblicazioni, formazione e altri servizi agli enti obbligati o non obbligati al fine di sensibilizzare e combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i rischi legati alle sanzioni finanziarie mirate.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) fornire formazione e assistenza adeguate ai soggetti obbligati selezionati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) fornire formazione e assistenza adeguate ai supervisori del settore finanziario.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) fornire formazione e assistenza adeguate ai supervisori del settore non finanziario.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) fornire formazione e assistenza adeguate alle unità di informazione finanziaria.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità presenta al consiglio generale nella composizione di supervisione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, una pianificazione consolidata delle verifiche tematiche che le autorità di supervisione intendono effettuare nell'anno successivo.

2. Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità presenta al consiglio generale nella composizione di supervisione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, una pianificazione consolidata delle verifiche tematiche che le autorità di supervisione intendono effettuare nell'anno successivo. ***Il presidente può inoltre formulare un parere su potenziali carenze o su settori che non sono sufficientemente coperti dalle revisioni tematiche. Il consiglio generale, nella composizione di vigilanza, può formulare raccomandazioni di revisioni tematiche destinate alle autorità di vigilanza, affinché siano incluse nei futuri programmi di lavoro. In tali casi, le autorità di vigilanza forniscono una risposta scritta al consiglio generale nella composizione di vigilanza entro il 31 ottobre dell'anno successivo.***

Motivazione

L'autorità dovrebbe avere il potere di formulare pareri su potenziali settori di interesse che non sono coperti dalle autorità nazionali, in quanto potrebbe essere in grado di aggregare in modo più efficace i dati e la consapevolezza in tutta l'Unione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'Autorità agevola e incoraggia almeno le attività che seguono:

Emendamento

2. L'Autorità **organizza**, agevola e incoraggia almeno le attività che seguono:

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni autorità di supervisione può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai suoi compiti di supervisione, specificando il tipo di assistenza che può essere fornita dal personale dell'Autorità, dal personale di una o più autorità di supervisione o da una combinazione di entrambi. Se la richiesta riguarda attività che si riferiscono alla supervisione di soggetti obbligati specifici, l'autorità di supervisione richiedente assicura che possa essere concesso l'accesso a tutte le informazioni e ai dati necessari per la prestazione di assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle autorità di supervisione di prestare assistenza reciproca.

Emendamento

3. Ogni autorità di supervisione può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai suoi compiti di supervisione, specificando il tipo di assistenza che può essere fornita dal personale dell'Autorità, dal personale di una o più autorità di supervisione o da una combinazione di entrambi. Se la richiesta riguarda attività che si riferiscono alla supervisione di soggetti obbligati specifici, l'autorità di supervisione richiedente assicura che possa essere concesso l'accesso a tutte le informazioni e ai dati necessari per la prestazione di assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle autorità di supervisione di prestare assistenza reciproca. ***L'Autorità può, di propria iniziativa, individuare potenziali settori di interesse e invitare le autorità di vigilanza a chiedere assistenza reciproca.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Autorità consulta il garante

europeo della protezione dei dati per stabilire il periodo di conservazione per ciascun tipo di dati trattati.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i) le informazioni raccolte dalle autorità competenti sulle carenze in termini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuate nel corso della vigilanza su base continuativa e delle procedure di autorizzazione per quanto riguarda i processi e le procedure, i dispositivi di governance, i requisiti di professionalità e onorabilità, l'acquisizione di partecipazioni qualificate, i modelli di business e le attività degli operatori del settore finanziario, nonché le misure adottate dalle autorità competenti per colmare le seguenti carenze rilevanti che incidono su uno o più obblighi degli atti legislativi di cui, rispettivamente, all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di qualsiasi normativa nazionale che li recepisca, per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo:

i) una violazione o una potenziale violazione di tali obblighi da parte di un operatore del settore finanziario;

ii) un'applicazione inadeguata o inefficace di tali obblighi da parte di un operatore del settore finanziario; o

iii) un'applicazione inadeguata o

inefficace, delle politiche e procedure interne intese ad assicurare il rispetto di tali obblighi da parte di un operatore del settore finanziario.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ogni autorità di supervisione o ogni autorità non preposta all'AML può rivolgere all'Autorità una richiesta motivata in merito a informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 2 che siano pertinenti per le sue attività di supervisione. L'Autorità valuta le richieste e fornisce in modo tempestivo le informazioni richieste dalle autorità di supervisione o dalle autorità non preposte all'AML che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. L'Autorità comunica all'autorità che ha inizialmente fornito le informazioni richieste l'identità dell'autorità di supervisione richiedente o di qualsiasi altra autorità, l'identità del soggetto obbligato interessato, il motivo della richiesta di informazioni e se le informazioni siano state fornite all'autorità richiedente.

Emendamento

4. Ogni autorità di supervisione o ogni autorità non preposta all'AML, ***compresi la Procura europea, l'OLAF ed Europol,*** può rivolgere all'Autorità una richiesta motivata in merito a informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 2 che siano pertinenti per le sue attività di supervisione. L'Autorità valuta le richieste e fornisce in modo tempestivo le informazioni richieste dalle autorità di supervisione o dalle autorità non preposte all'AML che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. L'Autorità comunica all'autorità che ha inizialmente fornito le informazioni richieste l'identità dell'autorità di supervisione richiedente o di qualsiasi altra autorità, l'identità del soggetto obbligato interessato, il motivo della richiesta di informazioni e se le informazioni siano state fornite all'autorità richiedente.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) imprese addette all'emissione, la negoziazione o la distribuzione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell'Unione;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) in relazione al rischio legato ai clienti: la quota di clienti non residenti, la presenza e la quota di clienti identificati come persone politicamente esposte;

Emendamento

a) in relazione al rischio legato ai clienti: la quota di clienti non residenti, la presenza e la quota di clienti identificati come persone politicamente esposte, **e la quota di beneficiari di fondi dell'Unione, compresi i beneficiari finali**;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Emendamento

2. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, **cooperano senza indugi con l'Autorità e** forniscono le informazioni richieste. Avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Al fine di svolgere i compiti che le sono conferiti dal presente regolamento, l'Autorità può effettuare tutte le indagini necessarie in merito a qualsiasi soggetto obbligato selezionato o a qualsiasi persona

Emendamento

1. Al fine di svolgere i compiti che le sono conferiti dal presente regolamento, l'Autorità può effettuare tutte le indagini necessarie in merito a qualsiasi soggetto obbligato selezionato, **ad altri soggetti**

fisica o giuridica impiegata da un soggetto obbligato selezionato o appartenente allo stesso e stabilita o situata in uno Stato membro.

appartenenti allo stesso gruppo del soggetto obbligato selezionato o a qualsiasi persona fisica o giuridica impiegata da un soggetto obbligato selezionato o appartenente allo stesso e stabilita o situata in uno Stato membro.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'Autorità si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Emendamento

8. L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ***o, se del caso, alla Procura europea***, ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'Autorità si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Autorità effettua valutazioni periodiche di una parte o della totalità delle attività di una, di più o di tutti i supervisori del settore finanziario, valutando altresì i loro strumenti e le loro risorse per assicurare un livello elevato delle norme e delle prassi di supervisione. Le valutazioni comprendono una revisione dell'applicazione della metodologia di supervisione AML/CFT sviluppata ai sensi dell'articolo 8 e coprono tutti i supervisori

Emendamento

1. L'Autorità effettua valutazioni periodiche di una parte o della totalità delle attività di una, di più o di tutti i supervisori del settore finanziario, valutando altresì i loro strumenti e le loro risorse per assicurare un livello elevato delle norme e delle prassi di supervisione. Le valutazioni comprendono una revisione dell'applicazione della metodologia di supervisione AML/CFT sviluppata ai sensi dell'articolo 8 e coprono tutti i supervisori

del settore finanziario in un unico ciclo di valutazione. La durata di ogni ciclo di valutazione è determinata dall'Autorità e non supera i sette anni.

del settore finanziario in un unico ciclo di valutazione. ***Un supervisore del settore finanziario può essere coperto più di una volta in un unico ciclo di valutazione.*** La durata di ogni ciclo di valutazione è determinata dall'Autorità e non supera i sette anni.

Motivazione

Per quanto riguarda i supervisori del settore finanziario particolarmente rischiosi, potrebbe essere necessario effettuare più valutazioni nello stesso ciclo di valutazione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I supervisori del settore finanziario compiono ogni sforzo per rispettare le misure specifiche di follow-up loro indirizzate a seguito della valutazione.

Emendamento

4. I supervisori del settore finanziario compiono ogni sforzo per rispettare le misure specifiche di follow-up loro indirizzate a seguito della valutazione ***e riferiscono all'Autorità in merito all'attuazione delle misure di follow-up. L'Autorità fornisce una relazione di follow-up due anni dopo la data di pubblicazione della valutazione. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese dai supervisori del settore finanziario che erano soggetti alla valutazione. L'Autorità pubblica le conclusioni della relazione di follow-up sul proprio sito web.***

Motivazione

Il follow-up dato dall'Autorità alle sue misure è necessario per garantire una vigilanza adeguata. Inoltre, una maggiore trasparenza può contribuire a garantire un approccio coerente nei diversi Stati membri.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *fornire assistenza nell'organizzazione delle* riunioni del collegio, se richiesto dai supervisori del settore finanziario competenti;

Emendamento

b) *organizzare* riunioni del collegio, se richiesto dai supervisori del settore finanziario competenti;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *fornire assistenza nell'organizzazione di* piani di supervisione congiunta *e di* esami congiunti;

Emendamento

c) *organizzare* piani di supervisione congiunta *ed* esami congiunti;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, il personale dell'Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione antiriciclaggio e può partecipare alle loro attività, comprese le ispezioni in loco, *effettuate congiuntamente da due o più supervisori del settore finanziario.*

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, il personale dell'Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione antiriciclaggio e può partecipare alle loro attività, comprese le ispezioni in loco.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'Autorità pubblica le conclusioni della verifica inter pares sul proprio sito web e presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito di tale verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità

Emendamento

5. L'Autorità pubblica le conclusioni della verifica inter pares, *nonché tutti gli orientamenti e le raccomandazioni di cui al paragrafo 4*, sul proprio sito web e presenta un parere alla Commissione se,

nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili ai soggetti obbligati nel settore non finanziario o ai supervisori del settore non finanziario.

visto l'esito di tale verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili ai soggetti obbligati nel settore non finanziario o ai supervisori del settore non finanziario.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Su richiesta di una o più autorità di supervisione nel settore non finanziario, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l'autorità di supervisione nel settore non finanziario interessata, l'Autorità indica il modo in cui intende procedere e ove opportuno effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Emendamento

2. Su richiesta di una o più autorità di supervisione nel settore non finanziario, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l'autorità di supervisione nel settore non finanziario interessata, l'Autorità indica il modo in cui intende procedere e ove opportuno effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione. ***Nella misura del possibile, l'autorità di supervisione nel settore non finanziario interessata è tenuta informata dall'Autorità in merito allo stato di avanzamento di tali indagini.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 25 del [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423], una FIU di uno Stato membro individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi

Emendamento

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 25 del [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423], una FIU di uno Stato membro individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi

congiunta con una o più FIU di altri Stati membri, ne informa l'Autorità. L'Autorità informa le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti e le invita a partecipare all'analisi congiunta entro cinque giorni dalla notifica iniziale. A tal fine l'Autorità utilizza canali di comunicazione sicuri. Le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti considerano la possibilità di partecipare all'analisi congiunta. L'Autorità assicura che l'analisi congiunta sia avviata entro 20 giorni dalla notifica iniziale.

congiunta con una o più FIU di altri Stati membri, ne informa l'Autorità. L'Autorità informa le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti e le invita a partecipare all'analisi congiunta entro cinque giorni dalla notifica iniziale. A tal fine l'Autorità utilizza canali di comunicazione sicuri. Le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti considerano la possibilità di partecipare all'analisi congiunta. L'Autorità assicura che l'analisi congiunta sia avviata entro 20 giorni dalla notifica iniziale. ***L'Autorità può, di propria iniziativa, proporre alle FIU settori in cui potrebbe essere effettuata un'analisi congiunta.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Su esplicito consenso delle FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene l'analisi congiunta ha accesso a tutti i dati relativi all'oggetto dell'analisi congiunta e può trattarli.***

Emendamento

3. Il personale dell'Autorità che ***organizza*** l'analisi congiunta ha accesso a tutti i dati relativi all'oggetto dell'analisi congiunta e può trattarli.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Autorità fornisce tutti gli strumenti necessari e il sostegno operativo richiesto per lo svolgimento della particolare analisi congiunta, in conformità con i metodi e le procedure sviluppate. In particolare l'Autorità istituisce un canale di comunicazione dedicato e sicuro per lo svolgimento dell'analisi congiunta e fornisce l'adeguato coordinamento tecnico, compreso il sostegno informatico, di

Emendamento

4. L'Autorità fornisce tutti gli strumenti necessari e il sostegno operativo richiesto per lo svolgimento della particolare analisi congiunta, in conformità con i metodi e le procedure sviluppate. In particolare l'Autorità istituisce un canale di comunicazione dedicato e sicuro per lo svolgimento dell'analisi congiunta e fornisce l'adeguato coordinamento tecnico, compreso il sostegno informatico, di

bilancio e logistico.

bilancio e logistico. *Se necessario, l'Autorità può chiedere sostegno all'OLAF, a Europol, a Eurojust e alla Procura europea, nonché a qualsiasi altra istituzione, organo o organismo dell'Unione.*

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sulla base del riscontro di cui al paragrafo 2 oppure di propria iniziativa, l'Autorità **può pubblicare** relazioni di follow-up relative alla conduzione di analisi congiunte, compresi suggerimenti specifici sugli adeguamenti relativi ai metodi e alle procedure per la conduzione delle analisi congiunte, nonché conclusioni sull'esito delle analisi congiunte. Gli aspetti procedurali e operativi della relazione di follow-up sono condivisi con tutte le FIU, senza rivelare informazioni confidenziali o riservate in merito al caso. Le conclusioni e le raccomandazioni relative alla conduzione delle analisi congiunte sono condivise con le FIU che hanno partecipato alle analisi congiunte pertinenti e con tutte le altre FIU nella misura in cui tali conclusioni non contengano informazioni confidenziali o riservate.

Emendamento

3. Sulla base del riscontro di cui al paragrafo 2 oppure di propria iniziativa, l'Autorità **pubblica** relazioni di follow-up relative alla conduzione di analisi congiunte, compresi suggerimenti specifici sugli adeguamenti relativi ai metodi e alle procedure per la conduzione delle analisi congiunte, nonché conclusioni sull'esito delle analisi congiunte. Gli aspetti procedurali e operativi della relazione di follow-up sono condivisi con tutte le FIU, senza rivelare informazioni confidenziali o riservate in merito al caso. Le conclusioni e le raccomandazioni relative alla conduzione delle analisi congiunte sono condivise con le FIU che hanno partecipato alle analisi congiunte pertinenti e con tutte le altre FIU nella misura in cui tali conclusioni non contengano informazioni confidenziali o riservate.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La FIU di ogni Stato membro **può delegare** un membro del personale all'Autorità. Il delegato nazionale della FIU ha il suo posto di lavoro regolare presso la

Emendamento

1. La FIU di ogni Stato membro **delega** un membro del personale all'Autorità. Il delegato nazionale della FIU ha il suo posto di lavoro regolare presso la

sede dell'Autorità.

sede dell'Autorità.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) scambi di personale e regimi di distacco, compreso il distacco di personale delle FIU da uno Stato membro all'Autorità;

Emendamento

b) scambi di personale e regimi di distacco, compreso il distacco di personale delle FIU da uno Stato membro all'Autorità **e di personale dell'Autorità alle FIU nazionali;**

Motivazione

Il distacco di personale dell'Autorità negli Stati membri può contribuire allo sviluppo di intese e competenze comuni in tutti gli Stati membri.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni FIU può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai compiti della FIU stessa, specificando il tipo di assistenza che può essere fornita dal personale dell'Autorità, dal personale di una o più FIU o da una combinazione di entrambi. La FIU che richiede assistenza garantisce accesso a tutte le informazioni e ai dati necessari per la prestazione di tale assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle FIU di prestare assistenza reciproca.

Emendamento

2. Ogni FIU può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai compiti della FIU stessa, specificando il tipo di assistenza che può essere fornita dal personale dell'Autorità, dal personale di una o più FIU o da una combinazione di entrambi. La FIU che richiede assistenza garantisce accesso a tutte le informazioni e ai dati necessari per la prestazione di tale assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle FIU di prestare assistenza reciproca. **L'Autorità può inoltre, di propria iniziativa, proporre assistenza a qualsiasi FIU.**

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Autorità assicura il funzionamento senza interruzioni di FIU.net e la mantiene aggiornata. Se necessario al fine di sostenere o rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le FIU e sulla base delle esigenze delle FIU, l'Autorità progetta e attua, o rende altrimenti disponibili, funzionalità aggiornate o aggiuntive di FIU.net.

Emendamento

2. L'Autorità assicura il funzionamento senza interruzioni di FIU.net e la mantiene aggiornata. Se necessario al fine di sostenere o rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le FIU e sulla base delle esigenze delle FIU, l'Autorità progetta e attua, o rende altrimenti disponibili, funzionalità aggiornate o aggiuntive di FIU.net. ***L'Autorità assicura che FIU.net rimanga una rete informatica decentrata.***

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) coordinare, gestire e sostenere qualsiasi attività di prova;

Emendamento

b) ***organizzare***, coordinare, gestire e sostenere qualsiasi attività di prova;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ***all'Autorità è conferito il potere di concludere o stipulare contratti o accordi giuridicamente vincolanti con terzi prestatori di servizi.***

Emendamento

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ***l'Autorità dispone del personale dedicato necessario a garantire il funzionamento e la sicurezza di FIU.net.***

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, ***a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.***

Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali.

Emendamento 59

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1**

Testo della Commissione

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, ***a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.***

Emendamento

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali.

Emendamento 60

**Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro ***un mese*** dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a un'apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del

Emendamento

2. Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro ***tre mesi*** dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a un'apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del

Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.

Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, ***a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.***

Emendamento

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di istituire prassi di supervisione e relative alle FIU uniformi, efficienti ed efficaci, e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti rivolti a tutte le autorità di supervisione, alle FIU o a tutti i soggetti obbligati e formula raccomandazioni indirizzate a una o più autorità di supervisione o a uno o più soggetti obbligati.

Emendamento

1. Al fine di istituire prassi di supervisione e relative alle FIU uniformi, efficienti ed efficaci, e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti rivolti a tutte le autorità di supervisione, alle FIU o a tutti i soggetti obbligati e formula raccomandazioni indirizzate a una o più autorità di supervisione o a uno o più soggetti obbligati. ***L'Autorità collabora strettamente con altre istituzioni e altri organi e organismi dell'Unione che appartengono ai quadri AML/CFT, al fine di migliorare l'efficienza ed evitare sovrapposizioni.***

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

L'Autorità pubblica l'informazione secondo cui l'autorità di supervisione non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L'Autorità **può anche decidere, caso per caso, di pubblicare** le ragioni fornite da un'autorità di supervisione riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione. L'autorità di supervisione riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

Emendamento

L'Autorità pubblica l'informazione secondo cui l'autorità di supervisione non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L'Autorità **pubblica** le ragioni fornite da un'autorità di supervisione riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione. L'autorità di supervisione riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, i soggetti obbligati riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

Emendamento

I soggetti obbligati riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nella relazione sullo svolgimento dei propri compiti, di cui all'articolo 72, paragrafo 2, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che ha emesso, indicando quale autorità nazionale non vi

abbia ottemperato e illustrando il modo in cui intende garantire che i suoi orientamenti e raccomandazioni vengano rispettati in futuro.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Autorità **può**, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, **fornire** consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento

3. L'Autorità, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, **fornisce** consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il consiglio generale può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio generale nella composizione FIU ammette come **osservatore un rappresentante** dell'OLAF, di Europol, di Eurojust e della Procura europea alle proprie riunioni **laddove le questioni da trattare rientrino nei loro rispettivi mandati**. Il consiglio generale nella composizione di supervisione ammette un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea e un rappresentante di ciascuna delle autorità europee di vigilanza, quando vengono discusse questioni che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati.

Emendamento

4. Il consiglio generale può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio generale nella composizione FIU ammette come **osservatori rappresentanti** dell'OLAF, di Europol, di Eurojust e della Procura europea alle proprie riunioni, **qualora tali organismi lo richiedano**. Il consiglio generale nella composizione di supervisione ammette un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea e un rappresentante di ciascuna delle autorità europee di vigilanza, quando vengono discusse questioni che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri del consiglio generale in entrambe le composizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 46, paragrafo 3, lettere a) e b), agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi od organismi dell'Unione, né da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

Emendamento

1. Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri del consiglio generale in entrambe le composizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 46, paragrafo 3, lettere a) e b), agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi, **supervisori nazionali** od organismi dell'Unione, né da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Né gli Stati membri, né le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio generale nell'assolvimento dei loro compiti.

Emendamento

2. Né gli Stati membri, né le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, né **i supervisori nazionali** o altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio generale nell'assolvimento dei loro compiti.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio generale stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.

Emendamento

3. Il consiglio generale stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, **affinché sia garantita la capacità dell'Autorità di svolgere una supervisione di elevata qualità, di avviare indagini e di imporre**

sanzioni amministrative pecuniarie in tutta l'Unione, come specificato negli articoli 21 e 22.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I cinque membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti mediante una procedura di selezione aperta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi sono nominati dal consiglio generale sulla base **dell'elenco** ristretto stilato dalla Commissione. La selezione rispetta i principi di esperienza, qualifica **e, per quanto possibile**, equilibrio di genere e geografico.

Emendamento

3. I cinque membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti mediante una procedura di selezione aperta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi sono nominati dal consiglio generale sulla base **di un elenco** ristretto **equilibrato sotto il profilo del genere** stilato dalla Commissione, **al termine di una procedura di audizione e approvazione da parte del Parlamento europeo**. La selezione rispetta i principi di esperienza, qualifica, equilibrio di genere e geografico.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. Per un periodo di un anno dopo la cessazione del mandato, **gli ex** membri del comitato esecutivo, **compreso il presidente dell'Autorità**, non possono esercitare un'attività professionale lucrativa presso

Emendamento

7. Per un periodo di un anno dopo la cessazione del mandato **per i** membri del comitato esecutivo **e di due anni per il presidente dell'Autorità, gli ex membri e il presidente dell'Autorità** non possono esercitare un'attività professionale lucrativa presso

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presidente dell'Autorità è scelto

Emendamento

1. Il presidente dell'Autorità è scelto

in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, al prestigio riconosciuto e all'esperienza nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione stila un elenco ristretto di due candidati qualificati per la posizione di presidente dell'Autorità. Il Consiglio, **previa** approvazione del Parlamento europeo, adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente dell'Autorità.

in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, al prestigio riconosciuto e all'esperienza nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che **rispetta il principio dell'equilibrio di genere ed** è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione stila un elenco ristretto, **equilibrato sotto il profilo del genere**, di due candidati qualificati per la posizione di presidente dell'Autorità. Il Consiglio, **al termine delle procedure di audizione e** approvazione del Parlamento europeo, adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente dell'Autorità.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora il presidente dell'Autorità non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta del consiglio generale in una delle sue composizioni, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento

2. Qualora il presidente dell'Autorità non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta del consiglio generale in una delle sue composizioni **e previa approvazione del Parlamento europeo**, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il direttore esecutivo è scelto in base al merito e a documentate capacità amministrative, di bilancio e di gestione di alto livello, mediante una procedura di

Emendamento

4. Il direttore esecutivo è scelto in base al merito e a documentate capacità amministrative, di bilancio e di gestione di alto livello, mediante una procedura di

selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, se del caso, su altri organi di stampa o siti internet. La Commissione stila un elenco ristretto di due candidati qualificati per la posizione di direttore esecutivo. Il comitato esecutivo nomina il direttore esecutivo.

selezione aperta che **rispetta il principio dell'equilibrio di genere ed** è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, se del caso, su altri organi di stampa o siti internet. La Commissione stila un elenco ristretto, **equilibrato sotto il profilo del genere**, di due candidati qualificati per la posizione di direttore esecutivo **sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo**. Il comitato esecutivo nomina il direttore esecutivo **dall'elenco ristretto**.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico dal comitato esecutivo su proposta della Commissione.

Emendamento

Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico dal comitato esecutivo su proposta della Commissione **o del Parlamento europeo**.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione quotidiana dell'Autorità e si adopera per garantire un equilibrio di genere in seno ad essa. In particolare il direttore esecutivo è competente per:

Emendamento

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione quotidiana dell'Autorità e si adopera per garantire un equilibrio di genere in seno ad essa, **a tutti i livelli del personale**. In particolare il direttore esecutivo è competente per:

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di

Emendamento

7. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di

quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico *per l'esercizio finanziario N*, in conformità dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico, in conformità dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, **dà** scarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Emendamento

8. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, **valuta se dare** scarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Entro il 1° ottobre di ogni anno il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo informazioni dettagliate sul seguito dato alle principali raccomandazioni formulate nella decisione di scarico adottata all'inizio dell'anno.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **L'Autorità aderisce** all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e **adotta**

Emendamento

2. **Entro la fine del 2024, l'Autorità avrà aderito** all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte

immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

dall'OLAF e **avrà** immediatamente **adottato** le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Autorità trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei compiti attribuiti dal presente regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo delle commissioni per le attività di supervisione di cui all'articolo 66. Il presidente dell'Autorità presenta tale relazione in pubblico al Parlamento europeo.

Emendamento

2. L'Autorità trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei compiti attribuiti dal presente regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo delle commissioni per le attività di supervisione di cui all'articolo 66, **nonché sugli orientamenti e le raccomandazioni da essa emanati secondo la procedura prevista dall'articolo 43**. Il presidente dell'Autorità presenta tale relazione in pubblico al Parlamento europeo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni presentate dal Parlamento europeo.

Emendamento

4. L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni presentate dal Parlamento europeo **il prima possibile e, in ogni caso, entro cinque settimane dalla loro notifica all'Autorità**.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini dell'assolvimento dei

Emendamento

3. Ai fini dell'assolvimento dei

compiti attribuitile dal presente regolamento, l'Autorità è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell'Unione ***nei casi in cui tali atti consentano ai supervisori del settore finanziario di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione.***

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 79

Testo della Commissione

Se pertinente per l'adempimento dei compiti di cui alle sezioni 3 e 6 del capo II, l'Autorità ***può partecipare*** ad accordi di cooperazione esistenti conclusi in uno o più Stati membri dalle autorità di supervisione o dalle FIU, qualora tali accordi comportino, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le suddette autorità e soggetti obbligati selezionati. ***La partecipazione dell'Autorità è soggetta al consenso della pertinente autorità nazionale che ha stabilito detto accordo.***

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Autorità può concludere accordi di lavoro con le istituzioni dell'Unione, le agenzie decentrate dell'Unione e altri organismi dell'Unione che operano nel settore del contrasto e della cooperazione giudiziaria. Tali accordi di lavoro possono

compiti attribuitile dal presente regolamento, l'Autorità è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell'Unione.

Emendamento

Se pertinente per l'adempimento dei compiti di cui alle sezioni 3 e 6 del capo II, l'Autorità ***partecipa*** ad accordi di cooperazione esistenti conclusi in uno o più Stati membri dalle autorità di supervisione o dalle FIU, qualora tali accordi comportino, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le suddette autorità e soggetti obbligati selezionati.

Emendamento

1. L'Autorità può concludere accordi di lavoro con le istituzioni dell'Unione, le agenzie decentrate dell'Unione e altri organismi dell'Unione che operano nel settore del contrasto e della cooperazione giudiziaria. Tali accordi di lavoro possono

essere di carattere strategico o tecnico e hanno, in particolare, l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Tali accordi di lavoro **non costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali** e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Autorità stabilisce e mantiene una stretta relazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. A tal fine, l'Autorità **conclude** accordi di lavoro separati con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea che stabiliscono i dettagli della loro cooperazione. Tale rapporto mira in particolare a garantire lo scambio di informazioni e tendenze strategiche in relazione alle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta l'Unione.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Nell'elaborare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 43, aventi un impatto significativo sulla protezione dei dati personali, l'Autorità, **previa autorizzazione della Commissione**, consulta il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725. L'Autorità può altresì invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al processo di elaborazione di

essere di carattere strategico o tecnico e hanno, in particolare, l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Tali accordi di lavoro non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.

Emendamento

2. L'Autorità stabilisce e mantiene una stretta relazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. A tal fine, l'Autorità **avrà concluso, entro la fine del 2024**, accordi di lavoro separati con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea che stabiliscono i dettagli della loro cooperazione. Tale rapporto mira in particolare a garantire lo scambio di informazioni e tendenze strategiche in relazione alle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta l'Unione.

Emendamento

Nell'elaborare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 43, aventi un impatto significativo sulla protezione dei dati personali, l'Autorità consulta il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725. L'Autorità può altresì invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al processo di elaborazione di tali orientamenti e raccomandazioni in

tali orientamenti e raccomandazioni in veste di osservatrici.

veste di osservatrici.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 25 e 65 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **un mese** dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 25 e 65 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre mesi** dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Entro il 31 dicembre **2029**, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati dell'Autorità in relazione agli obiettivi, al mandato, ai compiti, alle procedure e all'ubicazione di questa, in conformità degli orientamenti della Commissione. La valutazione considera in particolare:

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre **2028**, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati dell'Autorità in relazione agli obiettivi, al mandato, ai compiti, alle procedure e all'ubicazione di questa, in conformità degli orientamenti della Commissione. La valutazione considera in particolare:

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'impatto delle attività relative al

Emendamento

c) l'impatto delle attività relative al

sostegno e al coordinamento delle FIU, e in particolare il coordinamento delle analisi congiunte delle attività e delle operazioni transfrontaliere condotte dalle FIU;

sostegno e al coordinamento delle FIU, e in particolare ***l'organizzazione e il coordinamento*** delle analisi congiunte delle attività e delle operazioni transfrontaliere condotte dalle FIU;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j a) l'efficacia delle misure anti-frode dell'Autorità;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) se sia opportuno conferire ulteriori compiti nel settore del sostegno e del coordinamento del lavoro delle FIU;

c) se sia opportuno conferire ulteriori compiti nel settore del sostegno e del coordinamento del lavoro delle FIU, ***in particolare se sia opportuno che la piattaforma delle FIU dell'UE diventi una FIU a livello dell'Unione che integri meglio le FIU nazionali e sia competente a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette direttamente da tutti i soggetti obbligati nell'Unione, nel qual caso il parere dell'Autorità sarà allegato alla valutazione; se la piattaforma delle FIU dell'UE diventa una FIU a livello dell'Unione, l'Autorità e le FIU degli Stati membri costituiscono un sistema di FIU dell'Unione volto a prevenire, individuare e combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel mercato interno; il sistema di FIU dell'Unione svolgerà i propri compiti ed eserciterà le proprie attività conformemente al presente regolamento e alla legislazione applicabile dell'Unione.***

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Autorità, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato e compiti.

Emendamento

3. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Autorità, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato e compiti. ***Tale valutazione tiene conto del fatto che il lavoro svolto dall'Autorità coinvolge sempre gli affari interni e le autorità giudiziarie, nonché diverse agenzie dell'UE già esistenti, e che pertanto le sue prestazioni dipendono dall'efficacia del sistema AML/CFT dell'Unione nel suo complesso.***

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La valutazione e il riesame del presente regolamento sono coordinati con la valutazione e il riesame degli altri fascicoli del pacchetto globale volto a rafforzare i quadri AML/CFT dell'Unione, compresi la direttiva [inserire il riferimento - proposta di sesta direttiva antiriciclaggio], il regolamento [inserire il riferimento - proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847] e il regolamento [inserire il riferimento - proposta di regolamento antiriciclaggio].

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e modifica dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010	
Riferimenti	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 21.10.2021	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	20.1.2022	
Esame in commissione	31.3.2022	
Approvazione	11.5.2022	
Esito della votazione finale	+: 26 -: 2 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Sándor Rónai, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Katalin Cseh, Viola Von Cramon-Taubadel	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

26	+
ECR	Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko
ID	Matteo Adinolfi
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Alin Mituța
S&D	Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Sándor Rónai, Lara Wolters
The Left	Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee
Verts/ALE	Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

2	-
ID	Jean-François Jalkh
NI	Mislav Kolakušić

1	0
ID	Joachim Kuhs

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

3.6.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI COSTITUZIONALI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-XXXX/2021 – 2021/0240(COD))

Relatore per parere: Helmut Scholz

BREVE MOTIVAZIONE

L'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) è un elemento istituzionale fondamentale del pacchetto di proposte in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Anche se l'AMLA dovrebbe far parte della famiglia delle agenzie europee di vigilanza, essa ha ruoli, compiti e poteri molto distinti, data la natura della missione di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che la colloca nel punto di raccordo tra vigilanza, contrasto e cooperazione amministrativa. Il relatore ritiene pertanto che, al fine di rispondere nel modo più efficace possibile a questa missione, sia essenziale rafforzare la governance interna ed esterna della nuova Autorità, comprese le disposizioni in materia di responsabilità e trasparenza.

Data la natura delle loro funzioni, il presidente, il vicepresidente e il direttore esecutivo dovrebbero essere soggetti a norme e responsabilità più rigorose in materia di integrità e obbligo di rendere conto, e in tale ambito il Parlamento europeo dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano.

Per quanto riguarda la funzione di supervisione, la capacità dell'AMLA di garantire la conformità e un approccio armonizzato può essere utilmente rafforzata attraverso una maggiore trasparenza e misure di segnalazione. In quanto alla funzione investigativa, dato il suo ruolo cruciale di coordinamento, è opportuno rafforzare anche la sua funzione di guida di gruppi di analisi congiunti.

Le sfide connesse alla missione AML/CFT richiedono che l'Autorità si avvalga di una pluralità di competenze. Dovrebbe pertanto attingere non solo all'esperienza delle istituzioni, delle agenzie e degli organi pertinenti dell'UE, ma anche delle organizzazioni al di fuori dell'orbita istituzionale dell'UE. Pertanto, i meccanismi di governance dovrebbero prevedere un coinvolgimento attivo della società civile e di altre organizzazioni con competenze pertinenti in base alle esigenze, nonché attraverso l'istituzione di un organo consultivo permanente costituito da rappresentanti della società civile.

Infine, la proposta dovrebbe garantire che l'AMLA venga istituita tempestivamente, in linea con i principi della dichiarazione congiunta e dell'approccio comune, e che il suo funzionamento sia regolarmente rivisto in modo che disponga di mezzi commisurati alle sue missioni e sia in grado di adattarsi in modo flessibile alle sfide future.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i problemi economici e monetari e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

6) Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e cooperazione per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione tra le FIU a livello di Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito creando un'autorità che dovrebbe combinare indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica e che dovrebbe essere stabilita in linea con **la** dichiarazione congiunta e **l'**approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate³².

Emendamento

6) Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e cooperazione per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione tra le FIU **e le altre istituzioni, organi, agenzie e uffici dell'UE partecipanti al quadro AML/CFT** a livello di Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito creando un'autorità che dovrebbe combinare indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica e che dovrebbe essere stabilita in linea con **i principi della** dichiarazione congiunta e **dell'**approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, **inclusa la decisione sulla sua sede**³². **L'Autorità dovrebbe essere totalmente indipendente e rendere conto al Parlamento europeo e al Consiglio.**

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf.

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

7) ***L'Autorità e lo Stato membro ospitante*** dovrebbero ***concludere*** un accordo relativo alla sede ***che stipuli*** le condizioni di stabilimento della sede e ***i vantaggi conferiti dallo*** Stato membro all'Autorità e al suo personale.

Emendamento

7) ***Le disposizioni relative alla sede dell'Autorità*** dovrebbero ***essere stabilite in*** un accordo relativo alla sede ***tra l'Autorità e lo Stato membro ospitante. Tale accordo dovrebbe stipulare*** le condizioni di stabilimento della sede e ***delle strutture che lo*** Stato membro ***deve fornire*** all'Autorità e al suo personale. ***In linea con il punto 9 dell'approccio comune, l'Agenzia dovrebbe concludere tale accordo con lo Stato membro ospitante in tempo utile prima che inizi la sua fase operativa.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

8) I poteri dell'Autorità dovrebbero consentirle di migliorare la supervisione AML/CFT nell'Unione in vari modi. Per quanto concerne i soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe assicurare il rispetto a livello di gruppo degli obblighi stabiliti dal quadro AML/CFT e da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli enti finanziari obblighi in materia di AML/CFT. L'Autorità dovrebbe inoltre effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario dispongano delle risorse e dei poteri

Emendamento

8) I poteri dell'Autorità dovrebbero consentirle di migliorare la supervisione AML/CFT nell'Unione in vari modi. Per quanto concerne i soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe assicurare il rispetto a livello di gruppo degli obblighi stabiliti dal quadro AML/CFT e da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli enti finanziari obblighi in materia di AML/CFT. L'Autorità dovrebbe inoltre effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario dispongano delle risorse e dei poteri

adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti. Dovrebbe agevolare il funzionamento dei collegi di supervisione antiriciclaggio e contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione nonché alla promozione di livelli elevati di supervisione. Per quanto concerne i supervisori del settore non finanziario, compresi, se del caso, gli organi di autoregolamentazione, l'Autorità dovrebbe coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione e chiedere ai supervisori del settore non finanziario di indagare in merito a eventuali violazioni dei requisiti in materia di AML/CFT. L'Autorità dovrebbe inoltre coordinare la conduzione di analisi congiunte da parte delle FIU e mettere a disposizione di queste ultime servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per una condivisione sicura delle informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net.

adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti. Dovrebbe agevolare il funzionamento dei collegi di supervisione antiriciclaggio e contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione nonché alla promozione di livelli elevati di supervisione. Per quanto concerne i supervisori del settore non finanziario, compresi, se del caso, gli organi di autoregolamentazione, l'Autorità dovrebbe coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione e chiedere ai supervisori del settore non finanziario di indagare in merito a eventuali violazioni dei requisiti in materia di AML/CFT. ***Tenendo conto del contributo delle altre istituzioni, uffici, organi e agenzie dell'UE partecipanti al quadro AML/CFT, come Europol,*** l'Autorità dovrebbe inoltre coordinare la conduzione di analisi congiunte da parte delle FIU e mettere a disposizione di queste ultime servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per una condivisione sicura delle informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

9) Con l'obiettivo di rafforzare le norme AML/CFT a livello di Unione e di migliorarne la chiarezza, assicurando nel contempo la coerenza con le norme internazionali e altre normative, è necessario stabilire il ruolo di coordinamento dell'Autorità a livello di Unione in relazione a tutti i tipi di soggetti obbligati al fine di assistere le autorità di supervisione nazionali e promuovere la convergenza della supervisione, in modo da aumentare l'efficienza dell'attuazione delle misure AML/CFT, anche nel settore non finanziario. Di conseguenza l'Autorità

Emendamento

9) Con l'obiettivo di rafforzare le norme AML/CFT a livello di Unione e di migliorarne la chiarezza, assicurando nel contempo la coerenza con le norme internazionali e altre normative, è necessario stabilire il ruolo di coordinamento dell'Autorità a livello di Unione in relazione a tutti i tipi di soggetti obbligati al fine di assistere le autorità di supervisione nazionali e promuovere la convergenza della supervisione, in modo da aumentare l'efficienza dell'attuazione delle misure AML/CFT, anche nel settore non finanziario. ***Il ruolo di coordinamento***

dovrebbe essere incaricata di preparare norme tecniche di regolamentazione, di adottare orientamenti, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di fare sì che, laddove la supervisione rimanga a livello nazionale, le stesse prassi e norme di supervisione si applichino in linea di principio a tutti i soggetti comparabili. L'Autorità dovrebbe essere incaricata, grazie alle sue competenze altamente specializzate, di sviluppare una metodologia di supervisione, in linea con un approccio basato sul rischio. Alcuni aspetti della metodologia, che possono integrare parametri quantitativi armonizzati, quali gli approcci per classificare il profilo di rischio intrinseco dei soggetti obbligati, dovrebbero essere dettagliati in misure di regolamentazione vincolanti direttamente applicabili: norme tecniche di regolamentazione o di attuazione. Altri aspetti, che richiedono una più ampia discrezione di supervisione, come gli approcci destinati a valutare il profilo di rischio residuo e i controlli interni in seno ai soggetti obbligati, dovrebbero essere oggetto di orientamenti, raccomandazioni e pareri non vincolanti dell'Autorità. La metodologia di supervisione armonizzata dovrebbe tenere in debito conto e, se del caso, sfruttare le metodologie di supervisione esistenti relative ad altri aspetti della supervisione di soggetti obbligati del settore finanziario, in particolare quando vi è un'interazione tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale. In particolare la metodologia di supervisione che sarà sviluppata dall'Autorità dovrebbe essere complementare agli orientamenti e agli altri strumenti sviluppati dall'Autorità bancaria europea che specificano gli approcci delle autorità di vigilanza prudenziale in relazione alla considerazione di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di assicurare un'efficace interazione tra la vigilanza

dell'autorità è inoltre necessario per garantire la coesione ed evitare la duplicazione dei compiti con altre istituzioni, uffici, organi e agenzie dell'UE partecipanti al quadro AML/CFT. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe essere incaricata di preparare norme tecniche di regolamentazione, di adottare orientamenti, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di fare sì che, laddove la supervisione rimanga a livello nazionale, le stesse prassi e norme di supervisione si applichino in linea di principio a tutti i soggetti comparabili. L'Autorità dovrebbe essere incaricata, grazie alle sue competenze altamente specializzate, di sviluppare una metodologia di supervisione, in linea con un approccio basato sul rischio. Alcuni aspetti della metodologia, che possono integrare parametri quantitativi armonizzati, quali gli approcci per classificare il profilo di rischio intrinseco dei soggetti obbligati, dovrebbero essere dettagliati in misure di regolamentazione vincolanti direttamente applicabili: norme tecniche di regolamentazione o di attuazione. Altri aspetti, che richiedono una più ampia discrezione di supervisione, come gli approcci destinati a valutare il profilo di rischio residuo e i controlli interni in seno ai soggetti obbligati, dovrebbero essere oggetto di orientamenti, raccomandazioni e pareri non vincolanti dell'Autorità. La metodologia di supervisione armonizzata dovrebbe tenere in debito conto e, se del caso, sfruttare le metodologie di supervisione esistenti relative ad altri aspetti della supervisione di soggetti obbligati del settore finanziario, in particolare quando vi è un'interazione tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale. In particolare la metodologia di supervisione che sarà sviluppata dall'Autorità dovrebbe essere complementare agli orientamenti e agli altri strumenti sviluppati dall'Autorità bancaria europea che specificano gli approcci delle autorità di vigilanza prudenziale in relazione alla

prudenziale e la supervisione AML/CFT.

considerazione di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di assicurare un'efficace interazione tra la vigilanza prudenziale e la supervisione AML/CFT.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

29) L'Autorità dovrebbe avere l'opportunità di **richiedere un trasferimento di compiti e poteri di supervisione** relativi a uno specifico soggetto obbligato **di propria iniziativa** in caso di inerzia o mancato rispetto delle sue istruzioni entro il termine previsto. **Dato che il trasferimento di compiti e poteri su un soggetto obbligato senza la richiesta specifica del supervisore del settore finanziario all'Autorità richiederebbe una decisione discrezionale da parte di quest'ultima, l'Autorità dovrebbe indirizzare una richiesta specifica a tal fine alla Commissione. Affinché la Commissione possa adottare una decisione coerente con il quadro dei compiti assegnati all'Autorità nel contesto del quadro AML/CFT, la richiesta dell'Autorità dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata motivazione e dovrebbe indicare una durata precisa della riassegnazione di compiti e poteri all'Autorità. L'orizzonte temporale per la riassegnazione dei poteri dovrebbe corrispondere al tempo di cui l'Autorità necessita per affrontare i rischi a livello di soggetto e non dovrebbe superare i tre anni. La Commissione dovrebbe adottare una decisione che trasferisca i poteri e i compiti di supervisione del soggetto all'Autorità rapidamente e, in ogni caso, entro un mese.**

Emendamento

29) L'Autorità dovrebbe avere l'opportunità di **esercitare tutti i suoi** poteri relativi a uno specifico soggetto obbligato in caso di inerzia o mancato rispetto delle sue istruzioni entro il termine previsto. **L'Autorità notifica** la Commissione. La **notifica** dell'Autorità dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata motivazione e dovrebbe indicare una durata precisa **dell'esercizio dei** compiti e **dei** poteri **attraverso l'Autorità**. L'orizzonte temporale per **l'esercizio** dei poteri **attraverso l'Autorità** dovrebbe corrispondere al tempo di cui l'Autorità necessita per affrontare i rischi a livello di soggetto e non dovrebbe superare i tre anni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

32) Al fine di analizzare le attività sospette che interessano più giurisdizioni, le FIU pertinenti che hanno ricevuto segnalazioni collegate dovrebbero essere in grado di condurre in modo efficiente analisi congiunte di casi di interesse comune. A tal fine l'Autorità dovrebbe essere in grado di proporre, coordinare e sostenere con tutti i mezzi adeguati le analisi congiunte di operazioni o attività transfrontaliere sospette. Le analisi congiunte dovrebbero essere attivate quando vi è la necessità di condurre specificamente tali analisi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione. ***Su esplicito consenso delle FIU che partecipano alle analisi congiunte***, il personale dell'Autorità che ***sostiene*** lo svolgimento di tali analisi dovrebbe poter ricevere ed elaborare tutti i dati e tutte le informazioni necessari, compresi i dati e le informazioni relativi ai casi analizzati.

Emendamento

32) Al fine di analizzare le attività sospette che interessano più giurisdizioni, le FIU pertinenti che hanno ricevuto segnalazioni collegate dovrebbero essere in grado di condurre in modo efficiente analisi congiunte di casi di interesse comune. A tal fine l'Autorità dovrebbe essere in grado di proporre, coordinare e sostenere con tutti i mezzi adeguati le analisi congiunte di operazioni o attività transfrontaliere sospette. Le analisi congiunte dovrebbero essere attivate quando vi è la necessità di condurre specificamente tali analisi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione. ***Dovrebbe inoltre avere la facoltà di risolvere potenziali disaccordi tra le FIU partecipanti, e*** il personale dell'Autorità che ***coordina*** lo svolgimento di tali analisi dovrebbe poter ricevere ed elaborare tutti i dati e tutte le informazioni necessari, compresi i dati e le informazioni relativi ai casi analizzati. ***Al fine di raccogliere tutte le informazioni pertinenti in una fase precoce dell'analisi congiunta e di comprendere il contesto criminale sottostante, può essere sollecitato caso per caso anche il coinvolgimento di Europol nell'analisi congiunta.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

33) Al fine di migliorarne l'efficacia, l'Autorità dovrebbe essere in grado di ***avviare riesami dei*** metodi, ***delle***

Emendamento

33) Al fine di migliorarne l'efficacia, l'Autorità dovrebbe essere in grado di ***sviluppare*** metodi ***e*** procedure ***per lo***

procedure *e dello* svolgimento delle analisi congiunte, allo scopo di individuare gli insegnamenti tratti e di migliorare e promuovere tali analisi. Il riscontro ottenuto in merito all'analisi congiunta dovrebbe consentire all'Autorità di emanare conclusioni e raccomandazioni che, in ultima analisi, porterebbero al regolare perfezionamento e miglioramento dei metodi e delle procedure per lo svolgimento di analisi congiunte.

svolgimento delle analisi congiunte. *Essa dovrebbe inoltre riesaminare tali metodi e procedure* allo scopo di individuare gli insegnamenti tratti e di migliorare e promuovere tali analisi. Il riscontro ottenuto in merito all'analisi congiunta dovrebbe consentire all'Autorità di emanare conclusioni e raccomandazioni che, in ultima analisi, porterebbero al regolare perfezionamento e miglioramento dei metodi e delle procedure per lo svolgimento di analisi congiunte.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

34) Al fine di agevolare e migliorare la cooperazione tra le FIU e l'Autorità, anche con l'obiettivo di condurre analisi congiunte, le FIU dovrebbero essere in grado di delegare un membro del personale per ciascuna FIU all'Autorità *su base volontaria*. I delegati delle FIU nazionali dovrebbero sostenere il personale dell'Autorità nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle FIU, compresi lo svolgimento di analisi congiunte e la preparazione di valutazioni delle minacce e analisi strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Oltre alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe incoraggiare e agevolare varie forme di assistenza reciproca tra le FIU, compresa la formazione e gli scambi di personale al fine di migliorare lo sviluppo di capacità e consentire lo scambio di conoscenze e buone prassi tra le FIU.

Emendamento

34) Al fine di agevolare e migliorare la cooperazione tra le FIU e l'Autorità, anche con l'obiettivo di condurre analisi congiunte, le FIU dovrebbero essere in grado di delegare un membro del personale per ciascuna FIU all'Autorità. I delegati delle FIU nazionali dovrebbero sostenere il personale dell'Autorità nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle FIU, compresi lo svolgimento di analisi congiunte e la preparazione di valutazioni delle minacce e analisi strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Oltre alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe incoraggiare e agevolare varie forme di assistenza reciproca tra le FIU, compresa la formazione e gli scambi di personale al fine di migliorare lo sviluppo di capacità e consentire lo scambio di conoscenze e buone prassi tra le FIU.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

34 bis) Al fine di garantire una stretta cooperazione con le autorità di contrasto dell'Unione ed evitare la duplicazione degli sforzi tra l'Autorità ed Europol, l'accordo di lavoro tra le due organizzazioni dovrebbe garantire la possibilità per ciascuna di esse di disporre di un ufficiale di collegamento di stanza nei locali dell'altra entità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

36) Al fine di stabilire prassi uniformi, efficienti ed efficaci in materia di supervisione e di FIU e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe poter emanare orientamenti e formulare raccomandazioni indirizzate a tutti i soggetti obbligati o a una categoria di essi e a tutte le autorità di supervisione e le FIU o a una categoria di esse. Tali orientamenti e raccomandazioni potrebbero essere emanati in virtù di un conferimento specifico di poteri negli atti applicabili dell'Unione, oppure su iniziativa dell'Autorità, laddove vi sia la necessità di rafforzare il quadro AML/CFT a livello di Unione.

36) Al fine di stabilire prassi uniformi, efficienti ed efficaci in materia di supervisione e di FIU e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe poter emanare orientamenti e formulare raccomandazioni indirizzate a tutti i soggetti obbligati o a una categoria di essi e a tutte le autorità di supervisione e le FIU o a una categoria di esse. Tali orientamenti e raccomandazioni potrebbero essere emanati in virtù di un conferimento specifico di poteri negli atti applicabili dell'Unione, oppure su iniziativa dell'Autorità, laddove vi sia la necessità di rafforzare il quadro AML/CFT a livello di Unione. ***Nello sviluppo di orientamenti e raccomandazioni, l'Autorità potrebbe anche attingere alle competenze di altre istituzioni, uffici, organismi e agenzie dell'UE partecipanti al quadro AML/CFT.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

37) L'istituzione di una struttura di governance solida all'interno dell'Autorità è essenziale per assicurare l'esercizio efficace dei compiti assegnati all'Autorità e un processo decisionale efficiente ed obiettivo. In ragione della complessità e della varietà dei compiti conferiti all'Autorità tanto nel settore della supervisione quanto in quello delle FIU, le decisioni non possono essere prese da un unico organo direttivo, come spesso accade in seno alle agenzie decentrate. Mentre alcuni tipi di decisioni, come le decisioni sull'adozione di strumenti comuni, devono essere prese dai rappresentanti delle autorità competenti o delle FIU, e rispettare le modalità di voto di cui al TFUE, alcune altre decisioni, quali quelle indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati o singole autorità, richiedono un organo decisionale più ridotto, i cui membri dovrebbero essere soggetti a disposizioni adeguate di materia di responsabilità. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe comprendere un consiglio generale e un comitato esecutivo composto da cinque membri indipendenti a tempo pieno *e* dal presidente dell'Autorità.

Emendamento

37) L'istituzione di una struttura di governance solida all'interno dell'Autorità è essenziale per assicurare l'esercizio efficace dei compiti assegnati all'Autorità e un processo decisionale efficiente ed obiettivo. In ragione della complessità e della varietà dei compiti conferiti all'Autorità tanto nel settore della supervisione quanto in quello delle FIU, le decisioni non possono essere prese da un unico organo direttivo, come spesso accade in seno alle agenzie decentrate. Mentre alcuni tipi di decisioni, come le decisioni sull'adozione di strumenti comuni, devono essere prese dai rappresentanti delle autorità competenti o delle FIU, e rispettare le modalità di voto di cui al TFUE, alcune altre decisioni, quali quelle indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati o singole autorità, richiedono un organo decisionale più ridotto, i cui membri dovrebbero essere soggetti a disposizioni adeguate di materia di responsabilità. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe comprendere un consiglio generale e un comitato esecutivo composto da cinque membri indipendenti a tempo pieno ***nonché*** dal presidente ***e dal vicepresidente*** dell'Autorità.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione

40) Ai fini delle operazioni di voto e dell'adozione di decisioni, ogni Stato membro dovrebbe disporre di un rappresentante votante. Di conseguenza i capi delle autorità pubbliche dovrebbero nominare un rappresentante permanente in

Emendamento

40) Ai fini delle operazioni di voto e dell'adozione di decisioni, ogni Stato membro dovrebbe disporre di un rappresentante votante. Di conseguenza i capi delle autorità pubbliche dovrebbero nominare un rappresentante permanente in

veste di membro votante in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. In alternativa, a seconda dell'oggetto della decisione o dell'ordine del giorno di una determinata riunione del consiglio generale, le autorità pubbliche di uno Stato membro possono decidere di nominare un rappresentante ad hoc. Le disposizioni pratiche relative al processo decisionale e al voto da parte dei membri del consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del consiglio generale, che sarà elaborato dall'Autorità.

veste di membro votante in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. In alternativa, a seconda dell'oggetto della decisione o dell'ordine del giorno di una determinata riunione del consiglio generale, le autorità pubbliche di uno Stato membro possono decidere di nominare un rappresentante ad hoc. ***Nelle loro nomine al consiglio generale, le autorità pubbliche degli Stati membri dovrebbero assicurare l'equilibrio di genere, in particolare per quanto riguarda la composizione del consiglio in quanto organo.*** Le disposizioni pratiche relative al processo decisionale e al voto da parte dei membri del consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del consiglio generale, che sarà elaborato dall'Autorità.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

41) Il presidente dell'Autorità dovrebbe presiedere le riunioni del consiglio generale e avere diritto di voto quando le decisioni sono prese a maggioranza semplice. La Commissione dovrebbe fungere da membro senza diritto di voto in seno al consiglio generale. Al fine di stabilire una buona cooperazione con altre istituzioni pertinenti, il consiglio generale dovrebbe altresì essere in grado di ammettere altri osservatori senza diritto di voto, quali un rappresentante del meccanismo di vigilanza unico e di ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza (l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)) per il consiglio generale nella sua

Emendamento

41) Il presidente dell'Autorità dovrebbe presiedere le riunioni del consiglio generale e avere diritto di voto quando le decisioni sono prese a maggioranza semplice. La Commissione dovrebbe fungere da membro senza diritto di voto in seno al consiglio generale. ***Un rappresentante dell'organo consultivo della società civile dovrebbe essere autorizzato a partecipare come membro senza diritto di voto. Data la natura complementare del loro mandato, a un rappresentante di Europol dovrebbe essere riconosciuto anche lo status di membro senza diritto di voto per il consiglio generale nella sua composizione FIU.*** Al fine di stabilire una buona cooperazione con altre istituzioni pertinenti, il consiglio generale dovrebbe altresì essere in grado di ammettere altri

composizione di supervisione e ***dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)***, della Procura europea (EPPO) e di Eurojust per il consiglio generale nella sua composizione FIU, quando vengono discusse o decise questioni rientranti nei loro rispettivi mandati. Al fine di consentire un processo decisionale agevole, le decisioni del consiglio generale dovrebbero essere prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le decisioni riguardanti i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni che dovrebbero essere prese a maggioranza qualificata dei rappresentanti degli Stati membri conformemente alle modalità di voto del TFUE.

osservatori senza diritto di voto, quali un rappresentante del meccanismo di vigilanza unico e di ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza (l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)) per il consiglio generale nella sua composizione di supervisione e della Procura europea (EPPO) e di Eurojust per il consiglio generale nella sua composizione FIU, quando vengono discusse o decise questioni rientranti nei loro rispettivi mandati. ***Al fine di garantire che il consiglio generale si avvalga di una pluralità di competenze nell'adozione delle sue decisioni, sia nella composizione di supervisione che in quella FIU, alle sue riunioni dovrebbero essere invitate in veste consultiva altre organizzazioni che si occupano di AML/CTF.*** Al fine di consentire un processo decisionale agevole, le decisioni del consiglio generale dovrebbero essere prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le decisioni riguardanti i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni che dovrebbero essere prese a maggioranza qualificata dei rappresentanti degli Stati membri conformemente alle modalità di voto del TFUE. ***Su raccomandazione motivata del comitato esecutivo, giustificata dalla necessità di preservare la riservatezza dei procedimenti, in casi eccezionali il consiglio generale dovrebbe poter decidere di riunirsi in una composizione senza osservatori.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

42) L'organo direttivo dell'Autorità dovrebbe essere il comitato esecutivo composto **dal** presidente dell'Autorità **e da** cinque membri a tempo pieno, nominati dal consiglio generale sulla base di un elenco ristretto presentato dalla Commissione. Al fine di assicurare un processo decisionale rapido ed efficiente, il comitato esecutivo dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di tutti i compiti dell'Autorità, fatta eccezione nei casi in cui l'adozione di decisioni specifiche è esplicitamente assegnata al consiglio generale. Al fine di garantire l'obiettività e l'adeguata rapidità del processo decisionale nel settore della supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati, il comitato esecutivo dovrebbe prendere tutte le decisioni vincolanti indirizzate ai soggetti obbligati selezionati. Inoltre, unitamente a un rappresentante della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere collettivamente responsabile delle decisioni amministrative e di bilancio dell'Autorità. Il comitato esecutivo dovrebbe richiedere il consenso della Commissione quando prende decisioni relative all'amministrazione del bilancio, ad appalti, ad assunzioni e all'audit dell'Autorità, dato che una parte del finanziamento dell'Autorità sarà fornita dal bilancio dell'Unione.

Emendamento

42) L'organo direttivo dell'Autorità dovrebbe essere il comitato esecutivo composto **da sette membri, compresi il** presidente **e il vicepresidente** dell'Autorità. **I suoi** cinque membri a tempo pieno **aggiuntivi dovrebbero essere** nominati dal consiglio generale sulla base di un elenco ristretto **equilibrato sotto il profilo del genere** presentato dalla Commissione, **previa approvazione del Parlamento europeo**. Al fine di assicurare un processo decisionale rapido ed efficiente, il comitato esecutivo dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di tutti i compiti dell'Autorità, fatta eccezione nei casi in cui l'adozione di decisioni specifiche è esplicitamente assegnata al consiglio generale. Al fine di garantire l'obiettività e l'adeguata rapidità del processo decisionale nel settore della supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati, il comitato esecutivo dovrebbe prendere tutte le decisioni vincolanti indirizzate ai soggetti obbligati selezionati. Inoltre, unitamente a un rappresentante della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere collettivamente responsabile delle decisioni amministrative e di bilancio dell'Autorità. Il comitato esecutivo dovrebbe richiedere il consenso della Commissione quando prende decisioni relative all'amministrazione del bilancio, ad appalti, ad assunzioni e all'audit dell'Autorità, dato che una parte del finanziamento dell'Autorità sarà fornita dal bilancio dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

43) Al fine di consentire decisioni

PE731.820v02-00

Emendamento

43) Al fine di consentire decisioni

212/256

RR\1276359IT.docx

rapide, tutte le decisioni del comitato esecutivo, comprese quelle in cui la Commissione ha diritto di voto, dovrebbero essere prese a maggioranza semplice e il voto del presidente dovrebbe essere decisivo in caso di parità. Al fine di assicurare una sana gestione finanziaria dell'Autorità, si dovrebbe richiedere il consenso della Commissione per le decisioni relative al bilancio, all'amministrazione e alle assunzioni. I membri votanti del comitato esecutivo diversi dal presidente dovrebbero essere selezionati dal consiglio generale, sulla base di un elenco ristretto definito dalla Commissione.

rapide, tutte le decisioni del comitato esecutivo, comprese quelle in cui la Commissione ha diritto di voto, dovrebbero essere prese a maggioranza semplice e il voto del presidente dovrebbe essere decisivo in caso di parità. Al fine di assicurare una sana gestione finanziaria dell'Autorità, si dovrebbe richiedere il consenso della Commissione per le decisioni relative al bilancio, all'amministrazione e alle assunzioni. I membri votanti del comitato esecutivo diversi dal presidente ***o dal vicepresidente*** dovrebbero essere selezionati dal consiglio generale, sulla base di un elenco ristretto definito dalla Commissione, ***previa approvazione del Parlamento europeo. Qualora il Parlamento ritenga che i candidati selezionati non soddisfino i pertinenti criteri di qualifica, la procedura di selezione dovrebbe ricominciare.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

44) Al fine di assicurare il funzionamento indipendente dell'Autorità, ***i cinque*** membri del comitato esecutivo ***e*** il presidente dell'Autorità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Tanto durante quanto in seguito al loro mandato, dovrebbero comportarsi con integrità e discrezione per quanto concerne l'accettazione di determinate funzioni o di determinati vantaggi. Al fine di evitare di dare l'impressione che un membro del comitato esecutivo possa sfruttare la propria posizione di membro del comitato esecutivo dell'Autorità per ottenere una nomina di alto livello nel settore privato in seguito al suo mandato e per prevenire qualsiasi conflitto di interessi dopo l'impiego pubblico, dovrebbe essere

Emendamento

44) Al fine di assicurare il funzionamento indipendente dell'Autorità, ***tutti i*** membri del comitato esecutivo, ***inclusi*** il presidente ***e il vicepresidente*** dell'Autorità, dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Tanto durante quanto in seguito al loro mandato, dovrebbero comportarsi con integrità e discrezione per quanto concerne l'accettazione di determinate funzioni o di determinati vantaggi. Al fine di evitare di dare l'impressione che un membro del comitato esecutivo possa sfruttare la propria posizione di membro del comitato esecutivo dell'Autorità per ottenere una nomina di alto livello nel settore privato in seguito al suo mandato e per prevenire qualsiasi conflitto di interessi dopo

introdotto un periodo di riflessione per i cinque membri del comitato esecutivo, **compreso** il presidente dell'Autorità.

l'impiego pubblico, dovrebbe essere introdotto un periodo di riflessione per i cinque membri del comitato esecutivo, **compresi** il presidente **e il vicepresidente** dell'Autorità.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

45) Il presidente dell'Autorità **dovrebbe** essere **nominato** sulla base di criteri oggettivi dal Consiglio in seguito ad approvazione da parte del Parlamento europeo. La persona scelta dovrebbe rappresentare l'Autorità nei confronti dell'esterno e dovrebbe riferire sull'esecuzione dei compiti dell'Autorità.

Emendamento

45) Il presidente **e il vicepresidente** dell'Autorità **dovrebbero** essere **nominati** sulla base di criteri oggettivi dal Consiglio in seguito ad approvazione da parte del Parlamento europeo. La persona scelta dovrebbe rappresentare l'Autorità nei confronti dell'esterno e dovrebbe riferire sull'esecuzione dei compiti dell'Autorità. **Il presidente e il vicepresidente dell'Autorità dovrebbero essere nominati dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, sulla base di un elenco ristretto di candidati equilibrato dal punto di vista del genere proposto dalla Commissione secondo criteri oggettivi. I candidati figuranti nell'elenco ristretto dovrebbero essere ascoltati dalle commissioni competenti prima della loro approvazione da parte del Parlamento. Il presidente dovrebbe rappresentare l'Autorità nei confronti dell'esterno e dovrebbe riferire sull'esecuzione dei compiti dell'Autorità. Il presidente dell'Autorità dovrebbe poter delegare i suoi compiti di rappresentanza al vicepresidente.**

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

46) Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere nominato dal comitato esecutivo sulla base di un elenco ristretto presentato dalla Commissione. Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere un alto funzionario amministrativo dell'Autorità, incaricato della gestione quotidiana della stessa e responsabile dell'amministrazione del bilancio, degli appalti, delle assunzioni e del personale.

Emendamento

46) Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere nominato dal comitato esecutivo sulla base di un elenco ristretto ***equilibrato dal punto di vista del genere*** presentato dalla Commissione ***previa approvazione del Parlamento europeo***. Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere un alto funzionario amministrativo dell'Autorità, incaricato della gestione quotidiana della stessa e responsabile dell'amministrazione del bilancio, degli appalti, delle assunzioni e del personale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

46 bis) Per assicurare uno stretto coinvolgimento dei rappresentanti della società civile, date la natura e la portata dei poteri esercitati dall'Autorità, è opportuno che quest'ultima istituisca un organo consultivo della società civile, con il sostegno della Commissione. La sua composizione dovrebbe essere determinata dal consiglio generale previa consultazione del Parlamento europeo. La nomina del presidente dell'organo consultivo è approvata dal Parlamento europeo. È opportuno che tale organo consultivo sia consultato regolarmente e, in ogni caso, ogniqualvolta il regolamento imponga all'Autorità di effettuare una consultazione pubblica in merito all'adozione di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione o all'emissione di orientamenti e raccomandazioni. È opportuno che tale consultazione abbia luogo, a meno che non vi sia un giustificato motivo di urgenza o proporzionalità. I membri dell'organo dovrebbero fornire garanzie

di condotta indipendente e obiettiva ed essere dotati di risorse e competenze sufficienti e commisurate ai loro compiti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

48) Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Autorità, il finanziamento dovrebbe essere assicurato da una combinazione di commissioni imposte a determinati soggetti obbligati e da un contributo del bilancio dell'Unione, a seconda dei compiti e delle funzioni. Il bilancio dell'Autorità dovrebbe far parte del bilancio dell'Unione, confermato dall'autorità di bilancio sulla base di una proposta della Commissione. L'Autorità dovrebbe presentare alla Commissione un progetto di bilancio e un regolamento finanziario interno per l'approvazione.

Emendamento

48) ***È necessario che l'Autorità sia dotata delle risorse finanziarie e umane necessarie affinché possa adempiere agli obiettivi, ai compiti e alle responsabilità ad essa affidati dal presente regolamento. Il suo personale dovrebbe essere equilibrato dal punto di vista geografico e di genere. L'Autorità dovrebbe avere autonomia per quanto riguarda l'assunzione di agenti contrattuali.*** Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Autorità, il finanziamento dovrebbe essere assicurato da una combinazione di commissioni imposte a determinati soggetti obbligati e da un contributo del bilancio dell'Unione, a seconda dei compiti e delle funzioni. Il bilancio dell'Autorità dovrebbe far parte del bilancio dell'Unione, confermato dall'autorità di bilancio sulla base di una proposta della Commissione. L'Autorità dovrebbe presentare alla Commissione un progetto di bilancio e un regolamento finanziario interno per l'approvazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

56) Fatti salvi gli obblighi di riservatezza che si applicano al personale e ai rappresentanti dell'Autorità conformemente alle pertinenti disposizioni

Emendamento

56) Fatti salvi gli obblighi di riservatezza che si applicano al personale e ai rappresentanti dell'Autorità conformemente alle pertinenti disposizioni

del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe essere soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. In linea con le restrizioni relative alla riservatezza e al segreto professionale concernenti i compiti di supervisione nonché di sostegno e coordinamento delle FIU dell'Autorità, tale accesso non dovrebbe essere esteso alle informazioni riservate trattate dal personale dell'Autorità. In particolare tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU dell'UE che sono in possesso dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU dovrebbero essere considerati riservati. Per quanto concerne i compiti di supervisione, in linea di principio, l'accesso alle informazioni o ai dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti nel processo di svolgimento dei compiti e delle attività relativi alla supervisione diretta dovrebbe essere trattato come riservato e non soggetto ad alcuna divulgazione. Tuttavia le informazioni riservate elencate che si riferiscono a una procedura di supervisione possono essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo delle persone fisiche e giuridiche diverse dalla parte in questione alla protezione dei loro segreti commerciali.

³⁹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del

del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe essere soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ ***e applicarne i principi alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia.*** In linea con le restrizioni relative alla riservatezza e al segreto professionale concernenti i compiti di supervisione nonché di sostegno e coordinamento delle FIU dell'Autorità, tale accesso non dovrebbe essere esteso alle informazioni riservate trattate dal personale dell'Autorità. In particolare tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU dell'UE che sono in possesso dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU dovrebbero essere considerati riservati. Per quanto concerne i compiti di supervisione, in linea di principio, l'accesso alle informazioni o ai dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti nel processo di svolgimento dei compiti e delle attività relativi alla supervisione diretta dovrebbe essere trattato come riservato e non soggetto ad alcuna divulgazione. Tuttavia le informazioni riservate elencate che si riferiscono a una procedura di supervisione possono essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo delle persone fisiche e giuridiche diverse dalla parte in questione alla protezione dei loro segreti commerciali. ***Per consentire al pubblico e ad altre istituzioni di controllare il trattamento dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, l'Autorità dovrebbe pubblicare una relazione annuale sulla sua attuazione per quanto riguarda l'accesso ai documenti in suo possesso.***

³⁹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del

pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 59

Testo della Commissione

59) L'Autorità dovrebbe stabilire relazioni di cooperazione con le agenzie e gli organi dell'Unione pertinenti, tra i quali Europol, Eurojust, la Procura europea e le autorità europee di vigilanza, ossia l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. Al fine di migliorare la supervisione intersettoriale e conseguire una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e i supervisori AML/CFT, l'Autorità dovrebbe inoltre stabilire relazioni di cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza prudenziale dei soggetti obbligati del settore finanziario, compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio⁴³, nonché con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e le autorità designate dei sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵. A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di concludere accordi o protocolli d'intesa con tali organismi, anche per quanto concerne qualsiasi scambio di informazioni necessario all'adempimento dei rispettivi compiti dell'Autorità e di tali organismi. ***L'Autorità dovrebbe fare del suo*** meglio

Emendamento

59) L'Autorità dovrebbe stabilire relazioni di cooperazione con le agenzie e gli organi dell'Unione pertinenti, tra i quali Europol, Eurojust, la Procura europea e le autorità europee di vigilanza, ossia l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. Al fine di migliorare la supervisione intersettoriale e conseguire una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e i supervisori AML/CFT, l'Autorità dovrebbe inoltre stabilire relazioni di cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza prudenziale dei soggetti obbligati del settore finanziario, compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio⁴³, nonché con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e le autorità designate dei sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵. A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di concludere accordi o protocolli d'intesa con tali organismi, anche per quanto concerne qualsiasi scambio di informazioni necessario all'adempimento dei rispettivi compiti dell'Autorità e di tali organismi. ***Le parti coinvolte dovrebbero fare del loro***

per condividere le informazioni con tali organismi *su loro richiesta*, entro i limiti posti dai vincoli giuridici, compresa la normativa in materia di protezione dei dati. Inoltre l'Autorità dovrebbe consentire un efficace scambio di informazioni tra tutti i supervisori del settore finanziario nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT e le suddette autorità; tale cooperazione e scambio di informazioni dovrebbe avvenire in modo strutturato ed efficiente.

⁴³ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁴⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁴⁵ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

meglio per condividere *tra loro* le informazioni con tali organismi, entro i limiti posti dai vincoli giuridici, compresa la normativa in materia di protezione dei dati. Inoltre l'Autorità dovrebbe consentire un efficace scambio di informazioni tra tutti i supervisori del settore finanziario nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT e le suddette autorità; tale cooperazione e scambio di informazioni dovrebbe avvenire in modo strutturato ed efficiente.

⁴³ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁴⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁴⁵ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 62

62) Poiché tanto i reati presupposti quanto il reato stesso di riciclaggio hanno spesso natura globale e dato che i soggetti obbligati dell'Unione operano anche con e in paesi terzi, una cooperazione efficace con tutte le autorità pertinenti di paesi terzi nei settori di supervisione e funzionamento delle FIU è fondamentale per rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Data la combinazione unica della supervisione diretta e indiretta e di compiti e poteri legati alla cooperazione con le FIU, l'Autorità dovrebbe essere in grado di assumere un ruolo attivo in tali accordi di cooperazione esterna. In particolare l'Autorità dovrebbe avere il potere di sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU. Il ruolo dell'Autorità potrebbe essere particolarmente utile nei casi in cui l'interazione di diverse autorità pubbliche e FIU dell'Unione con le autorità di paesi terzi riguardi questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità. In tali casi l'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo di *primo piano* nell'agevolare tale interazione.

62) Poiché tanto i reati presupposti quanto il reato stesso di riciclaggio hanno spesso natura globale e dato che i soggetti obbligati dell'Unione operano anche con e in paesi terzi, una cooperazione efficace con tutte le autorità pertinenti di paesi terzi nei settori di supervisione e funzionamento delle FIU è fondamentale per rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Data la combinazione unica della supervisione diretta e indiretta e di compiti e poteri legati alla cooperazione con le FIU, l'Autorità dovrebbe essere in grado di assumere un ruolo attivo in tali accordi di cooperazione esterna, *fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni, degli uffici, degli organismi e delle agenzie dell'Unione*. In particolare l'Autorità dovrebbe avere il potere di sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU. Il ruolo dell'Autorità potrebbe essere particolarmente utile nei casi in cui l'interazione di diverse autorità pubbliche e FIU dell'Unione con le autorità di paesi terzi riguardi questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità. In tali casi l'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo di *coordinamento* nell'agevolare tale interazione. *L'Autorità dovrebbe inoltre svolgere le proprie attività in stretta consultazione con altre istituzioni, uffici, organi e agenzie dell'UE nel settore dell'AML/CFT che hanno già instaurato relazioni di cooperazione con paesi terzi.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

63 bis) L'Autorità dovrebbe disporre del massimo grado di autonomia possibile nei confronti dei supervisori nazionali. Dovrebbe essere in grado di raccogliere informazioni direttamente da tutti i soggetti obbligati per garantire una supervisione della massima qualità in tutta l'Unione. È opportuno mettere in atto meccanismi per garantire che l'Autorità sia in grado di corroborare le informazioni trasmesse dalle autorità nazionali e dai soggetti obbligati selezionati e che sia in grado di organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche e giuridiche a tal fine.

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Considerando 65 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

65 bis) L'indipendenza degli avvocati nei confronti del governo e degli attori statali è una pietra angolare dello Stato di diritto. Il diritto degli ordini degli avvocati all'autogoverno è fondamentale per il buon funzionamento del sistema giudiziario dell'UE e degli Stati membri. I poteri conferiti all'Autorità si applicano in qualsiasi momento fatti salvi tali principi e devono rispettare il segreto d'ufficio e il privilegio professionale forense.

Emendamento 26

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – comma -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obiettivi di cui alle lettere a), b), e) e f) sono perseguiti fatti salvi gli obiettivi complementari di Europol e in sinergia

con essi, quali definiti nel suo regolamento istitutivo.

Motivazione

Gli articoli complementari a quelli sopra elencati sono i seguenti articoli del regolamento Europol: articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, lettere f), g) e h).

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

4) "supervisore del settore non finanziario": supervisore incaricato dei soggetti obbligati elencati all'articolo 3 del [regolamento antiriciclaggio] che non sono enti creditizi e *enti finanziari*;

Emendamento

4) "supervisore del settore non finanziario": supervisore incaricato dei soggetti obbligati elencati all'articolo 3 del [regolamento antiriciclaggio] che non sono enti creditizi, *enti finanziari, istituti finanziari e membri delle professioni legali indipendenti (i) iscritti a un'organizzazione di autoregolamentazione e (ii) soggetti al segreto professionale giustificato dalla garanzia dello Stato di diritto, tenuto conto del ruolo di autoregolamentazione inerente alla professione di avvocato*;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) monitorare e sostenere l'attuazione dei congelamenti di beni nel contesto delle misure restrittive dell'Unione in tutto il mercato interno;

Emendamento

f) monitorare e sostenere l'attuazione dei congelamenti di beni, *tra cui le cripto-attività e le criptovalute*, nel contesto delle misure restrittive dell'Unione in tutto il mercato interno;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I compiti elencati alle lettere a), b), e) e g) sono espletati in stretta collaborazione con Europol.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sviluppare metodi e procedure adeguati per lo svolgimento di tali analisi congiunte in relazione a casi transfrontalieri;

c) sviluppare metodi e procedure adeguati per lo svolgimento di tali analisi congiunte in relazione a casi transfrontalieri, ***anche avvalendosi delle competenze analitiche di altri organismi dell'UE quali Europol;***

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) istituire, coordinare, organizzare e agevolare lo svolgimento di analisi congiunte effettuate dalle FIU;

d) istituire, coordinare, organizzare e agevolare lo svolgimento di analisi congiunte effettuate dalle FIU, ***tenendo conto delle analisi già effettuate da altre istituzioni, organi e organismi dell'UE coinvolti nel quadro AML/CFT;***

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) sviluppare e mettere a disposizione delle FIU servizi e strumenti informatici e

e) sviluppare e mettere a disposizione delle FIU ***e di terzi collegati debitamente***

di intelligenza artificiale per la
condivisione sicura di informazioni, anche
attraverso l'hosting di FIU.net;

autorizzati servizi e strumenti informatici e
di intelligenza artificiale per la
condivisione sicura di informazioni, anche
attraverso l'hosting di FIU.net;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***h bis) sostenere e promuovere
l'interazione e la diffusione delle
informazioni delle FIU con/presso le
autorità di contrasto in generale ed
Europol in particolare;***

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***h ter) sviluppare, sostenere e
promuovere processi che consentano alle
FIU di individuare e gestire in modo
efficiente e proattivo i casi di
finanziamento del terrorismo,
coinvolgendo anche i servizi
d'informazione di Europol;***

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) preparare e coordinare le
valutazioni di minacce, le verifiche
strategiche delle minacce, dei rischi e dei
metodi individuati dalle FIU in relazione al
riciclaggio e al finanziamento del

i) preparare e coordinare, ***in
collaborazione con Europol***, le valutazioni
di minacce, le verifiche strategiche delle
minacce, dei rischi e dei metodi individuati
dalle FIU in relazione al riciclaggio e al

terrorismo.

finanziamento del terrorismo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Per quanto concerne le FIU negli Stati membri, l'Autorità dispone dei seguenti poteri:

Emendamento

3. Per quanto concerne le FIU negli Stati membri *e presso altre istituzioni, organi e organismi dell'UE coinvolti nel quadro AML/CFT*, l'Autorità dispone dei seguenti poteri:

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) raccogliere informazioni e statistiche in relazione ai compiti e alle attività delle FIU;

Emendamento

b) raccogliere informazioni e statistiche in relazione ai compiti e alle attività delle FIU *e di altre istituzioni, organi e organismi dell'UE coinvolti nel quadro coinvolti nel quadro AML/CFT con cui l'Autorità collabora*;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) ottenere e *trattare* le informazioni e i dati necessari per il coordinamento di analisi congiunte, come specificato all'articolo 33;

Emendamento

c) ottenere, *trattare* e *abbinare* le informazioni e i dati necessari per *l'avvio e* il coordinamento di analisi congiunte, come specificato all'articolo 33;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) emanare orientamenti e raccomandazioni.

Emendamento

d) emanare orientamenti e raccomandazioni **con il concorso, se del caso, di altre istituzioni, organi organismi dell'UE coinvolti nel quadro AML/CFT.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) emanare orientamenti e raccomandazioni come previsto all'articolo 43;

Emendamento

c) emanare orientamenti e raccomandazioni come previsto all'articolo 43, **con il concorso, se del caso, di altre istituzioni, organi organismi dell'UE coinvolti nel quadro AML/CFT;**

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando l'ambito di applicazione e la rilevanza a livello di Unione delle verifiche tematiche giustificano un coordinamento a livello di Unione, tali analisi sono condotte congiuntamente dalle autorità di supervisione pertinenti e sono coordinate dall'Autorità. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige un elenco di verifiche tematiche congiunte. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige una relazione in merito allo svolgimento, all'oggetto e all'esito di ciascuna verifica tematica congiunta. L'Autorità **pubblica** le **relazioni** sul proprio sito web.

Emendamento

3. Quando l'ambito di applicazione e la rilevanza a livello di Unione delle verifiche tematiche giustificano un coordinamento a livello di Unione, tali analisi sono condotte congiuntamente dalle autorità di supervisione pertinenti e sono coordinate dall'Autorità. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige un elenco di verifiche tematiche congiunte. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige una relazione in merito allo svolgimento, all'oggetto e all'esito di ciascuna verifica tematica congiunta. L'Autorità **condivide tale relazione con le altre istituzioni, organi e organismi dell'UE coinvolti nel**

quadro AML/CFT e la pubblica sul proprio sito web.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Autorità crea e aggiorna una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 2. L'Autorità analizza le informazioni ricevute e assicura che siano *messe* a disposizione in via riservata *alle* autorità di supervisione che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. L'Autorità può condividere i risultati della sua analisi di propria iniziativa con le autorità di supervisione al fine di agevolare le loro attività di supervisione.

Emendamento

1. L'Autorità crea e aggiorna una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 2. L'Autorità analizza le informazioni ricevute *servendosi anche, se del caso, delle informazioni trasmesse da Europol in conformità del regolamento (UE) 2016/794* e assicura che *i risultati di tale analisi* siano *messi* a disposizione in via riservata *delle* autorità di supervisione *e di altre istituzioni, organi e organismi dell'UE coinvolti nel quadro AML/CFT* che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. L'Autorità può condividere i risultati della sua analisi di propria iniziativa con le autorità di supervisione al fine di agevolare le loro attività di supervisione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Le autorità di supervisione trasmettono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti assegnatili dal presente regolamento, a condizione che abbiano accesso legale alle informazioni in questione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Autorità può chiedere ai soggetti obbligati selezionati e alle persone fisiche o giuridiche ad essi appartenenti, nonché a terzi ai quali i soggetti obbligati selezionati abbiano esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone fisiche o giuridiche ad essi affiliate, di fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti conferitile dal presente regolamento.

Emendamento

1. L'Autorità può chiedere ai soggetti obbligati selezionati e ***ove le informazioni non siano disponibili ai sensi del paragrafo -1 anche a tutti i pertinenti soggetti obbligati*** e alle persone fisiche o giuridiche ad essi appartenenti, ***tra cui i loro collaboratori***, nonché a terzi ai quali i soggetti obbligati selezionati abbiano esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone fisiche o giuridiche ad essi affiliate, di fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti conferitile dal presente regolamento, ***compresi quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Ogni richiesta deve essere debitamente motivata, precisare quali sono le informazioni richieste e definire un termine adeguato entro il quale devono essere fornite. In caso di non conformità, ai soggetti obbligati selezionati possono essere irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21.***

I professionisti legali non devono essere costretti a violare il segreto professionale, poiché qualsiasi violazione di questo principio fondamentale minerebbe l'indipendenza della magistratura.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che

Emendamento

8. L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che

possono costituire reato. Inoltre l'Autorità si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

possono costituire reato. **Allorché due o più Stati membri sono coinvolti in fatti che possono costituire reato, l'Autorità prende in considerazione la possibilità di condividere tali informazioni con Europol.** Inoltre l'Autorità si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 26 – comma 1

Testo della Commissione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale illimitata anche di merito al controllo giurisdizionale delle decisioni dell'Autorità che impongono una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento comminata.

Emendamento

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale illimitata anche di merito al controllo giurisdizionale delle decisioni dell'Autorità che impongono una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento comminata, **nonché ingiungere un risarcimento.**

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione

Richieste di **agire** in circostanze eccezionali

Emendamento

Trasferimento di **compiti e poteri** in circostanze eccezionali

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se il supervisore del settore finanziario interessato non dà seguito alla richiesta di cui al paragrafo 2 *e* non informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per soddisfare la richiesta entro dieci giorni dalla data di notifica della richiesta, l'Autorità può **chiedere alla Commissione di autorizzare il trasferimento dei compiti e dei** poteri pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato non selezionato dal supervisore del settore finanziario interessato **all'Autorità**.

Emendamento

4. Se il supervisore del settore finanziario interessato non dà seguito alla richiesta di cui al paragrafo 2 *o* non informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per soddisfare la richiesta entro dieci giorni dalla data di notifica della richiesta, l'Autorità può **esercitare direttamente i** poteri pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato non selezionato dal supervisore del settore finanziario interessato.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. **La richiesta dell'Autorità** contiene:

Emendamento

5. **L'Autorità notifica la Commissione. La notifica** contiene:

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) un termine, non superiore a tre anni, per il trasferimento **richiesto** dei compiti e dei poteri pertinenti;

Emendamento

c) un termine, non superiore a tre anni, per il trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. *La Commissione dispone di un mese dalla data di ricevimento della richiesta dell'Autorità per adottare una decisione che autorizza o meno il trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti oppure opporsi ad esso. La decisione è notificata all'Autorità, che ne informa immediatamente il supervisore del settore finanziario e il soggetto obbligato non selezionato.*

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. *Il decimo giorno lavorativo successivo alla notifica della decisione che autorizza il trasferimento di compiti e poteri in relazione al soggetto obbligato non selezionato, quest'ultimo soggetto di cui al paragrafo 2 è considerato un soggetto obbligato selezionato ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 16 a 22. La decisione della Commissione fissa un termine per l'esercizio di tali compiti e poteri, alla scadenza del quale essi sono automaticamente ritrasferiti al supervisore del settore finanziario interessato.*

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di emettere tale raccomandazione, l'Autorità interagisce con l'autorità di

Prima di emettere tale raccomandazione, l'Autorità interagisce con l'autorità di

supervisione interessata, *laddove reputi appropriata tale interazione per superare una violazione del diritto dell'Unione*, nell'intento di trovare un accordo sulle azioni necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

supervisione interessata, nell'intento di trovare un accordo sulle azioni necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 25 del [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423], una FIU di uno Stato membro individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta con una o più FIU di altri Stati membri, ne informa l'Autorità. L'Autorità informa le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti e *le* invita a partecipare all'analisi congiunta entro cinque giorni dalla *notifica* iniziale. A tal fine l'Autorità utilizza canali di comunicazione sicuri. Le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti considerano la possibilità di partecipare all'analisi congiunta. L'Autorità assicura che l'analisi congiunta sia avviata entro 20 giorni dalla *notifica* iniziale.

Emendamento

1. Qualora, ai sensi dell'articolo 25 del [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423], una FIU di uno Stato membro individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta con una o più FIU di altri Stati membri, ne informa l'Autorità. L'Autorità *può anche proporre essa stessa l'avvio di analisi congiunte. Entro 10 giorni lavorativi, l'Autorità valuta i meriti di tale analisi congiunta, alla luce delle priorità individuate nel piano di vigilanza e delle risorse disponibili. L'Autorità* informa le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti *ed Europol e li* invita a partecipare all'analisi congiunta entro cinque giorni dalla *valutazione* iniziale. A tal fine l'Autorità utilizza canali di comunicazione sicuri. Le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti considerano la possibilità di partecipare all'analisi congiunta. L'Autorità assicura che l'analisi congiunta sia avviata entro 20 giorni dalla *valutazione* iniziale.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Autorità è responsabile

dell'istituzione e della composizione dei gruppi di analisi congiunti nonché del coordinamento della conduzione delle analisi congiunte ed è inoltre abilitata a risolvere eventuali controversie tra le FIU partecipanti. Essa elabora inoltre metodi e procedure per lo svolgimento di analisi congiunte. Ove individui la necessità di un'analisi congiunta, l'Autorità, di propria iniziativa, chiede alle FIU di partecipare allo svolgimento della medesima.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualsiasi FIU che si rifiuti di partecipare all'analisi congiunta fornisce le motivazioni della propria decisione per iscritto all'Autorità, entro cinque giorni dal ricevimento dell'invito. L'Autorità fornisce senza indugio tale spiegazione alla FIU che ha individuato la necessità di un'analisi congiunta.

Emendamento

2. Qualsiasi FIU che si rifiuti di partecipare all'analisi congiunta fornisce le motivazioni della propria decisione per iscritto all'Autorità, entro cinque giorni dal ricevimento dell'invito. ***Se la proposta di avviare un'analisi congiunta è avanzata da una FIU***, l'Autorità fornisce senza indugio tale spiegazione alla FIU che ha individuato la necessità di un'analisi congiunta.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Onde raccogliere tutte le informazioni pertinenti in una fase iniziale dell'analisi congiunta, è opportuno che quest'ultima includa il raffronto dei dati sull'argomento con le banche dati di Europol.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Su esplicito consenso delle FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene l'analisi*** congiunta ha accesso a tutti i dati relativi all'oggetto dell'analisi congiunta e può trattarli.

Emendamento

3. ***Il personale dell'Autorità che partecipa all'analisi*** congiunta ha accesso a tutti i dati relativi all'oggetto dell'analisi congiunta e può trattarli.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Non appena un'analisi congiunta constati l'esistenza di un ragionevole sospetto che sia stato commesso un reato, l'Autorità ne informa Europol.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le FIU che hanno partecipato o sono state altrimenti coinvolte in una o più analisi congiunte possono fornire il loro riscontro sulla conduzione dell'analisi, anche in merito al sostegno operativo fornito dall'Autorità nel processo di analisi congiunta, così come il riscontro sull'esito dell'analisi, sui metodi di lavoro e sui dispositivi in vigore, sugli strumenti disponibili e sul coordinamento tra le FIU partecipanti. Tale riscontro può essere etichettato come confidenziale, nel qual caso non sarà condiviso con altre FIU.

2. Le FIU che hanno partecipato o sono state altrimenti coinvolte in una o più analisi congiunte ***ed Europol*** possono fornire il loro riscontro sulla conduzione dell'analisi, anche in merito al sostegno operativo fornito dall'Autorità nel processo di analisi congiunta, così come il riscontro sull'esito dell'analisi, sui metodi di lavoro e sui dispositivi in vigore, sugli strumenti disponibili e sul coordinamento tra le FIU partecipanti. Tale riscontro può essere etichettato come confidenziale, nel qual caso non sarà condiviso con altre FIU.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La FIU di ogni Stato membro **può delegare** un membro del personale all'Autorità. Il delegato nazionale della FIU ha il suo posto di lavoro regolare presso la sede dell'Autorità.

Emendamento

1. La FIU di ogni Stato membro **delega** un membro del personale all'Autorità. Il delegato nazionale della FIU ha il suo posto di lavoro regolare presso la sede dell'Autorità.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Autorità assicura il funzionamento senza interruzioni di FIU.net e la mantiene aggiornata. Se necessario al fine di sostenere o rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le FIU e sulla base delle esigenze delle FIU, l'Autorità progetta e attua, o rende altrimenti disponibili, funzionalità aggiornate o aggiuntive di FIU.net.

Emendamento

2. L'Autorità assicura il funzionamento senza interruzioni di FIU.net e la mantiene aggiornata. Se necessario al fine di sostenere o rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le FIU e **altri soggetti autorizzati ad accedere a FIU.net** e sulla base delle esigenze delle FIU, l'Autorità progetta e attua, o rende altrimenti disponibili, funzionalità aggiornate o aggiuntive di FIU.net.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e

Emendamento

2. L'Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e

analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Se non effettua consultazioni pubbliche aperte, l'Autorità fornisce le proprie motivazioni.

analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Se non effettua consultazioni pubbliche aperte, l'Autorità fornisce le proprie motivazioni. ***L'Autorità consulta inoltre, se del caso, altre istituzioni, organi e organismi dell'UE coinvolti nel quadro AML/CFT ai fini dell'elaborazione di tali orientamenti e raccomandazioni.***

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

L'Autorità pubblica l'informazione secondo cui l'autorità di supervisione non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. ***L'Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare*** le ragioni fornite da un'autorità di supervisione riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione. ***L'autorità di supervisione riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.***

Emendamento

L'Autorità pubblica l'informazione secondo cui l'autorità di supervisione non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione ***e*** le ragioni fornite da un'autorità di supervisione riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, i soggetti obbligati riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

Emendamento

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, i soggetti obbligati riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla raccomandazione in parola ***e, in caso di non conformità, ne forniscono le ragioni.***

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nella relazione sulle sue attività di cui all'articolo 72, paragrafo 2, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione circa gli orientamenti e le raccomandazioni che ha emesso, fornendo una panoramica dei casi di non conformità da parte delle autorità nazionali, analizzando le ragioni di tale non conformità e formulando proposte su come l'Autorità intende garantire che le sue raccomandazioni e i suoi orientamenti siano seguiti in futuro.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione pubblica o un'analisi tecnica.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione pubblica o un'analisi tecnica **e può anche comportare la consultazione di altre istituzioni, organi e organismi dell'UE coinvolti nel quadro AML/CFT.**

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 45 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) un organo consultivo della società civile, che svolge i compiti di cui all'articolo 59 bis;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) un rappresentante dell'organo consultivo della società civile, senza diritto di voto;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I capi delle autorità di supervisione di cui al primo comma, lettera b), in ogni Stato membro condividono un unico voto e si accordano su un unico rappresentante comune per ogni riunione e procedura di voto. Tale rappresentante comune è il membro votante ad hoc ai fini di tale riunione o procedura di voto. Le autorità pubbliche di uno Stato membro possono anch'esse concordare un unico rappresentante comune permanente che è un membro votante permanente. Se i temi che il consiglio generale nella composizione di supervisione deve discutere riguardano la competenza di più autorità pubbliche, il membro con diritto di voto ad hoc o permanente può essere accompagnato da un rappresentante al massimo di fino a due altre autorità pubbliche, senza diritto di voto.

I capi delle autorità di supervisione di cui al primo comma, lettera b), in ogni Stato membro condividono un unico voto e si accordano su un unico rappresentante comune per ogni riunione e procedura di voto. Tale rappresentante comune è il membro votante ad hoc ai fini di tale riunione o procedura di voto. Le autorità pubbliche di uno Stato membro possono anch'esse concordare un unico rappresentante comune permanente che è un membro votante permanente. Se i temi che il consiglio generale nella composizione di supervisione deve discutere riguardano la competenza di più autorità pubbliche, il membro con diritto di voto ad hoc o permanente può essere accompagnato da un rappresentante al massimo di fino a due altre autorità pubbliche, senza diritto di voto. ***Nelle loro nomine al consiglio generale, le autorità pubbliche degli Stati membri si adoperano per assicurare l'equilibrio di genere, in particolare per quanto riguarda la composizione del consiglio in quanto organo.***

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) un rappresentante di Europol, senza diritto di voto.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il consiglio generale può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio generale nella composizione FIU ammette come osservatore un rappresentante dell'OLAF, **di Europol**, di Eurojust e della Procura europea alle proprie riunioni laddove le questioni da trattare rientrano nei loro rispettivi mandati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione ammette un rappresentante nominato **dal consiglio di vigilanza della** Banca centrale europea e un rappresentante di ciascuna delle autorità europee di vigilanza, quando vengono discusse questioni che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati.

4. ***Il consiglio generale può avvalersi delle competenze di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché di altre organizzazioni che si occupano di questioni AML/CFT.*** Il consiglio generale può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio generale nella composizione FIU ammette come osservatore un rappresentante dell'OLAF, di Eurojust e della Procura europea alle proprie riunioni laddove le questioni da trattare rientrano nei loro rispettivi mandati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione ammette un rappresentante nominato **dalla** Banca centrale europea e un rappresentante di ciascuna delle autorità europee di vigilanza, quando vengono discusse questioni che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. ***Il consiglio generale in entrambe le composizioni invita i rappresentanti delle organizzazioni che si occupano di questioni AML/CTF, in particolare organizzazioni nazionali e internazionali pertinenti e membri del mondo accademico di riconosciuta levatura, qualora i temi discussi rientrino nei rispettivi settori di competenza.***

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il consiglio generale può decidere in via eccezionale, caso per caso e su proposta motivata del comitato esecutivo, di riunirsi in una delle sue formazioni in assenza di osservatori.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 47 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio generale può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente dell'Autorità, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Il consiglio generale può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al comitato esecutivo o al presidente. Il consiglio generale può revocare tale delega in qualsiasi momento.

Il consiglio generale può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente dell'Autorità, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Il consiglio generale può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al comitato esecutivo o al presidente. Il consiglio generale può revocare tale delega in qualsiasi momento. ***Per essere valide, tutte le decisioni dei comitati interni devono essere approvate dal consiglio generale.***

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il presidente dell'Autorità;

a) il presidente ***e il vicepresidente*** dell'Autorità;

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se uno o più membri del comitato esecutivo, ad eccezione del presidente dell'Autorità, non soddisfano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni o si sono resi colpevoli di una colpa grave, il consiglio generale può, su proposta della Commissione, rimuovere qualsiasi membro del comitato esecutivo dal suo incarico.

Emendamento

6. Se uno o più membri del comitato esecutivo, ad eccezione del presidente **e del vicepresidente** dell'Autorità, non soddisfano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni o si sono resi colpevoli di una colpa grave, il consiglio generale può, su proposta della Commissione, rimuovere qualsiasi membro del comitato esecutivo dal suo incarico.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. Per un periodo di **un anno** dopo la cessazione del mandato, gli ex membri del comitato esecutivo, **compreso** il presidente dell'Autorità, non possono esercitare un'attività professionale lucrativa presso

Emendamento

7. Per un periodo di **due anni** dopo la cessazione del mandato, gli ex membri del comitato esecutivo, **compresi** il presidente **e il vicepresidente** dell'Autorità, non possono esercitare un'attività professionale lucrativa presso

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **Il comitato esecutivo sceglie un vicepresidente dell'Autorità tra i suoi membri votanti. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ

Emendamento

IL PRESIDENTE **E IL**
VICEPRESIDENTE DELL'AUTORITÀ

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 56 – titolo

Testo della Commissione

Nomina del presidente dell'Autorità

Emendamento

Nomina del presidente **e del vicepresidente**
dell'Autorità

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presidente dell'Autorità è **scelto** in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, al prestigio riconosciuto e all'esperienza nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione stila un elenco ristretto di **due** candidati qualificati per **la posizione** di presidente dell'Autorità. Il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente dell'Autorità.

Emendamento

1. Il presidente **e il vicepresidente** dell'Autorità **sono scelti** in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, al prestigio riconosciuto e all'esperienza nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, **all'esperienza di alto livello nella cooperazione internazionale** e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta, che **rispetta il principio dell'equilibrio di genere ed** è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione stila un elenco ristretto, **equilibrato sotto il profilo del genere**, di **quattro** candidati qualificati per **le posizioni** di presidente **e vicepresidente** dell'Autorità. **Prima dell'approvazione, i candidati sono ascoltati dalla commissione o dalle commissioni competenti del Parlamento europeo. Dopo aver condotto le audizioni**

il Parlamento europeo seleziona uno dei candidati per ciascuna posizione. Il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente e il vicepresidente dell'Autorità.

Qualora il Parlamento europeo ritenga che nessuno nella rosa dei candidati risponda sufficientemente alle qualifiche descritte al primo comma, si avvia una nuova procedura di selezione aperta.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1a. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora il presidente dell'Autorità non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta del consiglio generale in una delle sue composizioni, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

2. Qualora il presidente *o il vicepresidente* dell'Autorità non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta del consiglio generale in una delle sue composizioni *e previa consultazione del Parlamento europeo*, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente *o il vicepresidente* dal suo incarico. *Il Consiglio può anche decidere di privare il presidente o il vicepresidente del diritto alla pensione o di altri benefici qualora sia riconosciuto responsabile di colpa grave.* Il Consiglio

delibera a maggioranza qualificata.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se il presidente si dimette ***o non è in grado di adempiere le sue funzioni*** per qualsiasi ***altra*** ragione, ***le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.***

Emendamento

3. Se il presidente si dimette, è ***destituito dal suo incarico o lascia il suo incarico*** per qualsiasi ragione, ***la posizione è immediatamente ricoperta secondo la procedura di cui al paragrafo 1.***

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presidente dell'Autorità rappresenta l'Autorità ed è competente per la preparazione dei lavori del consiglio generale e del comitato esecutivo, compresa la fissazione dell'ordine del giorno, la convocazione e la presidenza di tutte le riunioni e la presentazione di questioni da decidere.

Emendamento

1. Il presidente dell'Autorità rappresenta l'Autorità ed è competente per la preparazione dei lavori del consiglio generale e del comitato esecutivo, compresa la fissazione dell'ordine del giorno, la convocazione e la presidenza di tutte le riunioni e la presentazione di questioni da decidere. ***Il presidente dell'Autorità può delegare i suoi compiti di rappresentanza al vicepresidente.***

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il direttore esecutivo è scelto in base al merito e a documentate capacità amministrative, di bilancio e di gestione di alto livello, mediante una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella

Emendamento

4. Il direttore esecutivo è scelto in base al merito e a documentate capacità amministrative, di bilancio e di gestione di alto livello, mediante una procedura di selezione aperta che ***rispetta il principio***

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, se del caso, su altri organi di stampa o siti internet. La Commissione stila un elenco ristretto di due candidati qualificati per la posizione di direttore esecutivo. Il comitato esecutivo nomina il direttore esecutivo.

dell'equilibrio di genere ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, se del caso, su altri organi di stampa o siti internet. La Commissione stila un elenco ristretto di due candidati qualificati per la posizione di direttore esecutivo. ***Dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo***, il comitato esecutivo nomina il direttore esecutivo.

Qualora il Parlamento europeo ritenga che nessuno nella rosa dei candidati risponda sufficientemente alle qualifiche descritte al primo comma, si avvia una nuova procedura di selezione aperta.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Nel corso dei nove mesi che precedono la fine del mandato del direttore esecutivo, il comitato esecutivo effettua una valutazione che tiene conto delle prestazioni del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'agenzia. Il comitato esecutivo, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.

Emendamento

5. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Nel corso dei nove mesi che precedono la fine del mandato del direttore esecutivo, il comitato esecutivo effettua una valutazione che tiene conto delle prestazioni del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'agenzia. Il comitato esecutivo, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta. ***Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico dal comitato esecutivo su proposta del Parlamento europeo o della Commissione.***

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Sezione 4 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 4 bis (nuova)

**ORGANO CONSULTIVO DELLA
SOCIETÀ CIVILE**

Emendamento 89

**Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione quotidiana dell'Autorità e si adopera per garantire un equilibrio di genere in seno ad essa. In particolare il direttore esecutivo è competente per:

Emendamento

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione quotidiana dell'Autorità e si adopera per garantire un equilibrio di genere **e geografico** in seno ad essa. In particolare il direttore esecutivo è competente per:

Emendamento 90

**Proposta di regolamento
Articolo 59 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 59 bis

Organo consultivo della società civile

1. L'Autorità istituisce un organo consultivo della società civile incaricato di fornirle consulenza nell'esercizio dei suoi poteri di cui agli articoli 38, 42 e 43.

2. Il consiglio generale determina la composizione dell'organo consultivo della società civile su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La nomina del presidente dell'organo consultivo è approvata dal Parlamento europeo. L'organo consultivo stabilisce i propri metodi di lavoro interni.

3. L'organo consultivo della società civile è consultato periodicamente e comunque ogniqualvolta l'Autorità o la Commissione sia tenuta a svolgere consultazioni pubbliche, in particolare

riguardo all'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 38, paragrafi 1 e 3, delle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 42, paragrafi 1 e 3, nonché degli orientamenti e delle raccomandazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, a meno che tale consultazione non sia sproporzionata rispetto alla particolare urgenza della questione. Se tale consultazione non viene condotta, l'Autorità o la Commissione, rispettivamente, motivano con chiarezza la loro decisione.

4. Nello svolgimento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento, i membri dell'organo consultivo della società civile agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

5. All'organo consultivo della società civile sono fornite risorse e competenze sufficienti per valutare l'esercizio dei poteri dell'Autorità a norma del presente regolamento.

6. Il consiglio generale stabilisce le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse dei membri dell'organo consultivo della società civile.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Autorità trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei compiti attribuitile dal presente

Emendamento

2. L'Autorità trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei compiti attribuitile dal presente

regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo delle commissioni per le attività di supervisione di cui all'articolo 66. Il presidente dell'Autorità presenta tale relazione in pubblico al Parlamento europeo.

regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo delle commissioni per le attività di supervisione di cui all'articolo 66, ***l'esito delle analisi congiunte, l'emanazione e l'attuazione di orientamenti e raccomandazioni nonché le misure sull'accesso ai documenti in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.*** Il presidente dell'Autorità presenta tale relazione in pubblico al Parlamento europeo.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni presentate dal Parlamento europeo.

Emendamento

4. L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni presentate dal Parlamento europeo ***quanto prima e in ogni caso entro cinque settimane dalla loro notifica all'Autorità.***

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 79 – comma 1

Testo della Commissione

Se pertinente per l'adempimento dei compiti di cui alle sezioni 3 e 6 del capo II, l'Autorità può partecipare ad accordi di cooperazione esistenti conclusi in uno o più Stati membri dalle autorità di supervisione *o* dalle FIU, qualora tali accordi comportino, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le suddette autorità e soggetti obbligati selezionati. La partecipazione dell'Autorità è soggetta al consenso della pertinente autorità nazionale che ha stabilito detto accordo.

Emendamento

Se pertinente per l'adempimento dei compiti di cui alle sezioni 3 e 6 del capo II, l'Autorità può partecipare ad accordi di cooperazione esistenti conclusi in uno o più Stati membri dalle autorità di supervisione, dalle FIU ***o da altre istituzioni, organi e organismi dell'UE coinvolti nel quadro AML/CFT,*** qualora tali accordi comportino, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le suddette autorità e soggetti obbligati selezionati. ***Nel caso di partenariati nazionali,*** la partecipazione dell'Autorità è

soggetta al consenso della pertinente autorità nazionale che ha stabilito detto accordo. ***L'Autorità partecipa inoltre, a un livello adeguato, ai partenariati instaurati in più Stati membri.***

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Autorità ***può concludere*** accordi di lavoro con le istituzioni dell'Unione, le agenzie decentrate dell'Unione e altri organismi dell'Unione che operano nel settore del contrasto e della cooperazione giudiziaria. Tali accordi di lavoro possono essere di carattere strategico o tecnico e hanno, in particolare, l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Tali accordi di lavoro non costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali *e* non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.

Emendamento

1. L'Autorità ***conclude*** accordi di lavoro con le istituzioni dell'Unione, le agenzie decentrate dell'Unione e altri organismi dell'Unione che operano nel settore del contrasto e della cooperazione giudiziaria. Tali accordi di lavoro possono essere di carattere strategico o tecnico e hanno, in particolare, l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. ***Per quanto riguarda il meccanismo di coordinamento e di sostegno dell'Autorità per le FIU dell'UE, tali accordi di lavoro garantiscono il reciproco coinvolgimento nei progetti strategici realizzati dal suddetto meccanismo e da altri organismi dell'Unione coinvolti nel quadro AML/CFT, in particolare Europol. Ad eccezione dell'accordo di lavoro con Europol, gli accordi di lavoro*** non costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali. ***Gli accordi di lavoro*** non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Autorità stabilisce e mantiene una

Emendamento

2. L'Autorità stabilisce e mantiene una

stretta relazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. A tal fine, l'Autorità conclude accordi di lavoro separati con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea che stabiliscono i dettagli della loro cooperazione. Tale rapporto mira in particolare a garantire lo scambio di informazioni e tendenze *strategiche* in relazione alle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta l'Unione.

stretta relazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. A tal fine, l'Autorità conclude accordi di lavoro separati con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea che stabiliscono i dettagli della loro cooperazione. ***Ad eccezione dell'accordo di lavoro con Europol, che riguarda le informazioni operative e strategiche***, tale rapporto mira in particolare a garantire lo scambio di informazioni e tendenze *pertinenti* in relazione alle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta l'Unione.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità competenti in materia di AML/CFT di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché con organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali con tali paesi terzi.

Emendamento

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni, ***gli organi e gli organismi*** dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità competenti in materia di AML/CFT di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché con organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali con tali paesi terzi.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il comitato esecutivo adotta misure pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle norme relative alla divulgazione delle informazioni concernenti procedure di supervisione.

Emendamento

5. Il comitato esecutivo adotta misure pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle norme relative alla divulgazione delle informazioni concernenti procedure di supervisione.
L'Autorità include nella sua relazione annuale prevista all'articolo 72 bis una sezione dettagliata sull'attuazione del regolamento per l'anno precedente.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Entro il 31 dicembre **2029**, e successivamente ogni **cinque** anni, la Commissione valuta i risultati dell'Autorità in relazione agli obiettivi, al mandato, ai compiti, alle procedure e all'ubicazione di questa, in conformità degli orientamenti della Commissione. La valutazione considera in particolare:

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre **2028**, e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione valuta i risultati dell'Autorità in relazione agli obiettivi, al mandato, ai compiti, alle procedure e all'ubicazione di questa, in conformità degli orientamenti della Commissione. La valutazione considera in particolare:

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'impatto delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU, e in particolare il coordinamento delle analisi congiunte delle attività e delle operazioni transfrontaliere condotte dalle FIU;

Emendamento

c) l'impatto delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU, e in particolare il coordinamento delle analisi congiunte delle attività e delle operazioni transfrontaliere condotte dalle FIU ***e il seguito positivo dato a tali analisi congiunte nella prevenzione e nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e modifica dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010		
Riferimenti	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)		
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021	
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFCO 4.10.2021		
Relatore(trice) per parere Nomina	Helmut Scholz 27.10.2021		
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	20.1.2022		
Esame in commissione	26.1.2022	28.2.2022	28.3.2022
Approvazione	17.5.2022		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	15 2 10	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jorge Buxadé Villalba, Seán Kelly, Nikolaj Villumsen		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

15	+
Renew	Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt
S&D	Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira
The Left	Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund

2	-
ID	Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari

10	0
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz-Wolski
ID	Antonio Maria Rinaldi
NI	László Trócsányi
PPE	Brice Hortefeux, Seán Kelly, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Istituzione dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e modifica dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010			
Riferimenti	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)			
Presentazione della proposta al PE	22.7.2021			
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 4.10.2021	CONT 21.10.2021	JURI 4.10.2021	AFCO 4.10.2021
Pareri non espressi Decisione	JURI 14.10.2021			
Relatori Nomina	Eva Maria Poptcheva 3.10.2022	Emil Radev 3.10.2022		
Relatori sostituiti	Luis Garicano, Emil Radev			
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	20.1.2022			
Esame in commissione	15.6.2022			
Approvazione	28.3.2023			
Esito della votazione finale	+: –: 0:	102 11 2		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Rasmus Andresen, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Gilles Boyer, Karolin Braunsberger-Reinhold, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Maria Grapini, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Othmar Karas, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Costas Mavrides, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Emil Radev, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Paul Tang, Annalisa Tardino, Irene Tinagli, Tomas Tobé, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Tom Vandendriessche, Elisavet			

	Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Daniel Freund, Beata Kempa, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeč, Dragoş Pişlaru, René Repasi, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Róza Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emmanouil Fragkos, Bart Groothuis, Niclas Herbst, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland
Deposito	5.4.2023

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

102	+
ECR	Emmanouil Fragkos, Michiel Hoogeveen, Assita Kanko, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zile
ID	Valentino Grant, Annalisa Tardino, Marco Zanni
NI	Laura Ferrara, Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Inese Vaidere, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Bart Groothuis, Sophia in 't Veld, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Moritz Körner, Georgios Kyrtos, Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Pîslaru, Eva Maria Poptcheva, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Róza Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Attila Ara-Kovács, Pietro Bartolo, Marek Belka, Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Marina Kaljurand, Lukasz Kohut, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Costas Mavrides, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, Evelyn Regner, René Repasi, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, José Gusmão
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Damien Carême, Daniel Freund, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ernest Urtasun

11	-
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Dorien Rookmaker
ID	Gunnar Beck, Annika Bruna, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

2	0
The Left	Clare Daly, Cornelia Ernst

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti